



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

TESI DI DOTTORATO IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

CURRICULUM PRIVATISTICO – XXXVI CICLO

**I POTERI ISTRUTTORI
DEL GIUDICE DEL LAVORO**

Candidato:

Dottor Mattia Nassano

Relatore e tutor:

Professor Paolo Comoglio

**I POTERI ISTRUTTORI
DEL GIUDICE DEL LAVORO**

A una città che mi ha dato moltissimo e a persona in particolare

INDICE

CAPITOLO I

LE ORIGINI DELLA GIUSTIZIA DEL LAVORO E LA LEGISLAZIONE PREREPUBBLICANA

1. La legge sui probiviri industriali 1
2. La giustizia del lavoro durante il Fascismo 6
3. La disciplina delle controversie di lavoro nel codice Grandi 17

CAPITOLO II

SINTETICA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO IDEOLOGICO-SO- CIALE E DEL DIBATTITO ANTECEDENTE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO DEL LAVORO

1. La Costituzione repubblicana e la condizione della giustizia
durante gli anni Cinquanta e Sessanta 19
 - a) La soppressione dell'ordinamento corporativo e il pro-
blema delle nuove sezioni specializzate 19
 - b) La giustizia del lavoro tra ritardi e inefficienze 21
 - c) La legislazione di sostegno degli anni Sessanta 23
2. Il cambio di rotta, tra riforme legislative e nuove sensibilità 26
 - a) Il tentativo di democratizzazione interna della magistratura 26
 - b) Le norme processuali dello statuto dei lavoratori 27
 - c) I pretori d'assalto e la riscoperta della tutela cautelare d'ur-
genza..... 29
3. Il dibattito della metà degli anni Cinquanta 32
4. L'inchiesta della Rivista giuridica del lavoro del 1964 e l'ap-
provazione del nuovo rito Il dibattito della metà degli anni
Cinquanta..... 35

CAPITOLO III

ARCHITETTURA COMPLESSIVA DEI POTERI ISTRUTTORI DEL NUOVO GIUDICE DEL LAVORO

1. I poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro fra tutela del contraente debole e ricerca della verità sostanziale.....	41
2. Processo a metodo inquisitorio e principio dispositivo.....	43
3. Poteri istruttori officiosi e principio di eventualità.....	46
4. L'allegazione dei fatti principali e secondari.....	50
5. Chiarificazione dei fatti mediante libero interrogatorio, limiti ed efficacia delle dichiarazioni rese dalle parti	52
6. L'imparzialità del giudice e tutela del (e tramite il) contrad- dittorio	57
7. Individuazione delle condizioni che impongono al giudice di esercitare i suoi poteri istruttori.....	61
8. Passaggio dalla concezione dei poteri istruttori del giudice come meramente discrezionali a veri e propri poteri doveri	64
9. Obbligo di motivazione	66
10. Sindacabilità dell'esercizio e del mancato esercizio dei po- teri istruttori.....	67

CAPITOLO IV

LIMITI CONCERNENTI I SINGOLI MEZZI DI PROVA

1. La prova documentale	74
2. La prova testimoniale ed il superamento dei limiti stabiliti dal codice civile.....	78
3. L'accesso sul luogo di lavoro	84
4. Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sin- dicali.....	87
5. L'interrogatorio libero dei terzi che non possono testimoniare.....	96
6. Conclusioni.....	99
BIBLIOGRAFIA.....	119
GIURISPRUDENZA CONSULTATA.....	144

CAPITOLO I

LE ORIGINI DELLA GIUSTIZIA DEL LAVORO E LA LEGISLAZIONE PREREPUBBLICANA

SOMMARIO: 1. La legge sui probiviri industriali. – 2. La giustizia del lavoro durante il Fascismo. – 3. La disciplina delle controversie di lavoro nel codice Grandi.

1. *La legge sui probiviri industriali*

È opinione largamente diffusa che in Italia la storia della giustizia del lavoro cominci ufficialmente con la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui probiviri industriali¹.

Le ragioni che spinsero il legislatore ad operare un simile intervento ed alcune delle soluzioni introdotte paiono di particolare interesse in quanto evidenziano connotati che saranno propri della giustizia del lavoro negli anni a seguire.

L'evento che segnò un vero e proprio "cambio di passo" del legislatore nell'affrontare i problemi legati all'industrializzazione e l'esplosione dei conflitti di lavoro fu il grande sciopero per il regolamento di fabbrica che per lunghi mesi aveva scosso i centri lanieri della provincia di Biella e che si era concluso nell'ottobre del 1877. A seguito di quegli eventi, il 3 febbraio 1878, il Governo nominò una Commissione parlamentare d'inchiesta, incaricandola di «indicare e riconoscere le cause degli scioperi manifestatisi in alcune parti del regno e di proporre i rimedi [...] ritenuti opportuni»².

Fu durante i lavori di tale Commissione che, al fine di risolvere i conflitti di lavoro, il deputato Luigi Luzzatti lanciò per la prima volta l'idea di istituire *collegi di probiviri*; soluzione mutuata – anche da un punto di vista terminologico – dai *Conseils des prud'hommes* già introdotti in Francia a partire dal 1806³.

Originariamente, l'obiettivo era quello di introdurre volta per volta organi con funzioni prevalentemente conciliative ai quali affidare la risoluzione bonaria delle controversie individuali di lavoro tra operai e imprenditori singoli e, conseguentemente, realizzare una vera e propria opera di pacificazione e mediazione tra capitale e manodopera⁴. In altre parole, poiché si riteneva che i conflitti e la tensione tra capitale e lavoro fossero la degenerazione di conflitti tra singoli operai ed il rispettivo padrone, promuovendo la risoluzione delle piccole liti individuali, a poco a poco, si sarebbero affievoliti tutti i conflitti che coinvolgevano complessivamente il ceto

¹ L. DI FRANCO, *Probiviri*, in *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, 263 ss.

² L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, 1994, 163.

³ M. CAPPELLETTO, *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1220.

⁴ E. REDENTI, *Sulla funzione delle Magistrature industriali*, introduzione al *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, pubblicato dall'Ufficio del lavoro, Roma, 1906, 4.

operaio e quello degli industriali⁵.

Il suggerimento fu accolto dal governo qualche anno più tardi. Il 30 giugno 1883 l'allora Presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Agostino Depretis, presentò alla Camera un disegno di legge che proponeva l'istituzione dei collegi di probiviri⁶. Dopo un *iter* parlamentare lungo e travagliato, in cui si susseguirono ben tre legislature, sette disegni di legge, undici relazioni, quattro discussioni al parlamento, due rinvii e due approvazioni alla Camera e al Senato, la legge 15 giugno 1893, n. 295 istituì finalmente i Collegi di probiviri per la conciliazione delle controversie che, per l'esercizio delle industrie, sorgano fra gli imprenditori e gli operai o apprendisti (art. 1)⁷.

La finalità per la quale l'istituto venne introdotto ne influenzò significativamente la struttura. Ciascun collegio veniva istituito mediante apposito decreto reale, il quale conteneva di volta in volta la specie d'industria o il gruppo di industrie affini per le quali veniva costituito; ne determinava altresì la sede, la circoscrizione e il numero dei componenti (art.2), mai inferiore a dieci o maggiore di venti (art. 3). La costituzione facoltativa e non generalizzata sul territorio del Regno era in linea con l'obiettivo di creare nuove forme di tutela dei conflitti tra capitale e lavoro soltanto negli ambienti industriali in cui «il bisogno di pacificazione fosse più sentito»⁸. Si trattava di aree geografiche ad elevato sviluppo del sistema capitalistico nelle quali, in sostanza, si erano create le premesse, in particolare, maturità e coesione organizzativa di quelle categorie sociali, per un'esplosione delle tensioni tra capitale e lavoro che i probiviri avrebbero dovuto indirettamente placare⁹.

Idealmente, il legislatore probivirale cercò di offrire, soprattutto alla classe operaia, un procedimento speciale più rapido, meno costoso e con forme meno rigorose. La conferma di tale impostazione proviene *in primis* dal fatto che entrambi i procedimenti innanzi agli organi del collegio erano interamente orali, dal momento che non erano permesse memorie difensive scritte (art. 32). Inoltre, era previsto che le parti comparissero personalmente (art. 32).

Ciò equivaleva ad affermare implicitamente che l'assistenza o la rappresentanza di un difensore tecnico erano escluse. L'assenza della difesa tecnica veniva compensata da un considerevole incremento dei poteri con i quali il giudice poteva intervenire in aiuto della parte debole e di cui si dirà meglio *infra*.

Era altresì prevista l'esenzione da tasse di bollo e di registro per tutti gli atti del

⁵ G. COLLURA, *Contributo allo studio sull'arbitrato libero in Italia*, Milano, 1978, 141.

⁶ L'*iter* legislativo fu particolarmente lungo e travagliato, a causa dell'aspra opposizione della borghesia industriale, sia dentro che fuori dal parlamento.

⁷ Per un'analisi accurata dei progetti che hanno preceduto la legge sui probiviri del 1893 si veda G. MONTELEONE, *Una magistratura del lavoro: i collegi dei probiviri nell'industria. 1883-1911*, in *Studi Storici*, 1977, 87 ss.

⁸ REDENTI, *op. cit.*, 4; MONTELEONE, *op. cit.*, 87 ss.

⁹ REDENTI, *op. cit.*, 27; MONTELEONE, *op. cit.*, 108.

procedimento avanti il Collegio, tanto in sede conciliativa quanto in via contenziosa (art. 44).

Infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla legge sui probiviri o dall'apposito regolamento di esecuzione, si rinviava comunque alle disposizioni vigenti del codice di procedura civile per il procedimento davanti ai conciliatori (art. 55 regolamento).

Ciascun collegio era costituito da un ufficio di conciliazione e da una Giuria.

Il primo era composto da un industriale, da un operaio e dal presidente del Collegio e poteva essere adito, anche verbalmente (art. 33), per il componimento amichevole delle controversie concernenti, indipendentemente dal loro valore, una serie di ipotesi tassativamente indicate (art. 8).

Si trattava di un vero e proprio tentativo obbligatorio di conciliazione, destinato a concludersi con un verbale avente efficacia di titolo esecutivo, salvo il caso in cui l'oggetto della conciliazione eccedesse il valore di duecento lire; in tale ipotesi, il verbale avrebbe avuto soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio (art. 41).

In caso di fallimento del tentativo (art. 10), l'ufficio rimetteva le parti innanzi alla Giuria a udienza fissa (art. 33).

Essa era composta dal presidente e da altri quattro membri, due industriali e due operai (art. 4); era competente a decidere tutte le possibili controversie tra datore e lavoratore, con l'eccezione di quelle relative ai salari da pattuirsi e le ore da convenirsi e sempre che il valore della lite non eccedesse le duecento lire (art. 9). In questo ultimo caso, come nelle ipotesi in cui il Collegio non fosse stato istituito, rimaneva ferma la competenza del giudice ordinario¹⁰.

La Giuria era composta dal presidente e da altri quattro membri (art. 4) che dovevano essere rispettivamente eletti, in separate adunanze, per una metà dagli industriali e per un'altra metà dagli operai. La composizione paritetica dell'organo era stata chiaramente pensata per agevolare la mediazione degli interessi delle classi sociali coinvolte¹¹. Al contempo, l'appartenenza dei membri alla rispettiva categoria professionale avrebbe potuto consentire anche una sorta di "mediazione tecnica" tra il giudice da un lato e le questioni pratiche implicate e l'apprendimento delle consuetudini negoziali del luogo in cui il collegio veniva istituito dall'altro¹².

Fin da subito, venne notato che specialmente la prima di tali novità annunciate rischiava di rimanere soltanto apparente¹³. Come riscontrato da Francesco Carnelutti, «poiché novantanove volte su cento avverrà che i membri elettivi appartengono più

¹⁰ V. ANDRIOLI, A. PROTO PISANI, *Il rito speciale*, in V. ANDRIOLI, C.M. BARONE, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro. Legge 11 agosto 1973, n. 533 e norme connesse*, Bologna, 1987, 26.

¹¹ M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, 161.

¹² CASTELVETRI, *op. cit.*, 190.

¹³ D. BORGHESI, *Contratto collettivo e processo*, Bologna, 1980, 9.

o meno direttamente ai confliggenti, difficilmente saranno sereni, sicché il giudizio diventerà quasi sempre... per la elisione delle forze contrarie, il giudizio del presidente [...] il quale, per essere ideale, dovrebbe essere una bilancia di precisione: deve sentire cioè il punto di equilibrio del conflitto»¹⁴.

Pur essendo difficile ricostruire, caso per caso, il contributo che i probiviri fornirono effettivamente, risulta evidente che il giudizio del collegio si indentificava con la decisione del suo presidente, cioè di un funzionario che operava sostanzialmente come giudice monocratico.

Si trattò di una involuzione di non secondaria importanza dal momento che la nomina statale del presidente ricadeva sovente sul ceto professionale degli operatori giuridici, di estrazione tipicamente borghese. Si potrebbe quindi affermare che la scelta non sortì l'effetto di placare «la sfiducia della classe operaia nei giudici e nei giudizi borghesi»¹⁵.

Nei conflitti che coinvolgono gli operai e i rispettivi datori di lavoro, per l'attore (il quale era spesso la parte economicamente e culturalmente più debole) «la prova dei fatti e la dimostrazione del diritto riescono [...] irraggiungibili [...] per ciò che il contratto di lavoro è sempre sprovvisto di prove precostituite, spesso di qualsiasi prova ed è di solito rudimentale e non trova nel diritto scritto alcun regolamento speciale; mentre il giudice togato d'altra parte e di solito digiuno di ogni nozione tecnica e di ogni conoscenza dell'ambiente»¹⁶.

A tali problemi si convenne di porre rimedio attraverso gi specifici poteri assegnati alla Giuria, al quale venivano concessi poteri inquisitori ampi, in deroga a quanto avveniva nel processo ordinario, specie nell'acquisizione di mezzi di prova.

In primo luogo, infatti, il giudice doveva tentare nuovamente il componimento della lite non riuscito davanti all'ufficio competente (art. 38).

In secondo luogo, ove ritenuto necessario, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali poteva ove lo credeva necessario ordinare la esibizione dei libretti di lavoro, dei libri di maestranza e dei registri o altri documenti; sentire i testimoni indicati dalle parti o chiamarne d'ufficio; interrogare persone pratiche della materia controversia e ove occorresse procedere a qualche verifica sul luogo delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei giudicati uno industriale l'altro operaio al fine di verificare con processo verbale lo stato delle cose (art. 38 verifica articolo).

Egli poteva inoltre ordinare d'ufficio un solo rinvio a breve termine, laddove alle parti non era consentito chiedere alcun rinvio (art. 58 regolamento).

¹⁴ F. CARNELUTTI, *Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private*, in *Riv. dir. comm.*, 1909, I, 430.

¹⁵ G. CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno (1907)*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*. Nuova edizione considerevolmente aumentata dei "saggi" e dei "nuovi saggi", vol. I, Roma, 1930, 379 ss.

¹⁶ *Ibidem*.

A fronte di tali criticità, il giudice probivirale venne concepito come un giudice del tutto differente rispetto al giudice ordinario, sotto almeno due profili.

Appare significativa la scelta di assegnare al giudice il potere di ordinare l'esibizione di documenti, sentire testimoni chiamati d'ufficio.

Se da un lato l'attribuzione di poteri istruttori forti permetteva di intervenire in aiuto della parte debole, dall'altro lato ben si coniugava con una funzione del tutto inedita e differente rispetto a quella tipica di risoluzione delle controversie. Il compito, a cui i poteri istruttori erano approntati, di ricostruire i fatti di causa avrebbe stimolato, come ben sintetizzato durante i lavori parlamentari, la nuova magistratura speciale affinché «a mano a mano venga formando una dottrina da servire come fondamento per una futura legislazione sul contratto di lavoro e di tirocinio che il codice ha dimenticato di disciplinare»¹⁷.

Il codice civile del 1865 si limitava a indicare che fra le principali specie di locazioni di opere e d'industria erano ricomprese quelle per le quali le persone obbligano la propria opera all'altrui servizio (art. 1627) e che nessuno poteva obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa (art. 1628). In aggiunta, le peculiarità del tipo contrattuale rendevano pressoché inapplicabili, per analogia, le regole previste per altri tipi contrattuali. In tale contesto, il nuovo giudice-legislatore, avrebbe dovuto dirimere le controversie rendendo esplicito il diritto operaio che in quel momento era ancora confinato negli accordi tra gli industriali e i lavoratori, nelle consuetudini e negli usi.

Il fondamento normativo di tale funzione fu rinvenuto nell'art. 1124 cod. civ. 1865, secondo il quale i contratti dovevano essere eseguiti in buona fede, obbligando le parti a quanto è nei medesimi espresso, ma anche a tutte le conseguenze che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivavano.

Sul punto, risulta di non secondaria importanza anche la scelta del legislatore di rendere la sentenza immediatamente esecutiva con cui si concludeva il procedimento davanti alla giuria (art. 41) appellabile soltanto per motivi di incompetenza o per eccesso di potere (art. 11) – intendendosi nel primo caso l'incompetenza per valore e, nel secondo, l'incompetenza per materia o difetto di giurisdizione.

Si conceda ancora una considerazione. Risulta manifesto che il giudice probivirale fu concepito come un giudice del tutto differente rispetto al giudice ordinario.

L'accostamento alla giurisdizione ordinaria permase durante tutti i lavori parlamentari ed oltre, poiché ci si pose il problema se l'istituzione di organi di tal natura coincidesse con l'introduzione di un giudice speciale del lavoro, in netta soluzione di continuità con i precedenti tentativi di realizzazione piena del principio di unità della legislazione tanto caro allo stato liberale dell'epoca.

Al netto del carattere – a dire il vero – più ideologico che pratico del quesito, i collegi dei probiviri non costituirono mai una vera e propria giurisdizione del lavoro,

¹⁷ Cfr. *Atti parlamentari*, Camera dei deputati, vol. 88, 1492, seduta del 16 febbraio 1893.

poiché, per usare le parole di Enrico Redenti in proposito, sebbene essi presentassero «le caratteristiche estrinseche della giurisdizione speciale (speciale rito, speciale ordinamento), non ne [ebbero] invece il fondamento intrinseco (l'essere organo di un ordinamento giuridico chiuso ed autonomo)»¹⁸.

In sostanza, avvenne per i probiviri ciò che qualche anno più tardi ben espresse Piero Calamandrei, secondo il quale «le giurisdizioni di equità sono un mezzo che legislatore adopera per incanalare il diritto nuovo che preme per utilizzarlo infiammato e plasmabile, come esso esce dalle viscere della società: venuto all'aria, il nuovo diritto prenderà senza costituzioni le sue forme, e a poco a poco tornerà a soddisfarsi in legge; le giurisdizioni di equità avranno così onorevolmente esaurito il loro ufficio, che è quello di garantire la continuità dell'ordinamento giuridico nei periodi in cui esso si rinnova, di permetterne senza scosse le più audaci trasformazioni»¹⁹.

2. La giustizia del lavoro durante il Fascismo

Al termine della Prima guerra mondiale, il contesto politico e sociale italiano è ancora segnato dagli irrisolti conflitti tra capitale e lavoro, acuiti da un'imperante stagnazione che peggiora complessivamente le condizioni economiche delle masse, nonché dalla ripresa dell'attività sindacale²⁰.

È proprio il sindacato fascista a tentare una prova di forza in Lombardia nel marzo del 1925, promuovendo, sulla base di rivendicazioni salariali, l'astensione dal lavoro dei metallurgici di Brescia; e la FIOM appoggia da subito l'agitazione, estendendola ad altre zone del Paese²¹. Il ricorso all'arma dello sciopero, in realtà, sortisce quasi esclusivamente l'effetto di mettere in luce la limitata rappresentatività del sindacato fascista nei grandi centri industriali del settentrione²²; inoltre, la classe padronale inizia a dubitare della serietà di tale organizzazione sindacale che a partire dai tempi del patto di Palazzo Chigi della fine del '23 si proponeva come interlocutore distinto e collaborativo rispetto a tutte le altre sigle ideologicamente connotate, ridando

¹⁸ REDENTI, *op. cit.*, 27.

¹⁹ P. CALAMANDREI, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità (1920)*, in *Opere giuridiche*, vol. III, Napoli, 1968, 50.

²⁰ G.C. JOCTEAU, *Lo stato fascista e le origini della magistratura del lavoro. I.*, in *Pol. dir.*, 1973, 164 e ripubblicato in *La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo 1926-1934*, Milano, 1978, 9-56.

²¹ *Ibidem*, 166-167.

²² Sulla situazione del sindacalismo fascista in questo periodo confronta E. SANTARELLI, *Storia del movimento e del regime fascista*, Roma, 1967; L. VALIANI, *Il movimento operaio sindacale sotto il fascismo in Dall'antifascismo alla resistenza*, Milano, 1959; F. CATALANO, *Le corporazioni fasciste e la classe lavoratrice dal 1925 al 1929* in *Nuova rivista storica*, gennaio-aprile, 1959; C. SCHWARZENBERG, *Il sindacalismo fascista*, Mursia, Milano, 1972; F. CORDOVA, *Le origini dei sindacati fascisti*, Bari, 1970.

centralità al problema della gestione e del controllo delle forze sociali²³.

Sulla base di una permanente alleanza con i detentori del potere economico, dall'aprile del 1925 – quasi inevitabilmente – la politica sindacale del fascismo muta, assumendo connotati fortemente antioperai²⁴. La repressione della lotta di classe e la sottomissione del fenomeno sindacale all'esecutivo costituiscono null'altro che la diretta traduzione, in tale aspetto della vita sociale, della svolta dittatoriale avviata con il discorso del 3 gennaio 1925 con cui veniva chiusa la crisi Matteotti²⁵.

Nel novembre del 1925, circa un mese dopo il patto di Palazzo Vidoni con cui la Confederazione generale dell'industria la Confederazione delle corporazioni fasciste si riconoscono a vicenda come esclusive rappresentanti degli industriali e dei lavoratori, inizia alla Camera l'esame del disegno di legge che in seguito diventerà la legge 3 aprile 1926, n. 563. Si tratta del primo intervento della politica del regime sulla disciplina giuridica i rapporti di lavoro, frutto di un progetto politico ben definito, in base al quale lo Stato, per essere veramente tale, cioè sovrano, deve porsi come giudice nei conflitti fra le classi sociali, scongiurando il ricorso all'autodifesa di categoria²⁶.

In tal senso, ben si comprendono le parole di Alfredo Rocco, l'ideatore il progetto politico di riforma delle istituzioni, a detta del quale legge citata si compone di quattro capisaldi, ognuno dei quali, al pari degli anelli di una medesima catena, non potrebbe essere abbandonato senza far crollare tutto il sistema²⁷.

Insieme all'obbligatorietà dei contratti collettivi, la prima novità è rappresentata dall'introduzione del riconoscimento giuridico dei sindacati, previa verifica della capacità, della moralità e della sicura fede nazionale dei loro dirigenti; del perseguimento da parte dell'associazione degli scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale nazionale; e infine della circostanza che i lavoratori iscritti

²³ Per una ricostruzione delle ricadute che tale sciopero ebbe si veda ancora JOCTEAU, *Lo stato*, cit., 12-13; con specifico riferimento alle organizzazioni padronali v. E. MALUSARDI, *Elementi di storia del sindacalismo fascista*, Torino, 1930, 108-109; e per le reazioni di esponenti vicini al fascismo si veda A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1965, 119-121.

²⁴ In proposito si veda JOCTEAU, *Lo stato*, cit., 163 ss.; AQUARONE, *L'organizzazione*, cit., 111 ss.; ID., *La politica sindacale del fascismo* in *Il nuovo osservatore*, 1965, n. 44-45, 874 ss.; G. SALVEMINI, *Sotto la scure del fascismo*, ivi, 1948; VALIANI, *op. cit.*, 39 ss.; R. DE FELICE, *Mussolini il fascista*, vol. II, *L'organizzazione dello Stato fascista*, Torino, 1968; G. NEPPI MODONA, *La magistratura e il fascismo* in *Pol. dir.*, 1972, 563 ss. e in *Fascismo e società italiana*, Torino, 1973, 173 ss.; D. PRETI, *La regolamentazione delle controversie individuali di lavoro in regime fascista* in *Studi storici*, 1972, 2, 125 ss.; U. ROMAGNOLI, *Le associazioni sindacali nel processo*, Milano, 1969; ID., *Il diritto sindacale corporativo e i suoi interpreti* in *Storia contemporanea*, 1970, 105 ss. e in *Lavoratori e sindacato fra vecchio e nuovo diritto*, Bologna, 1974, 184 ss.; G. GIUGNI, *Esperienze corporative e postcorporative nei rapporti di lavoro in Italia* in *Il Mulino*, 1956, 51-52; BORGHESI, *op. cit.*, 32 ss.

²⁵ Si veda ancora AQUARONE, *L'organizzazione*, cit., 119; JOCTEAU, *Lo stato*, cit., 10.

²⁶ Cfr. C. COSTAMAGNA, *Magistratura del lavoro*, in *Nuovo Dig. it.*, VIII, Torino, 1938, 6.

²⁷ *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVII, Sessione 1924-25, Documenti, Disegni di legge e relazioni*, n. 624.

rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria per l'associazione costituita (art. 1). Il riconoscimento giuridico comporta la rappresentanza legale di tutti i datori di lavoro o lavoratori della categoria, vi siano iscritti o meno (art. 5), la legittimazione esclusiva stipulare contratti collettivi con efficacia vincolante *erga omnes* (art. 10), nonché la legittimazione esclusiva sia ad agire che a contraddire in ordine alle controversie collettive di competenza della magistratura del lavoro (art. 17)²⁸. Va osservato che il riconoscimento viene nei fatti concesso soltanto alle associazioni fasciste, che ottengono così il monopolio della rappresentanza dei lavoratori industriali²⁹. Si tratta di sindacati i cui segretari provinciali vengono nominati di comune accordo dalle corporazioni, dal partito e dalle federazioni provinciali fasciste e pertanto subalterni al regime³⁰. Così facendo, la legge segna la definitiva l'esautorazione di tutte le altre organizzazioni sindacati³¹.

Lo sciopero e la serrata sono vietati (art. 18, primo comma). Ma non solo; la legge infatti precisa che vengono puniti penalmente i datori e gli impiegati o operai che mediante tali condotte tentino di ottenere modificazioni dei patti di lavoro vigenti (art. 18, secondo e terzo comma).

Tale esplicita puntualizzazione è coerente col progetto politico di riforma delle istituzioni ideato da Rocco e accolto da Mussolini: di lì in avanti la risoluzione dei conflitti di lavoro verrà affidata al controllo dello Stato e non dipenderà più dalle iniziative di classe che fino a quel tempo, oltre ad alcuni innegabili benefici per i lavoratori, avevano anche acuito disordini e tensioni sociali³².

In soccorso sia della classe padronale sia di quella operaia interviene la costituzione della magistratura del lavoro. Essa si configura in un'apposita sezione speciale presso ogni Corte d'appello, composta da tre magistrati coadiuvati da due cittadini esperti nei problemi della produzione del lavoro (art. 14), i quali vengono scelti dal primo presidente fra gli iscritti in appositi albi (art. 15).

Tra i requisiti essenziali per le iscrizioni vi sono la cittadinanza italiana, il mantenimento di una condotta morale e politica specchiatissima ed illibata, una laurea universitaria o un altro titolo di studio equipollente (art. 64 regol. 1° luglio 1926, n. 1130). La prevalenza numerica di giudici togati all'interno del collegio è emblema del fatto che il ruolo esclusivo nella risoluzione dei conflitti giuridici spetterà da qui

²⁸ Sulla nozione di parte e sulla rappresentanza delle associazioni di categoria nelle controversie collettive, si veda L. DE LITALA, *Diritto processuale del lavoro*, Torino, 1936, 74 ss.; F. CARNELUTTI, *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*, Padova, 1930, 138 ss.; N. JAEGER, *Corso di diritto processuale del lavoro*, Padova, 1933, 74 ss.

²⁹ Così A. PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993, 22, spec. n. 36.

³⁰ Sul punto vedi AQUARONE, *L'organizzazione*, cit., 120; VALIANI, *op. cit.*, 48 ss. si veda anche REDENTI, *op. cit.*, 632 ss.

³¹ TARUFFO, *op. cit.*, 220.

³² JOCTEAU, *Lo stato*, cit., 193-198.

in avanti alla magistratura³³; mentre l'aggregazione degli esperti in base a criteri del tutto differenti rispetto a quanto previsto dalla legge sui probiviri – che, in sostanza, li intendeva come rappresentanti incaricati di “combattere” la lotta economica fra datori di lavoro e lavoratori – denota la qualità meramente tecnica del loro ufficio³⁴.

Tale sezione è competente a conoscere in unico grado le controversie collettive di lavoro relative all'applicazione di patti esistenti, giudicate secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti collettivi, e quelle relative alla formulazione di nuove condizioni di lavoro, decise secondo equità, temperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori e tutelando in ogni caso gli interessi superiori della produzione (art. 16).

Alla nuova magistratura viene altresì devoluto l'appello contro le decisioni dei collegi dei probiviri (art. 13, quinto comma), i quali conservano per quel momento la propria competenza in materia di contrasti individuali di lavoro (art. 13, quarto comma).

Le norme relative più propriamente al procedimento per la decisione delle controversie collettive sono incluse nel regolamento di attuazione della legge 563/1926, il r.d. 1° luglio 1926, n. 1130. La domanda deve essere presentata mediante ricorso, contenente l'indicazione del proponente e del soggetto cui viene proposta; le ragioni e l'oggetto della domanda; l'elenco degli atti e documenti, su cui la domanda si fonda (art. 74).

Segue la fissazione da parte del Presidente di un'udienza preparatoria nella quale le parti devono comparire personalmente, proponendo, a pena di decadenza, tutte le questioni non sollevabili d'ufficio dal giudice; con la medesima ordinanza viene altresì fissato il termine entro il quale il convenuto deve notificare all'attore la propria risposta e depositarla in cancelleria (artt. 76 ss). Se al termine della prima udienza le parti insistono nella controversia il presidente tenta la conciliazione e qualora il componimento non riesca, rimette le parti davanti al Collegio ad un'udienza da tenersi entro dieci giorni; entro tre giorni le stesse depositano le proprie deduzioni scritte, nelle quali non possono in alcun modo ampliare o mutare le richieste contenute negli atti introduttivi (art. 80).

È di particolare interesse il fatto che in tal udienza il Collegio ordina, quando ne sia il caso anche d'ufficio, i mezzi istruttori che ritiene necessari, compresa la produzione di documenti che le parti giustificano di non aver potuto esibire prima; stabilisce altresì i modi e i termini per l'espletamento dei mezzi ordinati, nominando uno o più consulenti tecnici che lo assistano per tutta l'istruzione come per i singoli atti, quando la natura o la complessità delle indagini lo richiedano (art. 81).

Sotto tale profilo il Collegio incontra tuttavia il limite del divieto espresso di

³³ A. RASELLI, *Appunti intorno alla funzione della magistratura del lavoro in Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda*, Padova, 1927, 695.

³⁴ *Ibidem*.

ricorrere, salvo il consenso delle parti, alla prova testimoniale ai fini dell'accertamento della potenzialità economica dell'azienda e dei costi di produzione (art. 83). Si tratta di una limitazione davvero inusuale, riconducibile alla particolare natura delle controversie e del ruolo politico assegnato alla magistratura del lavoro³⁵.

Risultano infine dettate da particolari ragioni di rapidità della procedura alcune peculiari previsioni: improrogabilità assoluta dei termini stabiliti in occasione dell'udienza collegiale (art. 80) e quelli stabiliti in fase di decisione (art. 84); divieto di rinvii, salvo il caso in cui la trattazione della causa lo richieda (art. 81); obbligo di decidere immediatamente in Camera di Consiglio con lettura del dispositivo in pubblica udienza.

Il tratto che, tuttavia, fa emergere il ruolo politico che il regime attribuiva alla magistratura e, in particolare, l'utilizzo della stessa per assicurare un regime dei rapporti di lavoro equo e rispecchiante il progressivo mutamento delle clausole dei contratti collettivi, emerge dal capo IV del regolamento dedicato alle sentenze e alle impugnative³⁶. Nel caso in cui, dopo che una controversia individuale del lavoro venga decisa con sentenza passata in giudicato, sia intervenuta una sentenza del magistrato del lavoro in materia di rapporti collettivi, alla quale le parti sono vincolate e che è con quella incompatibile, ognuna delle parti e il pubblico ministero possono denunciarla alla magistratura del lavoro per l'annullamento (art. 87, secondo comma).

E, ancora, le sentenze emesse in grado di appello o inappellabili di qualunque organo giurisdizionale, in materia di rapporti individuali del lavoro, che violino un contratto collettivo, o siano incompatibili con la sentenza del magistrato del lavoro passata in giudicato, possono essere denunciate da ognuna delle parti o dal pubblico ministero al magistrato del lavoro per la revocazione, entro 15 giorni dalla notificazione (art. 87, terzo comma). A prima vista sembra di trovarsi dinanzi a ipotesi contrarie ai principi della cosa giudicata, al mantenimento dei rapporti giuridici esistenti e del rispetto dei diritti quesiti; tuttavia, la disciplina della rievocazione e dell'annullamento trovano la propria giustificazione nell'obiettivo di garantire la rispondenza tra l'applicazione dei contratti individuali e le decisioni della magistratura del lavoro che, stabilendo nuove condizioni di lavoro, producono i medesimi effetti del contratto collettivo (art. 87, primo comma)³⁷.

Sebbene con l'istituzione della magistratura del lavoro l'esecutivo tenti di conseguire l'armonia dei fenomeni economici, sotto il profilo della risoluzione dei conflitti collettivi l'esperimento si rivela davvero deludente³⁸.

Nel primo decennio successivo all'entrata in vigore della legge – periodo

³⁵ Questa lettura viene suggerita da TARUFFO, *op. cit.*, 222.

³⁶ RASELLI, *op. cit.*, 703.

³⁷ *Ibidem.*

³⁸ Si veda sul punto il bilancio offerto da COSTAMAGNA, *op. cit.*, 8.

caratterizzato da una dura politica di deflazione e dai riflessi della grande crisi globale, in cui ci si sarebbe dovuti attendere un'alta conflittualità – si registra poco meno di un migliaio di vertenze collettive, delle quali circa seicento vengono conciliate mediante accordi sindacali o conciliazioni presso gli organi corporativi³⁹.

Tuttavia, alla magistratura del lavoro sono deferite soltanto 41 controversie collettive, di cui 16 definite con sentenze (9 concernevano il riconoscimento di nuove condizioni di lavoro e 7 l'interpretazione di norme esistenti), 22 conciliate e 3 abbandonate⁴⁰. Sono numeri irrisori e dipendono, per prima cosa, dal fatto che l'attività conciliativa svolta dal giudice del lavoro resta meramente residuale.

Era stato proprio Mussolini a dichiarare apertamente che gli elementi della produzione avrebbero trovato già negli organi corporativi, e soltanto in “dannata ipotesi” nel ricorso alla magistratura del lavoro, la possibilità di intese e collaborazioni⁴¹.

Secondariamente, in linea con tale impostazione, ben presto parte della dottrina (successivamente seguita anche dalla giurisprudenza del lavoro) propone un'interpretazione del tutto originale dell'art. 13, sulla competenza del nuovo giudice⁴². Si suggerisce che le controversie collettive siano soltanto quelle relative alla formulazione di nuovi patti di lavoro; mentre i conflitti relativi alla loro inosservanza devono essere atomizzati e ricondotti alla sfera delle controversie individuali, nelle quali – come si dirà meglio nel proseguo – la magistratura del lavoro può essere adita in veste di giudice di appello⁴³. Conseguentemente il numero delle controversie collettive rimane bassissimo e, formalmente, il fascismo si garantisce di poter affermare, per il tramite dell'allora sottosegretario alla giustizia Albertini, che la risoluzione del conflitto sociale è stata demandata a un apposito organo istituzionale, *i.e.* la magistratura del lavoro, la quale rimane pressoché inoperante, dal momento che la politica del regime aveva in parte già creato un clima di pace e fiducia fra i diversi fattori della produzione⁴⁴.

Ovviamente, la situazione è ben differente. Il progetto politico di Alfredo Rocco per la realizzazione di una giustizia del lavoro “imparziale e perfetta” si rivela una vera e propria utopia⁴⁵. Certo non mancano all'esordio della nuova magistratura decisioni che appaiono più vicine alle domande dei rappresentanti dei lavoratori e che contribuiscono a diffonderne un'immagine benevola e rassicurante verso le classi sociali più deboli; né, tantomeno, scarseggiano vivaci critiche del padronato su

³⁹ AQUARONE, *L'organizzazione*, cit., 135-136.

⁴⁰ I dati sono forniti da A. SOLMI, *La magistratura del lavoro*, in CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA, *I 10 anni della Carta del Lavoro*, 1937, 169.

⁴¹ F. PERGOLESÌ, *La magistratura del lavoro*, Roma, 1928, 33.

⁴² In problema viene segnalato da JOCTEAU, *Lo stato*, cit., 208-209.

⁴³ Sul punto si veda CARNELUTTI, *Teoria*, cit., par. 66. Meno estreme, anche se giungono alla medesima conclusione, sono le opinioni di PERGOLESÌ, *op. cit.*, 37 ss. e G. OLIVETTI, *Corso di diritto corporativo*, Torino, 1932-1933, 588 ss.

⁴⁴ A. ALBERTINI, *Controversie del lavoro*, in *Il Popolo d'Italia*, 31 gennaio 1934.

⁴⁵ P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, 1963, 93 ss.

problemi e orientamenti specifici della giurisprudenza⁴⁶.

Ma al netto di tali considerazioni la verità è che il ruolo di tale magistratura nella mediazione dei conflitti sociali rimane marginale e, in linea generale, pur sempre subalterno alle esigenze politiche del regime e alla riaffermazione dell'autorità padronale sui luoghi di lavoro⁴⁷.

In questo contesto risulta sterile anche il contributo offerto alla collaborazione di classe da parte della Carta lavoro approvata dal Gran Consiglio fascista 21 aprile 1927. Sorta come una elencazione solenne dei principi sociali del fascismo, viene tradotta in legge soltanto a far data dal 30 gennaio 1941 e fino a quel momento essa è utilizzata dal regime perlopiù come strumento “di facciata”⁴⁸. Se da un lato, infatti, si rivendica che la nuova legislazione del lavoro debba essere interpretata alla luce dei principi in essa contenuti, la vacuità delle sue previsioni e la sua sterilità normativa non accrescono di molto la tutela dei diritti che i lavoratori si aspettano dal nuovo ordinamento sindacale-corporativo⁴⁹.

Prova ne è il fatto che l'alta litigiosità fra capitale e lavoro continua a persistere, trasmigrando piuttosto nel settore delle controversie individuali che era stato trascurato dal regolamento del 1926⁵⁰. L'omissione è imputabile al fatto che, a differenza dei conflitti collettivi che ben si prestano alla pubblicità e alla retorica ufficiale del regime, le controversie tra privati riguardano «la trame de la vie quotidienne de l'ouvrier, dont les journaux ne s'occupent pas, dont les syndicats peuvent même ne pas connaître»⁵¹.

Parallelamente, continuano ad essere pressanti le richieste della borghesia di eliminare i probiviri, ritenuti responsabili – come in effetti erano – delle “conquiste” economico-giuridiche dei lavoratori che avevano interferito sulla libertà contrattuale del padronato⁵². Non appare quindi casuale il fatto che il r.d. 27 febbraio 1928 n. 471, recante norme sulla decisione delle controversie individuali del lavoro, per prima cosa, sopprima definitivamente i collegi dei probiviri e le commissioni per l'impiego privato, devolvendo le decisioni delle rispettive controversie, nonché di quelle relative a rapporti derivanti dal contratto di impiego privato o da rapporti soggetti a

⁴⁶ G.C. JOCTEAU, *La magistratura del lavoro nello stato fascista. Le controversie collettive (1926-1935)*, in *Pol. dir.*, 1973, 395 e ripubblicato in *La magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo 1926-1934*, Milano, 1978, 57-100.

⁴⁷ JOCTEAU, *La magistratura*, cit., 394.

⁴⁸ *Ibidem*, 348.

⁴⁹ Per quanto attiene al valore della Carta del lavoro si veda R. CORRADO, voce *Carta del lavoro*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. II, 1958, 967 ss. e PRETI, *op. cit.*, 150 ss.

⁵⁰ Cfr. ancora JOCTEAU, *La magistratura*, cit., 396 e AQUARONE, *L'organizzazione*, cit., 134. Rileva il fatto che le controversie del lavoro riguardano in minima parte l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi anche L. MORTARA, *Il processo nelle controversie individuali del lavoro. Il passato, il presente, il futuro*, in *Giur. it.*, 1934, IV, 218.

⁵¹ È questa la spiegazione fornita in L. ROSENSTOCK-FRANCK, *L'économie corporative fasciste en doctrine et en fait*, Parigi, 1934, 187.

⁵² Il problema è puntualmente segnalato da JOCTEAU, *La Magistratura*, cit., 104.

contratti collettivi di lavoro, ai pretori e al tribunale, nei limiti della rispettiva competenza per valore (art. 1)⁵³.

Sotto altro profilo, il nuovo regolamento introduce soluzioni corrispondenti a quelle dei decreti del 1926⁵⁴.

Anche nelle controversie individuali il giudice può farsi assistere da due esperti che possono esprimere solo un parere sulla decisione⁵⁵. Simile è la disciplina della domanda (art. 10); tuttavia, nel solo caso in cui l'azione sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo è necessario che l'attore denunci preventivamente l'inadempimento alla propria associazione sindacale legalmente riconosciuta (art. 5), cui è sempre concessa, in tali casi, facoltà di intervenire (art. 4, quarto comma)⁵⁶.

Quanto al procedimento, viene complessivamente replicato lo schema già adottato per le controversie collettive; è prevista la frammentazione in una prima udienza preparatoria seguita, qualora la causa sia matura per la decisione, dalla discussione davanti al pretore nella medesima udienza, oppure dalla fissazione di una seconda udienza – sempre per la discussione – davanti al collegio (art. 13).

Si scorge invece qualche differenza per ciò che attiene alla determinazione del *thema decidendum*: in particolare, alla parte attrice è concesso, all'udienza preliminare, di chiarire e modificare la domanda; e il giudice – si esso il pretore o il presidente del tribunale – può, ove occorra, invitarla a fare ciò (art. 9, terzo comma).

Sono disciplinati nella medesima maniera i poteri istruttori del giudice (art. 11), in discontinuità, anche per le controversie individuali, col formalismo paralizzante che il Codice di procedura civile del 1865 accoglieva soprattutto nella fase istruttoria⁵⁷. Il pretore o il collegio, ovvero il giudice delegato, può esperire d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, compresi quelli che nel processo comune sono ordinati soltanto ad istanza di parte, la quale ora si trova ad avere il potere, anziché l'onere, di fornire le prove⁵⁸.

In tale maniera viene ribaltato l'equilibrio fra il principio inquisitorio e l'opposto principio dispositivo – che già coesistono all'interno del processo ordinario di

⁵³ In merito al r.d. 27 febbraio 1928 n. 471, si vedano N. JAEGER, *Le controversie individuali di lavoro*, 4^a ed., Padova, 1936; ID., *Corso di diritto processuale del lavoro*, Padova, 1936; JOCTEAU, *La magistratura*, cit., 103 ss.; DE LITALA, *op. cit.*; PRETI, *op. cit.*, 125 ss.; G. CRISTOFOLINI, *Lineamenti della struttura del processo individuale del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, I, 238 ss.; G. CASSI, *I mezzi di gravame nel processo del lavoro*, Bologna, 1937; MORTARA, *op. cit.*, 211; P. CALAMANDREI, *Le controversie del lavoro e l'oralità*, in *Foro it.*; 1934, IV, 120; TARUFFO, *op. cit.*, 223 ss.

⁵⁴ Viene definito come vera e propria filiazione naturale del regolamento sui rapporti collettivi da MORTARA, *op. cit.*, 214.

⁵⁵ Sui requisiti imposti per la nomina ai fini di escludere soggetti non fedeli al regime si veda TARUFFO, *op. cit.*, 224.

⁵⁶ Sulla sovrapposizione di tale intervento con la partecipazione degli esperti si veda ROMAGNOLI, *Le associazioni*, cit., 88 ss.; BORGHESI, *op. cit.*, 87 ss.

⁵⁷ PRETI, *op. cit.*, 130.

⁵⁸ Si veda in dottrina JAEGER, *Le controversie*, cit., 238. In giurisprudenza, si veda *Cass. civ.*, 28 marzo 1935, in *Mag. del lav.*, 1935, 780.

cognizione – senza che il secondo venga completamente abbandonato.

Sebbene la serie degli atti che il giudice del lavoro può ordinare d'ufficio risulti più ampia, egli non gode di un potere assoluto⁵⁹. Infatti, viene esplicitamente accolto l'inciso “mezzi di prova” già presente nel codice di rito (art. 11); da ciò si fa discendere che il giudice debba pur sempre attenersi alle forme essenziali proprie di ogni mezzo di prova, restando preclusa la possibilità di ammettere mezzi atipici non contemplati dalla legge o di attribuire ad essi un'efficacia ulteriore rispetto a quella indicata dalle disposizioni in materia⁶⁰.

I mezzi istruttori devono anche essere “necessari”, intendendosi con tale espressione soltanto quelli che il giudice ritenga idonei per la decisione. Se da un lato questo significa che il giudice non sia più strettamente subordinato alla dimostrazione dei fatti offerta dalle parti, ottenendo per altra via la conoscenza degli elementi della controversia, si è osservato che anche tale rimedio alle carenze istruttorie delle parti non possa oltrepassare il limite dell'impossibilità per la parte di fornire la prova⁶¹.

Riproducono il decreto del 1926 anche la fase decisoria, con la sola differenza che la lettura in udienza del dispositivo può essere sostituita dal suo deposito in cancelleria entro tre giorni (art. 11, secondo comma); l'improrogabilità assoluta dei termini stabiliti in occasione dell'udienza collegiale (art. 10) e nella fase di decisione (art. 13); nonché il divieto di rinvii salvo il caso in cui la trattazione della causa lo richieda (art. 11).

Infine, l'appello delle decisioni, tanto del pretore quanto del tribunale, rimane di competenza della sezione della magistratura del lavoro istituita presso la Corte d'appello (art. 3)⁶².

In linea generale, come il precedente decreto, anche il regolamento del 1928 tenta di attuare alcuni dei principi informativi del progetto Carnelutti del 1926⁶³; tuttavia, il testo è lacunoso e la scrittura di numerose disposizioni appare imprecisa.

Frequente è il ricorso all'applicazione analogica delle norme dettate per il processo civile, provocando a poco a poco un ritorno al codice del 1865, ben oltre il fenomeno fisiologico, quando un sistema processuale viene sostituito, della conservazione di vecchi principi o vecchie abitudini⁶⁴. A discapito della perentorietà dei divieti previsti, i rinvii sono molti e si ricorre frequentemente allo scambio di

⁵⁹ Un'elencazione riassuntiva degli atti che il giudice può ordinare d'ufficio nel procedimento ordinario viene fornita da DE LITALA, *op. cit.*, 325.

⁶⁰ In dottrina DE LITALA, *op. cit.*, 328 s.; in giurisprudenza, cfr. *Cass. civ.*, 10 agosto 1934, in *Mass. giur. lav.*, 1934, 428 e in *Riv. lav.*, 1934, 321.

⁶¹ Ancora DE LITALA, *op. cit.*, 326.

⁶² Più ampiamente, per il procedimento introdotto dal regolamento del 1928, si veda la bibliografia citata nella precedente nota n. 51.

⁶³ La considerazione proviene da più parti, DE LITALA, *op. cit.*, 3; CRISTOFOLINI, *op. cit.*, 242; e poi ancora da TARUFFO, *op. cit.*, 225; PROTO PISANI, *op. cit.*, 23.

⁶⁴ Il soffocamento delle norme del rito speciale a discapito del processo ordinario viene esplicitamente rilevato da DE LITALA, *op. cit.*, 4; CRISTOFOLINI, *op. cit.*, 242; S. GALGANO, *Ai margini della riforma processuale civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, I, 59-61.

deduzioni scritte in luogo della discussione⁶⁵; viene in tal modo frustrata l'applicazione dei principi concentrazione e oralità cui la legge sembrava ispirarsi⁶⁶.

Oltre alle carenze redazionali ed alla stortura di alcune prassi, i problemi più eclatanti della nuova legge riguardano i gravami e l'esecuzione⁶⁷.

Nel primo caso, la possibilità di sospensione del giudizio di primo grado, ogniqualvolta sia proposto appello contro un solo capo deciso, offre al datore l'opportunità di prolungare indefinitamente la lite e il lavoratore che non dispone di mezzi sufficienti per proseguire è costretto alla resa⁶⁸.

Quanto all'esecuzione, vengono ancora seguite le norme di diritto comune che rendono la realizzazione concreta del diritto una vera e propria «chimera», date la complessità della procedura e i costi necessari al suo espletamento⁶⁹. Certo è che in linea teorica il procedimento risulta più celere rispetto a quanto previsto per il processo ordinario di cognizione⁷⁰; nondimeno, le disapplicazioni nella pratica sono frequenti e generalizzate cosicché, ben presto, il giudizio complessivo sulla nuova disciplina delle controversie individuali del lavoro assume in dottrina contorni negativi⁷¹.

Seguono anni in cui si sviluppa un vivace dibattito che sfocia prevalentemente nella richiesta di estendere la competenza del magistrato del lavoro anche ai rapporti non regolati da contratti collettivi e di rendere obbligatorio l'intervento dell'associazione sindacale per il tentativo di conciliazione⁷². Solo la seconda proposta viene accolta integralmente dal regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073 (artt. 5 e 6). Sotto altro profilo, non mancano alcune novità in tema di sospensione per pregiudizialità di una controversia collettiva (art. 7); trovano maggior spazio la disciplina dell'appello (artt. 21 ss.) e la sentenza (17 e 18)⁷³. Per il resto, quest'ultimo intervento si

⁶⁵ Sul punto risulta interessante e puntuale il quadro offerto da G. BRUNETTI, *La riforma delle disposizioni legislative per la decisione delle controversie individuali del lavoro*, in *La giustizia del lavoro*, 1933, 77. V. anche CRISTOFOLINI, *op. cit.*, *passim*.

⁶⁶ Cfr. DE LITALA, *op. cit.*, 5; CRISTOFOLINI, *op. cit.*, 248. Sulle contraddizioni della nuova procedura con i principi di concentrazione e oralità, ma anche di immediatezza si veda anche TARUFFO, *op. cit.*, 225, spec. n. 125.

⁶⁷ Il tema è ampiamente trattato da PRETI, *op. cit.*, 132-135 e ripreso da JOCTEAU, *La magistratura*, cit., 114, 124 ss., il quale evidenzia la timidezza del successivo intervento del 1934 sul punto.

⁶⁸ CASSI, *op. cit.*, 97.

⁶⁹ G. GIOVANNELLI, *Processo esecutivo del lavoro*, in *Il diritto del lavoro*, 1935, 465.

⁷⁰ L'opinione è largamente accolta, *ex multis*, da E. GENTILE, *Note critiche sul procedimento esecutivo in materia di controversie di lavoro il diritto del lavoro*, in *Il diritto del lavoro*, 1930, 428 ss.

⁷¹ MORTARA, *op. cit.*, 214; CRISTOFOLINI, *op. cit.*, *passim*. Vi è persino chi ne suggerisce l'integrale abolizione, è in caso di E. MALCHIODI, *Per l'abolizione della procedura speciale del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1932, I, 264 ss.

⁷² Per un'attenta ricostruzione di tale dibattito v. JOCTEAU, *La magistratura*, cit., 115 ss.; si vedano anche i contributi di A. CAVALLO, *Per la modifica delle norme di procedura nelle controversie individuali di lavoro*, in *Il diritto del lavoro*, 1931, 606 ss. e G. BRUNETTI, *op. cit.*, 72 ss.

⁷³ Sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro risultante dal decreto del 1934 si vedano più ampiamente DE LITALA, *op. cit.*, *passim* e JAEGER, *Le controversie*, cit., *passim*.

rivela di fatto una mera rielaborazione del decreto del 1928; le numerose lacune e i dubbi interpretativi emersi non vengono risolti e spesso ci si limita a integrazioni e precisazioni in parte irrilevanti⁷⁴.

È il caso dell'art. 14, primo comma, lett. b, che contiene la specificazione "in deroga alle disposizioni del Codice di procedura civile", unicamente riferibile alle modalità e ai termini di espletamento delle prove⁷⁵. La previsione è apparentemente innovativa e coraggiosa, ma nella pratica viene sostanzialmente trascurata; i giudici del lavoro ordinano quasi sempre l'assunzione di una prova senza prendere alcun provvedimento ulteriore o differente rispetto al giudice del processo civile. Inoltre, ad uno sguardo più attento, manca una concreta specificazione legislativa delle modalità di assunzione, cosicché le permane l'impiego delle regole di esperienza già elaborate diffusamente dalla giurisprudenza di merito⁷⁶.

A conclusione sul punto, certo è che mediante l'attribuzione della competenza sulle controversie di lavoro, individuali e collettive, alla magistratura ordinaria viene superato il fenomeno delle giurisdizioni speciali che avevano provocato una frantumazione eccessiva dell'organizzazione giudiziaria, portando l'Italia indietro di almeno settant'anni⁷⁷.

Più in generale, d'ora in avanti la gestione del conflitto sociale viene affidata in via esclusiva a «veri magistrati»⁷⁸ subordinati al regime, e quindi in definitiva allo Stato, anziché essere abbandonato all'autodifesa di classe o alle determinazioni giurisprudenziali operate sulla base della legge della domanda e dell'offerta⁷⁹.

Sul piano della tutela del lavoratore le leggi del 1928 e del 1934 costituirono, evidentemente, un notevole passo all'indietro rispetto al tipo di giustizia che la legge sui probiviri del 1893 aveva ideato⁸⁰. Nondimeno, dal punto di vista tecnico, molte delle soluzioni adoperate costituiscono il prototipo da estendere al processo ordinario di cognizione e vengono effettivamente trasfuse nel successivo Codice di procedura

⁷⁴ È questo il giudizio che viene dato da TARUFFO, *op. cit.*, 226.

⁷⁵ La riferibilità dell'inciso unicamente ai modi e ai tempi di esecuzione delle prove viene evidenziata da JAEGER, *Le controversie*, cit., 242-244; DE LITALA, *op. cit.*, 327-329.

⁷⁶ Il fatto che all'importantissimo tema dell'assunzione delle prove sia dedicato un solo brevissimo articolo era già stato segnalato da CRISTOFOLINI, *op. cit.*, 241, spec. n. 2.

⁷⁷ Cfr. la relazione del ministro guardasigilli Rocco al disegno di legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro presentato alla camera il 18 novembre 1925, in *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXVII, Sessione 1924-25, Documenti, Disegni di legge e relazioni*, n. 624.

⁷⁸ Così vengono definiti i componenti della magistratura del lavoro da A. ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, Milano, 1938.

⁷⁹ Con specifico riferimento al principio del cosiddetto «giusto salario» che spettava al giudice fissare si veda L. ROSENSTOCK-FRANCK, *Les réalisations pratiques et les doctrines du syndacalisme fasciste*, Parigi, 1933, 15-16. Sul punto si veda anche, tralasciando i toni diffusamente ed esageratamente enfatici dell'articolo, G. ARIAS, *La giustizia del lavoro*, in *Il Popolo d'Italia*, 19 giugno 1931.

⁸⁰ È questo ciò che rileva di PROTO PISANI, *op. cit.*, 27.

civile⁸¹.

3. *La disciplina delle controversie di lavoro nel codice Grandi*

Nel 1940 l'intera disciplina delle controversie del lavoro – siano esse collettive o individuali – viene trasfusa nel nuovo Codice di procedura civile. Tale azione viene salutata dal ministro Guardasigilli non soltanto come una mera riorganizzazione legislativa delle normative vigenti, bensì come un'opera di fusione tra due sistemi che fino a quel momento erano rimasti nettamente separati⁸²; da un lato il processo ordinario di cognizione regolato dal Codice di procedura civile del 1865 e, dall'altro lato, i procedimenti per la risoluzione delle controversie collettive e individuali disciplinati dai regolamenti del 1926 e del 1934.

Tuttavia, al di là dei toni chiaramente enfatici della relazione Grandi anziché di fusione sembra più corretto parlare di ricezione dei regolamenti speciali del 1926 e del 1934 all'interno del nuovo codice, che dedica gli artt. 409-428 alle controversie collettive e gli artt. 429-473 alle controversie individuali⁸³.

La relazione Grandi appare invece maggiormente condivisibile là dove evidenzia che il procedimento speciale per le controversie di lavoro non costituisce più un sistema distinto da quello ordinario perché la maggior parte delle regole che ne formavano il contenuto sono state estese al processo comune⁸⁴. Infatti, il rito speciale del lavoro disciplinato gli artt. 429 ss. c.p.c. si differenziò molto poco rispetto al rito ordinario di cui agli artt. 163 ss., dato che quest'ultimo si ispira in gran parte alle leggi del 1928 e del 1934⁸⁵.

Coerentemente con le esigenze di offrire una legislazione unica, fu eliminato un residuo della specialità del giudice del lavoro, costituito dalla figura degli esperti chiamati a far parte del collegio giudicante. In questo caso, il legislatore si limita a constatare la desuetudine in cui l'istituto è caduto nella pratica, ritenendo che il tecnico possa assumere in un processo soltanto la qualità di consulente e assistente del

⁸¹ Così G. CHIOVENDA, *Postilla alla Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla commissione per il dopoguerra*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*. Nuova edizione considerevolmente aumentata dei "saggi" e dei "nuovi saggi", vol. II, Roma, 1931, 110; CALAMANDREI, *Le controversie*, cit.; CRISTOFOLINI, *op. cit.*, 238-240; *Relazione del Guardasigilli al cod. proc. civ. del 1940*, sez. I, § 3. Si veda anche TARUFFO, *op. cit.*, 225.

⁸² *Relazione del Guardasigilli*, cit., sez. I, § 5.

⁸³ TARUFFO, *op. cit.*, 275.

⁸⁴ Cfr. sempre *Relazione del Guardasigilli*, cit., n. 5.

⁸⁵ In questa direzione si vedano su tutti V. ANDRIOLI, *Commento al Codice di Procedura Civile*, vol. I, Napoli, 1941, 780; N. JAEGER, *Diritto processuale del lavoro (controversie individuali)*, in *Trattato di diritto del lavoro* diretto da U. BORSI e F. PERGOLESÌ, Padova, 1960, vol. V, 170 ss.; D. NAPOLETANO, *Diritto processuale del lavoro*, Roma, 1960, 115 ss.; MARTINETTO, *Rapporti tra rito ordinario e rito speciale in tema di controversie individuali del lavoro (rassegna di giurisprudenza 1942-1962)*, in *Il diritto dell'economia*, 1964, 178 ss.; G. GIONFRIDA, voce *Competenze civile*, in *Enc. dir.*, vol. VII, 1961, 61.

giudice⁸⁶.

Le poche differenze intercorrenti fra i due riti sembrano dovute ad alcuni elementi di specialità della materia del lavoro che si rilevano pressoché ineliminabili e riguardano sostanzialmente il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacate (art. 430); la possibilità prevista per le parti di farsi rappresentare in giudizio da funzionari delle associazioni sindacali legalmente riconosciute (art. 435); il potere di intervento dei sindacati legalmente riconosciuti, in ogni stato e grado del processo, per la tutela degli interessi di categoria (art. 443); la competenza in appello attribuita sempre alla sezione di Corte di Appello che funzionava come magistratura lavoro (art. 450); l'intervento obbligatorio del pubblico ministro in grado di appello (art. 72).

Meritano una menzione a parte i poteri istruttori del giudice. Come indicato sempre da Grandi, nelle controversie del lavoro, specialmente quelle in cui sono in giuoco gli interessi dei cittadini meno facoltosi o meno istruiti, è opportuno che il giudice supplisca con più larghi poteri alla loro debolezza ed alla minor possibilità di farsi assistere da validi difensori⁸⁷.

In tali casi, il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni e in particolare, anche fuori dei limiti stabiliti dal Codice civile, la prova testimoniale (art. 439). Egli inoltre ha di regola facoltà di ordinare la comparizione delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa e può chiedere informazioni o ordinare la comparizione dei rappresentanti sindacali (art. 440). Si noti ancora che sempre l'art. 439, secondo comma, concede al giudice anche la possibilità di indicare alle parti, in ogni momento, le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali diritti quesiti.

Attraverso il codice del 1940, il legislatore fascista tenta modo ancor più evidente la definitiva riconduzione dei conflitti del lavoro sotto la gestione dello Stato corporativo ed il completamento dell'unità della giurisdizione che da molti anni il fascismo tenta di raggiungere⁸⁸.

Con riferimento a tale ultimo obiettivo, occorre ancora segnalare che il nuovo rito viene esteso anche ai settori affini della previdenza e della assistenza obbligatorie nonché la materia regolata da norme corporative da accordi economici che ancora dopo il 1934 sono rimasti affidati a giudici speciali⁸⁹.

⁸⁶ Cfr. ancora *Relazione del Guardasigilli*, cit., sez. II, § 9 e L. CONFORTI, *Codice rivoluzionario*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1941, I, 16.

⁸⁷ *Relazione del Guardasigilli*, cit., sez. II, § 14.

⁸⁸ TARUFFO, *op. cit.*, 276-277.

⁸⁹ Il punto è segnalato attentamente da CONFORTI, *op. cit.*, 17. Si veda anche D. GRANDI, *Il nuovo Processo Civile*, 22 ss.

CAPITOLO II

SINTETICA RICOSTRUZIONE DEL QUADRO IDEOLOGICO-SOCIALE E DEL DIBATTITO ANTECEDENTE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO DEL LAVORO

SOMMARIO: 1. La Costituzione repubblicana e la condizione della giustizia durante gli anni Cinquanta e Sessanta. – a) La soppressione dell'ordinamento corporativo e il problema delle nuove sezioni specializzate. – b) La giustizia del lavoro tra ritardi e inefficienze. – c) La legislazione di sostegno degli anni Sessanta. – 2. Il cambio di rotta, tra riforme legislative e nuove sensibilità. – a) Il tentativo di democratizzazione interna della magistratura. – b) Le norme processuali dello statuto dei lavoratori. – c) I pretori d'assalto e la riscoperta della tutela cautelare d'urgenza. – 3. Il dibattito della metà degli anni Cinquanta. – 4. L'inchiesta della Rivista giuridica del lavoro del 1964 e l'approvazione del nuovo rito Il dibattito della metà degli anni Cinquanta.

1. *La Costituzione repubblicana e la condizione della giustizia durante gli anni Cinquanta e Sessanta*

In questo capitolo si tenterà di ricostruire nei termini e nei tempi funzionali alla presente ricerca le condizioni in cui verte la giustizia del lavoro nei decenni che intercorrono tra l'entrata in vigore del codice Grandi e la riforma del 1973.

Tale breve ricostruzione avrà come obiettivo indagare le ragioni per le quali si decide di intervenire sul processo del lavoro soltanto dopo all'incirca trent'anni dall'entrata in vigore del nuovo codice e, allo stesso tempo, perché proprio l'inizio degli anni Settanta è il momento propizio per completare una riforma processuale per certi aspetti storica.

a) *La soppressione dell'ordinamento corporativo e il problema delle nuove sezioni specializzate*

Come noto, a seguito del crollo del regime fascista si verificano due eventi di straordinaria importanza, la soppressione del sistema corporativo prima e l'entrata in vigore della costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948.

In questo ambiente politicamente e giuridicamente rinnovato, per tutti gli anni Cinquanta, la maggiore dottrina giuslavoristica è impegnata a confrontarsi per la prima volta con alcune questioni relevantissime, dalle quali dipenderà l'avvio del successivo percorso di riforma della giustizia del lavoro¹.

¹ Si vedano in proposito le relazioni di L. VENTURA, D. NAPOLETANO, A. CUCCHIARIELLO, G. PERA, durante il convegno sulla *Crisi della giustizia in materia di controversie di lavoro e della previdenza sociale nel quadro della crisi generale della giustizia*, svoltosi a Bologna nel 1967; gli scritti di V. ANDRIOLI, C. FORNARIO, D. NAPOLETANO, G. PERA, L. RIVA SANSEVERINO, V. SIMI, A. TORRENTE contenuti nel volume *Per una riforma della giustizia del lavoro*, Genova, 1965, *passim*; e ancora la relazione annuale del C.S.M. sullo stato della giustizia pubblicata col titolo *Società italiana e tutela giudiziaria dei cittadini, prime linee di riforma dell'ordinamento giudiziario*, Roma, 1971.

Tra gli aspetti che appaiono maggiormente problematici va collocata la statuizione in tema di ordinamento giurisdizionale contenuta nell'art. 102, secondo comma, Cost.

A prima lettura, il tenore letterale della norma appare categorico: non è ammessa l'istituzione di giudici speciali, cioè – per intenderci – non può essere replicata, nel settore che viene qui trattato, l'esperienza delle antiche *Commissioni arbitrali per l'impiego privato* o dei *Collegi dei probiviri*².

Il senso di tale disposizione risiede nella preoccupazione del legislatore costituente che la molteplicità delle giurisdizioni possa in qualche modo pregiudicare le garanzie di indipendenza e di imparzialità del soggetto eventualmente incaricato di decidere in luogo del giudice ordinario³.

Nondimeno, sempre il secondo comma dell'art. 102 ammette comunque l'istituzione di mere sezioni specializzate, subordinandone la creazione alla particolare *materia* cui appartengono i fenomeni litigiosi che devono essere risolti⁴.

Si può notare che in realtà con l'espressione *unità della giurisdizione* – che è concepita come un mero strumento e non come il bene finale⁵ – il legislatore costituente abbia voluto piuttosto intendere l'uniformità nella costituzione del giudice, che di per sé, nei termini di Carnelutti, non esclude «la unità nella diversità, e la diversità nell'unità»⁶.

Apparentemente, il problema sembra di facile soluzione, tuttavia, nonostante alcuni interventi della Corte Costituzionale sul punto⁷, per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta rimangono purtroppo incerti i confini tra la nozione di sezione specializzata costituzionalmente ammessa e quella di giudice speciale, la cui istituzione è vietata dalla Costituzione⁸.

Un secondo problema, sempre legato all'art. 102, secondo comma, riguarda il

² Tale condivisibile riferimento alle esperienze passate viene effettuato da A. BECCA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1954, 170-171; sul punto si veda anche G. DE AMICIS, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Osservazioni e proposte*, *ivi*, 1955, 117.

³ Si vedano in tal senso le indicazioni dei lavori preparatori della Costituzione, MINISTERO PER LA COSTITUENTE, *Relazione all'Assemblea Costituente*, Roma, 1946, I, 267-270; G. AZZARITI, *Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate (art. 102 della Costituzione)*, in *Foro it.*, 1949, IV, 17.

⁴ N. TROCKER, *Sezioni specializzate e partecipazione di laici all'esercizio della giurisdizione civile*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, vol. I, Milano, 1979, 620. Sulla relatività del divieto di istituire giudici speciali si veda anche E. SPAGNA MUSSO, voce *Giudice (nozione)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, 945.

⁵ V. ANDRIOLI, *Le giurisdizioni speciali nella Costituzione della Repubblica*, in *Le giurisdizioni speciali amministrative*, vol. IX, Milano, 1956, 6.

⁶ F. CARNELUTTI, *Intervento*, in *Le giurisdizioni speciali*, cit., 51.

⁷ Tra i più noti, si veda Corte Cost. 30 dicembre 1961, n. 76, in *Giur. cost.*, 1961, 1340, che tuttavia non chiarisce alcune delle perplessità contenute in vari contributi dottrinali precedenti, tra i quali V. ANDRIOLI, *A proposito di giurisdizioni speciali e di sezioni specializzate*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, I, 139-143; A.M. SANDULLI, *Sulla costituzionalità delle «sezioni specializzate» per gli equi fitti*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1949, I, 110-116; AZZARITI, *op. loc. cit.*

⁸ TROCKER, *op. cit.*, 619, n. 3.

requisito della *idoneità* richiesto per i cittadini a cui sia concessa la partecipazione in tali sezioni specializzate⁹.

Questa volta la criticità viene in parte risolta dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 108 del 20 dicembre 1962 secondo cui si tratterebbe di «coloro che, pur mancando di condizioni giuridiche, siano tuttavia in possesso di nozioni, attitudini, esperienze concrete, idonee a meglio adeguare nell'esercizio dell'attività decisoria l'esatta interpretazione del precetto normativo con le reali situazioni e i rapporti ai quali essa ha riguardo»¹⁰.

I problemi interpretativi legati all'art. 102 – specialmente quelli legati all'appartenenza del giudice del lavoro ad una giurisdizione speciale, piuttosto che a quella ordinaria – condizionano profondamente la fase iniziale del dibattito inerente alla riforma della giustizia del lavoro, rinviando ad anni successivi la discussione su aspetti di carattere più strettamente processuale¹¹.

Peraltro, nell'immediato vi è chi ritiene che proprio questa sia la ragione per cui il primo grande intervento sul codice di procedura civile – la Novella del 1950 – abbia trascurato completamente la disciplina dell'art. 429 ss. c.p.c., sebbene parte delle norme dedicate a tali procedimenti vengano di fatto disapplicate nella pratica dei tribunali¹².

b) *La giustizia del lavoro tra ritardi e inefficienze*

Se in un primo momento le carenze e le disfunzioni del settore lavoro coincidono in larga parte con quelle avvertite nel processo ordinario¹³, verso la metà degli anni Sessanta la situazione precipita¹⁴.

Dati alla mano, la durata media del procedimento di primo grado si aggira intorno

⁹ Il tema viene affrontato sempre in Corte cost. 30 dicembre 1961, n. 76, in *Giur. cost.*, 1961, 1340 ss., con note di S. BARTOLE, *Sezioni specializzate e magistratura ordinaria*, 1343 ss. e di V. ANDRIOLI, *Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata*, 1539 ss.; TROCKER, *op. cit.*, 626-628 e V. VARANO, *Giudici laici e giustizia civile - Problemi di diritto inglese e italiano*, in *Studi senesi*, 1979, 260 ss.

¹⁰ Cfr. Corte cost. 20 dicembre 1962, n. 108, in *Giur. cost.*, 1962, 1451 ss. con nota di V. ANDRIOLI, *Effetti della incostituzionalità delle sezioni agrarie*, 1335 ss.; in *Giur. agr. it.*, 1963, 18 ss. con nota di F. PIGA, *Incostituzionalità delle norme relative all'organizzazione delle sezioni specializzate agrarie*; in *Riv. dir. proc.*, 1963, 295 ss. con nota di V. ANDRIOLI, *Requisiti di costituzionalità delle sezioni specializzate*. Si veda anche Corte cost. 23 marzo 1968, n. 11, in *Giur. cost.*, 1968, 311 ss.;

¹¹ V. ANDRIOLI, A. PROTO PISANI, *Il rito speciale*, in V. ANDRIOLI, C.M. BARONE, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro. Legge 11 agosto 1973, n. 533 e norme connesse*, Bologna, 1987, 47.

¹² G. PETRACCONE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 102. Per un'analisi completa sul punto e sulle possibili cause di tale cortocircuito si veda D. MARCHETTI, voce *Controversie individuali di lavoro*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1961, 378.

¹³ G. PERA, *Sulla risoluzione delle controversie individuali di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, 194; MARCHETTI, *op. loc. cit.*; ANDRIOLI, PROTO PISANI, *op. cit.*, 46.

¹⁴ Cfr. sul punto ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, *Annuario di statistiche giudiziarie*, vol. XVII-1967, Roma, 1969, 148-159.

agli 820 giorni e 630 per l'appello¹⁵. In ogni caso, tali controversie, che rappresentano più di un quinto del totale¹⁶, vengono sempre celebrate in tempi maggiori rispetto ai restanti procedimenti civili¹⁷.

Per giunta, le cause di lavoro vengono avviate quasi esclusivamente da un attore-lavoratore che quasi mai è in grado di resistere per lungo tempo in giudizio¹⁸. Di conseguenza, in linea di massima egli si trova costretto a dover accettare transazioni tutto sommato inique, ma che pongano almeno fine alla controversia nel minor tempo possibile. In altri casi, è plausibile che egli preferisca addirittura rinunciare a qualsiasi rimedio giurisdizionale, reputandoli insoddisfacenti *in toto*¹⁹.

Più ancora che la durata in sé, il dramma della giustizia del lavoro consiste pertanto nel fatto che gli effetti delle sue disfunzioni si abbattano irreparabilmente sulla parte che avrebbe bisogno di una tutela sociale maggiore²⁰.

Si permetta di aggiungere che – come accennato in precedenza – l'allora Guardasigilli Grandi aveva presentato il riassorbimento compiuto nel codice del 1940 come una sostanziale trasposizione nel rito ordinario delle migliori soluzioni adottate dai regolamenti del 1928 e del 1934, così da renderlo più efficiente²¹. Risulta pertanto paradossale che ora si verifichi esattamente l'inverso.

Ma vi è di più. Il numero ristretto di disposizioni speciali che erano state appositamente introdotte per il contenzioso del lavoro viene pressoché disapplicato²²; tra queste spicca l'art. 439 c.p.c. che nelle controversie individuali consente al giudice di disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova ritenuti opportuni²³. In particolare, egli può

¹⁵ I dati sono estratti dallo studio di C. CECCHI, *La durata dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, presentato alla XXVII Riunione scientifica della società italiana di statistica svoltasi a Palermo nei giorni 29-31 maggio 1972. Per ulteriori dati si vedano anche C. CECCHI, *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, 1975, 119 ss. e, fino al 1966, la ricerca *Controversie di lavoro e previdenziali*, Milano, 1971, svolta per conto del C.N.R. dalle Università di Bologna e di Pisa.

¹⁶ M. CAPPELLETTI, *Quanto costa avere ragione*, in *L'astrolabio*, 9 maggio 1971, 14; Cfr. anche i dati in C. CASTELLANO, C. PACE, G. PALOMBA, *L'efficienza della giustizia italiana e i suoi aspetti economico-sociali*, Bari, 1968, 93.

¹⁷ Cfr. sul punto gli Annuari di statistiche giudiziarie pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, tra il 1966 e il 1971.

¹⁸ M. CAPPELLETTI, *Giustizia e società*, Milano, 1972, 295. La considerazione è pressoché unanime in tutti gli interventi contenuti nel volume *Per una riforma della giustizia*, cit., *passim*.

¹⁹ PERA, *Sulla risoluzione delle controversie*, cit., 195. Di vera e propria inaccessibilità della giustizia parla sempre CAPPELLETTI, *Giustizia e società*, cit., 294.

²⁰ M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980, 344. Per ulteriori considerazioni si veda anche V. DENTI, *Processo civile e giustizia sociale*, 1971, part. 53 ss.

²¹ V. cap. 1, § 3.

²² Cfr. n. 12.

²³ Per una disamina completa dell'art. 439 si veda D. NAPOLETANO, *Diritto processuale del lavoro*, Roma, 1960, 263-269; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. II, Napoli, 1956, 708-709; P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, Torino, 1957, 233, 746-747.

assumere la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile²⁴. Inoltre, il pretore o il conciliatore possono indicare in ogni momento alle parti le lacune che essi ravvisino nell'istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte i diritti quesiti (art. 439, secondo comma, c.p.c.)²⁵.

Uno studio svoltosi nei primi anni Settanta sotto la direzione del professor Denti tenta di verificare empiricamente la tendenza del giudice del lavoro ad esercitare in modo infrequente i poteri appena descritti durante tutto il decennio 1951-1960²⁶.

Come rivela questa ricerca condotta presso le sedi di giudiziarie di Torino, Trieste, Sondrio e Pavia, circa la metà dei giudici e degli avvocati ritiene che la disapplicazione dell'art. 439 c.p.c. dipenda dal fatto che l'attività probatoria svolta dalle parti si sia rivelata di regola sufficiente; mentre in almeno un quarto dei procedimenti il mancato esercizio sarebbe dipeso dalla difficoltà per il giudice di individuare di quali mezzi disporre per il caso di specie²⁷.

L'indagine dà altresì conto del fatto che sia giudici che avvocati ritengono necessaria una riforma del diritto delle prove che – fra le altre cose – accresca i poteri di iniziativa istruttoria del decidente e attenui i limiti di ammissibilità delle prove testimoniali, attribuendo proprio al giudice il potere di derogarvi discrezionalmente in base alla specificità del caso concreto²⁸.

Infine, molti degli intervistati hanno la ferma convinzione che dovrebbe essere concessa al giudice anche una certa discrezionalità in merito alla valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti ritenuti incapaci di testimoniare²⁹.

c) *La legislazione di sostegno degli anni Sessanta*

L'individuazione delle cause dell'alto grado di criticità di tale situazione appare complessa ma si tenterà comunque di fornire qualche risposta, focalizzandosi prima

²⁴ In aggiunta alle opere indicate nella nota precedente, si veda anche G. RUBINO, *I poteri del giudice istruttore nell'art. 439 c.p.c. in materia di prova testimoniale*, in *Foro nap.*, 1957, II, 30. Particolarmente copiosa sul punto è la giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito, che riconosce l'inoperatività dei limiti relativi all'ammissibilità della prova testimoniale, proprio in virtù dell'art. 439 c.p.c. cfr. Cass., 19 novembre 1949, n. 2486; Cass., 23 luglio 1946, n. 956; Cass., 26 gennaio 1943, n. 171; Cass., 8 gennaio 1943, n. 22;; App. Trieste, 20 luglio 1957, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1958, 67; App. L'Aquila, 5 maggio 1956, in *Mass. Giust. civ.*, 1956, 26; App. Venezia, 7 maggio 1952, in *Corti Br. V.*, 1952, 709.

²⁵ Si veda ancora NAPOLETANO, *Diritto processuale*, cit., 266. Più in generale, per quanto attiene invece ai poteri concessi al pretore dall'art. 316 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 439, secondo comma, c.p.c. si veda, in giurisprudenza, Cass., 25 luglio 1953, n. 2531, in *Rep. Foro it.*, 1953, voce *Procedimento davanti al Pretore*, n. 27; in dottrina, ANDRIOLI, *Commento al codice*, cit., 360-361, 709.

²⁶ Cfr. *Le prove nel processo civile*, ricerca condotta da V. DENTI, Milano, 1973, 2, 34.

²⁷ *Ivi*, 33.

²⁸ *Ivi*, 35.

²⁹ *Ivi*, 69.

di tutto sul contesto socioculturale circostante. Si partirà dai sindacati, che in questa fase sono gli organismi più autorevoli e maggiormente rappresentativi degli utenti della giustizia del lavoro.

Per lungo tempo ogni ipotesi di riforma di tale ramo del diritto viene osteggiata soprattutto dalla sigla sindacale della CISL, che da una posizione di inferiorità rispetto alla CGIL, grazie al repentino incremento numerico dei propri iscritti, diviene l'interlocutore privilegiato dei datori di lavoro³⁰.

La politica sindacale di tale organizzazione – che, chiaramente, data la vastità dell'argomento non può essere qui dettagliatamente affrontata³¹ – è largamente segnata dal ripudio del ricorso individuale alla giurisdizione ordinaria per la tutela delle classi lavoratrici³² e dall'ostilità generalizzata nei confronti di qualsiasi intervento legislativo nel campo sindacale e del lavoro³³.

Va precisato che per tutti gli anni Sessanta, la disciplina sostanziale del lavoro risulta lacunosa e insufficiente³⁴. Fino all'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, per circa due decenni gli interventi normativi maggiormente degni di nota sono la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sul divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro; quella del 18 aprile 1962, n. 230, sul rapporto di lavoro a termine; e soprattutto la legge 15 luglio 1966, n. 604, in tema di licenziamenti individuali³⁵.

Proprio quest'ultima realizzazione normativa viene ritenuta più deludente di altre poiché apporta miglioramenti significativi alla tutela complessiva dei lavoratori, sebbene la validità dei licenziamenti venga subordinata alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo e venga altresì fornita un'apposita elencazione degli specifici casi in cui ne può essere ravvisata la mancanza³⁶.

E in un certo senso proprio tale *debacle* offre alla CISL il pretesto per rafforzare la propria ostilità verso ulteriori elaborazioni legislative.

A ciò si aggiunga che il contrasto tra la classe operaia e quella datoriale è ancora concepito in larga misura come fenomeno – appunto – di classe. La risoluzione delle

³⁰ G. TARELLO, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L'esperienza italiana dopo la Costituzione*, Milano, 1972, 78.

³¹ Per un approfondimento si rinvia a S. TURONE, *Storia del sindacato in Italia*, Bari, 1973, *passim*; ID., *Sindacato e classi sociali*, Bari, 1976, *passim*.

³² Si veda ancora *Le prove nel processo*, cit., 79.

³³ M. PICCOLI, *Considerazioni intorno alla recente proposta di uno statuto dei lavoratori*, in *Sindacalismo*, 1963, 2, 18; D.L. HOROWITZ, *Il movimento sindacale in Italia*, Bologna, 1966, 504-507.

³⁴ Uno dei primi rilievi in materia è di N. JAEGER, *Per una riforma urgente del processo del lavoro - Osservazioni e proposte*, in *Riv. giur. lav.*, 1954, 2.

³⁵ G. TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, Milano, 2004, 45.

³⁶ TARELLO, *Teorie e ideologie*, cit., 145. Si vedano anche U. ROMAGNOLI, *Lo statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Il Mulino*, 1965, 488 ss. e M. RICCIARDI, *Il processo di formazione dello Statuto dei lavoratori*, in *Sindacato e magistratura nei conflitti di lavoro - I. L'uso politico dello Statuto dei lavoratori*, a cura di T. TREU, Bologna, 1975, 92 che definiscono l'intervento legislativo in parola rispettivamente come «bella trovata» e «leggina», nonché «topolino partorito dalla montagna».

controversie tra il lavoratore ed il proprio datore comporta la fissazione di un equilibrio fra interessi di forze sociali contrapposte e tale compito viene rivendicato gelosamente proprio dal sindacato allora maggioritario³⁷.

Benché negli stessi anni la CGIL chieda interventi legislativi che rinnovino profondamente la legislazione in materia del lavoro e tutelino più efficacemente i lavoratori³⁸, la CISL ritiene che tali obiettivi debbano essere invece raggiunti esclusivamente attraverso e nell'ambito della contrattazione collettiva, considerandolo l'unico metodo davvero adeguato a risolvere le tensioni indicate³⁹.

Si tratta di una posizione che trova ispirazione e giustificazione nelle teorie della ricerca del «diritto vivente» e della costruzione teorica dell'«ordinamento intersindacale» che in quegli anni alcuni esponenti della dottrina vanno elaborando⁴⁰.

Riassumendo, si può dire che la tutela legislativa mediante norme che si rivolgano direttamente al lavoratore singolo, da un certo punto di vista, è percepita come inadeguata. E questo non soltanto per le carenze di cui si è parlato, ma anche perché, per sua natura, la legge sarebbe indirizzata alla realizzazione degli interessi generali di una collettività e non alla tutela di quelli meramente privati del lavoratore, risultando altresì scarsamente adattabile alle mutevoli situazioni della pratica⁴¹.

In verità, al di là di tali legittime – ma del tutto superabili – riserve, il sindacato teme che la più minima istituzionalizzazione possa aprire la strada a interferenze di qualsiasi tipo da parte dello Stato nel governo e nella gestione autonoma delle

³⁷ Prova di tale ostilità è l'opposizione dei deputati del gruppo CISL manifestata mediante l'astensione dal voto alla Camera il 12 maggio 1966.

³⁸ Gran parte delle richieste possono essere ricavate dalle risposte della CGIL al questionario ministeriale predisposto a metà degli anni 60 dall'allora Governo Moro pubblicate in *Riv. giur. lav.*, 1965, 44 ss., nonché le posizioni espresse dal segretario del sindacato, F. SANTI, *I lavoratori e lo statuto dei diritti*, in *Avanti!*, 22 febbraio 1964, 1-2. In dottrina, una voce favorevole a colmare le carenze legislative è quella di U. NATOLI, *Ancora sull'attuazione dell'art. 39 della Costituzione*, in *Riv. giur. lav.*, 1961, 385 ss.

³⁹ PICCOLI, *op. loc. cit.* Si veda anche T. TREU, *La CISL degli anni '50 e le ideologie giuridiche dominanti*, in *Dottrine giuridiche e ideologie sindacali*, a cura di G. TARELLO, Bologna, 1973, 267 ss.

⁴⁰ Si tratta di elaborazioni riconducibili innanzitutto a Gino Giugni, il quale venne poi seguito da altri studiosi. *Ex multis* si veda G. GIUGNI, *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, 1960, *passim*; ID., *Appunti all'interpretazione del contratto collettivo* (nota a Cass., 18 febbraio, 1956, n. 472), in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 169 ss.; ID., *Esperienze corporative e postcorporative nel sistema dei rapporti di lavoro*, in *Il Mulino*, 1956, 3 ss.; ID., *Contrattazione aziendale e democrazia industriale*, in *Il Mulino*, 1956, 195 ss.; ID., *La validità «erga omnes» dei contratti collettivi*, in *Nord e Sud*, 1960, 62-100; G. GRILLO, *Controversie di lavoro e legalità aziendale*, in *Quaderni di azione sociale ACLI*, 1958, 4, 2; U. PROSPERETTI, *L'evoluzione del diritto del lavoro nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 1966, V, 57 ss.; U. ROMAGNOLI, *Il contratto collettivo di impresa*, Milano, 1963, 2; G.F. MANCINI, *Libertà sindacale e contratti collettivi «erga omnes»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, 570 ss.; G. GHEZZI, *Contratti collettivi nazionali e clausole di rinvio a contratti integrativi provinciali e regionali*, in *Dir. lav.*, 1961, II, 382 ss.; ID., *L'interpretazione delle norme delegate sul trattamento minimo dei prestatori di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, 348 ss.

⁴¹ RICCIARDI, *op. cit.*, 88.

organizzazioni e, soprattutto, condizionare operativamente l'attività sindacale all'interno delle fabbriche⁴².

Infine, sul versante più spiccatamente processuale, il ripudio del ricorso alla giurisdizione ordinaria per la risoluzione dei conflitti individuali dipende dalla complessiva ostilità verso il ceto dei magistrati, culturalmente e socialmente estraneo alle rappresentanze dei lavoratori⁴³. Non vi è quindi esitazione a promuovere l'impiego di altri strumenti per la risoluzione dei conflitti, come la conciliazione e l'arbitrato irrituale, da svolgersi interamente nell'ambito delle associazioni sindacali⁴⁴.

2. *Il cambio di rotta, tra riforme legislative e nuove sensibilità*

Tale diffidenza nei confronti dell'ordinamento legislativo e della magistratura muta radicalmente nel corso degli anni Sessanta e sono tre i fattori che incidono prevalentemente su tale modificazione dell'atteggiamento del sindacato.

a) *Il tentativo di democratizzazione interna della magistratura*

Per prima cosa, nel 1962 il Consiglio Superiore della Magistratura invia ai Presidenti di Corte d'appello una circolare in cui vieta l'acquisizione di informazioni di natura politica ai fini della ammissione ai concorsi per uditore giudiziario⁴⁵. Si tratta di una presa di posizione ufficiale avverso la deliberata esclusione di alcuni candidati che militavano, o anche solo avevano simpatizzato, con partiti politici di sinistra⁴⁶.

A tema vi è la corretta interpretazione del requisito della *moralità e condotta incensurabile*, richiesto per il reclutamento dei magistrati⁴⁷. Secondo alcuna dottrina, tale indicazione del CSM sarebbe il seme da cui germoglierà l'ingresso, tra le fila dell'ordinamento giudiziario, di magistrati formati sotto il vigore della costituzione repubblicana e ideologicamente distanti dal ceto borghese⁴⁸.

Probabilmente l'individuazione di tutte le concrete implicazioni della circolare risulta in parte impossibile, tuttavia, occorre ammettere che nel quadriennio successivo

⁴² *Ivi*, 91, 95. Vedi anche le considerazioni di G.P. CELLA, B. MANGHI, P. PIVA, *Un sindacato italiano degli anni '60. La FIM-CISL dall'associazione alla classe*, Bari, 1972, 36.

⁴³ Per una illustrazione del «volto della magistratura» dopo l'entrata in vigore della Costituzione e per tutti gli anni '50 si veda G. TARELLO, *Orientamenti della magistratura, del giurista-interprete e della dottrina sulla funzione politica*, in *Pol. dir.*, 1972, 469-474.

⁴⁴ GIUGNI, *Introduzione allo studio*, cit., 155-156; ID., *I limiti legali dell'arbitrato*, in *Riv. dir. lav.*, 1958, I, 93. Di rimando si vedano anche F. CORDERO, *Il giudizio d'onore*, Milano, 1959, 319; E. FAZZALARI, *Diffusione del processo e compiti della dottrina*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 861.

⁴⁵ Cfr. C.S.M., circ. 7.7.1962 riportata in G. DI FEDERICO, *La giustizia come organizzazione. Il reclutamento dei magistrati*, Bari, 1968, 130, n. 9.

⁴⁶ G. DI FEDERICO, *Statuto, carriera e indipendenza dei magistrati ordinari italiani*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1586.

⁴⁷ G. VOLPE, *La carriera dei magistrati in L'ordinamento giudiziario*, a cura di A. PIZZORUSSO, Bologna, 1974, 359-360.

⁴⁸ Il rilievo è di ANDRIOLI, PROTO PISANI, *op. cit.*, 49.

1968-1972 la disapplicazione operata dal CSM del requisito di *appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa* rivelerebbe un tentativo di restituire dall'interno un'immagine della magistratura come ceto non ideologicamente omogeneo, né espressione unicamente delle classi dirigenti del Paese⁴⁹.

b) *Le norme processuali dello statuto dei lavoratori*

Ovviamente, l'accreditamento della magistratura presso le organizzazioni sindacali come affidabile difensore delle classi deboli non dipende soltanto da tali importanti – ma comunque minime – risultanze formali, quanto piuttosto dall'applicazione puntuale ed efficace delle norme processuali dello statuto lavoratori e non solo.

Come noto, la legge 20 maggio 1970 n. 300 introduce nel nostro ordinamento il cosiddetto *statuto dei lavoratori* contenente una serie di norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, nonché della libertà e delle attività sindacali nei luoghi di lavoro⁵⁰.

Sebbene i profili della normativa attengano quasi esclusivamente al diritto sostanziale, esso contiene altresì due norme processuali su cui occorre soffermarsi. La prima è l'art. 18, inerente alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore che venga licenziato senza una giusta causa o un giustificato motivo. Dal punto di vista del procedimento non vi sono novità, eppure risulta chiaro l'obiettivo di tutelare maggiormente le posizioni del licenziato: la sentenza che annulla o dichiara nullo il licenziamento è provvisoriamente esecutiva e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito fino all'esecuzione del provvedimento per un importo pari almeno a cinque mensilità; vengono inoltre accordate forme di tutela particolari nel caso di licenziamento dei rappresentanti sindacali.

Ai fini del presente discorso, la norma più interessante è l'art. 28, che costituisce una vera e propria novità legislativa sia sotto il profilo contenutistico (“repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro”) sia con riferimento all'inedito modello processuale adottato⁵¹.

Si tratta di un procedimento sommario essenzialmente inquisitorio, che tenta di coniugare il rispetto del principio del contraddittorio con la necessità di una certa

⁴⁹ DI FEDERICO, *Statuto, carriera e indipendenza*, cit., 1587-1588.

⁵⁰ La bibliografia in commento è pressoché sterminata e si aggiunge ai numerosissimi contributi pubblicati già durante l'*iter* che ha portato all'approvazione dello Statuto. Fra i primi commenti si veda G. GHEZZI, G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, Bologna, 1972, *passim*; C. ASSANTI, G. PERA, *Commento allo Statuto dei lavoratori*, Padova, 1972, *passim*; A. FRENI, G. GIUGNI, *Lo statuto dei lavoratori. Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300*, Milano, 1971, *passim*; G. MAZZONI, *Prime osservazione sullo «statuto dei diritti dei lavoratori»*, in *Dir. econ.*, 1970, 153; G.F. MANCINI, *Lo statuto dei lavoratori dopo le lotte operate del 1969*, in *Pol. dir.*, 1970, 57. Più avanti nel tempo ancora R. VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977, *passim*.

⁵¹ Per ulteriori indicazioni descrittive del nuovo procedimento si veda ANDRIOLI, PROTO PISANI, *op. cit.*, 51 ss.

semplicità e libertà delle forme. Infatti, si svolge interamente dinanzi al pretore del luogo in cui è posto in essere il comportamento denunciato; entro due giorni dal ricorso il giudice convoca le parti, assume sommarie informazioni ordinando, se del caso, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti della condotta antisindacale posti in essere dal datore di lavoro; il decreto motivato che decide il ricorso è immediatamente esecutivo e i suoi effetti permangono fino alla sentenza che decide sull'eventuale procedimento di impugnazione⁵².

Nei primi anni dall'entrata in vigore dello statuto la letteratura in argomento si focalizza prevalentemente su quattro dubbi interpretativi provenienti da una formulazione letterale abbastanza sintetica dell'art. 28.

Ci si domanda se per condotta antisindacale si intendano soltanto le ipotesi di violazione dei diritti esplicitamente riconosciuti nei titoli I, II, III della legge n. 300 del 1970, oppure essa possa riguardare anche ulteriori posizioni giuridiche non menzionate dallo statuto⁵³; ci si concentra sulla compatibilità – e quindi sulla alternatività o meno – tra le azioni esperibili ex artt. 28 e 18 dello statuto, specie con riferimento al caso in cui il licenziamento costituisca in sé una condotta antisindacale⁵⁴; nonché,

⁵² C. PUNZI, *Repressione della condotta antisindacale: Profili di diritto processuale*, in *Commentario dello statuto dei lavoratori*, a cura di U. PROSPERETTI, vol. II, Milano, 1975, 983 ss.; G. GIUGNI, *Commento all'art. 28*, in *Lo statuto dei lavoratori. Commentario*, diretto da G. GIUGNI, Milano, 1979, 508 ss.; FRENI, GIUGNI, *op. cit.*, *passim*; L. LANFRANCHI, *Prospettive ricostruttive in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 403 ss.; MAZZONI, *op. loc. ult. cit.*; MANCINI, *Lo statuto*, *cit.*, 57 ss.

⁵³ Del primo avviso sono L. RIVA SANSEVERINO, *Parere «pro veritate» sull'art. 28 dello Statuto dei lavoratori - legge 20 maggio 1970, n. 300*, in *Orient. giur. lav.*, 1970, 371 ss.; A. ARANGUREN, *A proposito di una peculiare interpretazione dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori*, in *Mass. Giur. lav.*, 1970, 538. La seconda posizione, invece, viene sostenuta in maniera pressoché unanime dalla restante dottrina, cfr. LANFRANCHI, *op. cit.*, 403, 428; FRENI, GIUGNI, *op. loc. cit.*; G. TUCCI, *L'art. 28 dello «Statuto dei lavoratori» e la tutela delle associazioni sindacali*, in *Riv. giur. lav.*, 1970, I, 565 ss.; G. PERA, *Disposizioni processuali dello «Statuto» dei lavoratori*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, 361; G. GHEZZI, voce *Statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Noviss. Dig. it.*, VXIII, Torino, 1971, 418.

⁵⁴ Anche su tale punto la bibliografia è ampissima e spazia su ulteriori problemi riconducibili al tema in oggetto: procedibilità mediante azione esecutiva, litispendenza, pregiudizialità, litisconsorzio necessario e facoltativo. Si veda in dottrina TUCCI, *op. cit.*, 570; M. PEDRAZZOLI, *Tutela penale dell'ordine del giudice e restaurazione dei diritti sindacali nell'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 841 ss.; G. PERA, *Interrogativi sullo Statuto dei lavoratori*, in *Dir. lav.*, 1970, 188 ss.; LANFRANCHI, *op. cit.*, 427; E. GARBAGNATI, *Ancora sulla pretesa protezione tacita dell'art. 28, 3° comma, l. 20 maggio 1970 n. 300*, in *Mass. Giur. lav.*, 1976, 733 ss.; ASSANTI, PERA, *op. cit.*, 324 ss.; M. TARUFFO, *Efficacia della pronuncia sul licenziamento per motivi sindacali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 1518 ss.; A. PROTO PISANI, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, in *Foro it.*, 1973, V, 57 ss.; PUNZI, *Repressione*, *cit.*, *loc. ult. cit.*; GHEZZI, MANCINI, MONTUSCHI, ROMAGNOLI, *op. cit.*, 445; G. COSTANTINO, *Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile*, in *Dir. giur.*, 1974, 826; GIUGNI, *Commento all'art. 28*, *cit.*, 508, il quale, da ultimo, segnala che il problema verrà risolto dalla legge novembre 1977, n. 847. In giurisprudenza, *ex multis*, v. Trib. Lucca, 16 luglio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 3188 ss.; Trib. Napoli, 29 maggio 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 2395 ss.; Pret. Roma, 20 ottobre 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 509 ss.; Trib. Bologna, 31 gennaio 1976, in *Foro it.*, 1976, I, 827 ss.

sul problema di intervento del singolo lavoratore nel nuovo procedimento⁵⁵; infine, vengono sollevate perplessità sulle limitazioni alla legittimazione attiva che sono previste per gli organismi locali delle sole associazioni sindacali nazionali⁵⁶.

Come si può notare, il dibattito successivo all'introduzione dell'art. 28 dello statuto viene inizialmente occupato da analisi di carattere strettamente tecnico-procedurale⁵⁷. Risulta al contrario marginale – se non quasi del tutto trascurato – il fatto che per la prima volta dal 1942 il legislatore ha realmente introdotto in materia di lavoro un procedimento che deve svolgersi in tempi estremamente rapidi. Sia chiaro, anche il termine di due giorni previsto dall'art. 28 viene largamente disatteso stante la propria natura meramente ordinatoria⁵⁸; tuttavia, il procedimento viene pur sempre celebrato in tempi ben differenti rispetto a quelli registrati fino ad allora in materia civile⁵⁹.

c) *I pretori d'assalto e la riscoperta della tutela cautelare d'urgenza*

Il merito di tale rivoluzione va riconosciuto anche all'atteggiamento complessivo mantenuto dalla magistratura all'inizio degli anni Settanta, specialmente da coloro che verranno aggettivati da Giugni come *pretori d'assalto*⁶⁰. Ci si riferisce ad un numero cospicuo di giudici che utilizzano in maniera non conservativa il nuovo strumento processuale posto nelle loro mani, mettendo la propria attività al servizio di un ambito sociale del Paese tutt'altro che marginale come quello delle classi lavoratrici⁶¹.

⁵⁵ A favore dell'intervento *ex art.* 105, secondo comma, c.p.c. si schierano ASSANTI, PERA, *op. loc. cit.*; S. COSTA, voce *Intervento*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 461 ss.; G. TARZIA, *Il liti-sconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano, 1972, 48.

⁵⁶ Sul punto venne addirittura sollevata una questione di legittimità costituzionale, che viene dichiarata infondata dalla Consulta con sentenza Corte cost. 6 marzo 1974, n. 54, in *Riv. giur. lav.*, 1974, II, 339 ss. Per una attenta ricostruzione del dibattito in dottrina si veda ancora VACCARELLA, *op. cit.*, 9 ss.; G. GIUGNI, *Commento all'art. 28*, cit., 491 ss.; e ancora GHEZZI, MANCINI, MONTUSCHI, ROMAGNOLI, *op. cit.*, 428 ss.; T. TREU, *Condotta antisindacale e atti discriminatori*, Milano, 1974, 578 ss.

⁵⁷ Per qualche considerazione di più ampio respiro si vedano le *Relazioni* e gli *Interventi* contenuti in *Atti del IX convegno nazionale (Sorrento, 30 Ottobre - 1 Novembre 1971)*, Milano, 1974, 175 ss.; PROTO PISANI, *Il procedimento di repressione*, cit., 71-72.

⁵⁸ Si pronunciano sulla natura ordinatoria del termine Pret. Roma, 29 ottobre 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 509 ss.; Pret. Roma, 14 settembre 1970, *ivi*, 288 ss.; Pret. Milano, 28 ottobre 1970, *ivi*, 280 ss.; Pret. Brescia, 8 febbraio 1971, *ivi*, 1047 ss.; Trib. Napoli, 7 giugno 1971, *ivi*, 1989 ss. In dottrina si vedano specialmente A. BONSIGNORI, *Il procedimento dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 600; ASSANTI, PERA, *op. cit.*, 336 ss.

⁵⁹ TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., 347.

⁶⁰ Per la paternità della celebre espressione cfr. G. ZECCA, *Diario di un giudice del lavoro*, in *Questione giustizia*, 27 ottobre 2014.

⁶¹ A. MELUCCI, F. ROSITI, *L'ambivalenza istituzionale: sindacato e magistratura nell'applicazione dello Statuto dei lavoratori*, in *Sindacato e magistratura nei conflitti di lavoro*, cit., 188. Per un bilancio necessariamente provvisorio sull'applicazione dello statuto già a pochi anni dalla sua entrata in vigore si veda R. CANOSA, *La gestione dello statuto dei lavoratori*, in *Pol. dir.*, 1972, 357 ss.; U. ROMAGNOLI, *Una nuova politica giudiziaria*, *ivi*, 363 ss.; M. PEDRAZZOLI, *Il compagno*

Negli stessi anni, viene impiegata con frequenza crescente anche la tutela cautelare d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c.⁶². Ciò accade perché, in concomitanza all'introduzione della l. 300/1970, matura la consapevolezza che nel campo giuslavoristico vi sono una serie di interessi che emergono già durante il rapporto di lavoro, che non hanno carattere strettamente economico e che presentano un elevato grado di deteriorabilità e irreversibilità⁶³. Si pensi ad esempio alle liti in materia di mansioni effettive e qualifiche, di promozione automatica, di sicurezza del lavoro, di salute e nocività, di libertà costituzionali e statutarie in azienda, di violazioni in genere, di norme inderogabili poste a tutela del contraente debole e molte altre che potranno presentarsi secondo i rinnovati criteri di valutazione degli interessi in conflitto⁶⁴.

Per tutte queste tipologie di controversie, da un lato, non appare soddisfacente la mera tutela per equivalente, specie se concessa dopo anni e all'esito di procedimenti instaurati addirittura dopo la cessazione del rapporto di lavoro⁶⁵.

D'altro canto, qualora la lesione di tali situazioni non rilevi come condotta antisindacale, non esiste nel procedimento ordinario uno strumento equivalente all'art. 28 che sia idoneo ad anticipare gli effetti della tutela del lavoratore⁶⁶.

Ecco allora che, in definitiva, il ricorso all'art. 700 appare come una sorta di traduzione, in termini di tutela giurisdizionale immediata, della nuova sensibilità della magistratura del lavoro verso interessi dei lavoratori non limitati alle mere pretese economiche esigibili al termine del rapporto lavorativo⁶⁷.

Infine, oltre ai fenomeni da poco evocati, l'urgenza di una maggior tutela in questo settore della giurisdizione civile è evidenziato anche dal fatto che le organizzazioni sindacali iniziano a fare ricorso al nuovo procedimento in maniera sistematica⁶⁸.

Quest'ultimo evento appare inaspettato⁶⁹ e forse nemmeno preventivabile, specie se si tiene conto delle manifeste ostilità della CISL. A circa un mese

pretore e le lotte operaie, *ivi*, 375 ss., nonché gli altri interventi sul problema apparsi nella medesima rivista nel 1972, alla sezione «Giudice, sindacati, fabbrica».

⁶² TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., *loc. ult. cit.*; e, ancor più nettamente, G. FRUS, *L'onere della prova sul «fumus boni iuris» nei provvedimenti d'urgenza in tema di licenziamento*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 66, del quale si veda anche la nota 4 per ulteriori riferimenti bibliografici. Tra le prime pronunce in materia cfr. Pret. Pisa, 9 agosto 1971, in *Foro it.*, I, 1875; Pret. Monza, 29 gennaio 1971, *ivi*, 1971, I, 1080; Pret. Firenze, 25 settembre 1970, *ivi*, 1971, I, 1080; Pret. Monopoli, 27 dicembre 1971, *ivi*, 1972, I, 1829.

⁶³ Cfr. la relazione *Società italiana e tutela giudiziaria*, cit., 342.

⁶⁴ M. PEDRAZZOLI, *La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1027.

⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶ *Ivi*, 1024.

⁶⁷ Così incisivamente ancora FRUS, *op. loc. cit.*

⁶⁸ Si veda la nota redazionale alla decisione 54 del 1974 in *Riv. giur. lav.*, 1974, 339 ss., secondo cui proprio la vasta utilizzazione del procedimento di repressione della condotta antisindacale sarebbe il più sicuro indice di conformità dell'art. 28 dello statuto alla Costituzione; VACCARELLA, *op. cit.*, 13; RICCIARDI, *op. cit.*, 98.

⁶⁹ U. ROMAGNOLI, *Aspetti processuali dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 1312.

dall'approvazione dello statuto, infatti, la stampa ufficiale di quell'organizzazione – che, come già accennato, in questo momento vanta un peso politico di primo ordine – intitola così il commento alla legge 300 del 1970: «al sindacato non servono le stampelle»⁷⁰.

Il ripensamento dipende da due fattori concomitanti. Per prima cosa, a seguito di un dibattito intenso e interno della CISL stessa, avviato alla metà degli anni Sessanta, si afferma una minoranza «di sinistra» che ripudia la concezione tradizionale del sindacato e che, soprattutto, ritiene di dover ridimensionare le posizioni ispirate alle teorie del *pancontrattualismo*, secondo cui la forma privilegiata di tutela dei lavoratori è la contrattazione collettiva, anziché l'intervento legislativo dello Stato⁷¹. Ma si tratta una vicenda il cui approfondimento trascenderebbe dal presente lavoro⁷².

In secondo luogo, l'approccio della CISL cambia anche in ragione dei meriti dello statuto stesso; la sua formulazione oculata e puntuale fa intendere al sindacato di essere finalmente di fronte a un testo normativo che valorizza l'autonomia sindacale dentro l'azienda, mediante appositi strumenti giuridici e non più soltanto al di fuori tramite il ricorso ai tradizionali mezzi di lotta, primo fra tutti lo sciopero⁷³.

Lo statuto, e in particolare l'art. 28 che ne rappresenta lo spirito⁷⁴, più che il preludio della futura istituzionalizzazione del sindacato, con conseguente violazione delle libertà costituzionalmente garantite, viene presto accettato come un medicamento imprescindibile per la classe operaia⁷⁵. E contestualmente, si inizia a credere che la tutela giurisdizionale dello Stato – accordata mediante procedimenti di cognizione rapidi ed efficaci, al pari del procedimento di repressione della condotta anti-sindacale – può diventare lo strumento prioritario per tutelare gli interessi dei lavoratori.

Tale cambio di rotta non sembra trascurabile ai fini del presente lavoro poiché, come suggerito da Proto Pisani, è proprio questa vicenda a suscitare il vigore con cui le organizzazioni sindacali finalmente sollecitano in coro il Parlamento a concretizzare la tanto attesa riforma del processo del lavoro⁷⁶.

⁷⁰ RUINI, *Al sindacato non servono le stampelle*, in *Conquiste del lavoro*, 23 giugno 1970, 21.

⁷¹ RICCIARDI, *op. cit.*, 95 ss.

⁷² Per un approfondimento delle ragioni che condussero la CISL ad un mutamento di rotta sul punto, si vedano i rapporti conclusivi della II Assemblea organizzativa FIM (Genova, 4-6 ottobre 1968) in CELLA, MANGHI, PIVA, *op. cit.*, 216; G.F. MANCINI, *Lo statuto dei lavoratori dopo le lotte operaie del 1969*, in *Pol. dir.*, 1970, 81, n. 11.

⁷³ Ancora RICCIARDI, *op. cit.*, 97 che aderisce ai rilievi di T. TREU, *Prima e dopo lo statuto dei lavoratori*, in *Prospettiva sindacale*, 1970, 16.

⁷⁴ RICCIARDI, *op. cit.*, 98.

⁷⁵ Oltre al solito RICCIARDI, *op. cit.*, 98, ci veda anche in tal senso S. CARUCCI, *Lo statuto in corte costituzionale*, in *Conquiste di lavoro*, 1972, 6.

⁷⁶ ANDRIOLI, PROTO PISANI, *op. cit.*, 50. Tale considerazione è già presente in CAPPELLETTI, *Giustizia e società*, cit., 309; G. GIUGNI, *Il progetto di legge sulla giustizia del lavoro*, in *Il Giorno*, 11 aprile 1971, 2.

3. *Il dibattito della metà degli anni Cinquanta*

Gli eventi di cui si è dato precedentemente conto sono accompagnati da un lungo dibattito, che durante gli anni Cinquanta e Sessanta del XX secolo affronta i problemi più spinosi della giustizia del lavoro e che incide sulla concreta formulazione del successivo testo normativo del 1973.

Il primo atto degno di nota è costituito da un articolo di Nicola Jaeger apparso nel 1954 sulla *Rivista giuridica del lavoro*⁷⁷. Esso inaugura una discussione che si protrae fino a tutto il 1956, con contributi provenienti da una platea davvero eterogenea di esperti del processo del lavoro⁷⁸.

Dagli articoli pubblicati è possibile ricavare – come accennato – alcune considerazioni e proposte che anticipano già il futuro dibattito della metà degli anni Sessanta, nonché la riforma del 1973. Per tale analisi ci si lascia guidare proprio dallo scritto di Jaeger, con le opportune integrazioni e risposte dei restanti autori.

Innanzitutto, egli rileva che la novella del 1950 ha sensibilmente riformato il Codice di procedura civile su alcuni punti essenziali, primo fra tutti l'istituto del giudice istruttore, lasciando però immutate svariate norme sui processi individuali e collettivi di lavoro. Tale fatto rende ancora più urgenti e necessarie alcune innovazioni sul terreno processuale, che incidano per l'appunto su quelle norme speciali che fin dalla promulgazione del codice Grandi in poi hanno avuto e continuano ad avere scarsa applicazione⁷⁹.

Come risposta al problema dell'eccessiva durata dei processi, egli propone di elevare i limiti della competenza del pretore fino ad almeno 500.000 lire, se non addirittura al milione, con il conseguente logico aumento del numero di magistrati impegnati nella trattazione di tali controversie⁸⁰.

Il tratto più originale – e, per questo, anche meno condiviso – della proposta di Jaeger è tuttavia costituito dal suggerimento di specificare il numero massimo di processi da affidare ad ogni singolo magistrato, al fine di facilitare e rendere più

⁷⁷ JAEGER, *Per una riforma urgente*, cit., 1 ss.

⁷⁸ Si vedano gli altri interventi sul problema apparsi nella *Riv. giur. lav.*, tra il 1954 e il 1957. In particolare, JAEGER, *Per una riforma urgente*, cit., 1 ss.; BECCA, *op. cit.*, 169 ss.; F. ZANNONE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, 231 ss.; DE AMICIS, *op. cit.*, 115 ss.; D. NAPOLETANO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 294 ss.; G. RUBINO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 296 ss.; D. DE LUCA TAMAJO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 193 ss.; G. METE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 379 ss.; D. LUZZATTO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, 31 ss.; PETRACCONE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, cit., 101 ss.; L. VENTURA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 161 ss.; G. PETRACCONE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Conclusioni e proposte*, in *Riv. giur. lav.*, 1957, 210.

⁷⁹ JAEGER, *Per una riforma urgente*, cit., 3.

⁸⁰ *Ivi*, 6.

equilibrato l'espletamento del carico di lavoro pendente⁸¹.

Si tratta di una proposta che l'autore vorrebbe estendere anche ai restanti affari civili e penali perché consentirebbe ai giudici di approfondire meglio i contorni della causa, distogliendoli da quella tentazione diffusa dei rinvii a richiesta di parte o per motivi di ufficio che tanti dolori infligge alla giustizia complessivamente considerata⁸².

Il secondo problema messo in luce da Jaeger è quello dell'elevato ammontare dei costi del processo.

L'autore ritiene che le agevolazioni economiche attualmente concesse siano insufficienti, specie se si considerano le numerose spese che incidono in modo assai più gravoso rispetto alla mera imposta di bollo: fogli di carta bollata e marche per ogni atto fra le parti, processo verbale, provvedimento del giudice, ecc.⁸³.

Inoltre, nelle cause di modesto valore, il costo del processo neppure può essere risparmiato attraverso il ricorso al giudice conciliatore la cui competenza non ricomprende le controversie di lavoro⁸⁴.

Per ovviare a questa situazione, egli ritiene che un contributo significativo possa essere fornito dalla riforma dell'istituto del gratuito patrocinio⁸⁵. A tal proposito, occorre trovare un nuovo equilibrio tra il vantaggio del cliente lavoratore non abbiente, che non dovrebbe mai anticipare le spese di lite, e l'esigenza del difensore di non esercitare la propria professione costantemente a debito⁸⁶. Egli, quindi, propone, per coloro che abbiano bisogno di assistenza legale e siano privi di mezzi per procurarsela, l'istituzione di uffici legali mantenuti dalle amministrazioni comunali, singole o consorziate⁸⁷.

Per quanto riguarda la competenza e il carico di cause pendenti presso gli organismi giurisdizionali, quasi tutti gli altri intervenuti ritengono che un numero commisurato di giudici e la predisposizione di mezzi strumentali adeguati costituiscano una condizione indispensabile per qualsiasi miglioramento⁸⁸. Invero, la deficienza quantitativa dei magistrati frustra sempre qualsiasi buona volontà⁸⁹, come testimonia il caso eclatante del tribunale di Napoli in cui circa 4.500 cause sono affidate a otto giudici e due cancellieri⁹⁰.

Tali numeri rendono evidente, senza bisogno di ulteriori argomentazioni, che se non si intervenisse sul numero dei magistrati, dei cancellieri, delle aule e delle

⁸¹ *Ibidem.*

⁸² *Ivi*, 7.

⁸³ *Ivi*, 6.

⁸⁴ *Ivi*, 4.

⁸⁵ *Ivi*, 8.

⁸⁶ *Ivi*, 9. Il problema è segnalato anche da BECCA, *op. cit.*, 170.

⁸⁷ Sempre JAEGER, *Per una riforma urgente*, cit., 9.

⁸⁸ LUZZATTO, *op. cit.*, 31; si veda anche VENTURA, *Per una riforma urgente*, cit., 162.

⁸⁹ DE AMICIS, *op. cit.*, 116.

⁹⁰ Il quadro viene così dipinto da BECCA, *op. cit.*, 169.

attrezzature anche la migliore delle riforme processuali non consentirebbe al sistema giudiziario, specie quello civile e del lavoro, di funzionare⁹¹.

È altresì evidenziato che l'aumento auspicato dei servizi della giustizia dovrebbe tuttavia avvenire in modo ragionevole sia mediante un incremento in termini assoluti dell'organico sia mediante un'adeguata redistribuzione del personale già presente e secondo le esigenze delle grandi città e dei territori maggiormente industrializzati⁹².

Quanto al tema dei costi, risulta condiviso il fatto che essi sono eccessivi. Negli interventi esaminati viene proposta in coro l'esonazione totale delle spese e delle tasse per i giudizi di lavoro⁹³.

Invece, poco seguito sembra avere la proposta di riforma del gratuito patrocinio.

In terza battuta, Jaeger affronta il tema della specializzazione del giudice. Con argomentazioni che riecheggiano un celebre scritto di Calamandrei sulle giurisdizioni di equità⁹⁴, egli si limita a rimarcare che il ricorso al giudice specializzato sia il rimedio da adottare ogni qualvolta il diritto materiale subisca una crisi di sviluppo e nulla più⁹⁵.

Altri autori invece segnalano che, oltre ad una migliore preparazione tecnico-giuridica di settore, il giudice del lavoro dovrebbe essere dotato per legge di strumenti ulteriori rispetto a quelli di cui già dispone⁹⁶.

Sebbene l'art. 439 – che costituisce la norma più importante e più originale del processo del lavoro⁹⁷ – assegni già specifici poteri istruttori al giudice, la particolare natura delle controversie e lo stato attuale dell'amministrazione della giustizia ne richiedono l'implementazione. E poiché il contenzioso del lavoro è quasi sempre un contrasto in fatto⁹⁸, per prima cosa viene suggerito di introdurre l'interrogatorio libero delle parti, affidando così al giudice il compito di cogliere sfumature apparentemente trascurabili dei fatti ma verosimilmente decisive per formare il proprio convincimento⁹⁹.

Più nel dettaglio, tale istituto consentirebbe di ovviare a tre problemi derivanti dallo svolgimento dell'istruttoria orale: la difficoltà di trovare testimoni disposti a testimoniare a favore dell'attore, soprattutto nel caso – quasi di scuola – in cui si tratti di *ex* colleghi dell'attore che sono ancora alle dipendenze del convenuto¹⁰⁰; la scarsa attendibilità dei testimoni, specie nel caso in cui, a seconda del soggetto che li abbia

⁹¹ VENTURA, *Per una riforma urgente*, cit., 164.

⁹² PETRACCONE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, cit., 104.

⁹³ *Ex multis* si vedano DE AMICIS, *op. cit.*, 120-121; BECCA, *op. cit.*, 171; ZANNONE, *op. cit.*, 234; LUZZATTO, *op. cit.*, 32.

⁹⁴ Si veda cap. 1, § 1.

⁹⁵ JAEGER, *Per una riforma urgente*, cit., 5.

⁹⁶ METE, *Per una riforma urgente*, cit., 380.

⁹⁷ NAPOLETANO, *Diritto processuale*, cit., 263.

⁹⁸ DE LUCA TAMAJO, *Per una riforma urgente*, cit., 194.

⁹⁹ NAPOLETANO, *Per una riforma urgente*, cit., 294; ID., *Diritto processuale*, cit., 271.

¹⁰⁰ LUZZATTO, *op. cit.*, 34.

citati, affiorino due versioni opposte del fatto da provare¹⁰¹; infine, i notevoli ritardi e rinvii dovuti alla ingente quantità di tempo che occorre per sentire tutti i testimoni citati¹⁰².

Oltre a ciò, viene proposto di concedere al giudice anche la possibilità di procedere ad ispezioni nel luogo di lavoro e di disporre esperimenti diretti a chiarire le modalità di esecuzione di determinate mansioni¹⁰³.

Per concludere sul punto, possiamo affermare che dalla discussione svoltasi sulle pagine della *Rivista giuridica del lavoro* intorno alla metà degli anni Cinquanta risulta già chiara la necessità di una riforma dedicata esclusivamente alla giustizia nel lavoro. Le proposte formulate sono specifiche, di carattere per lo più organizzativo e finanziario e chiaramente finalizzate a scongiurare nell'immediato i problemi dei tempi e dei costi della giustizia del lavoro.

Nonostante l'ampiezza del dibattito, il successivo tentativo di riforma, il progetto Gonella, contiene soltanto alcuni accorgimenti marginali¹⁰⁴. Il legislatore pare prevalentemente impensierito dal pericolo di minare l'unità del processo e così rinuncia al minimo intervento sulle controversie individuali di lavoro¹⁰⁵.

Neppure vengono passate al vaglio le riflessioni inerenti all'implementazione dei poteri istruttori del giudice, laddove, secondo il ministro, l'art. 439 c.p.c. avrebbe dimostrato grande vitalità ed utilità nella pratica, in quanto avrebbe reso possibile l'effettivo adeguamento dell'accertamento giudiziale alla realtà¹⁰⁶.

Si permetta di rimarcare che tale annotazione pare davvero superficiale e ben distante dalla realtà dei fatti. Come si spiegherà meglio nelle righe che seguiranno, infatti, proprio la fase istruttoria è quella che richiede maggior tempo per l'espletamento e su cui si dovrebbe intervenire maggiormente.

4. *L'inchiesta della Rivista giuridica del lavoro del 1964 e l'approvazione del nuovo rito*

Il risultato è che il progetto Gonella naufraga e infatti, di lì a poco, il 10 ottobre 1963, il Governo Leone presenta alla Camera dei deputati un nuovo disegno di legge,

¹⁰¹ NAPOLETANO, *Per una riforma urgente*, cit., loc. ult. cit.

¹⁰² PETRACCONE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Conclusioni e proposte*, cit., 210.

¹⁰³ NAPOLETANO, *Per una riforma urgente*, cit., 294-295; ID., *Diritto processuale*, cit., 294. Si veda anche RUBINO, *Per una riforma urgente*, cit., 298, il quale però valorizza maggiormente la finalità conciliativa della comparizione personale delle parti avanti all'istruttore.

¹⁰⁴ Per un commento "a caldo" del progetto si vedano *Le osservazioni e proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sulla riforma del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1961, 29 ss.

¹⁰⁵ *Atti parlamentari*, disegno di legge n. 1993, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di Grazia e giustizia (Gonella), «Modificazioni del Codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice», 15.

¹⁰⁶ *Ivi*, 16.

il n. 557, contenente la «Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma dei codici».

Proprio tale iniziativa induce sempre la *Rivista giuridica del lavoro* a lanciare, a dieci anni di distanza dallo scritto di Jaeger, un'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici, tra cui non mancano interrogativi sulla revisione della legislazione in materia di lavoro¹⁰⁷.

Complessivamente, il dibattito così riaperto appare meno sofisticato, l'unica eccezione è rappresentata da un intervento del professor Torrente, il quale propone la previsione del giudice unico; lo svolgimento orale del processo in unica udienza, con annesso divieto di rinvii se non per cause di assoluta necessità; l'attribuzione al giudice del potere di rilevare qualsiasi nullità, qualora ciò corrisponda però a non meglio precisate esigenze di giustizia¹⁰⁸.

Per il resto, catturano l'attenzione soltanto la richiesta di ammettere l'arbitrato¹⁰⁹ e di incentivare il ricorso alla conciliazione¹¹⁰.

Probabilmente il contributo più interessante si legge tra le risposte fornite dalla Corte dei conti al questionario del Ministro di Grazia e giustizia sulla riforma del procedimento del lavoro, pubblicato anch'esso sulle pagine dello stesso numero della *Rivista giuridica del lavoro*¹¹¹. È da segnalare il fatto che la Corte rivolga un'attenzione particolare alla fase istruttoria della causa, ritenendo che debba ispirarsi ai principi di oralità e acquisizione degli elementi di giudizio ad opera direttamente del giudice¹¹².

La minor organicità e completezza delle proposte tecnico processuali risultanti da questa inchiesta è probabilmente riconducibile al fatto che, verso la metà degli anni Sessanta, la condizione in cui verte la giustizia del lavoro appare così drammatica che risulta difficile persino ipotizzare quali norme, individualmente considerate, concorrano ad ostacolare o rallentare il corretto svolgimento del processo¹¹³.

Il 1964 è anche l'anno in cui vengono presentati in Parlamento sei nuovi progetti di riforma, la proposta Zoboli (stampato n. 847 Camera), che riguarda soltanto

¹⁰⁷ I relativi interventi sono apparsi nella *Riv. giur. lav.*, tra il 1964 e il 1966.

¹⁰⁸ A. TORRENTE, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 242.

¹⁰⁹ G. GHEZZI, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 242; G. GIUGNI, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, *ivi*, 342; G. PERA, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, *ivi*, 57; di parere opposto invece è G. PETRACCONE, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, *ivi*, 345.

¹¹⁰ GIUGNI, *Risposte all'inchiesta*, *cit.*, *loc. cit.*

¹¹¹ Si veda la risposta della Corte dei Conti al questionario del Ministro di Grazia e giustizia sulla riforma del procedimento del lavoro, in *Riv. giur. lav.*, 1966, 40 ss.

¹¹² *Ivi*, 42.

¹¹³ La considerazione è di L. VENTURA, *Giudice del lavoro, processo del lavoro e crisi della giustizia*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 235, il quale non appare entusiasta dell'eventuale riforma procedurale, dal momento che in realtà le norme vigenti, se correttamente applicate, potrebbero già garantire una celebrazione dei processi del lavoro che non superi i quattro mesi.

questioni marginali, le proposte Buttè (stampato n. 1377 Camera) e Storti (stampato n. 1432 Camera), che hanno ad oggetto la conciliazione e l'arbitrato, la proposta Amatucci e i relativi testi di emendamento Pennacchini e Cacciatore, che si occupano del processo del lavoro nel suo complesso.

Si tratta di progetti che vengono accantonati in breve tempo e che di per sé non paiono particolarmente meritevoli di specifica trattazione¹¹⁴. Tuttavia, sono almeno degni di nota siccome verranno comunque utilizzati come base per i lavori successivi¹¹⁵ e, soprattutto, saranno oggetto di un'interessante indagine dell'istituto di Scienze sociali di Genova¹¹⁶.

Essa consta di una serie di interventi della migliore dottrina, tra cui certamente spicca l'intervento di Napoletano. Secondo l'autore la causa principale che ostacola lo svolgimento rapido delle controversie di lavoro è la necessità della lunga e laboriosa istruttoria, che a volte si prolunga per anni e spesso risulta condotta caoticamente¹¹⁷.

Le ragioni di tale cortocircuito dipenderebbero da un equivoco sulla reale natura dei poteri affidati al giudice.

Sebbene alcuni sostengano che l'attività affidata al giudice si risolva in una mera integrazione dell'allegazione dei fatti compiuta delle parti¹¹⁸, ancora Napoletano è dell'opinione che invece, per quanto discrezionali e pertanto insindacabili in Cassazione¹¹⁹, i poteri disciplinati dall'art. 439 c.p.c. siano a tutti gli effetti *poteri-doveri* e, come tali, debbano essere esercitati ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni previste dalla legge¹²⁰.

Il decidente non può quindi limitarsi a ritenere non provata una domanda o un'eccezione soltanto perché la parte su cui incombeva il relativo onere non ne ha offerto la prova. Detto in altri termini, in questo tipo di controversie il principio *actore non probante reus absolvitur* non troverebbe spazio¹²¹.

Tali conclusioni verrebbero confermate da alcune norme ulteriori del codice di procedura civile, che restituiscono un profilo – potremmo impropriamente dire – più

¹¹⁴ Per un'ampia analisi di questi progetti si rinvia comunque L. VENTURA, *Giudice del lavoro*, cit., 150 ss., 223 ss.

¹¹⁵ TARUFFO, *La giustizia civile*, cit., 345.

¹¹⁶ Si veda il volume *Per una riforma della giustizia*, cit., *passim*.

¹¹⁷ D. NAPOLETANO, *Funzione delle preture, del tribunale delle corti di appello nel nuovo processo del lavoro*, in *Per una riforma della giustizia*, cit., 35; ID., *Diritto processuale*, cit., 294; C. FORNARIO, *Esigenze dell'avvocatura e riforma della giustizia del lavoro*, in *Per una riforma della giustizia*, cit., 98. La considerazione appare già in RUBINO, *Per una riforma urgente*, cit., 297.

¹¹⁸ RUBINO, *I poteri del giudice istruttore*, cit., *loc. cit.*

¹¹⁹ La natura discrezionale dell'esercizio dei poteri del giudice viene ribadita dalla Suprema corte a più riprese, v. Cass., 16 aprile 1957, n. 1299; Cass., 11 febbraio 1956, n. 404; Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 1954, n. 3325, in *Foro it.*, 1955, I, 1511 ss.

¹²⁰ NAPOLETANO, *Diritto processuale*, cit., 267. In giurisprudenza, questa posizione viene accolta in Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 1954, n. 3325, in *Foro it.*, 1955, I, 1511; Cass., 5 luglio 1954, n. 2330.

¹²¹ *Ivi*, 268.

interventista del giudice: così l'art. 183, secondo comma, in base al quale egli invita le parti a colmare le lacune dell'istruzione, indicando le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritenga opportuna la trattazione; nonché l'art. 440, che gli assegna il potere di chiedere alle parti tutti gli schiarimenti necessari, anche in merito alle allegazioni da esse compiute, mediante interrogatorio, proprio quell'interrogatorio che, come ora si dirà, anche Napoletano vorrebbe rendere obbligatorio¹²².

A tali affermazioni fa eco l'intervento di Pera secondo cui uno dei mali peggiori della giustizia del lavoro è costituito dalla costante disapplicazione dell'art. 439 c.p.c.¹²³. Così facendo, il più delle volte l'unico materiale probatorio che viene assunto dal giudice è soltanto quello esplicitamente richiesto dalle parti, in particolare la prova testimoniale¹²⁴.

Invero, diviene frequente che il giudice si trovi a dover decidere sulla base di testimonianze che risultano nettamente contrastanti: da una parte quelle provenienti dagli *ex* dipendenti del convenuto-datore e tutte favorevoli all'attore, mentre dall'altra, quelle fornite da coloro che sono ancora alle dipendenze del convenuto e che vengono deposte a suo favore o siano state reticenti¹²⁵. Ma, purtroppo, la genuinità delle risposte fornite dai testimoni non può essere evidentemente garantita da alcuna legge processuale¹²⁶.

Per ovviare a tale problema, oltre a sollecitare il giudicante ad una applicazione più puntuale dell'art. 439 – sempre secondo Pera – occorrerebbe introdurre l'obbligatorietà della comparizione personale delle parti per l'interrogatorio libero¹²⁷. Così facendo, il giudice può ricavare elementi utili per l'accertamento dei fatti da fonti differenti rispetto alle dichiarazioni, per loro natura più o meno partigiane, dei soggetti citati dai contendenti come testimoni¹²⁸.

Dal dibattito così complessivamente – e sinteticamente – ricostruito si permetta di ricavare alcune considerazioni conclusive.

Benché, tra i settori della giustizia civile, il processo del lavoro sia quello maggiormente connotato da finalità di ordine pubblico e il suo corretto funzionamento costituisca un fattore importante nella vita dello Stato¹²⁹, le soluzioni proposte da Jaeger e le altre apparse durante la metà degli anni Cinquanta sono per lo più orientate all'immediato superamento di criticità organizzative e finanziarie.

¹²² *Ibidem*. Si veda anche V. ANDRIOLI, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, Napoli, 1956, 709, in cui l'a. precisa che tale norma inviterebbe il giudice a disporre *di regola* dell'interrogatorio non formale delle parti.

¹²³ G. PERA, *Sulla riforma dell'istruzione probatoria nel processo del lavoro*, in *Per una riforma della giustizia*, cit., 47.

¹²⁴ *Ibidem*.

¹²⁵ *Ivi*, 43.

¹²⁶ *Ivi*, 44.

¹²⁷ L'opinione è condivisa anche da FORNARIO, *op. cit.*, 92; NAPOLETANO, *Funzione delle preture*, cit., *loc. ult. cit.*

¹²⁸ Ancora PERA, *Sulla riforma dell'istruzione*, cit., 50.

¹²⁹ METE, *op. cit.*, 381.

Infatti, la specificazione del numero massimo di processi da affidare al giudice, la difesa in giudizio predisposta da appositi uffici comunali, gli aumenti di organico e attrezzature, nonché l'esenzione totale delle spese costituiscono tutte proposte atte a snellire i futuri procedimenti da inutili formalismi o costi.

Invece, i pochi riferimenti alla necessità di integrare i poteri istruttori del giudice sembrano, là dove presenti, quasi più degli accenni non propriamente argomentati, quasi che vengano offerti per mera completezza espositiva.

L'unica voce fuori dal coro proviene da Napolitano, che fin da subito spinge verso un'impostazione del processo a più ampia conduzione da parte del giudice, anche al di là di quanto previsto nella versione originaria del codice Grandi¹³⁰.

Contrariamente agli elogi contenuti nella presentazione del progetto Gonella, ben presto inizia ad essere condivisa l'idea che il problema delle controversie di lavoro sia principalmente costituito dall'istruttoria, che si prolunga troppo nel tempo e dalla quale, il più delle volte, neppure si riesce a ricavare quella verità materiale tanto auspicata nel settore giuslavoristico.

Per ovviare a tali criticità occorrerebbe che il giudice (unico) mantenga il timone durante l'intero svolgimento della causa, stabilendo un immediato contatto tra le parti e avvalendosi di rinnovati poteri istruttori e di indagine, possibilmente, in un'unica udienza.

In altri termini, ci si proietta verso un nuovo modello processuale ispirato tanto al principio di oralità quanto ai principi di concentrazione e immediatezza di chiovendiana teorizzazione¹³¹ e di cui si troverà esplicito riferimento proprio nei lavori parlamentari che riprendono con crescente determinazione¹³².

Verso la fine degli anni Sessanta, infatti, avvalendosi del lavoro di un comitato ristretto della Camera, le sei proposte del 1964 vengono unificate e rifuse in un unico testo che nell'estate del 1971 viene approvato dalle Commissioni lavoro e giustizia¹³³, tuttavia la fine anticipata della legislatura nel febbraio del 1972 ne impedisce l'immediata lettura anche al Senato¹³⁴.

Nei mesi seguenti il testo viene ripreso, discusso e notevolmente modificato fino

¹³⁰ NAPOLETANO, *Per una riforma urgente*, cit., 293-294. Qualche accenno alla rilevanza del tema si coglie anche in METE, *op. cit.*, 380-381.

¹³¹ G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 667 ss.; ID., *L'oralità e la prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, I, 1924, 16 ss.

¹³² Cfr. *Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di venerdì 23 luglio 1971, 167; *Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di mercoledì 18 ottobre 1972, 4; *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, seduta antimeridiana di lunedì 30 luglio 1973, 8715; *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, seduta di mercoledì 1° agosto 1973, 8844.

¹³³ Su questo progetto si vedano i numerosi interventi raccolti nel volume *Incontro sul progetto di riforma del processo del lavoro (Bologna, 12-13 giugno 1971)*, Milano, 1971, *passim*; V. ANDRIOLI, *Osservazioni introduttive sul progetto di riforma del procedimento del lavoro*, in *Foro it.*, 1971, V, 75 ss.; ID., *Intorno a progetto di procedimento del lavoro*, *ivi*, 205 ss.

¹³⁴ La vicenda viene meglio ricostruita da G. PERA, *La riforma del processo del lavoro nello scorcio della quarta legislatura*, in *Foro it.*, 1968, V, 81 ss.

all'approvazione definitiva l'11 agosto 1973¹³⁵.

Riservando al successivo capitolo la trattazione delle modifiche degli artt. 420 e 421 c.p.c., ci si limita qui a segnalare la più volte dichiarata volontà di abbandonare l'impostazione conservativa del progetto Gonella, specialmente per ciò che attiene la concezione del giudice del lavoro, che d'ora in avanti dovrà agire come vero e proprio *dominus* del processo¹³⁶.

La direzione del dibattito, specie nell'assunzione delle prove, e la dichiarata intenzione di voler superare in questo settore la concezione diffusa del processo come affare tra privati sono le novità più rilevanti del rito nascente¹³⁷ e, pertanto, sono da ritenere particolarmente meritevoli dell'approfondimento che s'intende offrire nelle prossime pagine.

¹³⁵ Per un approfondimento su tale fase parlamentare si rinvia a G. SIMONESCHI, *La riforma della disciplina delle controversie individuali di lavoro nel testo approvato al senato*, in *Foro it.*, 1973, V, 129 ss.

¹³⁶ *Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di venerdì 23 luglio 1971, 169. Il concetto è ribadito ripetutamente in *Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di mercoledì 18 ottobre 1972, 4; *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, seduta di sabato 28 luglio 1973, 8681; *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, seduta di mercoledì 1° agosto 1973, 8846.

¹³⁷ Ancora *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, seduta di sabato 28 luglio 1973, 8682.

CAPITOLO III

ARCHITETTURA COMPLESSIVA DEI POTERI ISTRUTTORI DEL NUOVO GIUDICE DEL LAVORO

SOMMARIO: 1. I poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro fra tutela del contraente debole e ricerca della verità sostanziale. – 2. Processo a metodo inquisitorio e principio dispositivo. – 3. Poteri istruttori officiosi e principio di eventualità – 4. L'allegazione dei fatti principali e secondari. – 5. Chiarificazione dei fatti mediante libero interrogatorio, limiti ed efficacia delle dichiarazioni rese dalle parti. – 6. L'imparzialità del giudice e tutela del (e tramite il) contraddittorio. – 7. Individuazione delle condizioni che impongono al giudice di esercitare i suoi poteri istruttori. – 8. Passaggio dalla concezione dei poteri istruttori del giudice come meramente discrezionali a veri e propri poteri doveri. – 9. Obbligo di motivazione. – 10. Sindacabilità dell'esercizio e del mancato esercizio dei poteri istruttori.

1. *I poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro fra tutela del contraente debole e ricerca della verità sostanziale*

Lo schema tendenzialmente autonomo predisposto nel 1973 per i poteri istruttori del giudice del lavoro continua a segnare uno dei punti di rottura più profondi rispetto al processo ordinario di cognizione. Come si vedrà, la scelta ricalca senza differenze davvero significative la lettera del precedente art. 439 c.p.c. del Codice di Procedura Civile e più in generale si allinea all'indirizzo legislativo risalente alla legge 15 giugno 1893, n. 295 sui probiviri industriali¹.

Rimane pressoché immutata anche la sensibilità del legislatore verso le esigenze di tutela differenziata proprie di questo specifico settore della giustizia civile². Inoltre, nel periodo storico in cui entra in vigore la riforma del 1973, la protezione della parte economicamente più debole (la quale normalmente è il lavoratore) trova una solida copertura costituzionale sia attraverso singole norme che riconoscono e tutelano in maniera specifica alcuni diritti dei lavoratori³ sia mediante l'art. 3, comma 2°, che impone il compito di garantire l'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini in tutti i settori della vita sociale, ivi compreso quello processuale⁴.

¹ L.P. COMOGLIO, *I poteri d'ufficio del giudice del lavoro*, in *Problemi attuali sul processo del lavoro*, Milano, 2006, 222; V. DENTI, G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973 n. 533*, Milano, 1974, 125; G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, 5ª ed., Milano, 2008, 81 s.; A. CARRATO, A. DI FILIPPO, *Il processo del lavoro*, 3ª ed., Milano, 1999, 134; C. VOCINO, G. VERDE, *Appunti sul processo del lavoro*, 4ª ed., Napoli, 1989, 88; A. PALATIello, *I poteri processuali del giudice nel nuovo rito del lavoro*, in *Nuovo dir.*, 1974, II, 291.

² A. PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro (*) (premesse alla legge 11 agosto 1973 n. 533)*, in *Foro it.*, 1973, I, 208-209, ripubblicato in *Studi di diritto processuale del lavoro*, Milano, 1976,

³ G. FERRARO, *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*, Padova, 1981, 230-231.

⁴ V. DENTI, *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971, part. 53 ss., al quale peraltro, appartiene il conio dell'espressione; appresso si vedano PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale*

Il nuovo rito del lavoro deve svolgersi secondo una scansione temporale molto ristretta, cosicché la parte debole, in quanto dotata di minori capacità di resistenza e di attesa, non subisca dalla lunghezza del processo danni gravi e spesso irreparabili⁵.

Il giudice è investito del compito di supplire alle eventuali lacune della difesa tecnica delle parti, specialmente nel caso – per la verità un po' eccezionale – contemplato dall'art. 417 c.p.c., che consente alla parte di stare personalmente in giudizio⁶.

Inoltre, la previsione di specifici poteri istruttori in questo particolare settore della giustizia civile conferma l'intento di facilitare la ricerca della verità materiale⁷, stante anche il carattere indisponibile o almeno semidisponibile dei diritti coinvolti nel rapporto individuale di lavoro⁸.

Si rammenti che questa tipologia controversie quasi mai viene decisa sulla base delle sole produzioni documentali e neppure si riduce alla risoluzione di questioni di puro diritto. Per di più, nonostante le novità riguardanti la legislazione sostanziale e l'introduzione dello statuto dei lavoratori, tali procedimenti necessitano comunque di accertamenti accurati sull'effettivo svolgimento dei fatti (direttamente o indirettamente) rilevanti per la decisione della lite e, in alcuni casi, anche dell'assunzione di mezzi di prova ulteriori rispetto a quelli di cui generalmente il giudice usufruisce⁹.

Per dovere di completezza, si ammetta un'ultima considerazione: dalla legge 533/1973 – che su questo punto rappresenta una soluzione di continuità con i precedenti interventi normativi – scompaiono le ultime tracce dell'investitura del processo del lavoro come contesto nel quale perseguire la risoluzione dei conflitti fra classi sociali e conseguire così quella pace sociale tanto desiderata dai governi prerepubblicani e dal Ventennio fascista¹⁰. Tuttalpiù, come accennato, esso viene ora

differenziata, cit., 231; G.C. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533*, Padova, 1975, 200-201.

⁵ I. PICCININI, *Premesse*, in *La tutela dei diritti*, cit., 10, che riprende A. PROTO PISANI, voce *Lavoro (controversie individuali in materia di)*, in *Novissimo Dig. it.*, App., 1983, 625. Sul tema dell'impostazione del nuovo rito alla luce delle posizioni proprie delle parti del rapporto sostanziale si veda P. SANDULLI, *La legge sul nuovo processo del lavoro (profili di diritto sostanziale)*, in *Dir. soc.*, 1974, 319; C. SMURAGLIA, *Interventi legislativi nel settore del lavoro (dalla L. n. 604 alla riforma del processo del lavoro) e realtà del Paese*, in *Riv. giur. lav.*, 1973, 331; T. TREU, *Riforma del processo del lavoro e ruolo del sindacato*, *ivi*, 341; E. GHERA, *Interessi collettivi e processo del lavoro*, *ivi*, 353; G. SIMONESCHI, *La riforma della disciplina delle controversie individuali di lavoro nel testo approvato dal Senato*, in *Foro it.*, 1973, V, 129.

⁶ A. PROTO PISANI, *L'istruzione della causa*, cit., 708.

⁷ D. BUONCRISTIANI, *Poteri istruttori del giudice: integrazione o sostituzione dei poteri delle parti?*, in *Giusto proc. civ.*, 2020, 1151.

⁸ La considerazione viene ripetutamente affermata da A. PROTO PISANI, *L'istruzione della causa*, in V. ANDRIOLI, C.M. BARONE, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro. Legge 11 agosto 1973, n. 533 e norme connesse*, 2^a ed., Bologna, 1987, 699, 701-702, 704, 708, 718.

⁹ G. REALI, *L'istruzione probatoria nel processo ordinario e in quello del lavoro*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 395-396; prima ancora D. DE LUCA TAMAJO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 194.

¹⁰ DENTI, SIMONESCHI, *op. loc. cit.*

prevalentemente inteso come la forma adeguata di protezione del nuovo *status* di lavoratore delineato dalle norme inderogabili della Costituzione e della disciplina di settore concernente¹¹.

2. *Processo a metodo inquisitorio e principio dispositivo*

Ancora oggi taluni paiono allarmati dall'attribuzione al giudice del lavoro di maggiori poteri, specialmente sotto il profilo istruttorio. Infatti, la loro natura inquisitoria, *ergo* improntata ad una visione burocratica ed autoritaristica della giurisdizione civile, violerebbe manifestamente il principio del contraddittorio e quello di imparzialità dell'organo decidente¹².

Anche in ragione di tali esitazioni, prima di chiarire i margini dell'intervento del giudice nella fase istruttoria e appurarne la compatibilità con i principi processuali garantiti dalla Costituzione, pare doverosa una puntualizzazione in merito a che cosa debba effettivamente intendersi per processo inquisitorio e per processo dispositivo.

a) Senza alcuna pretesa di completezza rispetto a un tema davvero complesso e sul quale il dibattito è ricchissimo oltre che risalente nel tempo, va osservato che, quando un modello processuale è apostrofato come inquisitorio, s'intende dire che al giudice vengono attribuiti poteri di investigazione mediante i quali introdurre autonomamente nella specifica lite sia i fatti di causa sia i relativi mezzi di prova¹³.

Nel corso del tempo si è però diffusa la tendenza ad utilizzare in maniera estremamente generica – e pertanto sproporzionata – il termine “inquisitorio”. E così, forse anche per ragioni semplificatorie, il processo lavoristico viene comunemente apostrofato come inquisitorio, sebbene in realtà si alluda soltanto a un modello caratterizzato dalla previsione di specifici poteri istruttori esercitabili d'ufficio¹⁴.

Sul punto, taluni hanno tentato di conservare la nomenclatura tradizionale precisando che in realtà il processo del lavoro non sarebbe inquisitorio in senso vero e proprio, ma soltanto «organizzato secondo il metodo inquisitorio», o comunque

¹¹ G. FERRARO, *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*, Padova, 1981, 230-231; E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Bari, 2000, 445.

¹² G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile. Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni*, vol. I, 7^a ed., Padova, 2015, 259-260, spec. nota 27, 262. Con riserva di ritornare sul punto in un apposito capitolo, sulla possibile violazione del principio di imparzialità del giudice si confronti fin d'ora lo scritto più significativo al riguardo E.T. LIEBMAN, *Fondamento del principio dispositivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 51 ss., ripubblicato in *Problemi del processo civile*, Napoli, 1962, 3 ss.

¹³ E. FABIANI, *I poteri istruttori del giudice civile I. Contributo al chiarimento del dibattito*, Napoli, 2008, 260;

¹⁴ La specifica considerazione è di FABIANI, *I poteri*, cit., 260. Al di là, della specifica accezione del termine si esprimono senza grossi dubbi sulla natura sostanzialmente dispositiva del processo del lavoro E. FAZZALARI, *I poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 586; V. DENTI, G. SIMONESCHI, *op. cit.*, 123-124; G. TESORIERE, *Lineamenti*, cit., 218; L. MONTESANO, F. MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale. Commento alla legge 11 agosto 1973 n. 533*, Napoli, 1973, 107.

«caratterizzato da una sensibile impronta inquisitoria»¹⁵, sicché i poteri istruttori devono essere comunque esercitati dal giudice limitatamente ai fatti allegati dalle parti¹⁶. Ma in definitiva, oggi si può affermare con sicurezza che il giudice del lavoro sia dotato soltanto di alcuni poteri istruttori meramente officiosi¹⁷.

b) Quando si afferma che un procedimento è improntato all'osservanza del principio dispositivo s'intende dire che ha pieno vigore il principio della domanda, in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre la relativa domanda al giudice competente (art. 99 c.p.c.).

La disposizione, in concreto, stabilisce che soltanto le parti hanno la facoltà di decidere se instaurare o meno il processo e che sempre ad opera dei litiganti deve avvenire la delimitazione del *thema decidendum*, cioè dell'oggetto del giudizio.

Si tratta di una regola assoluta, inderogabile e intimamente connessa con quella della disponibilità dei rapporti giuridici privati; essa impedisce al giudice di introdurre elementi che le parti abbiano invece inteso escludere dal processo o, nella peggiore delle ipotesi, di far sostenere loro un procedimento che neppure avrebbero voluto.

L'espressione "principio dispositivo", invece, identifica, in senso stretto, il principio dell'allegazione, che si compone sia dell'attività assertiva, consistente nell'indicazione di tutti i fatti costitutivi, estintivi, modificativi ed impeditivi nonché di quella asseverativa, inerente alla ricerca ed alla produzione dei relativi mezzi di prova¹⁸

A tal proposito, occorre ricordare che l'esatta natura del rapporto fra principio della domanda e principio dispositivo è stato oggetto di un vivace dibattito in dottrina.

Un autorevole studioso ha posto l'accento sul fatto che il giudice è chiamato a formulare giudizi preparatori e strumentali aventi carattere istruttorio, tra cui spiccano quelli inerenti all'ammissibilità, alla rilevanza, all'attendibilità e all'efficacia dei mezzi di prova; soprattutto in tali casi il giudice deve agire in modo equilibrato, anziché difendere un'ipotesi di soluzione che egli abbia personalmente formulato in anticipo¹⁹. E l'imparzialità dell'organo giurisdizionale può essere preservata durante l'intero arco del processo attribuendo maggiori poteri d'iniziativa istruttoria soltanto

¹⁵ COMOGLIO, *I poteri*, cit., 221.

¹⁶ G. VERDE, *Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 223 ripreso da A. VALLEBONA, *L'onere della prova nel diritto del lavoro*, Padova, 1988, 45. Anche C. CECHELLA, *Limiti all'iniziativa istruttoria del giudice del lavoro, le preclusioni all'attività difensiva delle parti e la regola dell'onere della prova*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 784, preferisce utilizzare l'espressione «potere di impulso istruttorio di carattere inquisitorio».

¹⁷ Per un'indagine approfondita sul principio inquisitorio nel processo civile, si rinvia anche per le relative indicazioni bibliografiche all'opera a dir poco ragguardevole di E. FABIANI, *I poteri istruttori del giudice civile I. Contributo al chiarimento del dibattito*, Napoli, 2008, 107 ss., 228 ss.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ E.T. LIEBMAN, *Fondamento del processo dispositivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 551 ss.

al pubblico ministero.

Solo interrompendo il collegamento tra la ricerca delle prove e la decisione il giudice potrebbe essere liberato da qualsiasi legame o propensione, anche soltanto psicologica, con una delle possibili soluzioni della controversia, specialmente quelle basate su prove da egli stesso prescelte, cercate e assunte nel processo²⁰.

In definitiva, secondo questa opinione, il principio dispositivo dipende strettamente dal principio della domanda²¹.

Tuttavia, in dottrina è prevalsa l'idea opposta in base alla quale il principio dispositivo non sarebbe un mero riflesso del principio della domanda, bensì una regola tecnica che risponde più che altro a un'esigenza di mera opportunità²².

S'intende dire che il principio dispositivo è certamente uno strumento mediante il quale preservare la neutralità del giudice, ma tale finalità può essere garantita anche attraverso soluzioni che non rimuovano *in toto* la minaccia di partigianeria dell'organo giudicante.

Possono quindi essere largiti maggiori poteri di iniziativa istruttoria officiosa, a patto che ciò avvenga con i temperamenti e le deroghe che appaiono adeguati.

In primo luogo, occorre tenere sempre ferma la tipizzazione legale dei mezzi di prova senza la quale si rischia di vulnerare la parità fra i cittadini, somministrando loro, per questo lato, processi diversi.

In secondo luogo, andrebbe sempre assicurata ai litiganti la tutela del contraddittorio, sia in termini di nuove prove rispetto alla prova disposta *ex officio*, sia in riferimento al pieno controllo nell'assunzione della prova officiosa.

Infine, mantenere viva la distinzione tra la fonte materiale di prova che, cercata e trovata fuori del processo, vi entra per iniziativa o indicazione delle parti e il mezzo istruttorio inerente a quella fonte, cioè il procedimento tipizzato dalla legge, che

²⁰ Tale distinzione è il frutto di un lungo dibattito che si è svolto in dottrina, per il cui approfondimento si rinvia alla ricostruzione dettagliata di T. CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, Milano, 1951, I, 695 ss. e all'ampia bibliografia in esso contenuta. Il tema viene ripreso anche da M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, parte I, Milano, 1962, 303 ss. *Ex multis*, si vedano anche i contributi di L. MONTESANO, *Le prove disponibili d'ufficio e l'imparzialità del giudice civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 189 ss.; B. CAVALLONE, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, 99 ss. L'unica voce che non accoglie la distinzione suddetta è quella di A. NASI, *Disposizione del diritto e azione dispositiva. Contributo allo studio del principio dispositivo nel processo civile di cognizione*, Milano, 1965, *passim*.

²¹ Vedi ancora T. CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, Milano, 1951, I, 695 ss.

²² Tale distinzione appartiene già alla miglior dottrina di inizio Novecento, G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile (Le azioni. Il processo di cognizione)*, 3a ed., Napoli, 1923, 727 ss.; ID., *Sulla regola «en eat judex ultra petita partium»* (1903), in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, vol. I, Roma, 1930, 157 ss.; F. CARNELUTTI, *La prova civile*, Roma, 1915, 71 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, vol. II, Padova, 1926, 367 ss., 389 ss.; ID., *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, 434 ss.; P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1943, 215 ss.; E. BETTI, *Diritto processuale civile*, 2a ed., Roma, 1936, 308.

viene svolto sull'impulso del giudice per valutarne l'utilità o no ai fini della decisione.

Con riferimento a tale ultima precisazione, si può tornare ad affermare con sicurezza che, siccome la definizione del *thema decidendum* avviene attraverso l'esposizione dei fatti contenuta nella domanda, l'attività assertiva costituisce unicamente la concretizzazione del principio della domanda e per tale motivo anch'essa deve essere compiuta dalle parti.

Invece, un discorso differente può valere per l'attività asseverativa inerente alla definizione del *thema probandum*. Nonostante i fatti debbano essere fissati autonomamente dalle parti, il modo di accertarli non dovrebbe dipendere dalla loro esclusiva volontà. Al contrario, compito del giudice dovrebbe essere proprio quello di contribuire a superare lo stato di incertezza, che una delle parti potrebbe avere convenienza a mantenere, in ordine all'accertamento dei fatti adottati²³. Come osservato, infatti, l'attribuzione di poteri istruttori officiosi potrebbe interferire soltanto con l'attività asseverativa eventualmente compiuta dalle parti, ma non con quella assertiva e tantomeno con il principio della domanda.

Per concludere, è pur vero lo schema processuale inquisitorio e il modello dispositivo appaiano concettualmente antitetici, tuttavia, non sarebbe pienamente corretto intenderli in termini di rigorosa alternatività²⁴.

In proposito, si può affermare con sicurezza che il processo del lavoro continua ad essere informato prima di tutto dal principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c.²⁵.

La produzione dei mezzi di prova – oltre che dei fatti – rimane quindi in capo *in primis* alle parti coinvolte nel procedimento, le quali, in virtù del rigido sistema di preclusioni introdotto, dovranno depositare atti completi sotto il profilo della chiarificazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*.

Il giudice invece potrà assumere *ex officio* mezzi di prova ulteriori rispetto a quelli richiesti dai contendenti, rimanendo comunque vincolato dall'istanza di parte sia in relazione all'opportunità di istaurare il processo sia in relazione ai fatti da accertare.

3. Poteri istruttori officiosi, onere della prova e principio di eventualità

Nell'ottica di ridurre ai minimi termini la durata delle controversie individuali di lavoro il legislatore ha ritenuto opportuno potenziare la fase preparatoria, mediante

²³ FABIANI, *I poteri*, cit., 107 ss.

²⁴ M. TARUFFO, *La prova nel processo civile*, a cura di ID., Milano, 2012, 90.

²⁵ La considerazione è pressoché unanime G. TESORIERE, *Lineamenti di diritto processuale del lavoro*, 2^a ed., Padova, 1978, 218; DENTI, SIMONESCHI, *op. loc. cit.*; A. PROTO PISANI, *L'istruzione della causa*, cit., 710; I. PICCININI, *La tutela di primo grado*, in *La tutela dei diritti nel processo del lavoro*, I, *I diritti individuali nel processo di cognizione*, 3^a ed., a cura di M. DELL'OLIO, Torino, 2006, 170, VERDE, *Norme inderogabili*, cit. 241; si veda anche G. VILLANI, *I poteri istruttori del giudice*, in *Il diritto processuale del lavoro*, vol. IX, a cura di A. VALLEBONA, Padova, 2011, 276, 283.

l'imposizione di preclusioni molto rigide che obbligano entrambe le parti a predisporre tutte le proprie difese entro il deposito del primo (e tendenzialmente anche ultimo) atto difensivo²⁶.

Questa chiarificazione immediata e pressoché definitiva del *thema decidendum* e del *thema probandum*²⁷, per prima cosa, consente al giudice di arrivare preparato all'udienza di discussione, da tenersi a distanza di soltanto sessanta giorni dal deposito del primo atto difensivo²⁸.

Al contempo, tale schema facilita lo svolgimento unitario dell'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c., consentendo, più in generale, di dare concreta attuazione ai principi chiovendiani dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione²⁹.

Questa specificità della fase preparatoria ha condotto la dottrina a catalogare il rito speciale del 1973 come un modello processuale improntato al c.d. principio di eventualità³⁰. Con tale espressione s'intende richiamare l'attenzione sul fatto che la parte attrice deve redigere il proprio atto in maniera esaustiva, tenendo conto di tutte le eventuali – da qui, appunto, il nome del principio – contestazioni e difese che il convenuto potrebbe proporre nella propria memoria difensiva e deducendo fin da subito i relativi mezzi di prova³¹.

Dopo il deposito del ricorso, l'attore non ha la possibilità di integrare liberamente le proprie difese³² e qualora non abbia offerto la prova di un determinato fatto, in seguito contestato dal convenuto, deve subire l'applicazione della regola formale sull'onere della prova *ex art. 2697 c.c.*

Si tratta evidentemente di un sistema che richiede al ricorrente un *quid pluris* di

²⁶ VERDE, *Norme inderogabili*, cit., 241. La considerazione si trova, in un'indagine comparatistica, anche in C. FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975, 17 ss., spec. 70.

²⁷ PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata*, cit., 229.

²⁸ PROTO PISANI, *L'istruzione della causa*, cit., 701-702; FERRI, *Struttura del processo*, cit., 17 ss., spec. 70; TARZIA, *Manuale*, cit., 37 ss.; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 11. Il concetto viene ripreso più recentemente anche da A. VALLEBONA, *Il trionfo del processo del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2009, 566; C. PISANI, *Processo del lavoro, allegazione tardiva dei fatti e limiti al potere istruttorio del giudice*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, 209; ID., *Le preclusioni nel rito del lavoro*, in *www.judicum.it*, § 2.

²⁹ C. ARRIGONI, *Poteri istruttori «ex officio» del giudice del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 334.

³⁰ PROTO PISANI, *L'istruzione della causa*, cit., 702 ss.; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 125, CAR-RATO, DI FILIPPO, *op. cit.*, 131; TARZIA, *Manuale*, cit., 107; FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 594. Invece, su principio in sé si veda per tutti il magistrato ed ancora attuale A. SEGNI, *Il principio di eventualità e la riforma del processo civile*, in *Studi Saresi*, 1939, 71 ss., ripubblicato in *Scritti giuridici*, vol. I, Torino, 1965, 338 ss.

³¹ F.P. LUISO, *Principio di eventualità e principio della trattazione orale*, in *Studi in onore di Elio Fazzalari*, vol. II, Milano, 1993, 208.

³² Ai fini del presente discorso, in cui è in commento uno svolgimento-tipo della controversia del lavoro, paiono trascurabili i casi eccezionali delle note difensive dell'art. 420, comma 6°, c.p.c. e la memoria difensiva concessa al ricorrente in caso di domanda riconvenzionale.

immaginazione e di capacità di rappresentazione del possibile atteggiamento processuale eventualmente assunto dalla controparte che può far sorgere qualche perplessità, specie in riferimento all'obiettivo di tutela del contraente debole.

Nondimeno, è stato altresì notato che questo sistema è maggiormente conciliabile con le liti che presentano un alto tasso di tipicità, come in effetti sono le controversie di lavoro. Infatti, in questi casi, più che in altri settori della giustizia civile, l'attore può ragionevolmente prevedere quali dei molti fatti costitutivi del suo diritto saranno contestati dal convenuto e limitare solo rispetto ad essi l'indicazione dei mezzi di prova³³.

In tale architettura, l'insieme dei poteri officiosi – tra i quali, come si vedrà, rientra pienamente anche lo svolgimento dell'interrogatorio libero delle parti – consente al giudice di provvedere alla chiarificazione dei fatti che non sia perfettamente riuscita nella precedente fase³⁴.

Tuttavia, secondo un autore, proprio la generale tipicità delle controversie riduce in modo notevole le ipotesi in cui il giudice dovrebbe intervenire. E i suoi poteri discrezionali, pur non rimanendo secondari, soprattutto qualora l'indicazione dei mezzi di prova sia in tutto o in parte carente, appaiono molto minori di quanto a prima vista si potrebbe ritenere³⁵.

Per lungo tempo, e almeno fino alla riformulazione dell'art. 115 c.p.c., vi è stata incertezza sull'applicabilità del principio di non contestazione al rito del lavoro.

Per prima cosa, i dubbi interpretativi riguardavano la conciliabilità di controversie aventi spesso ad oggetto diritti indisponibili o semi-disponibili con un principio – quello di non contestazione, appunto – che di per sé è una forma di disposizione del diritto³⁶.

Al riguardo, è stato così osservato che il principio in parola potrà essere applicato ogniqualvolta la controversia riguardi fatti rilevanti relativi a diritti disponibili della cui prova l'altra parte sarebbe onerata³⁷.

In secondo luogo, anche il dato positivo non ha agevolato la configurazione del principio nel nuovo rito lavoristico dal momento che l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica

³³ ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, *op. cit.*, 707.

³⁴ Di vera e propria forma di valvola di sfogo e di temperamento del rigido sistema di preclusioni A. PROTO PISANI, *In tema di prova nel processo del lavoro: temperamenti al principio di eventuale*, in *Foro it.*, 1981, I, 2402 ss.; D. DALFINO, *Il rito speciale del lavoro come modello processuale*, in *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di D. DALFINO, Bari, 2011, 25-26; PICCININI, *Premesse*, cit., 170; L. DE ANGELIS, *L'udienza di discussione*, in *Il processo del lavoro e della previdenza*, a cura di D. BORGHESI, L. DE ANGELIS, Torino, 2013, 264.

³⁵ ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, *op. loc. ult. cit.*, 707; ARRIGONI, *op. cit.*, 336 s.

³⁶ Sul punto si veda P. FARINA, *Il diritto alla prova nel processo del lavoro*, in *Il processo del lavoro quarant'anni dopo. Bilanci e prospettive*, a cura di I. PICCININI, A. PILEGGI, B. SASSANI, P. SORDI, Napoli, 2015, 187 s., spec. note 5-6.

³⁷ VERDE, *Norme inderogabili*, cit., 224.

contestazione riguardo ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ma non prevede esplicitamente le conseguenze dell'eventuale inottemperanza di tale obbligo.

È stata una successiva pronuncia delle sezioni unite a inaugurare il principio in base al quale l'irreversibilità della non contestazione dei fatti rilevanti sarebbe ricavabile dalla struttura stessa del processo del rito del lavoro³⁸.

Affinché la causa arrivi già delineata in modo compiuto all'udienza di discussione, occorre necessariamente che sia l'allegazione sia contestazione che ne definiscono l'oggetto avvengano durante il contraddittorio scritto della fase introduttiva. E poiché in questa fase il convenuto ha soltanto un atto difensivo a propria disposizione, egli non potrà formulare la contestazione dei fatti allegati dall'attore se non all'interno della memoria difensiva dell'art. 416 c.p.c.

Infine, il principio di non contestazione appare non soltanto compatibile, bensì perfino complementare alle finalità sottese alla nuova disciplina dei poteri istruttori dell'art. 421 c.p.c.

Infatti, tali poteri – come meglio si dirà nel proseguo – devono essere impiegati dal giudice del lavoro per vincere i dubbi inerenti all'esistenza di un fatto allegato dalle parti, in modo tale da accertare con maggior fedeltà la verità materiale e scongiurare la meccanica applicazione della regola finale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. Anche il principio di non contestazione produce la medesima conseguenza di ritenere provato un fatto allegato da una delle parti ma non sufficientemente provato, al quale dovrebbe essere applicata la regola dell'art. 2697.

Secondo la giurisprudenza, peraltro, il giudice dovrà riscontrare la mancata contestazione di un fatto allegato facendo riferimento alla difesa della controparte nel suo insieme, dal momento che solo un atteggiamento complessivo della parte e non una mera imprecisione redazionale può garantire con affidabilità che il fatto non sia stato contestato poiché ritenuto veritiero.

In conclusione, ricorrendo alla terminologia impiegata in questo paragrafo, si può affermare che il nuovo rito del lavoro costituisca il tentativo più deciso di strutturare un processo dispositivo "attenuato", connotato cioè dalla coesistenza del principio di allegazione che incombe sulle parti e del potere del giudice di interferire – nei casi e con i limiti di cui si dirà – nella raccolta dei mezzi di prova³⁹.

³⁸ Cass. civ., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761, in *Foro it.*, 2003, I, 604 ss., con nota di A. PROTO PISANI, *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile*.

³⁹ Di attenuazione del principio dispositivo si occupano VALLEBONA, *L'onere della prova*, cit., 27, 35, 104; G. VERDE, *L'onere della prova nel processo civile*, Camerino, 1974, 11-16, 447 ss.; ID., *La disciplina delle prove nei processi del lavoro e del pubblico impiego*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, 72, 74-75; PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro*, in *Studi di diritto processuale del lavoro*, Milano, 1976, 120-121; L.P. COMOGLIO, *Le prove*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, vol. XIX, Torino, 1985, 219-221; S. PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna-

4. *L'allegazione dei fatti principali e secondari*

Giunti a questo punto, ci si interroga ancora se il divieto per il giudice di introdurre fatti nuovi rispetto a quelli allegati dalle parti sia assoluto oppure se vi siano ipotizzabili alcune deroghe.

Per poter dare adeguata risposta al problema occorre effettuare una previa distinzione tra i fatti giuridici o principali e i fatti semplici o secondari⁴⁰.

Alla prima categoria appartengono i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, cioè di quei fatti che corrispondono alla fattispecie legale di riferimento e pertanto fissano l'oggetto della lite⁴¹. Il giudice potrà utilizzare i propri poteri istruttori in riferimento ad essi solo ed esclusivamente nel caso in cui siano oggetto di specifica allegazione⁴².

Su un altro versante, si collocano tutti gli altri fatti, chiamati secondari perché concettualmente la loro dimostrazione diviene necessaria in un secondo momento – appunto – e soltanto per provare l'esistenza dei fatti principali, *i.e.* quelli che “in principio” le parti pongono a fondamento delle proprie difese⁴³.

Alla luce di tale distinzione, si ammetta di riformulare il problema che qui ci occupa attraverso un ipotetico schema-tipo.

a) Vi è un fatto principale che è stato allegato da una delle parti e che per motivi qui trascurabili non risulta provato.

b) L'esistenza del fatto principale potrebbe essere ricavata provando un altro fatto che ha natura secondaria.

c) Il fatto secondario e i relativi mezzi di prova però non sono oggetto di specifica allegazione ad opera di alcuna delle parti.

d) Il fatto secondario potrebbe essere provato attraverso mezzi di prova disposti *ex officio* dal giudice.

L'essenza del problema è se il giudice possa procedere all'assunzione di mezzi di prova che riguardino qualsiasi fatto secondario oppure soltanto quelli che siano stati

Roma, 1987, 15, 143. In giurisprudenza si veda Cass. civ., 17 dicembre 1983, n. 7463, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 292; Cass. civ., 6 dicembre 1984, n. 6445, *ivi*, 1984, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1300; Cass. civ., 8 aprile 1981, n. 2032, *ivi*, 1981, voce cit., n. 1111; Cass., 16 aprile 1980, n. 2480, *ivi*, 1980, voce cit., n. 875.

⁴⁰ Sulla distinzione si veda CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte*, cit., 83, 342-343; E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960, 88 ss.; M. TARUFFO, *Note in tema di giudizio di fatto*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, 40 ss.; ID., *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, 239, 535 ss.; G. TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano, 1971, 350-351.

⁴¹ VERDE, *Norme inderogabili*, cit., 226.

⁴² A. PROTO PISANI, *L'istruzione della causa*, cit., 710, il quale riprende le considerazioni svolte in G. BORRÉ, R. MARTINELLI, *Il nuovo processo del lavoro*, in *Magistratura democratica*, 1974, I, 15.

⁴³ Oltre alla bibliografia indicata nella precedente nota 33, si vedano B. CAVALLONE, *I poteri di iniziativa istruttoria del giudice civile*, Milano, 1968, 9 ss.; FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975, 13 ss.

oggetto di esplicita allegazione di parte.

Per inciso, non deve sorprendere che il problema dell'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice riguardi esclusivamente i fatti secondari. Invero, la ricerca di prove su fatti principali non allegati dalle parti e la loro contestuale introduzione nel processo costituirebbero in ogni caso una modificazione del *petitum* e della *causa petendi*, in evidente disarmonia con il principio della domanda.

Chiarito ciò, secondo un primo orientamento il giudice deve esercitare i propri poteri per ricercare le prove dei soli fatti esplicitamente indicati dalle parti o che, al più, siano emersi nel processo a seguito di contraddittorio in sede di interrogatorio libero⁴⁴, poiché nel rito del lavoro sussiste una «necessaria circolarità» tra onere di allegazione, onere di contestazione ed onere della prova⁴⁵.

In questo caso, il fatto secondario è considerato prima di tutto come un fatto e in quanto tale deve essere appositamente introdotto all'interno del processo al pari di quando avviene per quelli principali⁴⁶. Invero, la tesi appare come una mera riedizione, nella sua versione più stringente, del principio secondo il quale il giudice deve giudicare soltanto secondo gli *alligata et probata partium*⁴⁷.

Tra le ragioni di tale indirizzo, si riscontra soprattutto il timore che, ammettendo la possibilità di rimediare sistematicamente alle carenti allegazioni delle parti, venga compromesso il dinamico ma nello stesso tempo razionale svolgimento del processo⁴⁸.

D'altro canto, vi è chi ritiene che il giudice possa procedere *ex officio* per provare anche i fatti secondari che non siano stati oggetto di allegazione specifica delle parti; a patto che la loro conoscenza comunque emerga dai documenti e dagli atti di causa, cioè che per la loro rappresentazione il giudice non si avvalga della propria scienza

⁴⁴ Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in *Foro it.*, 2005, I, 1135 ss., con nota di E. FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro*. Si vedano anche VERDE, *Norme inderogabili*, cit., 228; L. MONTESANO, *Le «prove atipiche» nelle «presunzioni» e negli «argomenti» del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 237-238. Più intransigente è invece la posizione di A. VALLEBONA, *L'onere della prova*, cit., 22 che pone l'accento sul rischio, altrimenti, di sentenze «a sorpresa».

⁴⁵ Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202, in *Foro it.*, 2005, I, 1690, con note di D. DALFINO, *Limiti all'ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario)*, di C.M. BARONE, *Nuovi documenti in appello: è tutto chiarito?* e di A. PROTO PISANI, *Nuove prove in appello e funzione del processo*.

⁴⁶ F.P. LUISO, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992, 191; FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 593; D. CAVALLINI, *Osservazioni sui poteri istruttori del giudice del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 651 ss., spec. 658; M. VELLANI, *Le controversie in materia di lavoro e di equo canone. Lineamenti generali*, Milano, 1990, 32; MARZORATI, *I poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Mas. Giur. lav.*, 1979, 727 ss. Qualche incertezza si può riscontrare in VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 86 s. *Contra* DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 124.

⁴⁷ M. PILLONI, *Preclusioni istruttorie, poteri istruttori officiosi ex art. 421, 2° comma, c.p.c. e giusto processo*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, 1107.

⁴⁸ Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202, in *Foro it.*, 2005, I, 1690; Cass., 17 giugno 2004, n. 11353, in *Foro it.*, 2005, I, 1135 ss.; Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2003, n. 8220, in *Rep. Foro it.*, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 185.

privata⁴⁹.

In altre parole, si tratta di quei casi in cui nessuno dei contendenti abbia valorizzato un certo fatto come presupposto per l'assunzione di uno specifico mezzo di prova; proprio in questi casi, però, la loro semplice menzione consente comunque al giudice di averne conoscenza in modo legittimo, cioè non autonomamente, ma pur sempre entro il perimetro dell'attività assertiva delle parti.

In questa prospettiva, verrebbe altresì scongiurata un'applicazione eccessivamente rigorosa del già citato principio di eventualità: infatti, se al giudice fosse preclusa qualsiasi iniziativa officiosa anche in merito a tali fatti, i litiganti sarebbero tenuti a coltivare scrupolosamente qualsiasi circostanza menzionata, anche quelle sovrabbondanti o – peggio – tutte quelle che a prima vista parrebbero persino superflue⁵⁰.

Inoltre, sebbene qualsiasi parte sia per definizione esposta ai rischi derivanti dall'alea tipica della lite, è doveroso osservare nuovamente che, nello specifico settore della giustizia che ci occupa, idealmente il giudice dovrebbe perseguire più che altrove la ricerca della verità materiale⁵¹.

5. *Chiarificazione dei fatti mediante libero interrogatorio, limiti ed efficacia delle dichiarazioni rese dalle parti*

L'art. 420 c.p.c. prevede che, durante lo svolgimento dell'udienza di discussione, il giudice interroghi liberamente le parti, per poi tentarne la conciliazione.

Si tratta del primo tra le parti e il giudice, che avviene *in limine litis* e mediante quale viene data effettiva attuazione ai principi di oralità e immediatezza che contraddistinguono il modello processuale del lavoro⁵².

Salvo alcune pronunce isolate⁵³, si riconosce unanimemente che lo svolgimento di tale interrogatorio sia obbligatorio⁵⁴.

⁴⁹ M. TARUFFO, in *La prova nel processo civile*, a cura di M. TARUFFO, Milano, 2012, 90; prima ancora DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 124.

⁵⁰ Cfr. *supra*, § 1, lett. a), punto II.

⁵¹ Cfr. *supra*, § 1.

⁵² Il rilievo è presente già in fase parlamentare, v. *Relazione dei senatori Martinazzoli e Torelli al disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro del Senato*, in V. DENTI, G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, Milano, 1974, 343 ss. In dottrina si veda R. CACCIN, *I poteri del giudice nel processo del lavoro prima dell'udienza di discussione*, in *Nuovo dir.*, 1974, 187; G. PEZZANO, *L'udienza di discussione*, in V. ANDRIOLI, C.M. BARONE, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro. Legge 11 agosto 1973, n. 533 e norme connesse*, Bologna, 1987, 639 ss.; ripreso da LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 164. Più recentemente D. BORGHESI, L. DE ANGELIS, *Il processo del lavoro e della previdenza*, Torino, 2013, 229.

⁵³ Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 1987, n. 6896, in *Rass. equo canone*, 1987, 277; Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 1987, n. 4145, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 133; Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1986, n. 6449, in *Not. Giur. lav.*, 1987, 348.

⁵⁴ La considerazione è pressoché unanime, si veda LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 170; L. MONTESANO, R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, 164; G. VERDE, G. OLIVIERI, voce *Processo del lavoro e della previdenza*, in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano,

Infatti, sebbene la norma in parola non dica nulla al riguardo, né indichi le eventuali conseguenze nel caso del mancato esperimento⁵⁵, l'obbligatorietà dell'interrogatorio si può agevolmente ricavare dall'art. 415 c.p.c., a norma del quale le parti sono tenute a partecipare all'udienza di discussione⁵⁶.

E, in un certo senso, non potrebbe essere diversamente, dal momento che l'obbligatorietà di tale istituto – che tanto era stata auspicata⁵⁷ – finalmente consente al giudice di prendere il timone in ogni processo, stroncando gli eventuali tentativi di ostruzionismo delle parti⁵⁸.

Anche per ciò che attiene alle modalità di svolgimento, il legislatore non fornisce esplicite indicazioni, lasciando su questo punto ampia libertà di movimento al giudice.

Le uniche indicazioni al riguardo provengono da quella dottrina secondo cui è preferibile, per prima cosa, che il giudice solleghi il contraddittorio seguendo un ordine logico delle questioni da affrontare, che non corrisponde necessariamente

1987, 233; PEZZANO, *L'udienza di discussione*, in V. ANDRIOLI, C.M. BARONE, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro. Legge 11 agosto 1973, n. 533 e norme connesse*, Bologna, 1987, 639 ss.; A. PROTO PISANI, *L'istruzione della causa*, cit., 702 ss.; A. PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993, 76; CARRATO, DI FILIPPO, *op. cit.*, 120; G.C. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533*, Padova, 1975, 173; C.A. NICOLETTI, *Tutela differenziata e interrogatorio «libero» delle parti (circa un tipo di ricerca della verità in un certo tipo di processo)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 936-937. Più di recente anche G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 2008, 153; G. REALI, *L'interrogatorio delle parti nel processo civile*, Bari, 2009, 143 ss.; ID., *L'istruzione probatoria nel processo ordinario e in quello del lavoro*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 398; D. BORGHESI, L. DE ANGELIS, *Il processo del lavoro e della previdenza*, Torino, 2013, 229. *Contra* G. FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, Milano, 1975, 138.

⁵⁵ Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante il mancato esperimento dell'interrogatorio libero non determinerebbe alcuna nullità del procedimento di primo grado. Al riguardo si vedano *ex multis* Cass. civ., sez. lav., 18 agosto 2004, n. 16141, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Lavoro (controversie)*, n. 99; Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 1995, n. 10958, *ivi*, 1995, voce *Impugnazioni civili*, n. 120; Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1986, n. 6449, *ivi*, 1986, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 151; Cass., 29 gennaio 1985, n. 526, *ivi*, 1985, voce *cit.*, n. 232; Cass., 27 febbraio 1984, n. 1406, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1448; Cass., 12 aprile 1983, n. 2596, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 254; Cass., 5 maggio 1983, n. 3091, *ivi*, n. 255; Cass., 6 giugno 1983, n. 3886, *ivi*, n. 256; Cass., 7 aprile 1981, n. 1978, *ivi*, 1981, n. 203; Cass., 8 marzo 1978, n. 1171, in *Foro it.*, 1978, I, 1682 ss., con nota redazionale favorevole; in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 320 ss., con nota critica di G. GUARNIERI, *Sull'omissione dell'interrogatorio nel processo del lavoro e previdenziale*, e in *Temi*, 1978, 393 ss., con nota di G. BASILICO, *Sulla nullità conseguente all'omesso interrogatorio libero nel processo del lavoro*. In dottrina l'indirizzo maggioritario è di segno opposto, si distingue S. CHIARLONI, *Questioni rilevabili d'ufficio, diritto di difesa e «formalismo delle garanzie»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, 569 ss., secondo il quale la nullità del procedimento comporterebbe, almeno nelle cause previdenziali, conseguenze eccessivamente. Per una posizione intermedia invece LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 172; M. TARUFFO, voce *Interrogatorio*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, vol. X, Torino, 1993, 65; G. PEZZANO, *op. cit.*, 645-646.

⁵⁶ TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 2008, 153; D. BORGHESI, L. DE ANGELIS, *Il processo del lavoro e della previdenza*, Torino, 2013, 229.

⁵⁷ Cfr. cap. 2, § 4.

⁵⁸ *Atti Parlamentari, Commissioni in sede legislativa*, seduta di mercoledì 18 ottobre 1972, 4.

all'ordine cronologico con cui esse sono state presentate dalle parti⁵⁹. In altre parole, la discussione dei punti sui quali appare più agevole il raggiungimento di un accordo andrebbe anteposta alla trattazione di tutte le altre questioni che ne rimarrebbero eventualmente assorbite⁶⁰.

Ma, soprattutto – accanto a tale indicazione “di buon senso” – occorre che l'interrogatorio libero non si trasformi in una sorta di inquisizione unilaterale del giudice; deve al contrario trattarsi di una discussione paritaria, nella quale a tutti i soggetti interessati sia consentito contribuire alla fissazione dell'oggetto della lite e alla determinazione dei fatti pacifici e di quelli controversi⁶¹.

Invero, tale incumbente costituisce altresì un momento irrinunciabile rispetto alla filosofia di riforma che sta alla base del nuovo rito, che altrimenti rimarrebbe improntato all'impiego eccessivamente rigoroso del principio di eventualità⁶². Infatti, grazie all'ausilio del giudice, le parti ripristinano in udienza quelle prerogative nella definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* che in precedenza vengono oggettivamente comprese da una fase preparatoria eccessivamente concentrata⁶³.

In questa prospettiva è pertanto da condividere che il libero interrogatorio debba svolgersi anche quando non tutte le parti siano comparse⁶⁴; che possa essere altresì reso dal contumace costituitosi tardivamente⁶⁵; che sia infine consentito partecipare anche alla parte contumace la quale, pur non costituendosi, decida ugualmente di comparire in udienza⁶⁶.

Dopo di ciò, è meritevole di qualche approfondimento ulteriore anche quella che – per dirla con Cappelletti – costituisce la funzione primaria dell'interrogatorio

⁵⁹ LUIISO, *Il processo del lavoro*, cit., 166.

⁶⁰ In dottrina le fasi in parola sono state individuate in modo non sempre coincidente, al riguardo si vedano le prospettazioni offerte da G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 2008, 85; L. MONTESANO, R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, 127.

⁶¹ DENTI, SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973 n. 533*, Milano, 1974, 108; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1975, 157; B. CARUSO, *Tutela giurisdizionale, onere della prova, equità processuale. Una ricerca sul diritto del lavoro nel processo II*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, I, 198. Più in generale, sul potere-dovere del giudice di collaborare attivamente con le parti nella formazione del materiale di cognizione, si veda su tutti G. CHIOVENDA, *Relazione al progetto di riforma del procedimento elaborato dalla commissione per il dopoguerra*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930)*, Roma, 1931, II, 29.

⁶² V. cap. 3, § 2.

⁶³ PROTO PISANI, *L'istruzione della causa*, cit., 702; ID., *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993, 76; C. CECHELLA, *Limiti all'iniziativa istruttoria del giudice del lavoro, le preclusioni all'attività difensiva delle parti e la regola dell'onere della prova*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 789.

⁶⁴ LUIISO, *Il processo del lavoro*, cit., 69.

⁶⁵ Trib. Genova, 8 luglio 1974, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 151, con nota su altro punto di FABBRINI, *A proposito delle ordinanze di condanna al pagamento di somme non contestate*; L. MONTESANO, R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, 165-166.

⁶⁶ Cass., 5 maggio 1982, n. 2818, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 209. In dottrina, LUIISO, *Il processo del lavoro*, cit., 173.

libero, cioè la chiarificazione dei fatti di causa⁶⁷.

Invero, anche in questo caso il dettato normativo è carente e allora occorre l'ausilio di altre disposizioni più o meno affini.

Per prima cosa, la finalità appena indicata differisce profondamente dalla funzione probatoria tipica dell'interrogatorio formale, il quale è invece indirizzato a suscitare la confessione della parte. Infatti, il libero interrogatorio, ivi compreso quello del rito del lavoro, non è un mezzo di prova, ma al più uno strumento con il quale la parte può mirare a garantire la chiarezza e la genuinità delle allegazioni, al fine di renderne più evidenti le proprie ragioni⁶⁸.

In aiuto interviene anche l'art. 117 c.p.c., che consente al giudice di ordinare – in questo caso facoltativamente – la comparizione delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa.

Al riguardo, una prima suggestione proviene dalla Relazione Grandi, in cui si auspica che mediante l'interrogatorio libero il giudice possa trovare il mezzo per chiarire i punti oscuri della lite, scrutando con la diretta osservazione le intenzioni e la psicologia delle parti, nonché il modo con cui queste rispondono alle domande⁶⁹.

Certamente, esso può riguardare ogni aspetto delle affermazioni e delle argomentazioni delle parti che il giudice ritenga utili, compresi anche gli elementi di diritto offerti a sostegno delle proprie difese⁷⁰.

Al contempo, però, deve pur sempre limitarsi ai fatti di causa e proprio questo è il nervo scoperto dell'istituto in parola: se da un lato tali integrazioni possono indubbiamente contribuire a chiarire meglio la lite, in sede di istruttoria e di decisione spetta al giudice il compito di non coltivare le affermazioni che travalichino del tutto la narrazione dei fatti precedentemente offerta dalle parti.

Nella prospettiva del presente lavoro, tale attività interessa anche l'esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c.

A ben vedere, il giudice può assumere nuovi mezzi di prova inerenti

⁶⁷ M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, parte I, Milano, 1962, 79.

⁶⁸ Oltre all'ampia bibliografia manualistica delle precedenti note, si vedano soprattutto E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II,1, Milano, 1959, 39, 147 s.; F. CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, II, Roma, 1956, 59. La tesi trova conferma in E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 1957, 189; M.T. ZANZUCCHI, C. VOCINO, *Diritto processuale civile*, Milano, 1955, 368; V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, Napoli, 1957, 341 s.; G.A. MICHELI, *L'onere della prova*, Padova, 1946, 131; M. DE MARINI, voce *Ammissione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 250 ss.; G. OTTELLO, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Il nuovo codice di procedura civile. Commentario diretto da M. D'AMELIO*, I, Torino, 1943, 496 ss.; ancora prima P. CALAMANDREI, Sul progetto preliminare Solmi, in *ID.*, *Studi sul processo civile*, IV, Padova, 1939, 172-174. Posizioni contrarie si riscontrano in S. SATTÀ, *Diritto processuale civile*, Padova, 1959, 161-163; N. JAEGER, *Diritto processuale civile*, Torino, 1943, 323; S. COSTA, *Manuale di diritto processuale civile*, Torino, 1955, 190 ss.; D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, I, Torino, 1953, 234 ss.

⁶⁹ *Relazione del Guardasigilli al cod. proc. civ. del 1940*, sez. III, § 29.

⁷⁰ BORGHESI, L. DE ANGELIS, *op. cit.*, 233.

rigorosamente ai fatti risultanti dagli scritti difensivi delle parti o dall'attività istruttoria che egli compia, si tratta dei c.d. fatti avventizi. Al contrario, non può ricercare nuovo materiale probatorio su fatti nuovi, che magari egli stesso abbia sostanzialmente contribuito a introdurre nella controversia, interrogando le parti in udienza⁷¹.

Altrimenti, ciò implicherebbe che attraverso quell'interrogatorio il giudice vada indebitamente alla ricerca anche di fatti nuovi, oltre che dei mezzi di prova, violando il principio di allegazione⁷². Per ritornare su categorie già impiegate, gli sarebbe così consentito oltrepassare il confine che si frappone tra un processo dispositivo in cui vengono esercitati soltanto poteri officiosi e un processo inquisitorio a tutti gli effetti⁷³.

Oltre che in linea con i principi generali, questa lettura risulta anche coerente con il nuovo sistema di preclusioni, che sarebbe altrimenti compromesso se durante la discussione fosse liberamente consentita l'introduzione di fatti nuovi⁷⁴.

Sia consentita ancora un'ultima, doverosa precisazione nei termini che seguono.

Quanto riportato fin d'ora non deve indurre l'osservatore attento a intendere l'interrogatorio dell'art. 420 c.p.c. alla stregua di una mera "chiacchierata di cortesia" tra il giudice e le parti. Infatti, nell'ambito di un momento improntato ad un clima di confronto e dialogo, le risposte fornite in sede di interrogatorio libero, pur se insufficienti a fondare il convincimento del giudice, sono comunque valutabili come argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.⁷⁵.

Qualche oscillazione in materia si riscontra invece in giurisprudenza; tuttavia, le sentenze sul punto tendono tutte a riconoscere una qualche efficacia alle

⁷¹ M. BOVE, *Istruzione probatoria nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 917.

⁷² In dottrina, si veda, C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche – La fase di cognizione nella tutela dei diritti*, vol. II, Torino, 2010, 2^a ed., 286; C. PISANI, *Processo del lavoro allegazione tardiva dei fatti e limiti al potere istruttorio del giudice*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, I, 207 ss. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. VI - 5, 6 marzo 2001, n. 3228, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2000, n. 9034, in *Riv. giur. lav.*, 2001, II, 637, con note di F. MAZZIOTTI, *Potere-dovere istruttorio del giudice nel rito del lavoro* e di I. CIMATTI, *Luci e ombre di una contraddittoria norma processuale ex artt. 421 e 497 cod. proc. civ.*; Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, in *Giust. civ.*, 1998, I, 645, con nota di G. GIACALONE, *La deduzione dell'aliunde perceptum: non sempre il giudice del lavoro ha le «mani legate»*; in *Foro it.*, 1998, I, 764; in *Riv. giur. lav.*, 1998, I, 514, con nota di GUGLIELMI, *Residualità del potere dispositivo delle parti: quando anche le Sezioni Unite inseguono la congiuntura economica*.

⁷³ CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte*, cit., 72-73.

⁷⁴ PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata*, cit., 229; C. PISANI, *Processo del lavoro, allegazione tardiva dei fatti e limiti al potere istruttorio del giudice*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, 209. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 1-2, 122.

⁷⁵ L. MONTESANO, R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, 131-132; C. VOCINO, G. VERDE, *Appunti sul processo del lavoro*, Napoli, 1975, 78. A. PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993, 77, nota 329; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 172. Per qualche considerazione differente G. PEZZANO, *L'udienza di discussione*, in V. ANDRIOLI, C.M. BARONE, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro. Legge 11 agosto 1973, n. 533 e norme connesse*, Bologna, 1987, 641 ss.

dichiarazioni in parola⁷⁶.

Davvero per concludere, quanto espresso nel presente paragrafo, permette di cogliere l'inscindibilità tra l'interrogatorio libero delle parti e i poteri istruttori officiosi dell'art. 421 c.p.c., al punto che alcuni ritengono che di fatto proprio l'interrogatorio in parola costituisca il primo atto istruttorio obbligatorio per il giudice del lavoro di primo grado⁷⁷.

6. *L'imparzialità del giudice e tutela del (e tramite il) contraddittorio*

A seguito della riforma, si è acceso un interessante dibattito che ha riguardato la compatibilità tra l'attribuzione di poteri istruttori officiosi e il principio di imparzialità del giudice⁷⁸.

Una prima critica proviene da chi sostiene che l'atto con cui si dispone l'utilizzo di tali poteri sarebbe nullo poiché, sostanzialmente, consentirebbe di rimettere in termini la parte più «simpatICA» al giudice, ma pur sempre decaduta dalla prova⁷⁹.

La preoccupazione di fondo pare essere quella che il giudice garantisca pur sempre lo svolgimento di un processo tra le parti e non conduca un processo a favore di una

⁷⁶ In giurisprudenza gli orientamenti oscillano tra pronunce secondo cui, a certe condizioni, le dichiarazioni rese possono arrivare a costituire l'unica fonte di convincimento Cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2009, n. 8066, in *Mass. foro it.*, 1079; Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4685, in *Foro it.*, 2002, I, 2018, con nota di C.M. CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*; in *Mass. giur. lav.*, 2002, 699, con nota di M. DE IORIS, *L'interrogatorio libero nel processo del lavoro e la sua rilevanza ai fini della decisione della controversia*; Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 1990, n. 1205, in *Foro it.*, 1991, I, con nota di S. CECCONI, *Osservazioni in tema di «stabilità economica» e risarcimento del danno per licenziamento illegittimo*; Cass. civ., sez. lav., 26 aprile 1988, n. 3167, in *Leggi d'Italia*; possono fornire soltanto elementi sussidiari di convincimento, Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2009, n. 21914, in *Guida dir.*, 2010, 71; Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 1996, n. 6996, in *Lavoro nella giur.*, 1997, 168; Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 1987, n. 4145, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 1986, n. 3849, in *Leggi d'Italia*; altre secondo cui avrebbero valore meramente indiziario senza integrare una prova piena, Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4667, in *Leggi d'Italia*.

⁷⁷ BORGHESI, L. DE ANGELIS, *op. loc. ult. citt.*

⁷⁸ Sul tema risultano particolarmente preziosi i lavori di E.T. LIEBMAN, *Fondamento del processo dispositivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 551 ss.; M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte, cit. nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, parte I, Milano, 359; E. FAZZALARI, *La imparzialità del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, 193 ss.; Si vedano anche L. MONTESANO, *Le prove disponibili d'ufficio e l'imparzialità del giudice civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 189 ss.; G. VERDE, *La disciplina delle prove nei processi del lavoro e del pubblico impiego*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, 70 ss.; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 194; L. MONTESANO, F. MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale. Commento alla legge 11 agosto 1973 n. 533*, Napoli, 1973, 104-105; E. FAZZALARI, *I poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 595. In giurisprudenza, la decisione più completa al riguardo sembra essere Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2001, n. 3228, in *Not. giur. lav.*, 2001, 541.

⁷⁹ G. FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, Milano, 1975, 151-152. In realtà, l'a. si riferisce soltanto al caso in cui l'unica fonte di conoscenza dell'esistenza del mezzo di prova sia la richiesta tardiva della parte decaduta. Tuttavia, la nettezza della posizione pare aver spinto la restante dottrina verso una posizione complessivamente critica nei confronti del suo pensiero.

di esse. Nondimeno, questa posizione è stata fin da subito oggetto di alcune critiche. Se presa alla lettera vanificherebbe in toto l'attribuzione dei poteri istruttori officiosi al giudice, al quale rimarrebbero solo il giuramento suppletorio, la richiesta di informazioni ed osservazioni alle associazioni sindacali e la consulenza tecnica⁸⁰.

Inoltre, è stato altresì osservato che, in linea teorica, quando un giudice non vuole essere imparziale può esserlo a prescindere dal modo in cui esercita i poteri istruttori⁸¹.

Vi è poi chi ritiene che, qualora il giudice decida anche in base a una prova cercata e acquisita al processo per sua stessa iniziativa, egli corra il rischio di non essere imparziale⁸².

Infatti, il principio in parola deve caratterizzare l'attività del decidente non solo in sede di formulazione del giudizio con cui assolve il proprio compito di porre fine alla lite, bensì anche in sede di formulazione di giudizi preparatori e strumentali come quelli sull'ammissibilità, sulla rilevanza, sull'attendibilità e infine sull'efficacia dei mezzi di prova⁸³.

In questi casi, il giudice può essere tentato, anche solo inconsciamente, di rimanere coerente con l'impostazione che ha dato all'attività istruttoria piuttosto che valutare in modo realmente imparziale il materiale di causa⁸⁴.

La bontà di tale preoccupazione proverrebbe dallo stesso codice di procedura, il quale certamente privilegia il sistema dispositivo, attribuendo però poteri attivi nell'istruzione unicamente al pubblico ministero. In tale maniera il giudice viene lasciato in una posizione estranea alla trattazione e passiva di fronte alle iniziative di altri soggetti del processo, cosicché possa disporre ogni decisione col massimo d'imparzialità⁸⁵.

Tuttavia – per utilizzare un'immagine cara al legislatore – forse non occorre sollevare dubbi sulla possibilità che il giudice prenda in mano il timone della causa, ma preoccuparsi piuttosto che in questo egli sia aiutato, come accade al timoniere quando si serve di una bussola che punta a nord⁸⁶.

⁸⁰ LUIISO, *Il processo del lavoro*, cit., 194; C. CECHELLA, *Limiti all'iniziativa istruttoria del giudice del lavoro, le preclusioni all'attività difensiva delle parti e la regola dell'onere della prova*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 789. In giurisprudenza dello stesso avviso Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2018, n. 15631, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2007, n. 22305, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2007, n. 2379, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2000, n. 15820, in *Foro it.*, 2001, I, 3266, con nota di M. IOZZO; *contra*, Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2002, n. 12002, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Lavoro (controversie)*, n. 114.

⁸¹ FAZZALARI, *I poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 595.

⁸² E.T. LIEBMAN, *Fondamento del processo dispositivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 553-554.

⁸³ *Ivi*, 561.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*. Sul punto si veda anche M. VELLANI, *Il pubblico ministero nel processo, II. Il diritto italiano vigente*, Bologna, 1970, 643 ss.

⁸⁶ Il riferimento è a *Atti Parlamentari, Commissioni in sede legislativa*, seduta di mercoledì 18 ottobre 1972, 4.

Fuor di metafora, s'intende dire che il principio di imparzialità non è violato per il solo fatto che al giudice sia consentito indirizzare la singola vicenda processuale; tanto più in un settore in cui la parità sul piano probatorio e l'acquisizione completa del materiale conoscitivo, funzionale ad una decisione più «veritiera», non paiono mere raccomandazioni di stile, semmai scelte necessarie per garantire concreta ed «eguale» possibilità di accesso alla giustizia anche alle parti deboli del rapporto di lavoro⁸⁷.

A tal proposito, per riprendere il pensiero di Taruffo, la funzione principale del giudice è quella di stabilire quale tra le diverse narrazioni dei fatti offerte dalle parti sia migliore; per farlo deve offrire egli stesso una propria, ulteriore narrazione: la sentenza⁸⁸.

Alla luce di tale impostazione, vi è chi richiede al giudice professionale, al pari di quanto si richiede nei sistemi che accolgono l'istituto della giuria, di limitarsi a confrontare in modo asettico le narrazioni precedentemente offerte dalle parti e che in ciò consista il suo distacco e la sua neutralità⁸⁹.

Tuttavia, si ipotizzi l'esistenza di un sistema che non attribuisce alcun potere istruttorio al giudice, in cui pertanto egli dovrà limitarsi a decidere esclusivamente sulla base del materiale offerto dalle parti. Egli riterrà provati o non provati i fatti solo quando le prove offerte siano soddisfacenti; per farlo deve compiere un'operazione che non è meccanica, dal momento che, salvo alcune eccezioni, gli è richiesto di valutare liberamente i mezzi di prova, anche quando la loro produzione rimanga interamente nelle mani delle parti.

Soprattutto in tale ipotesi, pertanto, egli è tenuto ad aderire in tutto o in parte ad una delle ricostruzioni fornite, cioè di schierarsi a favore dell'uno piuttosto che dell'altro litigante.

In questo senso, negare la possibilità di assumere *ex officio* mezzi di prova, non pare risolvere il problema dell'imparzialità del giudice, bensì spostarlo soltanto al successivo momento della decisione.

Invece – sempre per dirla con Taruffo – la ricerca consentita al giudice, con le dovute garanzie, appare uno strumento con il quale costruire in modo neutrale una narrazione autonoma rispetto a quelle offerte dalle parti, qualora nessuna di quelle offerte sia soddisfacente⁹⁰.

Non si escluda, che quando terrà conto anche delle prove assunte d'ufficio, essa

⁸⁷ B. CARUSO, *Tutela giurisdizionale, onere della prova, equità processuale. Una ricerca sul diritto del lavoro nel processo II*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, I, 198. Sul punto si veda anche M. TARUFFO, *Problemi e linee evolutive nel sistema delle prove civili in Italia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1569; ID., *Problemi in tema di uguaglianza delle armi nel processo civile: l'accesso alle corti e la funzione del giudice*, in *L'eguaglianza delle armi nel processo civile, atti del Convegno 10 dicembre 1976*, Milano, 1977, 349 ss.;

⁸⁸ TARUFFO, *La semplice verità – Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009, 51.

⁸⁹ *Ivi*, 65.

⁹⁰ *Ivi*, 53.

potrebbe risultare addirittura più veritiera, poiché fondata su fattori ulteriori e non necessariamente coincidenti con quelli coltivati dalle parti per il loro interesse: cioè per vincere la causa⁹¹.

Su questo punto, sia consentito dilungarsi ancora per sottolineare che l'attribuzione di poteri ufficiosi al giudice pare concettualmente coerente con un modello processuale – come è quello del lavoro del 1973 – manifestamente ispirato ai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza⁹².

Chiovenda stesso auspicava che fosse consentito al giudice di decidere a breve distanza di tempo rispetto a ciò che aveva appreso in udienza nell'immediato contatto con le parti, anziché da anonimi atti di causa⁹³.

Infine, sul punto, la scommessa del legislatore sembra quella di garantire l'imparzialità non attraverso l'immagine di un giudice inerte che interviene soltanto alla fine del processo bensì mediante un altrettanto maggior coinvolgimento delle parti, cioè attraverso l'effettiva garanzia del contraddittorio tra le parti⁹⁴.

Si pensi, ad esempio, a quel momento processuale, inteso come dialogo collaborativo tra giudice e parti, che è l'interrogatorio libero che deve sempre tenersi all'udienza di discussione, proprio per consentire alle parti di chiarire le proprie difese, evitandone distorsioni.

Inoltre, andrebbe aggiunto che il potere di intervento del giudice – come si è già detto – viene circoscritto soltanto al materiale effettivamente allegato agli atti preparatori o al massimo chiarito nell'udienza *ex art.* 420, comma 1°, c.p.c.

Ancora, il giudice è tenuto a concedere a entrambe le parti il deposito di note difensive e la deduzione dei mezzi di prova che si rendano necessari, qualora ammetta mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima (art. 420, comma 5°, c.p.c.) per causa ad esse non imputabile o di forza maggiore e non sia possibile l'assunzione nell'immediato⁹⁵; oppure, con riferimento al solo attore, se le nuove prove riguardino fatti allegati dal convenuto nella memoria difensiva⁹⁶; nel caso di contestazioni del convenuto che non fossero ragionevolmente prevedibili dall'attore⁹⁷; nel

⁹¹ *Ivi*, 48.

⁹² DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, *Premessa*; G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1975, 82; L. MONTESANO, F. MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale. Commento alla legge 11 agosto 1973 n. 533*, Napoli, 1973, 93; PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata*, cit., 249; G.C. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533*, Padova, 1975, 170; D. DALFINO, *Il rito speciale del lavoro come modello processuale*, in *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di ID., Bari, 2011, 9.

⁹³ G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 684.

⁹⁴ Su tutti V. DENTI, *Il ruolo del giudice nel processo civile tra vecchio e nuovo garantismo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 731 ss.

⁹⁵ CAVALLINI, *Osservazioni*, cit., 656.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ Cass. civ., sez. lav., 30 agosto 2005, n. 17513, in *Mass. giur. lav.*, 2006, 387; Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 1995, n. 1509, in *Foro it.*, 1995, I, 1840; in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 132, con nota di A. RONCO, *Prove nuove nel processo del lavoro: alla limitazione dei poteri ufficiosi del giudice in appello si accompagna l'ampliamento della facoltà di parte in primo grado*; in *Riv. crit. dir. lav.*,

caso di costituzione tardiva del convenuto contumace o nell'ipotesi di intervento del terzo⁹⁸; e ancora, questa volta per tutte e due le parti, nell'eventualità che le deduzioni istruttorie abbiano per oggetto fatti allegati in udienza di discussione⁹⁹; infine, nel caso in cui l'esigenza di tale richiesta sia scaturita dall'esito dell'interrogatorio libero, cosicché anche l'eventuale richiesta di parte non sia tardiva per rimediare¹⁰⁰.

A conclusione, si può affermare che il rispetto del principio di imparzialità del decidente possa essere assicurato coltivando meccanismi che ne preservino non l'equidistanza dalle parti, bensì la sua equivicinanza.

Nel nuovo rito, essa viene appositamente collocata in un momento preciso del processo, cioè dopo che – per rifarsi a Proto Pisani – le parti abbiano adempiuto all'obbligo di «calare le carte», «scoprire le batterie», «vuotare il sacco»¹⁰¹. D'altro canto, tale missione viene affidata ad un soggetto terzo e imparziale, il giudice. A lui spetta in compito di intervenire in modo mirato, dopo aver eventualmente chiarito i contorni della lite mediante interrogatorio libero delle parti, e pur sempre entro i limiti delle allegazioni di parte¹⁰².

7. *Passaggio dalla concezione dei poteri istruttori del giudice come meramente discrezionali a veri e propri poteri doveri*

L'interrogativo sulla natura meramente discrezionale o meno dei poteri istruttori del giudice del lavoro accompagna la giustizia del lavoro già dai tempi della disciplina sui collegi dei probiviri fino alla versione originaria del codice grandi, di cui la riforma del 1973 costituisce, sotto il profilo dei poteri istruttori assegnati al giudice, una mera riedizione¹⁰³.

D'altro canto, – si ritiene opportuno esplicitarlo fin d'ora – nell'arco degli ultimi cinquant'anni la giurisprudenza non ha raggiunto una posizione univoca, nonostante le numerose pronunce intercorse. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha sostenuto che l'esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro avesse carattere meramente discrezionale, intendendosi, con ciò, che il loro esercizio dipende da un giudizio di mera opportunità rimesso all'apprezzamento del giudice di merito – e fosse pertanto

1995, 1099, con nota di MUGGIA, *Nuovi mezzi di prove in appello*; in *Mass. giur. lav.*, 1995, 97, con nota di F. CENTOFANTI, *Preclusioni istruttorie nel rito del lavoro e loro limiti: due profili applicativi*; in *Not. giur. lav.*, 1995, 476.

⁹⁸ G. REALI, *L'istruzione probatoria nel processo ordinario e in quello del lavoro*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 395-396; C. CECHELLA, *Iniziativa probatoria tardiva e rimessione nei termini della parte nel rito del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, 460.

⁹⁹ CECHELLA, *Iniziativa probatoria*, cit., *ult. loc. cit.*

¹⁰⁰ VERDE, *Norme inderogabili*, cit., 249.

¹⁰¹ PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata*, cit., 229.

¹⁰² C. PISANI, *Le preclusioni nel rito del lavoro*, in *www.judicum.it*, § 3.1; N. PAGNI, *La ricerca della verità materiale nel processo del lavoro: un difficile bilanciamento di poteri*, in *Argomenti dir. lav.*, 2009, 590; CECCARELLI, *L'accertamento della verità materiale nel processo del lavoro: ruolo e iniziativa del giudice nella ricostruzione di un puzzle*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, I, 417.

¹⁰³ Cfr. *supra*, § 1.

insindacabile in sede di legittimità¹⁰⁴.

Da tale premessa è stata dedotta, più nello specifico, l'incensurabilità del provvedimento di ammissione di un mezzo di prova in via officiosa, sia quando presenti un difetto di motivazione sia quando esso risulti del tutto immotivato¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17102, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 54; Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2005, n. 701, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2004, n. 10128, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 2004, n. 5908, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2003, n. 13186, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 190; Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2003, n. 6336, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 119; Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2002, n. 3505, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 117; Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2001, n. 3516, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1999, n. 370, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 181; Cass. civ., sez. lav., 27 settembre 1999, n. 10658, *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 180; Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 1998, n. 9817, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 238; Cass. civ., sez. lav., 22 agosto 1997, n. 7881; in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 127; Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 1996, n. 10739, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 153; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1996, n. 3367, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., 14 settembre 1995, n. 9715, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 1995, n. 6644, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 166; Cass. civ., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10127, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 1994, n. 3916, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 169; Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 1994, n. 3549, in *Leggi d'Italia*; Cass., 27 maggio 1995, n. 5955, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 266; Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 1994, n. 6903, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 173, e in *Not. giur. lav.*, 1995, 131; Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 1995, n. 1092, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 1990, n. 2941, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 208; Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 1989, n. 5322, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 1989, n. 2588, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 209, e in *Not. giur. lav.*, 1989, 761; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1988, n. 108, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 1987, n. 2920, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 214; Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 1987, n. 3282, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 149; Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1987, n. 2382, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Agenzia*, n. 19; Cass. civ., sez. III, 10 marzo 1986, n. 1616, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 216 e in *Giust. civ.*, 1987, I, 1211, con nota di R. MARENGO, *Ammissione officiosa di prove nel processo del lavoro: natura e sindacabilità*; Cass. civ., 29 giugno 1985 n. 3883, in *Mass. giur. it.*, 1985; Cass. civ., 22 maggio 1981, n. 3354, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 298 e in *Riv. giur. lav.*, 1982, II, 747; Cass. civ., 19 maggio 1983, n. 3478, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 294; Cass. civ., 19 aprile 1983, n. 2698, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 243; Cass. civ., 3 novembre 1982, n. 5773, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 237; Cass. civ., 21 dicembre 1982, n. 7072, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 235; Cass. civ., 3 novembre 1980, n. 5863, in *Not. giur. lav.*, 1981, 210; Cass. civ., 7 aprile 1981, n. 1978, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 222.

¹⁰⁵ ARRIGONI, *op. cit.*, 342. In argomento si vedano anche COMOGLIO, *I poteri*, cit., 246; S. TODDE, *Brevi osservazioni in tema di poteri officiosi del giudice del lavoro*, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2263; E. FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro*, nota a Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in *Foro it.*, 2005, I, 1139; S. TADDEI, *Sempre richiesta una motivazione espressa per ammettere o escludere mezzi di prova*, in *Guida al dir.*, 2004,

La stessa conclusione viene accolta nel caso complementare in cui il giudice abbia del tutto omesso l'esercizio dei poteri *de qua*, ivi compresa l'ipotesi in cui egli disattenda un'esplicita richiesta della parte, dovendosi ritenere, per implicito, che il giudice non sia stato attivato sotto il profilo istruttorio poiché ha ritenuto sufficienti le risultanze probatorie già acquisite¹⁰⁶.

Invero, si tratta di una posizione conforme al tenore letterale dell'art. 421, comma 2°, il quale stabilisce che il giudice «può disporre», anziché «deve disporre» – o anche soltanto «dispone» – in qualsiasi momento l'assunzione di ogni mezzo di prova.

Ancorché tali orientamenti abbiano prosperato, a lungo a fronte di un legislatore che non è stato particolarmente chiaro, appaiono evidenti almeno due criticità.

Per prima cosa, essi rendono del tutto inaccessibile il percorso logico argomentativo che conduce il giudice ad esercitare (o non esercitare) i poteri dell'art. 421. In questo modo, anche a voler riconoscere a tali poteri natura discrezionale, si finisce per consentirne l'impiego in modo arbitrario, con il risultato di ledere l'imparzialità e la terzietà che è richiesta all'organo decidente durante tutto lo svolgimento del processo¹⁰⁷.

In secondo luogo, occorre ricordare anche in questa sede che i poteri istruttori indicati dall'art. 421 c.p.c., consentendo al giudice di integrare l'insufficienza del quadro probatorio delineato dalle parti, costituiscono uno degli strumenti mediante i quali viene temperato il rigido sistema preclusivo imposto dagli art. 414 e 416 c.p.c., e realizzare così lo scopo della ricerca della verità materiale. È chiaro che tale finalità di giustizia non può essere lasciata alla mera disponibilità del giudice.

Sapendo che in ogni caso il giudice potrebbe assumere i mezzi di prova mancanti, le parti potrebbero essere indotte a depositare atti incompleti sotto il profilo istruttorio. Portando alle estreme conseguenze il rischio, per assurdo, le parti potrebbero addirittura depositare atti privi di qualsiasi richiesta istruttoria, sapendo che i relativi mezzi di prova potranno comunque essere assunti da giudice.

In questo modo, si attribuirebbe al giudice la facoltà di rimpiazzare *in toto* le parti, in contrasto però con lo spirito della riforma che concepisce il ruolo del giudice come guida che coadiuva e non si sostituisce ai litiganti.

Si è pertanto suggerito di considerare i poteri istruttori del giudice del lavoro in termini di vera e propria doverosità; si tratta di un'operazione interpretativa da cui deriva, oltre all'obbligo di motivazione, la necessità di definire secondo parametri giuridici i contestuali presupposti di attivazione¹⁰⁸.

Vi è pertanto chi ha sostenuto che il giudice possa esercitare i propri poteri solo

n. 41, 30 s.; R. BELLÈ, *Poteri istruttori del giudice del lavoro e sindacabilità in Cassazione della loro mancata utilizzazione*, in *Giust. civ.*, 1992, I, 2148; FARINA, *op. cit.*, 192.

¹⁰⁶ Per questa ipotesi si vedano, COMOGLIO, *I poteri*, cit., 244; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 192 s.; FABBRINI, *Diritto processuale*, cit., 149 s.; LUISO, *Il processo del lavoro*, cit., 172.

¹⁰⁷ ARRIGONI, *op. cit.*, 342; COMOGLIO, *I poteri*, cit., 252; BOVE, *Istruzione*, cit., 916.

¹⁰⁸ ARRIGONI, *op. cit.*, 344.

fino a quando le parti non siano decadute da esercitare i propri¹⁰⁹.

In verità, la tesi non convince sotto due aspetti. Per prima cosa, l'art. 421, comma 2°, consente al giudice di esercitare i propri poteri in qualsiasi momento¹¹⁰.

Oltre a questo, però si noti che le decadenze per le parti, complessivamente considerate, sono rappresentate dal deposito della memoria difensiva del convenuto. Essa, a ben vedere, costituisce anche in primo momento in cui il giudice può apprendere in modo completo la conoscenza dei fatti della lite. Limitare a questo momento l'esercizio dei suoi poteri significherebbe far coincidere il momento in cui egli può iniziare a esercitarli con quello in cui non può più esercitarli, con un'evidente contraddizione in termini.

8. Individuazione delle condizioni che impongono al giudice di esercitare i suoi poteri istruttori

L'individuazione delle condizioni che impongono al giudice di esercitare i suoi poteri istruttori significa individuare nel concreto le situazioni meritevoli che si collocano a metà strada tra due ipotesi estreme e contrarie. Da una parte vi è l'ipotesi che il giudice eserciti i propri poteri in ogni momento, ma così facendo il sistema delle preclusioni verrebbe del tutto vanificato¹¹¹; viceversa, qualora al giudice fosse consentito di agire officiosamente solo entro termini di decadenza previsti dalle parti l'art. 421, comma 2°, verrebbe implicitamente abrogato¹¹².

L'elaborazione di un criterio o di più criteri per stabilire quando il giudice deve esercitare i propri poteri sembra quindi passare attraverso una combinazione dei principi già visti: la ricerca della verità suggerisce di esercitare sempre i poteri; la tutela del contraente debole suggerisce che i poteri devono avere natura integrativa degli atti delle parti; il principio dispositivo suggerisce di attenersi alle allegazioni delle parti; il principio di eventualità suggerisce che i poteri debbano essere esercitati per integrare quei casi in cui la parte non poteva ragionevolmente prevedere la necessità di esperire il mezzo istruttorio¹¹³.

Dalla combinazione di tutti questi fattori, si può ricavare che il giudice debba esercitare i poteri limitatamente ai casi in cui esistano significativi dati d'indagine; oppure piste probatorie o situazioni in cui vi sia almeno una *semiplena probatio* del

¹⁰⁹ FABBRINI, *Diritto processuale*, cit., 149, 153, V. DE STEFANO, *Sui limiti dei poteri istruttori del giudice nel processo del lavoro*, in *Giur. it.*, 1979, I, 2, 35 s.; MONTESANO, *Le prove disponibili d'ufficio*, cit., 205 s. MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 192-194; A. RONCO, *Prove nuove nel processo del lavoro: alla limitazione dei poteri officiosi del giudice in appello si accompagna l'ampliamento delle facoltà di parte in primo grado*, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 137.

¹¹⁰ Così puntualizza COMOGLIO, *I poteri*, cit., 243.

¹¹¹ MARZORATI, *op. cit.*, 728.

¹¹² MONTESANO, *Le prove*, cit., 437; RONCO, *op. cit.*, 133; A. VIGLIONE, *Sulla sindacabilità in Cassazione del mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro*, in *Giusto. proc. civ.*, 2015, 145.

¹¹³ CAVALLINI, *Osservazioni*, cit., 672.

fatto in questione¹¹⁴.

Nel farlo, inoltre, dovrà accuratamente preoccuparsi di non assumere prove atipiche o prove illecite¹¹⁵; potrà di utilizzare fatti notori ma non la propria scienza privata¹¹⁶; non dovrà tentare di sconfessare i fatti pacifici¹¹⁷.

Il carattere meramente integrativo e non sostitutivo dei poteri istruttori *de qua* suggerisce che il giudice si debba attivare soltanto per colmare una insufficienza parziale e non totale dei mezzi di prova acquisiti su iniziativa delle parti¹¹⁸. Egli deve quindi intervenire qualora, a conclusione dell'istruttoria, persista il dubbio circa l'esistenza o meno del fatto controverso, in maniera tale da scongiurare, l'applicazione della regola di giudizio dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, come avverrebbe nel caso di una carenza totale di prova¹¹⁹.

Il presupposto richiesto è molto simile a quello della *semiplena probatio* prevista per il giuramento suppletorio che può essere deferito quando la domanda o le eccezioni non siano pienamente provate, ma neppure sfornite del tutto di prova (art. 2736, n. 2 c.c.)¹²⁰.

A tal proposito, però, pur riconoscendo l'impossibilità di determinare in termini quantitativi il grado di prova necessario a integrare la *semiplena probatio*, alcuni autori confermano che si debba pur sempre fare riferimento ai mezzi di prova liberamente apprezzabili dal giudice¹²¹.

La giurisprudenza invece tende a identificare il requisito in parola come un mero stato di incertezza, ritenendo così che esso sia soddisfatto anche in presenza di semplici presunzioni che non abbiano i requisiti di gravità precisione e concordanza, e perfino nel caso in cui gli elementi di valutazione siano desumibili dal comportamento delle parti¹²².

¹¹⁴ ARRIGONI, *op. cit.*, 339.

¹¹⁵ MARZORATI, *op. cit.*, 735; FABBRINI, *Diritto*, cit. 157; LICCI, *op. cit.*, 217; PISANI, *Le preclusioni*, cit., § 4; R. DEL PUNTA, *Onere della prova e potere istruttorio del giudice: l'instabile equilibrio fra principio dispositivo e principio inquisitorio*, in *Problemi*, cit., 190 R. DEL PUNTA, *Onere della prova e potere istruttorio del giudice: l'instabile equilibrio fra principio dispositivo e principio inquisitorio*, in *Problemi*, cit., 189.

¹¹⁶ BOVE, *Istruzione*, cit., 917; ARRIGONI, *op. cit.*, 345, CAVALLINI, *Osservazioni*, cit., 667, COMOGLIO, *I poteri*, cit., 228; DEL PUNTA, *op. loc. ult. cit.*

¹¹⁷ ARRIGONI, *op. cit.*, 345; CAVALLINI, *Osservazioni*, cit., 652, COMOGLIO, *I poteri*, cit., 230; DEL PUNTA, *op. loc. ult. cit.*

¹¹⁸ ARRIGONI, *op. cit.*, 349; CECHELLA, *Limiti*, cit., 790.

¹¹⁹ COMOGLIO, *I poteri*, cit., 221.

¹²⁰ LUISO, *Il processo*, cit, 195; CAVALLINI, *Osservazioni*, cit., 665.

¹²¹ E. ALLORIO, *Il giuramento della parte*, Milano, 19937, 264; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, Milano, 1992, II, 2, 163 s.; F. FERRARI, *Ammissione del giuramento suppletorio da parte del giudice di primo grado e poteri del giudice d'appello in tema di apprezzamento della semiplena probatio*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 590.

¹²² Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2016, n. 3130, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Giuramento civile*, n. 5; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21235, *ivi*, voce *cit.*, n. 7; Cass. civ., sez. lav., 20 giugno

È stato altresì precisato che il giudice è tenuto ad esercitare i poteri previsti dall'art. 421, comma 2, c.p.c. solamente nel caso in cui sia riscontrabile una c.d. pista probatoria e cioè un insieme di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere con carattere di decisività le ragioni di una delle parti¹²³. In aggiunta, occorre anche che la fonte di prova utile a definire lo stato di incertezza emerga dagli atti di causa¹²⁴.

Tale impostazione, evidentemente, sorge dalla preoccupazione che il giudice si trasformi in un libero investigatore che prova ad attingere la conoscenza dei fatti di causa da fonti rimaste estranee alla dialettica processuale che sia espressione del contraddittorio tra le parti o secondo modalità inconferenti alle regole generali del processo civile¹²⁵.

E così, in una significativa decisione del 2004 le sezioni Unite hanno esplicitamente ribadito che, anche qualora il materiale di causa solleciti un approfondimento istruttorio, il giudice:

- a) non deve utilizzare la propria scienza privata, come si può, del resto desumere, in via interpretativa, dall'art. 115, commi 1° e 2°, c.p.c.¹²⁶;
- b) non deve utilizzare le c.d. prove atipiche, dal momento che la loro assunzione dovrebbe avvenire secondo modalità che violano il principio della legalità della prova;
- c) non deve ammettere *ex officio* prove delle quali le parti abbiano espressamente dichiarato di non volersi avvalere;
- d) non deve ammettere prove dirette a sminuire l'efficacia e la portata di altre prove già espletate su punti decisivi della controversia¹²⁷.

9. Obbligo di motivazione

La qualificazione dei poteri in termini di doverosità comporta la frattura del parallelismo tra discrezionalità ed insindacabilità in sede di legittimità, che per lungo tempo aveva sottratto le scelte istruttorie del giudice del lavoro a qualsiasi controllo da parte del Supremo Collegio¹²⁸.

A tal proposito, come affermato nel 2004 dalle Sezioni unite, anche a volerne riconoscere il carattere discrezionale, i poteri istruttori del giudice del lavoro non

1994, n. 5925, in *Giur. it.*, 1995, 1, 592; Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 1994, n. 2715, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 577, con nota di F. FERRARI.

¹²³ VIGLIONE, *Sulla sindacabilità*, cit., 1058.

¹²⁴ In giurisprudenza, *ex multis*, si veda Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 1991, n. 11915, in *Dir. lav.*, 1992, 737; Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 1990, n. 6175, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 207; Cass. civ., 16 maggio 1984, n. 3009, in *Giust. civ.*, 1985, I, 783.

¹²⁵ Su tale rischio si veda PILLONI, *op. cit.*, 1123.

¹²⁶ CAVALLINI, *Osservazioni*, cit., 666 s.

¹²⁷ Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in *Foro it.*, 2005, con nota di E. FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro*, 1135 ss.

¹²⁸ ARRIGONI, *op. cit.*, 346.

possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Per questa ragione – in ossequio a quanto previsto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, comma 1, Cost. sul giusto processo regolato dalla legge – egli deve esplicitare le ragioni per le quali ritenga opportuno utilizzare i poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene invece di non farvi ricorso¹²⁹.

Invero, le parti hanno a propria disposizione la possibilità di sollecitare il giudice a revocare o modificare ex art. 177 c.p.c. l'ordinanza istruttoria attraverso la quale ha esercitato i propri poteri.

In secondo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 421 c.p.c. rientra a tutti gli effetti fra i motivi di gravame che possono essere lamentati mediante l'impugnazione in appello della sentenza di primo grado¹³⁰.

10. *Sindacabilità dell'esercizio e del mancato esercizio dei poteri istruttori*

Proprio l'obbligo di motivazione comporta necessariamente qualche ulteriore precisazione in merito alle ragioni per le quali può essere contestato l'esercizio, il mancato oppure rifiutato esercizio dei poteri di iniziativa istruttoria del giudice del lavoro.

a) Nel 2004 le Sezioni Unite si sono altresì spinte fino a ritenere che il provvedimento mediante il quale il giudice assume d'ufficio nuovi mezzi di prova sia contestabile per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3), qualora il giudice del merito:

a) esercitati i poteri di iniziativa istruttoria con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale o che non siano emersi nel processo nel contraddittorio fra le parti, come può avvenire durante il libero interrogatorio. Si tratta del caso in cui, in sostanza, egli abbia attinto la conoscenza di quei fatti esclusivamente mediante il proprio sapere privato, contravvenendo all'art. 115 c.p.c.;

b) ammetta una prova contro la volontà delle parti che abbiano espresso in modo chiaro di non volersene servire, in violazione del principio dispositivo;

c) dia ingresso nel processo a prove atipiche, violando così il principio della legalità della prova;

d) ammetta una prova su punti decisivi della controversia, volta a sminuire l'efficacia e la portata di una prova già espletata¹³¹.

In verità, pur essendoci concordia di opinioni in merito agli specifici casi indicati, alcuni autori ritengono preferibile censurare l'ipotesi sub a) mediante il motivo

¹²⁹ Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, *cit.* In dottrina, riprendono tale configurazione COMOGLIO, *I poteri*, cit., 249; DEL PUNTA, *op. cit.*, 190.

¹³⁰ P. LICCI, *I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro*, Pisa, 2020, 299, 280.

¹³¹ Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in *Foro it.*, 2005, con nota di E. FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro*, 1135 ss.

indicato dall'art. 360, n. 4, dal momento che la violazione dell'art. 115, che è norma processuale, causerebbe la nullità della sentenza e come tale costituirebbe un *error in procedendo*¹³².

b) Un discorso differente merita l'ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di una pista probatoria risultante dal materiale di causa e di uno stato di oggettiva incertezza riguardo ad uno o più fatti, venga meno al proprio dovere di esercitare i poteri istruttori di cui è investito.

Secondo una prima ricostruzione risalente al periodo anteriore alla riforma dell'art. 360, n. 5, avvenuta nel 2012, l'inattività del giudice sarebbe stata censurabile sotto il profilo della motivazione, sia nel caso in cui egli manifesti le ragioni che lo hanno condotto a non intervenire, sia quando, più semplicemente, non assuma alcun mezzo di prova, né fornisca alcuna giustificazione per la propria omissione¹³³.

In questo secondo caso, in particolare, di fatto si ritorna a quella ipotesi che per lungo tempo era stata maggioritaria in giurisprudenza, ma che ora non appare più ricevibile, secondo la quale la mancata assunzione di una determinata prova da parte del giudice implicitamente equivaleva al riconoscimento della mancanza delle condizioni di applicazione dei poteri dell'art. 421, comma 2°. In altre parole, siccome il giudice è tenuto a fornire le ragioni che lo hanno condotto alla propria decisione, mancando *in toto* la decisione, neppure sarà possibile conoscere delle ragioni per cui egli non si sia attivato.

In entrambi i casi, la decisione del giudice, insufficiente sotto il profilo della motivazione di un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio, pareva censurabile in sede di legittimità proprio in base a quanto previsto nella vecchia formulazione dell'art. 360, comma 1°, n. 5¹³⁴.

La complessità inerente al tema che ci occupa è stata inasprita dalla riforma legislativa che nel 2012 ha riscritto l'art. 360, n. 5: il nuovo testo consente l'impugnazione in sede di legittimità soltanto per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e non più nel caso di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio. Il centro del motivo di impugnazione si sposta pertanto dalla motivazione al fatto, di cui diventa così essenziale la definizione¹³⁵.

¹³² LICCI, *op.cit.*, 301; VIGLIONE, *Sulla sindacabilità*, cit., 1058.

¹³³ LICCI, *op. cit.*, 290.

¹³⁴ LICCI, *op. loc. ult. citt.*; COMOGLIO, *I poteri*, cit., 252.

¹³⁵ La bibliografia a commento della riforma è davvero sterminata, *ex multis* si veda B. SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.*, 2013, 849 ss.; ID., *La deriva della cassazione – e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 48 ss.; M. BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul «nuovo» art. 360, n. 5, c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 679; ID., *Ancora sul controllo della motivazione in Cassazione*, *ivi*, 2013, 431 ss.; G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, 159, 186; C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»*, in *Corr. giur.*, 2012, 1133 ss.; A. PANZAROLA, *Commento all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di R. MARTINO, A.

Come ammesso pacificamente, il vizio denunciabile *ex art. 360, n. 5*, riguarda un fatto storico, e cioè un fatto in senso storico, un preciso accadimento, una circostanza naturalistica, un dato materiale, sia esso principale o secondario, nella cui nozione non rientra assolutamente il mancato utilizzo delle funzioni istruttorie officiose. Lo stato di incertezza circa l'esistenza di un fatto allegato dalle parti e la presenza di una pista probatoria possono essere al più definiti come fatti di causa decisivi per il compimento di una certa attività processuale¹³⁶.

Il venir meno del controllo sulla logicità delle ragioni del mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice comporta il fatto che la giustificazione dell'eventuale sindacabilità presso la Corte di legittimità debba essere rintracciata per altre vie, che non siano quella motivazionale.

È stato osservato che, a rigor di logica, siccome i poteri istruttori del giudice del lavoro non possono essere esercitati *ad libitum* ma hanno il carattere della doverosità, il giudice che non assuma i mezzi di prova necessari a colmare le lacune presenti nel materiale di causa di fatto viola l'art. 421, comma 2°, c.p.c.¹³⁷.

E, sotto altro punto visuale, quando in presenza delle condizioni per l'esercizio

PANZAROLA, Torino, 2013, 685 ss.; R. CAPONI, *La modifica dell'art 360, 1° comma n. 5 c.p.c.*, in *www.judicium.it*; ID., *Norme processuali «elastiche» e sindacato in cassazione (dopo la modifica dell'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2013, V, 149 ss.; A. CARRATTA, *Il giudizio di cassazione nell'esperienza del "filtro" e nelle recenti riforme legislative*, in *Giur. it.*, 2013, I, 241 ss.; M. TARUFFO, *Le novità nel giudizio di cassazione*, in *Libro dell'anno del Diritto 2013*, reperibile al sito *www.treccani.it*; C. RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016; G. TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso in cassazione. Le novità introdotte dal d.l. 83/2012*, in *www.judicium.it*; G. VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 507 ss.; G. MONTELEONE, *Il controllo della Corte suprema sulla motivazione delle sentenze. Evoluzione storica*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 871 ss.; B. CAPPONI, *L'omesso esame del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. secondo la Corte di Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 925 ss.; A. DIDONE, *Ancora sul vizio di motivazione dopo la modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e sul tassello mancante del modello di Toulmin*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 631 ss.; C. DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. 134 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1141 ss.; R. POLI, *Le modifiche relative al giudizio di Cassazione*, in *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, a cura di C. PUNZI, Torino, 2013, 193 ss.; M. FORNACIARI, *Ancora una riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: basta, per favore, basta!*, in *www.judicium.it*; L. PICCININNI, *I motivi di ricorso in cassazione dopo la modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 407 ss.; M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima riforma urgente: quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. 83/12)*, in *www.judicium.it*.

¹³⁶ Così perentoriamente LICCI, *op. cit.*, 299. In argomento si veda anche L. PASSANANTE, *Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 180 ss. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. VI -1, 18 ottobre 2018, n. 26274, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Cassazione civile*, n. 50; Cass. civ., sez. V, 13 dicembre 2017, n. 29883, *ivi*, 2017, voce cit., n. 9; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2017, n. 14802, *ivi*, voce cit., n. 104; Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2016, n. 17761, *ivi*, 2016, voce cit., n. 85; Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2015, n. 21439, *ivi*, 2015, voce cit., n. 64; Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, in *Foro it.*, 2015, I, 209, con nota di richiami di P. QUERO; in *Dir. e pratica trib.*, 2014, II, 460, con nota di S. DALLA BONTÀ, *Le sezioni unite enunciano l'applicabilità del riformulato art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. e del meccanismo della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria*.

¹³⁷ Cfr. BELLÈ, *Poteri istruttori*, cit., 2148.

dei poteri istruttori il giudice fa ricorso alla regola sull'onere della prova, di fatto applica erroneamente l'art. 2697 c.c., che ha carattere sussidiario e residuale.

In entrambi i casi il vizio in cui inciampa il decidente ha natura processuale e può essere ricompreso nella categoria dell'*error in procedendo*, sindacabile ai sensi dell'art. 360, n. 4¹³⁸.

Ma vi è anche chi ha osservato che il ricorso alla regola generale dell'onere della prova di fatto costituisce una vera e propria falsa applicazione di una norma sostanziale, che come tale è censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 3¹³⁹.

Contestualmente vengono richieste due condizioni. In primo luogo, occorre che la parte che intenda lamentare il mancata applicazione dell'art. 421, comma 2°, abbia precedentemente sollecitato l'utilizzo¹⁴⁰.

Fin da subito, è stato puntualizzato che il dovere di esercitare i poteri istruttori sorge in capo al giudice indipendentemente da questa richiesta di parte, che andrebbe intesa come una mera condizione necessaria ai fini della successiva doglianza della mancata attivazione del decidente¹⁴¹.

Questa condizione trova spiegazione nel fatto che il mancato svolgimento dell'attività istruttoria officiosa sarebbe contestabile soltanto qualora, in base al principio di autoresponsabilità, la parte non abbia contribuito all'inattività del giudice, ma si sia invece attivata tempestivamente per sollecitare l'applicazione dell'art. 421, comma 2°, c.p.c.¹⁴².

Su questo punto, però pare opportuno esprimere qualche perplessità, a partire dal fatto che la giurisprudenza estende, in via del tutto interpretativa, la necessità dell'istanza di parte in via generale, mentre l'art. 421 si limita contemplarla soltanto nel caso specifico dell'accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, il ragionamento secondo il quale l'istanza non sarebbe condizione per l'esercizio dei poteri ma solo per la sua sindacabilità, può al limite soddisfare un interprete particolarmente incline ad apprezzare gli esercizi di retorica, ma rimane del tutto illogico. Infatti, si introduce di fatto un vero e proprio motivo di impugnazione in bianco, attraverso il quale la parte si riserva di contestare un provvedimento di cui ancora non è a conoscenza, dal momento che la richiesta è anteriore alla decisione istruttoria del giudice.

In secondo luogo, in omaggio al principio di autosufficienza, occorre che il ricorso

¹³⁸ È di tale opinione FABBRINI, voce *Potere del giudice (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, 1985, 734.

¹³⁹ COMOGLIO, *I poteri*, cit., 250; VIGLIONE, *op. cit.*, 1049 s. In giurisprudenza, *ex multis*, si veda Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2014, n. 6332, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Cassazione civile*, n. 31; Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2006, n. 11413, *ivi*, 2006, voce cit., n. 11413.

¹⁴⁰ LICCI, *op. cit.*, 292 s.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² Così M. PILLONI, *Preclusioni istruttorie, poteri istruttori officiosi ex art. 421 2° comma, c.p.c. e giusto processo*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, 1125, spec. nota 59. In argomento si vedano altresì LICCI, *op. cit.*, 292; ARRIGONI, *op. cit.*, 343; A. VIGLIONE, *Sulla sindacabilità*, cit., 1054; e ancora più in generale sul rapporto tra i poteri officiosi del giudice e la volontà delle parti, G. SCARSELLI, *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile*, Napoli, 2010, 46 ss.

sia corredato dagli atti processuali da cui devono risultare tutti gli elementi utili a comprendere quale sia la pista probatoria che il giudice non ha coltivato, nonché la situazione obiettiva di incertezza in merito all'esistenza di uno o più fatti determinati¹⁴³.

Al suo interno devono essere anche indicati in maniera precisa i fatti e i mezzi di prova e in particolare il loro carattere di decisività, cioè la loro idoneità a determinare un esito differente della controversia, che andrà certamente riferita ai diversi mezzi di prova richiesti, come meglio si proverà a dire nel proseguo¹⁴⁴.

¹⁴³ LICCI, *op. cit.*, 293 s.

¹⁴⁴ Cass. civ., sez. lav., 16 ottobre 2019, n. 26225, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 10 settembre 2019, n. 22628, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce *Cassazione civile*, n. 152; Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2018, n. 17505, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. VI - lav., 29 settembre 2015, n. 19358, *ivi*; Cass. civ., sez. VI - lav., 29 dicembre 2014, n. 27431, in *Foro it.*, 2015, I, 2878; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2010, n. 12717, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 16 ottobre 2009, n. 6023, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7119, in *Foro it.*, 2002, I, 3374, con nota di R. FRASCA, *Mutamenti della legge regolatrice della giurisdizione o della competenza e deroga all'art. 5 c.p.c.*

CAPITOLO IV

LIMITI CONCERNENTI I SINGOLI MEZZI DI PROVA

SOMMARIO: 1. La prova documentale. – 2. La prova testimoniale ed il superamento dei limiti stabiliti dal codice civile. – 3. L'accesso sul luogo di lavoro. – 4. Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali. – 5. L'interrogatorio libero dei terzi che non possono testimoniare. – 6. Conclusioni.

1. *La prova documentale*

Verrà ora offerto qualche approfondimento in merito all'assunzione *ex officio* di singoli mezzi di prova, segnalando i principali dubbi interpretativi che nel tempo hanno occupato la dottrina e la giurisprudenza. Con le dovute specificazioni ci si lascerà guidare nell'analisi dalla sequenza dell'art. 421 c.p.c.

L'art. 421 consente al giudice di assumere in qualsiasi momento ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile¹.

Intorno ai primi anni '80 si diffonde nella giurisprudenza la convinzione che le prove documentali possano essere introdotte nel processo senza alcuna limitazione, nemmeno quelle fissate dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c. Viene infatti osservato che, anche se tardiva, l'assunzione di questo genere di prove "precostituite" non implica lo svolgimento di attività istruttorie ulteriori rispetto al mero inserimento del documento all'interno del fascicolo, e pertanto non lederebbe le esigenze di celerità e concentrazione proprie del rito del lavoro². Tali argomentazioni sono in parte

¹ In dottrina, G. FABBRINI, *Diritto processuale del lavoro*, Milano, 1975, 145 ss.; G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, 5ª ed., Milano, 2008, 78; L. MONTESANO, R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, 3ª ed., Napoli, 1996, 161; V. DENTI, G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973 n. 533*, Milano, 1974, 126 s.; G. FRANCHI, *Il procedimento del lavoro*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro. Le controversie del lavoro e della previdenza sociale*, vol. IV, diretto da L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI, Padova, 1975, 241; E. FAZZALARI, *I poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 595; G. VERDE, *Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 248; F.P. LUISO, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992, 195 ss.; A. PROTO PISANI, *Questioni di competenza*, in ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro. Legge 11 agosto 1973, n. 533 e norme connesse*, Bologna, 1987, 310 ss.; ID., *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993, 90; C. CECHELLA, *I poteri di iniziativa probatoria del giudice del lavoro*, in *Giust. civ.*, 1985, II, 86 ss.; L. MONTESANO, F. MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale. Commento della legge 11 agosto 1973 n. 533*, Napoli, 1974, 100; C. VOCINO, G. VERDE, *Appunti sul processo del lavoro*, 4ª ed., Napoli, 1989, 88 s.

² Sul punto si vedano soprattutto le ricostruzioni di LUISO, *Il processo*, cit., 202; C.M. CEA, *Produzione documentale ed iniziativa istruttoria ufficiosa nel rito del lavoro*, nota a Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 1999, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1268 s. La giurisprudenza, in questo senso è davvero copiosa, si veda *ex multis* Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2004, n. 10128, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2003, n. 4048, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2000, n. 6932, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2000, n. 817, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 29 dicembre 1999, n. 14690, *ivi*; Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1997, n. 5121, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 1995, n. 552, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 1994, n. 9724, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1993, n. 5265, *ivi*; Cass. civ., Sez.

condivise da un secondo gruppo di pronunce secondo le quali la produzione tardiva dei documenti deve comunque avvenire entro l'inizio della discussione orale, purché l'altra parte abbia avuto la possibilità di esaminarne preventivamente il contenuto³.

Tuttavia, è risaputo che l'art. 416 c.p.c. stabilisce che, in particolare, i documenti dei quali il convenuto intende avvalersi devono essere depositati, a pena di decadenza, contestualmente alla loro indicazione nella memoria difensiva. Peraltro, la disposizione deve essere estesa simmetricamente al ricorso dell'attore, nell'ambito del principio di reciprocità che informa il rito del lavoro⁴.

L'unica eccezione concessa dal legislatore si trova nell'art. 420, comma 5°, il quale – come già ricordato⁵ – prescrive al giudice di ammettere i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritenuti rilevanti⁶. Se l'assunzione dei documenti fosse ammessa senza il rispetto di queste regole, l'intero sistema delle

III, 27 agosto 1990, n. 8755, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 16 dicembre 1988, n. 6867, in *Rep. Foro it.*, 1989, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 172; Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 1989, n. 2618, *ivi*, voce cit., n. 181; Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 1988, n. 643, *ivi*, 1988, voce cit., n. 173; Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 1986, n. 1567, *ivi*, 1986, voce cit., 504; Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 1985, n. 1785, in *Mass. giur. it.*, 1985, 351. *Contra*, per il minoritario orientamento, Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1987, n. 8549, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 1994, n. 7233, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1986, n. 643, *ivi*; 5 agosto, 1983, n. 5250, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 536.

³ Con solo riferimento all'individuazione del *dies ad quem* si veda DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 119. In giurisprudenza, l'orientamento in parola è accolto da Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2003, n. 12326, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2000, n. 12966, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1999, n. 5071, *ivi*; Cass. civ., Sez. III, 7 gennaio 1998, n. 56, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1996, n. 8020, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 1995, n. 8927, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1995, n. 2583, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 1995, n. 8927, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 229; Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1993, n. 5265, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 1993, n. 1359, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 1991, n. 13077, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 1991, n. 12818, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 1987, n. 5597, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 201; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1985, n. 1212, in *Leggi d'Italia*.

⁴ Si veda in proposito Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13, in *Foro it.*, 1977, I, 259. In dottrina v. TARZIA, *Manuale*, cit., 168; LUISO, *Il processo*, cit., 202; e già prima della sentenza della Corte cost. FABBRINI, *op. cit.*, 145; G.M. PENNISI, *Tardiva produzione dei documenti nel rito del lavoro*, nota a Trib. Bologna, 18 dicembre 1974, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 612, nota 1. Nella giurisprudenza di legittimità il principio viene richiamato da Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2002, n. 5526, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 1998, n. 9817, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 1989, n. 4330, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 18 agosto 1982, n. 4660, in *Foro it.*, 1983, I, c. 393, con nota critica di A. PROTO PISANI; Cass. civ., sez. lav., 11 agosto 1891, n. 4896, *ivi*, 1982, I, c. 448.

⁵ Cfr. cap. III, sez. I, § 2.

⁶ A favore dell'applicazione dell'art. 420, comma 5°, c.p.c. anche ai documenti, nonostante la norma contempli un vaglio di ammissibilità riferibile tipicamente alle prove costituenti, si veda C. CECHELLA, *Contrasti nella giurisprudenza della S.C. sul regime della produzione dei documenti nel rito del lavoro*, nota a Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1986, n. 643, in *Giust. civ.*, I, 1987, 187, 187; ID., *Sul regime della produzione di documenti nel rito del lavoro*, osservazione a Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 1984, n. 5123 e Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 1984, n. 3009, in *Giust. civ.*, 1985, I, 787; PENNISI, *op. cit.*, 613.

preclusioni verrebbe vanificato⁷ e con esso le ragioni della sua costruzione: mettere il giudice nelle condizioni di conoscere preventivamente i contorni della controversia ed evitare sorprese, lungaggini e abusi del processo in danno a chi non ha la possibilità economica per starvi a lungo⁸.

Alla luce di ciò, risulta evidente che la soluzione a cui arrivano gli orientamenti in parola appare complessivamente maldestra e sbilanciata a favore della necessità di fare presto⁹, che diviene così l'unico «criterio orientativo per l'esercizio di taluni poteri qualificati del giudice nella direzione del processo»¹⁰. Ciò che la Corte sembra trascurare è il fatto che, anche nel caso in cui venga assunto un documento, le parti potrebbero avvertire la necessità di contestarne il contenuto, la validità o l'autenticità, nonché chiedere l'ammissione di nuove prove contrarie, anche costituende¹¹. Inoltre, a fronte della medesima esigenza di provare un fatto, si finirebbe per trattare in modo differente una parte rispetto all'altra, a seconda che il mezzo di prova di cui essa richiede la tardiva acquisizione sia un documento oppure una prova orale¹².

In una pronuncia del 2005, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno tentato di fare chiarezza sul punto¹³.

⁷ C. BELFIORE, *Brevi note in tema di produzione di documenti nel processo del lavoro*, in *Giur. merito*, 1988, 12; CECHELLA, *Contrasti*, cit., 187 s., secondo cui la distinzione tra prove costituite e costituende comporterebbe una vera e propria «*interpretatio abrogans*» delle preclusioni introdotte, nonché di una tacita «controriforma» del nuovo rito. Il rilievo è presente già in fase parlamentare, v. *Relazione dei senatori Martinazzoli e Torelli al disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro del Senato*, in V. DENTI, G. SIMONESCHI, *op. cit.*, 351.

⁸ C. CECHELLA, *Limiti all'iniziativa istruttoria del giudice del lavoro, le preclusioni all'attività difensiva delle parti e la regola dell'onere della prova*, nota a Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 1984, n. 5123 e Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 1984, n. 3009, in *Giust. civ.*, 1985, I, 789;

⁹ CECHELLA, *Contrasti*, cit., 187.

¹⁰ Sul criterio menzionato e per una ricognizione della sua recente applicazione nel processo civile in generale L.P. COMOGLIO, *L'economia dei giudizi come principio «ad assetto variabile» (aggiornamenti e prospettive)*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 346 ss.

¹¹ LUISO, *Il processo*, cit., 202; TARZIA, *Manuale*, cit., 164 s., nota 175; CEA, *Produzione*, cit., 1274; P. SORDI, F. AMENDOLA, *Il processo del lavoro privato e pubblico*, Torino, 2004, 167; PENNISI, *op. cit.*, 613 s.; CECHELLA, *Contrasti*, cit., 187.

¹² CECHELLA, *Contrasti*, cit., 187 s.; C. CONSOLO, *Profili della nuova disciplina delle impugnazioni, con una rinnovata critica all'appello "chiuso" ai "nova"*, in *La riforma del processo civile*, Padova, 1992, 194; M. FORNACIARI, *L'attività istruttoria nel rito civile ordinario: poteri delle parti e poteri del giudice*, in *Giur. it.*, 1999, 422.

¹³ Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202, in *Foro it.*, 2005, I, 1690, con note di D. DALFINO, *Limiti all'ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario)*, C.M. BARONE, *Nuovi documenti in appello: è tutto chiarito?*, A. PROTO PISANI, *Nuove prove in appello e funzione del processo*; in *Riv. dir. proc.*, 2005, 1051, con nota di B. CAVALLONE, *Anche i documenti sono «mezzi di prova» agli effetti degli art. 345 e 437 c.p.c.*; in *Giur. it.*, 2005, 1460, con nota di A.M. SOCCI, *Le sezioni unite sulla produzione dei documenti (in appello e in primo grado) e sui poteri istruttori d'ufficio del giudice nel rito ordinario e del lavoro, tra stop and go*; in *Giust. civ.*, 2005, I, 2019, con nota di G. GIACALONE, C. CACCAVIELLO, *Nuove prove in appello: viene meno la distinzione tra prove costituite e prove costituende*; in *Lav. giur.*, 2005, 641, con nota di M. MISCIONE, *La cassazione cambia indirizzo sulla produzione dei documenti nel processo del lavoro*; in *Dir. lav.*, 2005, II, 293, con nota di F. BALESTRIERI, *Intervento delle sezioni unite in materia di produzione documentale*:

Per prima cosa il Supremo Collegio fissa il principio in base al quale tanto l'omessa indicazione dei documenti negli atti introduttivi quanto il loro deposito in tempestivo determinano una decadenza irreversibile; eccezionalmente, le parti possono avvalersene se la produzione tardiva è giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale in seguito al ricorso e alla memoria difensiva, come nel caso di domanda riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo.

Viene altresì disapprovata la differenza di trattamento tra prove precostituite e costituite poiché essa non è adeguatamente supportata da ragioni di carattere testuale, né logico-sistematico¹⁴. Infine, la Corte chiarisce che, qualora tale rigore comporti il rischio di soluzioni eccessivamente distanti dalla realtà fattuale, spetta comunque al giudice il compito di operare in funzione equilibratrice mediante l'esercizio dei propri poteri istruttori¹⁵.

Alla luce di queste ultime puntualizzazioni si può desumere che soltanto al giudice, e non anche alle parti, è consentita, nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 421 c.p.c., l'introduzione di prove documentali oltre i termini derivanti dalle preclusioni *in limine litis*, e pur sempre nell'ottica di sopperire alle difficoltà incontrate dalle stesse qualora abbiano offerto solo una *semiplena probatio* del fatto controverso¹⁶.

In aggiunta, anche nell'ipotesi in cui il giudice decida di assumere di propria iniziativa una prova documentale, rimangono operative le disposizioni dell'art. 420, commi 6° e 7°, che contribuiscono a salvaguardare, durante lo svolgimento della fase istruttoria, il principio del contraddittorio¹⁷. Il giudice deve pertanto concedere il termine per il deposito in cancelleria di note difensive, consentendo altresì alle parti di

quando il fine non giustifica (del tutto) i mezzi; in Mas. giur. lav., 2005, 970, con nota di F. CENTOFANTI, Rito laburistico e produzione documentale: nuovi autorevoli punti fermi; in Corr. giur., 2005, 940, con note di G. RUFFINI, Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione di nuove prove in appello: gli art. 345, 3° comma, 437, 2° comma, al vaglio delle sezioni unite, C. CAVALLINI, Le nuove sezioni unite restringono i limiti delle nuove produzioni documentali nell'appello civile; in Riv. giur. lav., 2005, II, 216, con nota di F. FABBRINI, Le Sezioni Unite e le «prove documentali»: un ritorno alle origini; in Riv. it. dir. lav., 2006, II, 187 s. con nota di D. BUONCRISTIANI, È irreversibile in appello l'estinzione del diritto di produrre documenti?

¹⁴ CEA, *Produzione*, cit., 1274. Secondo BELFIORE, *op. cit.*, 12, la distinzione può servire al più per esigenze classificatorie con finalità didattiche.

¹⁵ Su quest'ultimo punto si veda anche R. DEL PUNTA, *Onere della prova e potere istruttorio del giudice: l'instabile equilibrio fra principio dispositivo e principio inquisitorio*, in *Problemi attuali sul processo del lavoro*, diretto da F. CARINCI, Milano, 2006, 177 ss.; C.M. CEA, *Valori e ideologie del processo civile: le ragioni di un «terzista»*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, 102; A. MAZZIOTTI, *Potere-dovere istruttorio del giudice nel rito del lavoro*, nota a Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2000, n. 6592; Cass. civ., sez. lav., 6 giugno 2000, n. 9034, in *Riv. giur. lav.*, 2001, II, 648.

¹⁶ CEA, *Produzione*, cit., 1274; CECHELLA, *Limiti*, cit., 790. Per un ulteriore approfondimento del tema si rinvia a cap. III, sez. I, § 2.

¹⁷ MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 107 s.; *contra* FABBRINI, *op. cit.*, 150; E. FAZZALARI, *Ap-punti sul rito del lavoro*, in *Giur. it.*, 1974, IV, 6 s.; PENNISI, *op. cit.*, 613, 618; CECHELLA, *Sul regime*, cit., 787.

dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli assunti *ex officio*.

Più in generale, si può aggiungere che entrambi gli orientamenti menzionati siano viziati da un equivoco di fondo. Da una parte, la ricerca della verità materiale è percepita come un mero aggravio dei tempi di celebrazione del processo; viceversa, il rigido sistema delle preclusioni rappresenterebbe soltanto un astuto strattagemma processuale con cui ridurre ai minimi termini la durata. In tal senso, non deve allora sorprendere che le uniche deroghe ammesse siano quelle che comportano “perdite di tempo” ritenute accettabili: l'allegazione di un documento, ad esempio, appare più tollerabile dell'escussione di un testimone, anche se ciò non sempre corrisponde al vero.

Per quanto attiene alle specifiche modalità di assunzione vi è concordia di opinioni nel ritenere che non sussistono differenze rispetto al processo ordinario¹⁸.

Nel rito del lavoro può essere disposto d'ufficio anche l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.; secondo un'opinione, in questo caso spetta al giudice fornire la specifica indicazione del documento o della cosa che dovrà essere ispezionata, della parte o del terzo che li possiede, nonché delle fonti da cui egli desume tale possesso¹⁹.

In giurisprudenza, alcune pronunce relativamente recenti hanno invece affermato che il giudice del lavoro non può disporre l'ordine di esibizione in assenza di un'apposita istanza di parte, cosicché il potere conferitogli non diventi un modo per supplire alle carenze probatorie delle parti²⁰. Il relativo provvedimento deve essere motivato, documentando che la richiesta contenga i requisiti previsti per l'ispezione, la cui disciplina è esplicitamente richiamata dall'art. 210 c.p.c.²¹.

Viene inoltre asserito che la verifica di tali requisiti differenzia l'ordine di esibizione da tutte le altre ipotesi di esercizio *ex officio* dei poteri istruttori nei quali, invece, il giudice agisce senza limitazioni e soltanto per correggere le carenze difensive delle parti²². In proposito, sia tuttavia permesso di costatare che una simile interpretazione annulla il significato dei poteri del giudice del lavoro, il cui esercizio – almeno in questa ipotesi – viene fatto coincidere con la decisione sulla richiesta di esibizione, senza alcuna differenza rispetto a ciò che avviene nel rito ordinario.

La verifica della scrittura privata e la querela di falso sono altrettanto compatibili col rito del lavoro, salvo alcuni specifici adattamenti. Il convenuto deve infatti disconoscere la sottoscrizione nella memoria difensiva, mentre l'attore alla

¹⁸ PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 716; LUISO, *Il processo*, cit., 202.

¹⁹ PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 716; LUISO, *Il processo*, cit., 202; TARZIA, *Manuale*, cit., 197.

²⁰ Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25913, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. VI - 1, 13 febbraio 2018, n. 3443, *ivi*; Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2011, n. 13533, *ivi*. E ben prima Cass. civ., 25 novembre 1983, n. 7091, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 291. Nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 6 aprile 2016.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

prima udienza; nel caso di assunzione tardiva *ex officio* entrambe le parti dovranno invece provvedervi nella stessa udienza in cui il giudice ne disponga l'assunzione²³.

È stato osservato che il disconoscimento deve avvenire in modo chiaro e univoco, poiché, trattandosi di una eccezione in senso stretto, non si applica la disciplina dell'art. 421, comma 1°, che attribuisce al giudice del lavoro il potere-dovere di indicare le eventuali irregolarità degli atti delle parti²⁴.

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione è sottoposta, in giurisprudenza, alla medesima interpretazione restrittiva del rito ordinario, secondo cui può essere effettuata solo per acquisire atti o documenti della P.A. che la parte non è in condizione di produrre altrimenti²⁵. Inoltre, con solo riferimento al procedimento del lavoro, alcune pronunce hanno affermato che, qualora la pubblica amministrazione non fornisca in tutto o in parte le informazioni sollecitate, il giudice è tenuto a rinnovare la richiesta²⁶.

Infine, per quanto riguarda l'assunzione dei verbali di prove testimoniali assunte in altro processo, ivi compresi gli atti del procedimento penale, nonché dei verbali dell'ispettorato del lavoro contenenti dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede ispettiva, si rinvia a quanto già detto in tema di prove atipiche e di circolarità delle prove²⁷.

2. La prova testimoniale ed il superamento dei limiti stabiliti dal codice civile

Sebbene la formulazione adoperata dall'art. 421, comma 2°, c.p.c. si presti a una applicazione generalizzata, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del 1973 la dottrina ha ritenuto di ricondurre il superamento dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile unicamente alla prova per testimoni, come era peraltro già

²³ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 208, TARZIA, *Manuale*, cit., 133; SORDI, AMENDOLA, *op. cit.*, 168 s.

²⁴ SORDI, AMENDOLA, *op. cit.*, 169; in giurisprudenza Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2003, n. 11911, in *Leggi d'Italia*.

²⁵ Cass. civ., sez. un., 28 febbraio 2022, n. 6500, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2018, n. 29402, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2014, n. 1484, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 2013, n. 24265, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2009, n. 23760, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 13 marzo 2009, n. 6218, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1987, n. 2382, in *Mass. giur. it.*, 1987, 365. Sull'istituto in generale, un'interpretazione restrittiva del campo di azione del giudice proviene da S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, tomo I, Milano, 1966, 165; A. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, vol. II, 3ª ed., Napoli, 1958, 139; ID., *Dell'istruzione probatoria*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1942, I, 178 ss.; ID., *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, 675; GIARDINI, *Informazioni della pubblica amministrazione e convincimento del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 1149 s.; A. MASSARI, *Esibizione delle prove*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VI, 1964, 848 s. Più di una voce contraria, a sostegno di un impiego ampio dell'istituto, proviene da P. D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, Torino, 1957, 387; F. CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. I, 5ª ed., Roma, 1951, 251; F.P. LUISO, *Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 490 s.

²⁶ Cass. civ., 4 febbraio 1985, n. 737, in *Rep. Foro. it.*, 1985, voce *Lavoro e previdenza (controverse in materia di)*, n. 262; Cass. civ., 10 luglio 1984, n. 4034, *ivi*, 1984, voce cit., n. 227.

²⁷ Vedi cap. III, sez. IV, § II.

esplicitamente stabilito nella versione originaria dell'art. 439, comma 1°, c.p.c.²⁸.

Da un certo punto di vista questa interpretazione sembra quasi inevitabile, stante la diffusa inderogabilità delle norme di diritto sostanziale che disciplinano tutti gli altri mezzi di prova, al punto che secondo alcuni poteva essere addirittura conservata la formulazione precedente²⁹. Nel caso della prova testimoniale il giudice può certamente superare i limiti di valore imposti dagli artt. 2721 e 2723³⁰.

Invero, la prima norma viene diffusamente disapplicata anche nel rito ordinario, visto che l'estrema genericità del requisito «di ogni altra circostanza» permette al giudice di concedere sempre la prova per testimoni per i contratti che eccedano il valore irrisorio di euro 2,58³¹. Nondimeno, per quanto tale valutazione *de facto* risulti davvero elastica – quasi superflua – il giudice del lavoro neppure è tenuto a compierla³².

Merita qualche osservazione ulteriore l'art. 2722, che vieta di provare per testimoni la stipulazione di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, che siano anteriori o contemporanei alla sua formazione. È noto che la *ratio* della norma coincide con la massima di esperienza secondo cui durante la stipulazione di un documento è verosimile che le parti diano conto soltanto degli accordi già in corso e ritenuti ancora vincolanti, omettendo di indicare quelli ai quali non vogliono più attribuire alcuna efficacia³³. Il rigore dell'art. 2722 viene attenuato soltanto nelle ipotesi in cui il contraente sia stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta (art. 2724, n. 2) o quando abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (art. 2724, n. 3).

²⁸ TARZIA, *Manuale*, cit., 102; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 138; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 126; *contra* C.A. NICOLETTI, *Giustizia del lavoro*, Torino, 1987, 110. In giurisprudenza, l'opinione è condivisa da tempo Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2021, n. 3542, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2020, n. 23607, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 2018, n. 30264, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 3 maggio 2016, n. 8725, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 2014, n. 20819, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 13 agosto 2012, n. 14460, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2009, n. 17614, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2005, n. 17333, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2004, n. 6655, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7465, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 1995, n. 10947, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 24 novembre 1993, n. 11588, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 1990, n. 2053, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 1988, n. 2943, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 1 aprile 1987, n. 3149, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 1986, n. 3351.

²⁹ FABBRINI, *op. cit.*, 145 s.; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 100.

³⁰ FABBRINI, *op. cit.*, 145; TARZIA, *Manuale*, cit., 102; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 138; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 126; FRANCHI, *op. cit.*, 241; FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 595; VERDE, *op. cit.*, 248; CECHELLA, *I poteri*, cit., 86 ss.

³¹ Sul punto esaurienti sono le considerazioni contenute in R. BEGHINI, *La prova per testimoni nel rito civile*, Padova, 1997, 13; L.P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2004, 429; M. TARUFFO, *Della prova testimoniale*, in *Commentario al codice civile*, diretto da P. CENDON, vol. VI, Torino, 1991, 203; ID., *Prova testimoniale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988; e ancora A. DONDI, *Prova testimoniale nel processo civile*, in *Digesto civ.*, XVI, Torino, 1996, 51.

³² LUISSO, *Il processo*, cit., 196. FRATTINI (guarda per capire dove citare)

³³ Così V. ANDRIOLI, voce *Prova testimoniale (dir. proc. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XIV, Torino, 1967, 346; L.P. COMOGLIO, *Le prove*, cit., 433; M. TARUFFO, *Della prova testimoniale*, cit., 204.

Nel rito del lavoro invece il giudice può decidere di assumere in ogni caso la prova testimoniale per provare un patto aggiunto o contrario antecedente alla redazione di un atto scritto, quindi anche al di fuori delle ipotesi tipizzate dal legislatore nell'art. 2724, nn. 2 e 3³⁴.

Qualche divergenza interpretativa si riscontra invece riguardo all'art. 2725, che ammette la testimonianza per i contratti che dovrebbero essere provati per iscritto, ma soltanto nel caso in cui il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

La maggioranza degli autori, a quali si allinea un orientamento giurisprudenziale consolidato, ritiene che il giudice del lavoro non possa mai discostarsi da tale ipotesi³⁵. Tuttavia, con uno strappo – un po' eccessivo – rispetto al testo dell'articolo in commento, vi è chi ha provato a suggerire una lettura differente. Se la forma scritta del contratto è richiesta sotto pena di nullità (art. 2725, 2° comma), resta fermo l'obbligo di assumere la prova testimoniale nel solo caso in cui il contraente abbia senza sua colpa perso il documento che gli forniva la prova (art. 2724, n. 3); mentre la disciplina introdotta dall'art. 421, 2° comma, troverà applicazione piena qualora la forma scritta sia richiesta unicamente *ad probationem* (art. 2725, 1° comma)³⁶.

Quanto alle modalità dell'assunzione della prova testimoniale sono stati evidenziati due problemi per i quali, in assenza di una disciplina specifica sul punto, occorre riferirsi alle regole ordinarie contenute nel Libro II c.p.c.³⁷.

Un primo problema sorge a seguito di un'ordinanza della pretura di Pisa secondo la quale il giudice del lavoro potrebbe ammettere d'ufficio una prova testimoniale

³⁴ FABBRINI, *op. cit.*, 147. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 22 maggio 1981, n. 3354, in *Riv. giur. lav.*, 1982, II, 747.

³⁵ In dottrina, FABBRINI, *op. cit.*, 146; TARZIA, *Manuale*, cit., 169; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 200; LUISO, *Il processo*, cit., 196; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 88. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2005, n. 17333, in *Mass. foro it.*, 2005, 1272; Cass., 26 giugno 2004, n. 11926, *ivi*, 2004, 893; Cass. civ., sez. lav., 1 ottobre 1991, n. 10206, in *Foro it.*, 1993, I, 223 ss.; Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 1988, n. 2943, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Previdenza sociale*, n. 1081; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1988, n. 117, *ivi*, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, 167; Cass. civ., sez. lav., 29 agosto 1986, n. 5315, *ivi*, 1986, voce *Previdenza sociale*, 1187; Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 1986, n. 3351, *ivi*, 535; Cass. civ., 11 luglio 1983, n. 4707, *ivi*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 301; Cass. civ., 24 aprile 1981, n. 2499, *ivi*, 1981, voce *Previdenza sociale*, n. 307; Cass. civ., 10 aprile 1981, n. 2095, in *Riv. giur. lav.*, 1981, II, 593; Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 1978, n. 4658, in *Rep. Foro it.*, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 181; Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1976, n. 1435, *Foro it.*, 1976, I, 1498.

³⁶ PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 724; G. VERDE, G. OLIVIERI, voce *Processo del lavoro e della previdenza*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVI, Milano, 1987, 235, nota 248. In giurisprudenza, Cass., 2 aprile 1976, n. 1435, in *Foro it.*, 1976, I, 1498.

³⁷ Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 1987, n. 3282, in *Rep. Giust. civ.*, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 403; Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 1987, n. 2521, *ivi*, 273; Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 1983, n. 2682, *ivi*, 1983, voce cit., 426.

senza formularne preventivamente i capitoli³⁸. La decisione non è stata accolta favorevolmente poiché l'art. 244 c.p.c., invece, prescrive che la prova testimoniale debba sempre essere dedotta mediante l'indicazione specifica sia delle persone da interrogare sia dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ognuna di esse verrà interrogata³⁹. In caso contrario, la mancata conoscenza dei capitoli non consentirebbe alla parte interessata di dedurre prove contrarie, con manifesta violazione del principio del contraddittorio⁴⁰.

È stato inoltre precisato che, se il giudice decide di assumere una prova trascurando i limiti di ammissibilità stabiliti dalle norme sostanziali, allora anche alla parte deve essere concessa la medesima libertà per la relativa prova contraria⁴¹.

La seconda questione sorge a causa di un'interpretazione davvero restrittiva dell'art. 420, comma 13°, che ha da tempo condotto la giurisprudenza a escludere l'intimazione a comparire dal novero delle notificazioni e delle comunicazioni a carico dell'ufficio. Pertanto, anche quando l'iniziativa dell'assunzione provenga dal giudice, la parte interessata deve provvedere alla citazione del testimone indicato, a pena di decadenza, ex art. 104 disp. att. c.p.c.⁴².

Sovente, accade che una delle parti capiti la prova testimoniale nel proprio atto introduttivo, omettendo di indicare contestualmente, in tutto o in parte, le generalità

³⁸ Pret. Pisa, 18 aprile 1989, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2213, con nota critica di D. BUONCRISTIANI, *I poteri istruttori di ufficio del giudice del lavoro e il principio del contraddittorio: obbligo di capitolazione della prova testimoniale*.

³⁹ LUIO, *Il processo*, cit., 204. DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 126. TARZIA, *Manuale*, cit., 128; FABBRINI, *op. cit.*, 168 s.; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 201; NICOLETTI, *op. cit.*, 124.

⁴⁰ Al riguardo, la dottrina sostiene che in effetti il richiamo dell'art. 421, comma 2°, all'art. 420 comma 6°, debba intendersi implicitamente effettuato anche al comma 7°, D. BUONCRISTIANI, *I poteri istruttori di ufficio del giudice del lavoro e il principio del contraddittorio: obbligo di capitolazione della prova testimoniale*, nota a Pret. Pisa, 18 aprile 1989, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2217; PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 715; FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 596; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 87; LUIO, *Il processo*, cit., 204; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 68; TARZIA, *Manuale*, cit., 191; FABBRINI, *op. cit.*, 168 s.; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 197; L. MONTESANO, *Le prove officiose nel processo del lavoro coordinate all'oralità, alle preclusioni e alla paritaria difesa*, in *Mas. giur. lav.*, 1976, 440; G.C. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, 288. Più intransigente è FABBRINI, *op. cit.*, 150, che respinge questa «ginnastica interpretativa» ritenendo che l'art. 421, comma 2°, debba essere denunciato alla Corte costituzionale per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile da Corte cost. 10 maggio 1979, n. 10, in *Giur. cost.*, 1979, I, 235.

⁴¹ FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 596; S. TODDE, *Brevi osservazioni in tema di poteri officiosi del giudice del lavoro*, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2262; LUIO, *Il processo*, cit., 196; S. SATTA, C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, 13^a ed., Padova, 2000, 1242 ss.; BUONCRISTIANI, *I poteri istruttori*, cit., 2217.

⁴² Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 1998, n. 7371, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 12 luglio 1995, n. 7611, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 364 ss.; Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 1990, n. 10385; in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 195; Cass. civ., sez. lav., 7 gennaio 1988, n. 3, *ivi*, 1988, n. 157; Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 1987, n. 3681, in *Giust. civ.*, 1988, I, 229; Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1987, n. 1498, in *Not. giur. lav.*, 1987, 330; Cass. civ., sez. lav., 12 aprile 1983, n. 2586, in *Giust. civ.*, 1984, I, 3046. In dottrina l'interpretazione è criticata da LUIO, *Il processo*, cit., 201; NICOLETTI, *op. cit.*, 124, nota 44.

dei testimoni dei quali essa intenda avvalersi durante la fase istruttoria⁴³.

Secondo un orientamento più rigoroso, che applica alla lettera gli artt. 244, 414 e 416 c.p.c., tale lacuna causerebbe sempre la decadenza della parte coinvolta, senza che il giudice possa porvi in alcun modo rimedio⁴⁴; all'opposto, altri magistrati ritengono che il giudice possa disporre la prova in ogni momento, nel pieno esercizio dei poteri conferiti dall'art. 421, comma 2°, c.p.c.⁴⁵.

A metà strada, ancora, si collocano alcune pronunce che qualificano l'omessa indicazione del nome dei testimoni come una mera irregolarità dell'atto difensivo, sanabile mediante l'assegnazione da parte del giudice di un termine per provvedervi (art. 421, comma 1°, c.p.c.)⁴⁶.

Invero, nessuna posizione sembra soddisfacente: i primi due orientamenti appaiono infatti viziati rispettivamente da una concezione oltremodo intransigente del principio dispositivo e dal convincimento che l'esercizio dei poteri istruttori del

⁴³ Il tema è affrontato in P. SOLE, *Sul delicato contemperamento dei poteri istruttori del Giudice con le carenze probatorie delle parti, tra timori di parzialità e di violazione del principio del contraddittorio*, nota a Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16529, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005 II, 688 ss.; M. FORNACIARI, *Questioni controverse in materia di prova testimoniale*, in www.judicium.it, § 2; I. CIMATTI, *Le Sezioni Unite ridisegnano il rito del lavoro sulla falsariga del processo civile ante novella del 1990*, in *Riv. giur. lav.*, 1997, II, 221 ss.

⁴⁴ Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 1993, n. 728, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 1992, n. 8124, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 1989, n. 1170, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1988, n. 3903, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 7 gennaio 1988, n. 3, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 3 settembre 1985, n. 4638; in *Mass. giur. it.*, 1985; Cass. civ., 30 gennaio 1984, n. 721, in *Riv. it. dir. lav.*, 1984, I, 822 ss., con nota di R. BARCHI, *Sul regime delle preclusioni in ordine alle prove nel processo del lavoro*; Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 1972, n. 1352, in *Mass. giur. it.*, 1972, c.

⁴⁵ Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1992, n. 4838, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 1987, n. 6399, *ivi*; Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 1986, n. 7244, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 1984, n. 3009, in *Giust. civ.*, 1985, I, 783.

⁴⁶ Sul punto si veda Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 1997, n. 262, in *Foro it.*, 1997, I, c. 11506, con osservazioni di V. FARNARARO; in *Riv. giur. lav.*, 1997, II, 221, con nota di I. CIMATTI, *Le Sezioni Unite ridisegnano il rito del lavoro sulla falsariga del processo civile ante novella del 1990*, cui si conformano Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2010, n. 17649, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2009, n. 16661, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16529, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2004, n. 8054, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2000, n. 15820, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2000, n. 6592, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 1999, n. 5639, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 2 giugno 1998, n. 5413, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 1998, n. 3530, *ivi*; e già prima Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 1996, n. 6995, *ivi*; Cass. civ., sez. un., 29 luglio 1996, n. 6841, in *Foro it.*, 1997, I, c. 130, con nota di G. BALDACCI. Invero, per molto tempo – e fino alla sua abrogazione per mano dell'art. 89, comma 1°, legge 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 20 aprile 1995 – la giurisprudenza aveva correttamente seguito, sul punto, il dettato normativo dell'art. 244, comma 3°, c.p.c., che attribuiva al giudice potere di assegnare alle parti un termine perentorio per integrare le istanze istruttorie incomplete, cfr. Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1992, n. 4838, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 1989, n. 4716, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 1987, n. 3282, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 1987, n. 2521, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 1986, n. 1366; Cass. civ., 23 ottobre 1978, n. 4797, in *Rep. Foro it.*, 1978, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 580. In dottrina, accolgono tale posizione intermedia SOLE, *op. cit.*, 691 s.; G. TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, 6ª ed., Padova, 2012, 160; *Contra* L. MONTESANO, *In tema di prova officiosa e di «invito ad integrare» prove testimoniali di parte nel nuovo processo del lavoro*, nota a Pret. Roma, 30 gennaio 1974, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 431.

giudice del lavoro non subisca alcuna limitazione. Anche la terza soluzione andrebbe scartata poiché la concessione del termine per rimediare alla completa omissione del nome del terzo da interrogare – e non soltanto a una mera carenza identificativa – appare, più che una fattispecie riconducibile al primo comma dell'art. 421, una vera e propria rimessione in termini della parte ormai decaduta dalla prova⁴⁷.

In questo caso, allora, più semplicemente, si può affermare con sicurezza che l'indicazione tardiva del nome di un testimone, per cui siano già stati formulati i capitoli, consista semplicemente nella richiesta di una nuova prova, che potrà certamente essere assorbita nell'ampio esercizio officioso dei poteri istruttori, ma pur sempre nel rispetto dei criteri e delle garanzie del contraddittorio di cui si è più ampiamente argomentato nel precedente capitolo⁴⁸.

Oltre alle norme appositamente dedicate alla prova testimoniale, il codice civile contempla altre disposizioni la cui analisi, nel contesto del presente discorso, risulta opportuna.

Secondo la giurisprudenza è ammissibile la prova per testimoni della simulazione, anche al fuori dei limiti dell'art. 1417 c.c. e cioè indipendentemente dal fatto che la domanda sia proposta da creditori o da terzi, o che sia proposta dalle parti con lo specifico fine di far valere l'illiceità del contratto dissimulato⁴⁹.

Vi sono conseguenze anche sulla disciplina delle presunzioni semplici, che non sono ammesse quando la legge esclude la prova per testimoni (art. 2729, 2° comma). Ciò significa *ex adverso* che nei casi in cui la testimonianza viene disposta d'ufficio oltre i limiti stabiliti dal codice civile, parimenti si potrà fare ricorso anche a tale tipologia di presunzioni⁵⁰.

Lo stesso vale per la prova della confessione stragiudiziale, che in linea generale non potrebbe essere provata per testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale stessa non è ammessa (art. 2735, 2° comma)⁵¹.

Vi sono poi una serie di fattispecie in cui il giudice deve invece continuare ad

⁴⁷ Secondo FORNACIARI, *op. cit.*, § 3, salvo il caso di mero errore materiale, anche l'incompleta o inesatta indicazione delle generalità del testimone è insanabile. Sul punto, anche per la chiarezza espositiva nella classificazione delle possibili ipotesi di irregolarità, si veda anche l'interessantissima decisione Tribunale Milano, 20 novembre 2015, in *Leggi d'Italia*.

⁴⁸ Si veda MONTESANO, *In tema*, cit., 431.

⁴⁹ Cass. civ., sez. lav., 13 agosto 2012, n. 14460, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8928, in *Foro it.*, 2009, I, 2362; Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2004, n. 11926, in *Mass. foro it.*, 2004, 893; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7465, in *Mass. foro it.*, 2002, 542; Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 1995, n. 11255, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 170; Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 1995, n. 6828, in *Lav. giur.*, 1996, 4, 344; Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 1989, n. 4525, in *Rep. Foro it.*, 1989, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 183; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 1983, n. 7197, *ivi*, n. 229; Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1976, n. 1939, in *Foro it.*, 1976, I, 2666. In dottrina sono favorevoli PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 723 s.; TARZIA, *Manuale*, cit., 169 s.; mentre qualche critica è sollevata da MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 138.

⁵⁰ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 200.

⁵¹ LUISSO, *Il processo*, cit., 204; PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 724.

attenersi strettamente ai limiti imposti dal codice civile. L'atto pubblico e la scrittura privata autenticata o riconosciuta costituiscono in ogni caso piena prova fino a querela di falso e la loro efficacia probatoria privilegiata non può essere superata mediante la sola prova contraria. Inoltre, in caso di disconoscimento della scrittura privata, occorre comunque valersi del giudizio di verifica mediante apposita istanza⁵².

Non sono derogabili le condizioni di ammissibilità stabilite dagli artt. 2731 per la confessione, e dagli artt. 2737 e 2739 per il giuramento decisorio⁵³; rimangono fermi anche i presupposti speciali di ammissibilità del giuramento suppletorio ed estimatorio indicati dall'art. 2736, n. 2⁵⁴.

Neppure le regole previste per le presunzioni legali assolute e relative subiscono restrizioni⁵⁵. Lo stesso avviene per i criteri inderogabili con cui viene stabilito il giorno a partire dal quale sia computabile, riguardo ai terzi, una scrittura privata la cui la sottoscrizione non sia autenticata (art. 2704, comma 1°)⁵⁶.

Da ultimo, è stato altresì segnalato che il principio di inscindibilità per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione (art. 2709 c.c.) vige anche per il giudice del lavoro che da essi voglia trarne vantaggio⁵⁷.

3. *L'accesso sul luogo di lavoro*

L'art. 421, comma 3°, consente al giudice, su istanza di parte, di accedere sul luogo di lavoro. Si tratta di una soluzione trapiantata dal procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, che viene accolta con favore da alcuni studiosi, in quanto destinata a garantire un contatto più diretto tra il decidente e la realtà aziendale e tecnologica dedotta in

⁵² PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 725, che invero riprende TARZIA, *Manuale*, cit., 126.

⁵³ A tal proposito, secondo DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 126 l'eccezione prevista dall'art. 421, comma 2° per il giuramento decisorio risulta del tutto superflua, in quanto la sua stessa natura ne legittima soltanto l'utilizzo su iniziativa di parte. Si veda anche LUISO, *Il processo*, cit., 196; TARZIA, *Manuale*, cit., 170, MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 200; FABBRINI, *op. cit.*, 145; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 88. In giurisprudenza Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2000, n. 8412, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 1990, n. 2053, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1985, n. 2392, in *Mass. giur. it.*, 1985, 649; Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 1985, n. 1022, *ivi*, 224.

⁵⁴ PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 725; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 88.

⁵⁵ Ancora PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 725.

⁵⁶ La posizione è condivisa in dottrina, FABBRINI, *op. cit.*, 145 ss.; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 126; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 100; TARZIA, *Manuale*, cit., 78; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 51; con qualche considerazione ulteriore PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 724 ss. In giurisprudenza, Cass. civ., 11 luglio 1983, n. 4707, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 301; Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 1981, n. 2095; *ivi*, 1982, voce cit., n. 245; Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 1978, n. 4658; *ivi*, 1978, voce cit., n. 181; Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1976, n. 1435, in *Foro it.*, 1976, I, 1498; *contra*, Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 1980, n. 1537, in *Foro it.*, 1981, I, 2823.

⁵⁷ Ancora PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 725.

giudizio⁵⁸.

Non si tratta di un istituto particolarmente originale, ma di una *species* dell'ispezione giudiziale disciplinata dall'art. 118 c.p.c.⁵⁹; il giudice del lavoro potrà avvalersi di ambedue i mezzi di prova, tenendo però conto di alcune differenze⁶⁰.

a) Mentre l'ispezione viene ordinata d'ufficio a descrizione del giudice, nel rito del lavoro l'accesso viene disposto solo quando una delle parti ne faccia richiesta (art. 421, comma 3°)⁶¹.

Invero, la necessità di tale istanza ha sollevato alcune perplessità a causa dell'evidente, inspiegabile disarmonia rispetto alla natura orientativamente inquisitoria della disciplina istruttoria del rito del lavoro⁶². Tuttavia, dall'analisi dei lavori parlamentari della legge del '73 emerge la preoccupazione del legislatore per la desuetudine con cui in precedenza il giudice istruttore si avvaleva dell'accesso sui luoghi di lavoro, perfino quando era una delle parti a richiederlo⁶³.

Con la nuova disciplina, il riformatore ha quindi tentato di garantire, almeno in quest'ultimo caso, l'effettivo utilizzo del mezzo istruttorio⁶⁴.

b) L'accesso può essere disposto soltanto quando sia ritenuto «necessario» per l'accertamento dei fatti, mentre l'ispezione deve essere «indispensabile».

Dall'impiego di presupposti differenti, vi è chi ha rilevato una differenza di grado tutta a vantaggio dell'istituto speciale che in effetti può essere utilizzato con maggiore frequenza⁶⁵.

La dottrina tende a negare che il giudice possa comunque ordinare d'ufficio l'ispezione – anziché l'accesso – dei luoghi di lavoro quando lo ritenga indispensabile

⁵⁸ D. NAPOLETANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro (L. 11 agosto 1973, n. 533)*, Napoli, 1973, 51 s.; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 128.

⁵⁹ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 205; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 108; TARZIA, *Manuale*, cit., 180, nota 208; LUISO, *Il processo*, cit., 206.

⁶⁰ TESORIERE, *op. cit.*, 201.

⁶¹ PERONE, *op. cit.*, 210 s.; PROTO PISANI, cit., 310 ss.; FRANCHI, *op. cit.*, 241. Con specifico riferimento all'ispezione si veda in dottrina L.P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, Bologna, 1995, 577; in giurisprudenza Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2007, n. 13431, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2006, n. 15430, *ivi*; Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2003, n. 8526, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 1998, n. 2716, *ivi*.

⁶² DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 128; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 108; FABBRINI, *op. cit.*, 178; TESORIERE, *Diritto*, cit., 200; B. CAVALLONE, *Crisi delle «Maximen» e disciplina dell'istruzione probatoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 705, nota 54. Vi è anche chi ha provato a suggerire – senza riscontrare seguito – che sulla base dell'art. 421, comma 2°, il giudice possa, mentre, sulla base dell'art. 421, comma 3°, debba, disporre il sopralluogo, A. CONVERSO, P. PINI, N. RAFFONE, G. SCALVINI, *Il nuovo processo del lavoro. Commento sistematico alla L. 1.8.1973, n. 533 e 8.11.1973, n. 685*, Milano, 1974, 88.

⁶³ Cfr. l'intervento dell'onorevole Coccia in *Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di venerdì 17 giugno 1971, 91. Per ulteriori approfondimenti sull'*iter* parlamentare si veda PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 727 s., nota 17.

⁶⁴ M. MARZORATI, *I poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1979, 739.

⁶⁵ DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 128; PERONE, *op. cit.*, 212; PROTO PISANI, 314 s. *Contra* TARZIA, *Manuale*, cit., 181; P. SORDI, F. AMENDOLA, *Il processo del lavoro privato e pubblico*, Torino, 2004, 173.

anziché necessario, poiché si tratterebbe di un evidente raggio del preciso requisito indicato dalla norma⁶⁶.

La giurisprudenza inoltre ha affermato – in maniera quasi tombale – che, pur in presenza dell’istanza di parte, il giudice deve sempre verificare rigorosamente che l’accesso sia proprio necessario e non anche soltanto utile⁶⁷. Su questa scia, la Corte di cassazione ha recentemente specificato che la valutazione della necessità consente altresì di dissuadere la parte da richieste esplorative, assimilando esplicitamente l’istituto in parola alla consulenza tecnica d’ufficio⁶⁸.

Invero, anche a causa di queste limitazioni in sede interpretativa, attualmente l’istituto in parola rimane nell’oblio⁶⁹.

c) Durante l’ispezione, il giudice può sentire i testimoni soltanto per ottenere informazioni strumentali alla corretta assunzione della prova, ma non riguardo a fatti oggetto della causa (art. 262, comma 1°)⁷⁰.

Nel corso dell’accesso, invece, oltre ad assumere le informazioni e osservazioni, scritte o orali, fornite dalle associazioni sindacali (art. 245, comma 2°), il giudice può disporre anche l’assunzione *in loco* delle prove testimoniali già ammesse (art. 421, comma 3°). Qualora ritenga di dovere interrogare nuovi testimoni di cui sia venuto a conoscenza mentre era sul luogo di lavoro, dovrà rinviarne l’assunzione in udienza o in un accesso successivo, previa concessione dei termini per il deposito di note difensive e per la deduzione di prove contrarie (art. 420, commi 6° e 7°)⁷¹.

d) L’ispezione non può essere disposta se comporta grave danno per la parte o per il terzo, né quando li costringa a violare un segreto professionale, d’ufficio o di Stato;

⁶⁶ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 205; TARZIA, *Manuale*, cit., 182; LUISO, *Il processo*, cit., 206; NICOLETTI, *op. cit.*, 126. *Contra* TESORIERE, *Diritto*, cit., 201.

⁶⁷ Cfr. Cass. civ., sez. lav., 11 agosto 1982, n. 4508, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 248, seguita da Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864, in *Foro it.*, I, 3392.

⁶⁸ Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864, in *Foro it.*, I, 3392.

⁶⁹ E. VULLO, *Commento all’art. 421 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, vol. V, diretto da L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, Torino, 2013, 611. Nel corso del tempo il rilievo è accolto anche da I. PICCININI, *La tutela di primo grado*, in *La tutela dei diritti nel processo del lavoro, I, I diritti individuali nel processo di cognizione*, 3^a ed., a cura di M. DELL’OLIO, Torino, 2006, 14; LUISO, *Il processo*, cit., 207; R. VACCARELLA, *Informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali nel processo del lavoro*, nota a Pret. Bologna, 7 maggio 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 688.

⁷⁰ ANDRIOLI, *Commento*, cit., 216; COMOGLIO, *Le prove civili*, cit., 636; A. MASSARI, voce *Ispezione giudiziale*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. IX, Torino, 1963, 197; G. TRISORIO LIUZZI, voce *Ispezione nel processo civile*, in *Dig. disc. civ. sez. priv.*, vol. X, Torino, 1993, 199; A. FINOCCHIARO, voce *Ispezione giudiziale (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, 960.

⁷¹ PROTO PISANI, 310, nota 15; TARZIA, *Manuale*, cit., 180, nota 210. VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 90, nota 94, secondo cui è da escludere del tutto che sul luogo di lavoro il giudice possa anche pronunciare la decisione. Su quest’ultimo punto, in giurisprudenza, v. Cass. civ., sez. un., 22 giugno 1977, n. 2632, in *Giust. civ.*, 1977, I, 891; Trib. Milano, 2 novembre 1977, in *Giur. it.*, 1978, I, 2, 324 ss.

nel caso dell'accesso rimane ferma soltanto la prima limitazione⁷². Per quanto attiene alle concrete modalità di svolgimento dell'accesso rimangono applicabili le norme generali previste per l'ispezione (artt. 258-262 c.p.c.)⁷³.

e) A differenza dell'ordine di ispezione, alcuni autori hanno sostenuto che l'accesso sui luoghi è coercibile⁷⁴. Tuttavia, la ragione di questa propensione verso l'eseguibilità in forma specifica non è supportata da motivazioni esaurienti; al più, sembra un tentativo di sopperire in via interpretativa alla ricorrente mancanza di garanzie di effettività dei provvedimenti in materia di prove nel processo civile, ivi compreso quello del lavoro⁷⁵.

Da ultimo, con esclusivo riferimento all'accesso, va precisato che sia i fatti da accertare sia il legame con il luogo di lavoro devono emergere espressamente dalle difese delle parti⁷⁶. Esso quindi potrà essere diretto, a titolo esemplificativo, all'accertamento della qualifica e delle mansioni svolte dal lavoratore, delle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, del mutamento della organizzazione produttiva che giustifichi un cambiamento di mansioni, un trasferimento oppure la messa in cassa integrazione del singolo lavoratore⁷⁷.

4. Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali

Il secondo mezzo istruttorio tipico a disposizione del giudice del lavoro è la possibilità di richiedere informazioni e osservazioni, scritte od orali, ad associazioni sindacali indicate dalle parti (artt. 421, comma 2° e 425, comma 1°).

Anche questa disposizione prevede l'ampliamento di alcune facoltà già concesse al giudice del lavoro dalle norme previgenti, dal momento che nel testo originario del codice Grandi era consentita soltanto la richiesta di «informazioni opportune» (art. 440) alle associazioni legalmente riconosciute a cui era stata preventivamente denunciata la lite (art. 430, comma 1°)⁷⁸.

⁷² FABBRINI, *op. cit.*, 118. E con riferimento al segreto si vedano le considerazioni di TARZIA, *Manuale*, cit., 180, nota 211. *Contra*, L. DE ANGELIS, *L'udienza di discussione*, in D. BORGHESI, L. DE ANGELIS, *Il processo del lavoro e della previdenza*, Torino, 2013, 254.

⁷³ FABBRINI, *op. cit.*, 118; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 205; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 108; TARZIA, *Manuale*, cit., 181.

⁷⁴ TAZIA, *Manuale*, cit., 181; FRANCHI, *op. cit.*, 241; A.M. TEDOLDI, *Appunti sul processo del lavoro*, in *Giur. it.*, 2002, 1551. La posizione viene ripetuta anche dalla più recente dottrina, DE ANGELIS, *L'udienza*, cit., 254; E. VULLO, *La trattazione e l'istruzione della causa*, in *Diritto processuale civile*, tomo III, diretto da L. DITTRICH, Torino, 2019, 3222.

⁷⁵ A. DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, 1985, 67 s.

⁷⁶ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 205; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 108; PERONE, *op. cit.*, 212 s.

⁷⁷ PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 728; PERONE, *op. cit.*, 212 s., nota 40.

⁷⁸ F.P. LUISO, *Richiesta di informazioni alle associazioni sindacali e ai patronati*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 492; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 127; TARZIA, *Manuale*, cit., 187; A. CARRATO, A. DI FILIPPO, *Il processo del lavoro*, 3^a ed., Milano, 1999, 150; LUISO, *Il processo*, cit., 207. *Contra* M. GRANDI, *La richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro. Le controversie del lavoro e della previdenza sociale*, vol. IV, diretto

In principio, l'attenzione della dottrina si è concentrata molto – e secondo alcuni studiosi più del dovuto⁷⁹ – sul problema della partecipazione dei sindacati nel nuovo procedimento delle controversie individuali di lavoro.

Nel testo originario del 1942, gli artt. 443 c.p.c. e 147 disp. att. c.p.c. consentivano alle associazioni sindacali fasciste di intervenire, in qualunque stato e grado del processo, per la tutela degli interessi di categoria. Tuttavia, secondo un autorevole studioso, la soppressione dell'ordinamento corporativo aveva determinato l'implicita abrogazione della disposizione⁸⁰, il che, insieme alla generale ritrosia ad ammettere l'intervento in base alle disposizioni generali del codice di rito (artt. 105, 106, 107), aveva già notevolmente ristretto, in via interpretativa, lo spazio riservato in giudizio alle associazioni sindacali⁸¹.

Con la riforma del 1973, il legislatore ha formalmente eliminato del tutto la precedente disciplina speciale del lavoro, senza introdurre alcuna norma che ricalcasse i contorni del vecchio art. 443⁸². A tal proposito, va precisato che furono proprio i sindacati, in quel frangente, a caldeggiare l'affidamento delle controversie individuali di lavoro alla competenza per materia del pretore, senza proporre nulla in ordine alla propria presenza nel processo⁸³.

Nonostante ciò, non è mancato chi ha intravisto negli artt. 421 e 425 la riproposizione di forme speciali di intervento del sindacato che permettano di far rifluire anche nel nuovo rito giuslavoristico la dimensione collettiva della controversia⁸⁴.

da L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI, Padova, 1975, 278, secondo il quale la nuova formula adottata dal legislatore sarebbe più attenuata e meno impegnativa.

⁷⁹ LUISO, *Il processo*, cit., 207; ID., *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 492; G. TARZIA, *Le associazioni di categoria nei processi civili con rilevanza collettiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, 782.

⁸⁰ ANDRIOLI, *Commento*, cit., 713, cui addono MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 119. In senso contrario però D. NAPOLETANO, *Diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1960, 256.

⁸¹ A. MARTONE, *Sindacato e processo*, in *Dir. lav.*, 1977, I, 89. Un tentativo di sostenere la generale ammissibilità dell'intervento previene da U. ROMAGNOLI, *Le associazioni sindacali nel processo*, Milano, 1969, 71 ss., 126, 129; mentre con riferimento al solo intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c. In giurisprudenza, *contra*, Cass. civ., sez. II, 30 aprile 1954, n. 1338, in *Foro it.*, 1954, I, 1091.

⁸² GRANDI, *op. cit.*, 281, 289 s.; G.F. MANCINI, *Le associazioni sindacali e il nuovo processo*, in *Il nuovo processo del lavoro*, a cura di A. GENOVESE, Padova, 1975, 24; prima ancora si veda il rapido accenno in FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 597.

⁸³ VACCARELLA, *Informazioni*, cit., 690 s. Per una ricostruzione più approfondita delle ragioni di tale atteggiamento si veda T. TREU, *Riforma del processo del lavoro e ruolo del sindacato*, in *Riv. giur. lav.*, 1973, I, 341 ss.; U. ROMAGNOLI, *Il ruolo del sindacato nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 154 ss.; MANCINI, *Le associazioni*, cit., 17; GRANDI, *op. cit.*, 281 ss. Invero, anche dopo l'entrata in vigore della riforma i sindacati mantenuto un atteggiamento prudente rispetto al tema della diretta partecipazione all'amministrazione della giustizia, cfr. CGIL, CISL, UIL, *Le nuove norme sulle controversie di lavoro e previdenziali*, s.d., Roma, 27 s.

⁸⁴ MANCINI, *Le associazioni*, cit., 23. A. PROTO PISANI, *La partecipazione delle associazioni sindacali al processo*, in ANDRIOLI, BARONE, PEZZANO, PROTO PISANI, *op. cit.*, 621 s.; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 251; PERONE, *op. cit.*, 265. Parzialmente d'accordo LUISO, *Il processo*, cit., 208, il quale evidenzia che tale «refluire» può aver luogo solo se una delle parti lo reputa opportuno.

Secondo altri, invece, la partecipazione delle associazioni sindacali nel processo rimarrebbe in ogni caso possibile mediante l'intervento volontario disciplinato dall'art. 105 che, in quanto norma generale, rimarrebbe pur sempre applicabile⁸⁵.

Tuttavia, come indicato dalla giurisprudenza, l'intervento va circoscritto soltanto ad alcune specifiche ipotesi in cui l'associazione è portatrice di un proprio interesse concreto, non essendo sufficiente un mero collegamento indiretto con la situazione dedotta nella lite, come, ad esempio, la circostanza che una delle parti sia iscritta al sindacato che intende partecipare al processo⁸⁶.

A ben vedere, questi tentativi sono da escludere sia perché appaiono molto distanti dal dato testuale degli articoli indicati sia perché risultano disallineati con gli obiettivi di politica legislativa del riformatore, che ha esplicitamente dichiarato di voler ridurre al minimo le ipotesi di intervento delle organizzazioni sindacali nel nuovo rito⁸⁷. In proposito, la richiesta di informazioni e osservazioni costituirebbe, secondo un autore, al più un sostitutivo della presenza dei rappresentanti delle associazioni sindacali presso l'organo giudicante, anziché una nuova forma di intervento delle stesse⁸⁸.

Andrebbe altresì escluso il ricorso sistematico all'intervento coatto ex artt. 106 e 107, sia per evitare l'assoggettamento forzato del sindacato all'autorità della

⁸⁵ P. SANDULLI, *La legge sul nuovo processo del lavoro (Profili di diritto sostanziale)*, in *Dir. soc.*, 1974, 367. Per una ricostruzione dettagliata dei singoli casi in cui verrebbe ammesso l'intervento ex art. 105 c.p.c. si veda CARRATO, DI FILIPPO, *op. cit.*, 151; TARZIA, *Le associazioni*, cit., 782; PROTO PISANI, *La partecipazione*, cit., 602, il quale però rimane scettico sull'ammissibilità di un intervento del sindacato a difesa di una data interpretazione della legge o di un contratto collettivo.

⁸⁶ L'intervento è ammissibile, ad esempio, nel caso in cui l'associazione intenda tutelare interessi superindividuali dei quali sia portatrice *ex lege* o interessi dei quali sia titolare in proprio, Cass. civ., sez. lav., 9 luglio 1975, n. 2691, *Foro it.*, 1976, I, 1060; Tar Toscana, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 156, in *Leggi d'Italia*; Tar Lazio, sez. III-bis, 18 giugno 2019, n. 7908, *ivi*; Tar Lombardia, sez. III, 14 giugno 2016, n. 1184, *ivi*; a favore dell'intervento per la tutela di un proprio e specifico interesse alla osservanza del contratto o dell'accordo collettivo Pret. Bari, 8 settembre 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2333. Invece, contro l'intervento sulla base di un interesse di mero fatto, quale è la difesa delle linee programmatiche e l'orientamento politico del sindacato, Pret. Bari, 21 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2067; contro l'intervento per l'applicazione del contratto collettivo, che può essere richiesta soltanto dai singoli lavoratori, Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2014, n. 2682 in *Leggi d'Italia*; Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 351, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 1983, n. 6480, in *Foro it.*, 1984, I, 1011; v. Cass. 17 luglio 1974, n. 1135, in *Rep. Foro it.*, 1974, voce *Lavoro (competenza)*, n. 13; contro l'intervento per l'esatta interpretazione ed applicazione del contratto collettivo Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 1983, n. 648, in *Foro it.*, 1984, I, 1011; Cass. civ., sez. lav., 9 luglio 1975, n. 2691, *ivi*, 1976, I, 1063. *Contra* App. Venezia, 7 dicembre 1974, in *Foro it.*, 1975, I, 1836 con osservazioni di G. RAMPAZZI e in *Riv. dir. proc.*, 1975, 706 ss., con nota critica di F.P. LUISO, *In tema di intervento delle associazioni sindacali nel processo del lavoro*, secondo la quale, con l'introduzione del nuovo art. 425, comma 1°, nel procedimento individuale di lavoro non sussiste più alcun ostacolo di natura rituale all'intervento dell'associazione sindacale.

⁸⁷ D. BORGHESI, *Contratto collettivo e processo*, Bologna, 1980, 144; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 72; TARZIA, *Manuale*, cit., 186 s.; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 120; GRANDI, *op. cit.*, 278, 290.

⁸⁸ MARTONE, *Sindacato*, cit., 92.

sentenza sulla controversia individuale, con conseguente violazione del principio della libertà sindacale⁸⁹, sia per conservare al lavoratore la piena signoria sul proprio diritto e sulla propria azione, senza condizionamenti da parte della rispettiva organizzazione⁹⁰.

Più in generale, si può constatare che gli artt. 421 e 425 consentono all'associazione di partecipare al processo del lavoro in forma atipica e a mero titolo consultivo, senza acquistare la qualità di parte processuale, né godendo dei poteri correlati, men che meno della possibilità di assumere iniziative istruttorie⁹¹.

Venendo al contenuto dell'istituto, in dottrina si è ritenuto che il termine informazioni si riferisca alle nozioni di scienza, ovverosia narrazioni riferite a fatti⁹². Esse possono essere utilizzate dal giudice per ricavare soltanto presunzioni semplici, che per loro natura sono inidonee a sostenere la motivazione della sentenza⁹³.

Le osservazioni invece sono «qualcosa di più» delle semplici dichiarazioni narrative e consistono in valutazioni, pareri, interpretazioni dei fatti e conclusioni che l'associazione sottopone all'apprezzamento del giudice⁹⁴. In genere vengono elaborate in base all'esperienza della specifica associazione a cui vengono richieste e possono concorrere all'elaborazione delle massime di esperienza necessarie per il giudizio⁹⁵.

Nella pratica, la distinzione non sembra suscitare interesse e infatti l'inciso «informazioni e osservazioni» viene impiegato come una mera endiadi⁹⁶.

⁸⁹ TARZIA, *Manuale*, cit., 187; R. VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977, 51 ss. Secondo MARTONE, *Sindacato*, cit., 99, il problema verrebbe superato proprio attraverso la specifica natura delle informazioni e osservazioni, che non comportano l'intervento dell'organizzazione sindacale.

⁹⁰ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 215 s. *Contra* PROTO PISANI, *La partecipazione*, cit., 614 ss.

⁹¹ VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 92; TARZIA, *Manuale*, cit., 189; GRANDI, *op. cit.*, 280 s., spec. nota 7, 285.

⁹² VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 91; LUISO, *Il processo*, cit., 208 s.; ID., *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 494; TARZIA, *Manuale*, cit., 189; ID., *Le associazioni*, cit., 783 s.; PROTO PISANI, *op. cit.*, 626.

⁹³ FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 597; FABBRINI, *op. cit.*, 176; LUISO, *Il processo*, cit., 209; PROTO PISANI, *La partecipazione*, cit., 623-626. Possono invece essere utilizzate come argomenti di prova secondo TARZIA, *Manuale*, cit., 189; ID., *Le associazioni*, cit., 784; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 217. Di meri «dati informativi» parlano invece CARRATO, DI FILIPPO, *op. cit.*, 152.

⁹⁴ GRANDI, *op. cit.*, 295; LUISO, *Il processo*, cit., 209; ID., *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 494; TARZIA, *Manuale*, cit., 189; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 91; FABBRINI, *op. cit.*, 175; PERONE, *op. cit.*, 264.

⁹⁵ TARZIA, *Manuale*, cit., 189.

⁹⁶ L'impegno in tale maniera dell'inciso è ricorrente e risulta particolarmente evidente in Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2023, n. 26993, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2022, n. 35402, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2018, n. 30137, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2011, n. 23163, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12416, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 2000, n. 10914, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 1991, n. 12712, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 1988, n. 871, *ivi*. La distinzione è accolta, senza essere ripresa altrove, soltanto in alcune pronunce più risalenti, Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 1994, n. 7103, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Esibizione delle prove*, n. 164; Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 1985, n. 1197, in *Mass. giur. lav.*, 1985, 134.

Quanto all'efficacia probatoria, la giurisprudenza ritiene che il giudice non possa fondarvi il proprio convincimento. Tuttavia, in modo disomogeneo, alcune pronunce affermano che le informazioni abbiano valore di presunzioni semplici⁹⁷; altre di argomenti di prova⁹⁸; secondo altre ancora sarebbero più vagamente «elementi utili ad un chiarimento dei termini della controversia»⁹⁹.

In dottrina invece, salvo una voce contraria, viene assegnato con sicurezza il valore di presunzioni semplici¹⁰⁰.

Indipendentemente dalle sfumature di significato attribuibili, sia le informazioni sia le osservazioni devono essere pur sempre richieste e prestate con riferimento alle precedenti allegazioni delle parti, cosicché il giudice non possa trarne elementi di fatto nuovi¹⁰¹. Esse neppure dovrebbero riguardare circostanze attinenti allo specifico rapporto dedotto in lite, bensì soltanto situazioni di ordine generale e di dominio collettivo, come, ad esempio, il modo corrente d'intendere ed applicare un contratto o un accordo collettivo, o la qualifica usuale di un certo tipo di lavoro¹⁰².

Proprio questa mera funzione di chiarificazione e integrazione generale delle allegazioni delle parti rende il potere informativo e osservativo delle associazioni sindacali un istituto *sui generis*, non pienamente riconducibile ad alcuna delle figure

⁹⁷ Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 1988, n. 871, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1527, con nota adesiva di F.P. LUISSO, *Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali o ai sindacalisti?*; in *Mass. giur. lav.*, 1988, 357; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1980, n. 2314, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1495 ss.

⁹⁸ Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1995, n. 651, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 23 luglio 1994, n. 6845, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1019; Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1994, n. 1079; in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 1987 n. 5321, *ivi*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 217; Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 1987, n. 2200, in *Mass. giur. it.*, 1987; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 1985, n. 526, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1027. Si veda anche Pret. Bologna, 7 maggio 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 686, con nota di R. VACCARELLA, *Informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali nel processo del lavoro*; Cass. civ., 10 gennaio 1980, n. 215, in *Not. giur. lav.*, 1980, 121.

⁹⁹ Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2010, n. 6204, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 2005, n. 7115, in *Mass. giur. lav.*, 2005, 516, nota di E. GRAGNOLI, *La nozione di "ipotesi di accordo" e la volontà degli stipulanti*; Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2005, n. 3193; in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 15 febbraio 2005, n. 3004, in *Guida dir.*, 2005, n. 15, 88; Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11464, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, II, 73, con nota di GHIRARDI, *Sulla controversa natura delle ipotesi di accordo sindacali*; Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1993, n. 6414; in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 1989, n. 2173, in *Mass. giur. lav.*, 1989, 241; Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 1988, n. 5207; in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 12 febbraio 1985, n. 1197, in *Mass. giur. lav.*, 1985, 134.

¹⁰⁰ FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 597; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 176; TARZIA, *Manuale*, cit., 126; PROTO PISANI, *Le controversie*, cit., 626; FABBRINI, *op. cit.*, 175 s. Si veda anche TESORIERE, *Diritto*, cit., 201, 203. *Contra* LUISSO, *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 495, il quale comunque ritiene che il giudice mantenga piena libertà di valutazione in ordine a quanto affermato dalle associazioni sindacali.

¹⁰¹ FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 597; ID., *Appunti*, cit., 6; TARZIA, *Manuale*, cit., 191; ID., *Le associazioni*, cit., 783.

¹⁰² FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 597, ID., *Appunti*, cit., 6.

processuali alle quali è stato equiparato nel tempo¹⁰³.

Non pare quindi convincente evocare la figura dell'*amicus curiae* di tradizione anglosassone¹⁰⁴, che secondo un attento studioso potrebbe certamente suggerire spunti di riflessione utili, ma non risolutivi di un problema riguardante, chiaramente, il diritto positivo italiano¹⁰⁵.

Neppure andrebbe richiamata la testimonianza. Sebbene qualche suggestione provenga dal fatto che le informazioni e le osservazioni possono essere rese anche oralmente in udienza¹⁰⁶, non vi è in capo al sindacato un obbligo dare seguito alle richieste ex artt. 421 e 425 c.p.c., né il rappresentante deve prestare il giuramento dell'art. 251 c.p.c.¹⁰⁷; inoltre, l'associazione sindacale può essere interpellata per esprimere valutazioni e considerazioni che vanno al di là della mera narrazione di un fatto storico a sé noto¹⁰⁸. Evidentemente, tale ultima considerazione non riguarda affatto il testimone.

A differenza del p.m. concludente poi – per utilizzare le categorie elaborate da un autorevole studioso – il sindacato rende le informazioni a titolo di verità di un fatto, anziché «a titolo di ragione»¹⁰⁹. Ciò significa, in altre parole, che il sindacato non è legittimato a prendere posizione sui fatti manifestati, né a presentare istanze o conclusioni di alcun tipo¹¹⁰.

Infine, l'ausilio del sindacato neppure è accostabile all'attività svolta dal consulente tecnico¹¹¹, in ragione dell'assenza di un vero e proprio incarico giudiziario¹¹² e dell'alto contenuto tecnico (assente nel caso delle mere informazioni e osservazioni)

¹⁰³ FABBRINI, *op. cit.*, 175 s., e soprattutto GRANDI, *op. cit.*, 302.

¹⁰⁴ SANDULLI, *op. cit.*, 365; D. BORGHESI, *Il nuovo processo del lavoro*, in *Pol. dir.*, 1973, 680; MARTONE, *Sindacato*, cit., 100, il quale ammette che il riferimento costituisce soltanto un richiamo di carattere prevalentemente sociologico. Infine, per una trattazione più generale e completa dell'istituto si veda il saggio dall'identico titolo di G. CRISCUOLI, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 187 ss.

¹⁰⁵ GRANDI, *op. cit.*, 304.

¹⁰⁶ FAZZALARI, *Appunti*, cit., 6; TESORIERE, *Diritto*, cit., 203. Secondo ROMAGNOLI, *Il ruolo*, cit., 169, il richiamo alla forma con cui viene raccolta la prova testimoniale costituisce un «appiglio normativo è fragilissimo».

¹⁰⁷ TESORIERE, *Diritto*, cit., 203.

¹⁰⁸ GRANDI, *op. cit.*, 304; FABBRINI, *op. cit.*, 175; ROMAGNOLI, *Il ruolo*, cit., 170.

¹⁰⁹ La formula a cui ci si riferisce è di F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. II, Padova, 1938, 23 s. Di stretto accostamento, se non addirittura di vera e propria assimilazione al p.m. concludente, parlano invece MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 212, nonché MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 119.

¹¹⁰ GRANDI, *op. cit.*, 303.

¹¹¹ GRANDI, *op. cit.*, 302 s.; FABBRINI, *op. cit.*, 175. *Contra* PROTO PISANI, *La partecipazione*, cit., 623.

¹¹² GRANDI, *op. cit.*, 302; FABBRINI, *op. cit.*, 175. Sulla tema dell'incarico giudiziario quale elemento caratteristico della categoria dell'ausiliario del giudice si veda F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. I, Padova, 1936, 525 s.; E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, vol. I, 2^a ed., Milano, 1957, 154; V. ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, parte I, 2^a ed., Napoli, 1961, 156; C.M. DE MARINI, voce *Ausiliari del giudice*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, 309; C. VELLANI, voce *Ausiliari del giudice*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. I, Torino, 1958, 1542.

che caratterizza tale funzione¹¹³. Del resto, l'organizzazione difetta del requisito di imparzialità tipico degli ausiliari del giudice, indirizzando quasi sempre la propria attività alla tutela degli interessi individuali dei litiganti che essa rappresenta¹¹⁴.

Qualora il giudice decida di richiedere *ex officio* le informazioni e le osservazioni, egli deve necessariamente rivolgersi ai sindacati designati dal lavoratore e dal datore di lavoro e appartenenti alle rispettive categorie¹¹⁵; se l'indicazione non viene effettuata, la richiesta di informazioni e osservazioni non può aver luogo¹¹⁶. Così facendo, il legislatore ha inteso mantenere estranee dalle controversie individuali di lavoro le associazioni sindacali non gradite alle parti, coltivando altresì il principio di leale collaborazione tra giudice e parti¹¹⁷.

Se l'iniziativa proviene dalla parte (art. 425, comma 3°), essa deve contenere l'indicazione dell'oggetto delle informazioni o delle osservazioni e deve essere già corredata dall'indicazione del sindacato¹¹⁸; l'iniziativa della parte non è soggetta alle preclusioni degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c.¹¹⁹.

Il giudice può comunque ignorare la richiesta, ritenendola inammissibile o irrilevante ai fini della causa; il provvedimento con cui decide deve essere congruamente motivato ed è insindacabile in sede di legittimità¹²⁰.

¹¹³ GRANDI, *op. cit.*, 302.

¹¹⁴ In questi termini si esprimeva già prima della riforma N. JAEGER, *Diritto processuale civile secondo i nuovi codici*, 2ª ed., Torino, 1942, 206 s.

¹¹⁵ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 213; TARZIA, *Manuale*, cit., 187. F.P. LUISO, *In tema di intervento delle associazioni sindacali nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 707. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 1988, n. 871, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1527; Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1987, n. 2380, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1987, n. 486, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1987, n. 485, in *Mass. giur. lav.*, 1987, 274.

¹¹⁶ LUISO, *Il processo*, cit., 208; TARZIA, *Manuale*, cit., 187, nota 232; FABBRINI, *op. cit.*, 174; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 102 s.

¹¹⁷ MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 102, 120; NICOLETTI, *op. cit.*, 102, 129; TARZIA, *Le associazioni*, cit., 783; LUISO, *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 494; GRANDI, *op. cit.*, 307. Vi sono richiami anche in FABBRINI, *op. cit.*, 174. Secondo TESORIERE, *Diritto*, cit., 203, la libertà di scelta della parte si estende fino alla possibilità di designare anche associazioni sindacali diverse e minori rispetto a quelle tradizionali, come rappresentanze sindacali aziendali e commissioni interne.

¹¹⁸ LUISO, *Il processo*, cit., 209; SORDI, AMENDOLA, *op. cit.*, 175. Cass. civ., sez. lav., 15 gennaio 1990, n. 117, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 1985, n. 51, in *Mass. giur. lav.*, 1985, 95.

¹¹⁹ DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 144; LUISO, *Il processo*, cit., 210; TARZIA, *Manuale*, cit., 189; PERONE, *op. cit.*, 271; CARATTO, DI FILIPPO, *op. cit.*, 153; contra soltanto FABBRINI, *op. cit.*, 174.

¹²⁰ In dottrina si veda, LUISO, *Il processo*, cit., 210; ID., *Richiesta di informazioni alle associazioni sindacali*, cit., 495; FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 597; TARZIA, *Manuale*, cit., 188, nota 232; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 144; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 216; PERONE, *op. cit.*, 267; contra FABBRINI, *op. cit.*, 174. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 1 aprile 2019, n. 9020, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9895, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 2009, n. 18261, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2003, n. 5768, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2003, n. 6836, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1995, n. 4572, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 1987, n. 1654, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 1983, n. 2387, in *Foro it.*, I, 873 ss.; Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 1982, n. 2300, in *Mass. giur. it.*, 1982, 580.

Nel caso delle informazioni rese oralmente¹²¹, il giudice deve fissare un'apposita udienza, ma può chiedere che siano rese nel luogo di lavoro ove abbia effettuato l'accesso (art. 425, 2° comma).

Il provvedimento con cui dispone l'assunzione va assunta nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere altresì concesso lo scambio di note difensive *ex art.* 420, 6° comma¹²²; ma, secondo un'opinione, il contraddittorio andrebbe garantito anche *ex post*, sul materiale concretamente offerto dall'organizzazione sindacale¹²³.

Numerosi autori ritengono che l'associazione sia sempre libera di fornire o meno le informazioni richieste¹²⁴; tuttavia, appare più coerente col dato letterale la posizione di chi distingue tra l'ipotesi in cui la richiesta provenga dal giudice *ex art.* 421 c.p.c. oppure dalla parte (art. 425): nel primo caso vi è l'obbligo di rispondere, mentre nel secondo si tratta di una mera facoltà¹²⁵.

Salvo una pronuncia, la giurisprudenza non si è quasi mai espressa sul punto¹²⁶; ciò dimostra la scarsa rilevanza pratica della questione, soprattutto se si considera che l'inadempimento dell'organizzazione non è sanzionato in alcun modo¹²⁷.

Nel caso in cui decida di rispondere, invece, l'associazione deve sempre provvedere a mezzo di un proprio rappresentante, incaricato per conto proprio e non dalle parti. Questo perché le informazioni sono fornite da un ufficio e non da una persona specifica¹²⁸.

Se le notizie provengono da persone estranee, o comunque differenti da quelle indicate, è esclusa la possibilità di procedere con la relativa verbalizzazione¹²⁹.

I rappresentanti che abbiano adempiuto alle richieste *ex artt.* 421 e 425, possono essere chiamati in seguito a testimoniare sugli stessi fatti¹³⁰. Tale possibilità viene

¹²¹ Secondo una pronuncia spetta all'associazione decidere la forma con cui rendere le informazioni o osservazioni, Pret. Genova, 14 giugno 1977, in *Foro it.*, 1978, I, 2361 ss.; secondo un'altra decisione la scelta ricade sulla parte Pret. Bologna, 7 maggio 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 686 ss.

¹²² TARZIA, *Manuale*, cit., 188; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 121.

¹²³ TESORIERE, *Diritto*, cit., 203.

¹²⁴ TARZIA, *Manuale*, cit., 188; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 217; VACCARELLA, *Informazioni*, cit., 690; PROTO PISANI, *La partecipazione*, cit., 623; CARRATO, DI FILIPPO, *op. cit.*, 152; da ultimi SORDI, AMENDOLA, *op. cit.*, 175; TESORIERE, *Diritto*, cit., 203. Si segnala, in questo senso, anche un risalente *obiter dictum*: Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1980, n. 2314, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1495; in *Riv. giur. lav.*, 1981, II, 142; in *Mass. giur. lav.*, 1980, 414.

¹²⁵ VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 92; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 144; FABBRINI, *op. cit.*, 174; FAZZALARI, *I poteri del giudice*, cit., 597; ID., *Appunti*, cit., 6; NICOLETTI, *op. cit.*, 128.

¹²⁶ Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1980, n. 2314, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1495 ss.

¹²⁷ LUISO, *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 497.

¹²⁸ FABBRINI, *op. cit.*, 175; F. MORTILLARO, *Le associazioni sindacali nel nuovo processo del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1973, 477 s.; LUISO, *Il processo*, cit., 210; ID., *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 496 e più di recente DE ANGELIS, *L'udienza*, cit., 272.

¹²⁹ Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 1990, n. 276, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 1988, n. 871, *ivi*.

¹³⁰ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 217; LUISO, *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 497; DE ANGELIS, *L'udienza*, cit., 272. In giurisprudenza Pret. Bologna, 7 maggio 1982, in

ammessa in ragione della particolare efficacia delle informazioni e delle osservazioni fornite, del procedimento di assunzione che è differente rispetto agli altri mezzi di prova, nonché della particolare natura dei rappresentanti, definiti da alcuno come meri «*nuncii*» dell'associazione sindacale¹³¹.

Sempre nell'ottica di fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento, l'art. 425, ultimo comma, consente al giudice di richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare alla causa.

Invero, la disposizione si riferirebbe soltanto ai contratti e agli accordi di diritto comune che, non avendo efficacia *erga omnes*, non sono fonti del diritto e sfuggono al principio dello *iura novit curia*¹³². Inoltre, il giudice potrà farne richiesta solo se le parti vi abbiano in qualche modo fatto riferimento nelle proprie difese¹³³. A ciò andrebbe aggiunta anche la condizione – di elaborazione prettamente giurisprudenziale – che nessuno dei contendenti abbia contestato l'esistenza o il contenuto del contratto invocato dall'altro, limitandosi eventualmente a confutarne soltanto l'applicabilità al caso di specie¹³⁴.

Vi è chi ha notato però che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha posto sullo stesso piano, fra i motivi di ricorso per cassazione, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e quella dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.), deducendo così che i contratti e gli accordi vadano considerati come regole di giudizio, anziché semplici fatti di causa; il giudice potrebbe quindi richiedere i testi discrezionalmente e senza che vi sia stato un loro richiamo

Giust. civ., 1983, I, 686, con nota di R. VACCARELLA, *Informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali nel processo del lavoro; contra*, Pret. Genova, 14 giugno 1977, in *Foro it.*, 1978, I, 2361.

¹³¹ Così MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 217.

¹³² FABBRINI, *op. cit.*, 172 ss.; TARZIA, *Manuale*, cit., 190 s.; ID., *Le associazioni*, cit., 784. Da qui deriva la differenza di trattamento tra contratti del settore pubblicistico – pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale – e quelli del settore pubblicistico, non conoscibili se non con la collaborazione delle parti, Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2022, n. 20787, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2021, n. 35676, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 7 gennaio 2020, n. 112, *ivi*; Cass. civ., sez. VI, 5 marzo 2019, n. 6394, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 16 novembre 2017, n. 27222, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 2017, n. 26168, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9895, *ivi*; Cass. civ., sez. VI - lav., 16 settembre 2014, n. 19507, *ivi*.

¹³³ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 218; TARZIA, *Le associazioni*, cit., 784; LUISO, *Il processo*, cit., 211; ID., *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 497; NICOLETTI, *op. cit.*, 130. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 1988, n. 871, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1987, n. 485, in *Mass. giur. it.*, 1987, 84; Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1987, n. 485, in *Mass. giur. lav.*, 1987, 274; Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 1981, n. 1276, in *Mass. giur. it.*, 1981, 350.

¹³⁴ Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 2018, n. 26479, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2017, n. 18281, *ivi*; Cass. civ., sez. VI - lav., 14 marzo 2017, n. 6610, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., del 20 gennaio 2011, n. 1246, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 1 luglio 2010, n. 15653, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2005, n. 20864, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2004, n. 3774; Cass. civ., sez. lav., 12 aprile 2000, n. 4714, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 1994, n. 9724, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 1991, n. 10628, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 1988, n. 533, *ivi*.

negli scritti difensivi delle parti¹³⁵. Più recentemente, anche la giurisprudenza sembra orientata in questa direzione¹³⁶.

In ogni caso, l'assunzione non è subordinata all'indicazione di uno specifico sindacato, a differenza di quanto avviene nel caso della richiesta di informazioni e osservazioni¹³⁷. Infine, va osservato che l'art. 425, comma 4°, non impone al sindacato il dovere di fornire i testi in parola, né sanziona in alcun modo la loro mancata produzione, ragione per cui il giudice potrà procurarsi la documentazione richiesta per altra via¹³⁸.

5. *L'interrogatorio libero dei terzi che non possono testimoniare*

L'art. 421, comma 4°, c.p.c. consente al giudice, ove lo ritenga necessario, di interrogare liberamente sui fatti di causa le persone incapaci di testimoniare (art. 246 c.p.c.).

Nel corso del tempo la lettera dell'art. 246 ha suscitato numerose divergenze nella miglior dottrina¹³⁹; tuttavia, al momento si può convenire che la formula impiegata

¹³⁵ La tesi compare in VULLO, *La trattazione*, cit., 3226.

¹³⁶ Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 2018, n. 26479, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 24 maggio 2017, n. 13004, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 4 novembre 2016, n. 22471, *ivi*; Cass. civ., sez. VI - lav., 6 ottobre 2015, n. 19980, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2015, n. 14136, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 2015, n. 7403, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2012, n. 10439, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 21 dicembre 2011, n. 28075, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2010, n. 13749, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 2009, n. 18261, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 17 settembre 2008, n. 23745, *ivi*; *contra* Cass. civ., sez. VI - lav., 16 settembre 2014, n. 19507, *ivi*. Nella giurisprudenza di merito, App. Messina, 21 ottobre 2022, in *Leggi d'Italia*; App. Roma, 16 luglio 2021, *ivi*; App. Roma, 31 maggio 2019, *ivi*; App. Bari, 31 maggio 2019, *ivi*; App. Bari, 16 maggio 2019, *ivi*; Trib. Tempio Pausania, 4 marzo 2021, *ivi*; Trib. Tempio Pausania, 3 febbraio 2021, *ivi*; Trib. Pescara, 7 giugno 2016, *ivi*; Trib. Cassino, 9 luglio 2015, *ivi*; Trib. Milano, 16 aprile 2012, *ivi*; Trib. Larino, 9 agosto 2011, *ivi*. In giurisprudenza, si registrano anche due pronunce secondo cui la conoscibilità *ex officio* dei contratti collettivi è riferibile soltanto a quelli del pubblico impiego, Cass. civ., sez. VI - lav., 05 marzo 2019, n. 6394, in *Leggi d'Italia*, Cass. civ., sez. VI - lav., 16 settembre 2014, n. 19507, *ivi*.

¹³⁷ LUISO, *Il processo*, cit., 211; ID., *Richiesta di informazioni alle associazioni*, cit., 497; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 218; TARZIA, *Manuale*, cit., 190; ID., *Le associazioni*, cit., 784; TESORIERE, *Diritto*, cit., 204; TEDOLDI, *Appunti*, cit., 1551; NICOLETTI, *op. cit.*, 130; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 92; FABBRINI, *op. cit.*, 172, il quale è l'unico a far rientrare l'istituto nel quadro dell'ordine di esibizione. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 1994, n. 3302, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Lavoro (controversie)*, 171; Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1987, n. 2380, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1987, n. 486, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1987, n. 485, *ivi*; Cass. 25 luglio 1978, n. 374, *ivi*.

¹³⁸ GRANDI, *op. cit.*, 302; D. NAPOLETANO, *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro (L. 11 agosto 1973, n. 533)*, 2ª ed., Napoli, 1973, 54; P. FEDERICO, R. FOGLIA, *La disciplina del nuovo processo del lavoro. Introduzione e commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533*, Milano, 1973, 145.

¹³⁹ Secondo un'opinione sono esclusi dalla testimonianza tutti i soggetti indicati dall'art. 105 c.p.c., E. ALLORIO, *Contro il mediatore-teste*, in *Giur. it.*, 1953, I, 998; C. CALVOSA, *Legittimazione a testimoniare dei legittimati ad agire*, in *Giur. it.*, 1947, I, 2, 44; ID., *Ancora sulla legittimazione a testimoniare dei legittimati ad agire*, *ivi*, 1951, I, 2, 715; F. MOSETTO, *Legittimazione a testimoniare e interesse all'intervento*, *ivi*, 1958, I, 1, 1305; B. BRUNETTI, *Brevi osservazioni sull'art. 246 cod.*

dal legislatore si riferisca a coloro che hanno un interesse non di mero fatto, bensì qualificato – personale, giuridico e attuale – tale da legittimare la loro partecipazione in giudizio come parti processuali ai sensi dell'art. 105 c.p.c.¹⁴⁰.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c.¹⁴¹, la disposizione in commento non si applica più al coniuge, ancorché separato, ai

proc. civ., in *Foro pad.*, 1952, I, 471; F. EMANUELE, *Sulla incapacità di testimoniare dei legittimati a partecipare in giudizio*, in *Giust. civ.*, 1956, I, 177. La norma sarebbe riferibile soltanto ai soggetti indicati dal primo comma dell'art. 105 secondo F. CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. II, Roma, 1956, 67; ID., *Legittimazione all'intervento e testimonianza*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, I, 120 ss.; ANDRIOLI, *Commento*, cit., 202; A. COLONNA, *Intervento e testimonianza*, in *Foro pad.*, 1950, I, 272; G.A. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 1960, 148; C. NOCELLA, *Sulla capacità a testimoniare del legittimato all'intervento adesivo dipendente*, in *Giust. civ.*, 1958, I, 364. Infine, l'art. 246 si riferirebbe specificamente alle sole persone indicate nel secondo comma dell'art. 105 a detta di E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 1957, 227; S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1959, 280 s.; ID., *Sulla testimonianza del mediatore*, in *Giur. it.*, 1954, I, 1, 386; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 1959, 167, nota 69.

¹⁴⁰ TARZIA, *Manuale*, cit., 183; E.F. RICCI, *Legittimazione alla testimonianza e legittimazione all'intervento*, nota a App. Torino, 26 gennaio 1959, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 334 s. In dottrina l'argomento è stato oggetto di un vivace dibattito. In giurisprudenza, Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22074, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3051, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 2008, n. 9262, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 9 maggio 2007, n. 10545, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 2003, n. 9650, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2000, n. 8069 in *Foro it.*, 2000, I, 2477; Cass. civ., sez. lav., 20 marzo 1999, n. 2618, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Prova testimoniale*, 2; Cass. civ., sez. lav., 20 novembre 1998, n. 11753, *ivi*, 1998, voce *Procedimento civile*, 24; Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 1993, n. 7800, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2930; Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio 1993, n. 557, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1918; Cass. civ., sez. lav., 13 agosto 1987, n. 6932, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1982, n. 2125, in *Mass. giur. it.*, 1982, 535; Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1981, n. 2375, *ivi*, 1981, 642; Cass. civ., 20 maggio 1977, n. 2083, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce *Prova testimoniale*, n. 42; Cass. civ., 9 marzo 1976, n. 792, *ivi*, n. 29; Per la concreta definizione dell'interesse qualificato in specifiche ipotesi si veda Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2004, n. 15197, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2001, n. 2842, *ivi*; Cass. civ., Sez. I, 1 febbraio 2000, n. 1088, *ivi*; per il caso di un contratto di lavoro subordinato; Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 2006, n. 12729, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 1998, n. 7661, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 1988, n. 6299, *ivi*; Trib. Forlì, 1 agosto 2003; per il caso di controversie tra ente previdenziale e il datore di lavoro; Trib. Bologna, 13 gennaio 2015; Trib. Monza, 26 marzo 2007 per il caso del soggetto tenuto in forza di un contratto di collaborazione professionale; Cass. civ., 24 novembre 1976, n. 4436, in *Rep. Foro it.*, 1976, voce *Prova testimoniale*, n. 30 per il caso del rappresentante commerciale o del mandatario. Infine, si veda anche Corte cost. 22 aprile 1980, n. 64, in *Foro it.*, 1980, I, 1249, secondo cui la riunione di cause connesse per identità di questioni «non priva le persone, che rivestano la qualità di parte in alcune di esse e siano ad un tempo indotte come testi in altre, della capacità a testimoniare sotto vincolo di giuramento».

¹⁴¹ Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, in *Giur. cost.*, 1974, 2376, con nota di M. CAPPELLETTI, *La sentenza del bastone e della carota*; in *Riv. dir. proc.*, 1975, 9 ss., con nota di A. SALETTI, *La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 247 cod. proc. civ.: prospettive e problemi*; in *Dir. lav.*, 1974, II, 453 ss., con nota di L. MARTONE, *Incostituzionalità del divieto di testimoniare e sue conseguenze nel rito del lavoro*. Si veda anche L. MONTESANO, *L'interrogatorio libero dei «terzi interpellati» dopo la sentenza costituzionale n. 248 del 1974*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 222 ss.

parenti e agli affini¹⁴²; tali soggetti potranno essere chiamati, sia d'ufficio sia su istanza di parte, soltanto come testimoni formali¹⁴³.

Questo quarto comma è certamente la norma più originale dell'art. 421, nonché la più allineata con le sollecitazioni dottrinali dell'epoca, in tema di prova testimoniale¹⁴⁴.

Alcuni studiosi vi hanno infatti intravisto un primo passo verso la piena espansione del principio del libero convincimento del giudice, a discapito di forme un po' arcaiche di prova legale – come appunto le ipotesi di incapacità e di divieto di testimonianza – che sono state create e mantenute nel tempo nella convinzione che alcuni soggetti, *a priori*, non siano imparziali¹⁴⁵. Per di più, ammettendo l'utilizzazione di qualsiasi fonte di cognizione, si consente al giudice di perseguire più efficacemente la ricerca della verità materiale, che – come ricordato tante volte – è uno degli obiettivi prioritari del rito del lavoro¹⁴⁶.

Quanto all'efficacia delle dichiarazioni, la norma in commento non fornisce indicazioni, ma la maggioranza degli studiosi ritiene che esse siano valutabili come argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2°, c.p.c.¹⁴⁷. Ad ogni modo, è inconfutabile che le dichiarazioni raccolte non siano da sole sufficienti a dimostrare il fatto controverso¹⁴⁸.

Questa conclusione risulta coerente con la disciplina della testimonianza formale e dell'interrogatorio libero delle parti disciplinato dall'art. 420, comma 1°.

Con riferimento alla prima, la dichiarazione di scienza resa senza giuramento da una parte, ancorché potenziale (come in effetti è il terzo che abbia un interesse nella lite), non potrebbe avere lo stesso valore della dichiarazione di scienza resa sotto giuramento dal testimone, che è un soggetto estraneo alla causa¹⁴⁹. Invero, se il

¹⁴² TARZIA, *Manuale*, cit., 183; VOCINO, VERDE, *op. cit.*, 90 s.; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 203; MONTESANO, *L'interrogatorio*, cit., 222 ss.

¹⁴³ TESORIERE, *Diritto*, cit., 199; PERONE, *op. cit.*, 214; FRANCHI, *op. cit.*, 242; L. MARTONE, *Incostituzionalità del divieto di testimoniare e sue conseguenze nel rito del lavoro*, nota a Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, in *Dir. lav.*, 1974, II, 456.

¹⁴⁴ TARZIA, *Manuale*, cit., 182; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 109. Per riferimenti anche a tendenze simili nelle legislazioni straniere si veda DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 129; PERONE, *op. cit.*, 213.

¹⁴⁵ Su tutti si veda CAPPELLETTI, *La testimonianza*, cit., 229 ss.; ID., *La sentenza del bastone e della carota*, nota a Corte Cost. 23 luglio 1974, n. 248, in *Giur. cost.*, 1974, 3586 ss.; TARZIA, *Manuale*, cit., 182; G.A. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 1969, 148; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 129; F. CORDOPATRI, *L'interrogatorio libero delle persone incapaci di testimoniare*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, vol. II, Torino, 2008, 43, 61; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 202; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 109.

¹⁴⁶ FRANCHI, *op. cit.*, 242; CONVERSO, PINI, RAFFONE, SCALVINI, *op. cit.*, 88; C. VELLANI, *La collaborazione tra il giudice e le parti nel rito del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 1041 s.

¹⁴⁷ TARZIA, *Manuale*, cit., 184; MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 203; MONTESANO, *L'interrogatorio libero*, cit., 222 ss.; LUISO, *Il processo*, cit., 205; DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 221. PERONE, *op. cit.*, 213 s.; *contra*, FABBRINI, *op. cit.*, 156 s.; CORDOPATRI, *op. cit.*, 45.

¹⁴⁸ DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 129.

¹⁴⁹ LUISO, *Il processo*, cit., 206.

legislatore del 1973 avesse voluto attribuire a tali dichiarazioni la stessa efficacia della prova testimoniale, avrebbe potuto più semplicemente introdurre una deroga esplicita all'art. 246 c.p.c., anziché formulare una norma inedita come quella dell'art. 421, comma 4^o¹⁵⁰.

D'altro canto, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dalle persone incapaci di testimoniare sono analoghe a quelle rese dalle parti ai sensi dell'art. 420, comma 1^o, e pertanto è opportuno attribuire a entrambe lo stesso valore probatorio¹⁵¹.

Alle informazioni non si estendono le formalità tipiche della prova testimoniale, come la prestazione del giuramento da parte del terzo e la preventiva articolazione dei capitoli di prova¹⁵², e neppure le responsabilità previste sul versante penalistico¹⁵³.

Infine, occorre segnalare che nonostante la portata innovativa dell'istituto, in realtà, se ne registra una scarsa applicazione pratica¹⁵⁴. La causa principale è la diffusione di un orientamento, del tutto disallineato dal dato testuale del comma in commento, che ha fatto coincidere il requisito della necessità con quello dell'indispensabilità¹⁵⁵; così facendo, però, il giudice potrà di fatto farvi ricorso solo quando la dimostrazione dei fatti controversi non può essere acquisita con altri mezzi di prova¹⁵⁶.

6. Conclusioni

La necessità di una disciplina apposita dei poteri istruttori del giudice del lavoro nacque dall'esigenza, e con la finalità, di attribuire all'organo decidente strumenti più cogenti attraverso i quali accertare l'effettivo svolgimento dei fatti.

E dal momento che il contenzioso del lavoro non ha mai perso la propria intrinseca natura di giudizio inerente ai fatti piuttosto che al diritto, questa aspirazione ha

¹⁵⁰ LUISSO, *Il processo*, cit., 206; CORDOPATRI, *op. cit.*, 66. Per una conferma sul punto, si veda l'intervento del senatore Viviani nella seduta del 28 marzo 1973, Commissioni riunite Giustizia e Lavoro del Senato (VI Legislatura), secondo cui «queste persone potranno essere interrogate liberamente, non adite come testimoni».

¹⁵¹ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 203; MONTESANO, MAZZIOTTI, *op. cit.*, 109; NICOLETTI, *op. cit.*, 117. In giurisprudenza questa uniformazione è chiaramente presente in Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2010, n. 14197, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 14 novembre 2008, n. 27161, *ivi*.

¹⁵² DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 129; TARZIA, *Manuale*, cit., 184; PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 725; CORDOPATRI, *op. cit.*, 45. Si veda anche MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 203 secondo i quali le modalità di svolgimento dell'interrogatorio dei terzi dovrebbero essere mutate dal combinato disposto degli artt. 117 e 421, comma 1^o, c.p.c.

¹⁵³ Su tutti, G. RUGGERO, *Falsa testimonianza*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 531. E poi ancora DENTI, SIMONESCHI, *op. cit.*, 129; TARZIA, *Manuale*, cit., 184.

¹⁵⁴ DE ANGELIS, *L'udienza*, cit., 254.

¹⁵⁵ Nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sez. lav., 10 dicembre 2012, n. 22393, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3051, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 1994, n. 3302, *ivi*. In quella di merito, Trib. Teramo, 27 maggio 2020, *ivi*.

¹⁵⁶ MONTESANO, VACCARELLA, *op. cit.*, 204; PROTO PISANI, *L'istruzione*, cit., 728. *Contra*, da ultimo VULLO, *La trattazione*, cit., 3211.

attraversato tutto il XX secolo, accompagnando ogni stagione di riforma: dalla legge sui probiviri industriali ai regi decreti degli anni Venti e Trenta, dal codice Grandi alla riforma del 1973.

Il diritto vigente, così come plasmato verso i primi anni Settanta, ha stabilito l'obbligatorietà del libero interrogatorio delle parti, ha conservato la possibilità di ammettere la prova testimoniale oltre i limiti del codice civile, ha consentito al giudice di assumere i testimoni che rinveniva sul luogo di lavoro durante l'accesso e, infine, ha concesso di sentire almeno liberamente quelle persone che siano incapaci a testimoniare. Il tratto comune di tutti questi strumenti consiste nella possibilità, anche con modalità più informali, di delineare con maggior precisione l'effettivo svolgimento della vicenda narrata, al di là delle ricostruzioni inevitabilmente partigiane dei litiganti.

Al contempo, la riforma del 1973 ha rappresentato anche il risultato di una progressiva trasformazione del ruolo stesso del giudice del lavoro.

Da organo pressappoco conciliativo, creato con un apposito decreto e limitatamente a determinate aree geografiche in cui il conflitto fra classi sociali contrapposte mostrava maggiore intollerabilità, dapprima si è passati ad un soggetto ricompreso all'interno della magistratura ordinaria, una sorta di *longa manus* attraverso la quale il regime fascista sperava di conseguire la "pace sociale" che nessun governo liberale aveva garantito all'Italia postunitaria.

Più avanti, anche per la rinnovata fiducia che la magistratura aveva ottenuto di sé grazie alla buona prova del procedimento per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 Statuto dei lavoratori, il giudice (monocratico) è stato investito del più moderno ruolo di "timoniere" delle controversie di lavoro.

Va però osservato che l'incidenza della sua attività rimane pressoché limitata alla risoluzione di singole liti individuali, caratterizzate da un rapporto di "uno ad uno" tra il lavoratore ed il proprio datore. Infatti, anche in ragione dell'esclusione delle organizzazioni sindacali ai cui è rimasta soltanto la possibilità, quasi trascurabile, di rendere informazioni e osservazioni nel processo, è tramontata definitivamente l'antica ambizione di realizzare in sede giudiziale la complessiva conciliazione tra la classe dei lavoratori e quella datoriale.

Date tali premesse, sia ora consentito spostare l'attenzione verso le specifiche soluzioni tecniche adottate dalla legge 533/1973 e svolgere qualche considerazione critica in merito ad alcuni *Leitmotiv* che hanno accompagnato il nuovo rito del lavoro per più di mezzo secolo.

Come suggerito icasticamente da uno dei più autorevoli studiosi del processo del lavoro, fra le grandi novità del rito del 1973 vi era il potenziamento della fase di

trattazione mediante l'obbligo imposto alle parti di «calare le carte», «scoprire le batterie», «vuotare il sacco», fin dagli atti introduttivi¹⁵⁷.

In uno schema-tipo delle controversie individuali di lavoro, s'immaginava che la scelta di un rigido sistema preclusivo impedisse alla parte forte del rapporto di lavoro, il convenuto-datore di lavoro, di mettere in atto manovre dilatorie, capaci di danneggiare la parte debole, l'attore-lavoratore, notoriamente privo dei mezzi economici per rimanere a lungo in causa.

Si ricordi in proposito che il rito del lavoro è concepito come un procedimento da svolgersi tra un minimo di 60 fino a un massimo di circa 120 giorni, qualora l'istruttoria non possa essere completata all'udienza di discussione o il giudice si riservi di depositare la decisione in un momento successivo, in ragione della particolare complessità della controversia.

In aggiunta, a differenza di quanto avveniva nel rito ordinario allora vigente, la definizione immediata del *thema decidendum* e del *thema probandum*, avrebbe consentito al giudice di presentarsi preparato all'udienza di discussione e di esercitare a pieno tutti i nuovi poteri attribuiti dal riformatore, ivi compresi quelli istruttori.

Tuttavia, proprio il recente D.Lgs. 10 ottobre 2022, 149, la c.d. riforma Cartabia, che ha previsto per il rito ordinario l'anticipazione del contraddittorio scritto ex art. 183, comma 6, suggerisce una lettura parzialmente diversa.

Come riconosciuto da più parti, la novità legislativa tenta di porre rimedio allo svilimento che nel rito ordinario subiva la prima udienza di trattazione, per lo più utilizzata per richiedere i termini per le c.d. memorie 183, piuttosto che per dare concretamente avvio alle attività processuali in senso stretto.

Il rito ordinario riformato offre così ad entrambe le parti la possibilità di esaurire prima dell'udienza di trattazione il contraddittorio e di chiarire immediatamente il tema della lite, sia sotto il profilo della determinazione dell'oggetto della controversia, sia sotto il profilo del completamento del quadro probatorio, compresa la produzione delle prove contrarie.

Per converso, il rito del lavoro rimane ancora improntato alla tecnica difensiva del principio di eventualità che, pur imponendo alle parti di svolgere le proprie difese in modo esaustivo, impedisce all'attore di replicare alle difese del convenuto e di offrire le prove contrarie rilevanti, se non in prima udienza e solo previa autorizzazione del giudice.

In linea teorica, per come costruita, l'udienza rischia di diventare regolarmente una continuazione del contraddittorio delle parti alla presenza del giudice, il quale risulta altresì gravato del compito di verificare che ricorrano i gravi motivi per modificare le domande e le eccezioni formulate e che le parti non abbiano potuto effettivamente proporre prima i nuovi mezzi di prova.

¹⁵⁷ A. PROTO PISANI, *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro (*) (premesse alla legge 11 agosto 1973 n. 533)*, in *Foro it.*, 1973, V, 229.

Per concludere sul punto, pare quindi lecito interrogarsi, se abbia ancora ragione di esistere un sistema affetto da un vizio genetico grave come quello che non consente alle parti di svolgere compiutamente il contraddittorio prima dell'udienza di discussione.

Per molti decenni ci si è fatti scudo con l'idea preconfezionata che ciò che le parti perdono durante le difese scritte in termini di contraddittorio e diritto di difesa, può essere recuperato attraverso la dialettica della udienza di discussione. Ma al di là della bella aspirazione ideale – della cui effettività, peraltro, poco ci si è preoccupati – la scelta appare via via sempre più anacronistica.

Attualmente, infatti, sembra che l'esigenza di consentire al giudice di arrivare preparato alla prima udienza, cioè di avere piena contezza dell'intero quadro della causa, sia stata maggiormente tenuta in considerazione nella nuova struttura del processo ordinario, piuttosto che nel rito del 1973.

Ciò induce ancora ad una rivalutazione dell'effettiva incidenza sul rito del lavoro dei principi della concentrazione, immediatezza e oralità. Nell'elaborazione del maestro Chiovenda, essi devono coesistere e convivere¹⁵⁸. Soltanto un processo orale consente al giudice di svolgere il proprio ruolo senza filtri o intermediazioni che possano manipolare la conoscenza degli elementi di causa (e quindi con immediatezza). In aggiunta, tutte le attività processuali devono svolgersi in tempi concentrati, poiché altrimenti tanto varrebbe avvalersi degli scritti che conservano sempre con maggior esattezza ciò che la memoria non è in grado di custodire nel tempo.

Così intesa, l'oralità, che comprende gli altri due principi, identifica allora un vero e proprio modo di concepire il processo e non soltanto l'impiego delle forme orali.

Tuttavia, contrariamente all'aspirazione originaria del riformatore, è noto che il procedimento non si esaurisca quasi mai in un'unica udienza in cui il giudice procede all'interrogatorio libero per la chiarificazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*; disponga i mezzi di prova ulteriori richiesti dalle parti; ascolti i testimoni citati e già presenti per l'occasione; esperisca i mezzi di prova che, a rigore, potrebbero essere già di disposti proprio in quella stessa udienza; ordini la discussione e dopo essersi assentato per qualche minuto, salvo particolare complessità della questione, dia lettura della sentenza redatta sul momento.

A latere, e davvero per concludere sul punto, sia anche consentito far notare che l'ulteriore *Leitmotiv* secondo cui il sistema processuale del lavoro sarebbe stato strutturato in tale maniera per consentire al giudice di correggere gli errori dei difensori meno bravi che, essendo meno costosi, vengono tendenzialmente incaricati dalle parti deboli del rapporto contrattuale.

Infatti, considerato che l'assunzione dei nuovi mezzi viene sottoposta ad un giudizio di opportunità del giudice che sta ben oltre la mera rilevanza e che non è affatto

¹⁵⁸ G. CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile (Le azioni. Il processo di cognizione)*, 3ª ed., Napoli, 1923, 677 ss.

prevedibile in termini di certezza, un sistema improntato al principio di eventualità pare cavalcabile solo da quei difensori di un certo livello, dei quali proprio la parte debole non sempre è in grado di usufruire.

De iure condendo, ci si interroga sull'opportunità di dare finalmente piena attuazione, anche nel processo del lavoro, al contraddittorio scritto tra le parti prima dell'udienza dell'art. 420 c.p.c.

A tale proposito riecheggiano ancora attualissime le parole di un grande maestro come Francesco Carnelutti, il quale, già nei primi decenni del secolo scorso, metteva in risalto il fatto che, prima dell'udienza, le parti dovrebbero potersi scambiare tre comparse al massimo, perché altrimenti, non al giudice, ma alle parti medesime non si svelerebbe il quadro della lite, se esse non avessero la possibilità di testarsi a vicenda¹⁵⁹.

La riforma Cartabia ha sfruttato quello che veniva considerato da molti un termine abbastanza ampio del processo, e cioè il termine di 90 giorni tra la notifica dell'atto di citazione e la data della prima udienza, per operare, con un aumento complessivo a 120 giorni, la traslazione delle memorie 183.

Forse, l'introduzione di almeno un atto difensivo e un termine per il deposito di prova contraria, che allunghino non più di 15 o 20 giorni il termine ideale di svolgimento del processo del lavoro – che, comunque, continua a svolgersi in tempi mediamente ben superiori rispetto ai 60 giorni auspicati dal legislatore processuale – non pare poi così inaccettabile.

Può sembrare una storpiatura il fatto che a conclusione del presente lavoro si dedichi così tanto spazio al tema degli atti introduttivi, tuttavia, è ben visibile il beneficio che un'innovazione del genere arrecherebbe anche ai problemi riguardanti l'esercizio dei poteri di iniziativa istruttoria.

In primo luogo, ciò consentirebbe di garantire alle parti una tutela più esaustiva del contraddittorio. Inoltre, permetterebbe al giudice di arrivare alla prima udienza dovendo richiedere alle parti soltanto gli opportuni – ma forse è meglio dire residuali – chiarimenti, anziché costringerlo a dirigere la prosecuzione di attività difensive troncate troppo in fretta o, peggio, a medicare le decadenze (più o meno) evitabili in cui sono incorse delle parti.

Non sembra inverosimile affermare che si è purtroppo arrivati al paradosso per cui il giudice si deve confrontare con un problema (le condizioni di utilizzo dei poteri di iniziativa istruttoria *ex art. 421*) che il legislatore ha creato forse non del tutto consapevolmente (prevedendo un sistema ispirato dal principio di eventualità), sulla base di un'aspirazione ideologica la cui attuazione non è stata adeguatamente concretizzata (ci si riferisce al fatto che il giudice diventi il paladino della parte debole

¹⁵⁹ F. CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1929, I, p. 59

della controversia, sostituendosi nella realizzazione di una serie di attività che non necessariamente i difensori non sarebbero in grado di compiere autonomamente).

Invero, l'impostazione assegnata al nuovo rito del lavoro sembra creare di riflesso ancora qualche ambiguità riguardo all'effettiva natura e funzione dei poteri di iniziativa istruttoria.

Infatti, da una parte, il fatto che alcuna giurisprudenza ritenga necessaria l'istanza di parte segnala che l'esercizio dei poteri-doveri del giudice del lavoro non sembra inteso inequivocabilmente come frutto di un'autonoma iniziativa officiosa.

Nondimeno, essi non sempre sono concepiti come mero correttivo dell'attività delle parti mediante il quale far entrare nel processo il materiale istruttorio di cui esse non avevano inizialmente colto l'utilità o la rilevanza. Sovente, viene infatti aggiunto che l'istanza non è direttamente finalizzata all'utilizzo dei poteri, ma soltanto alla successiva ed eventuale sindacabilità dell'inattività del giudice.

Venendo ai singoli mezzi di prova, il rito del lavoro gode di una fama che tutto sommato non trova conferme incoraggianti nella pratica, siccome il superamento dei limiti del codice civile ammesso dall'art. 421 c.p.c. non sembra aver allargato di molto le maglie dell'istruttoria rispetto a quanto avviene nel rito ordinario.

Tali limiti, invero, sono stati inspiegabilmente riferiti ancora una volta alla mera prova testimoniale e su aspetti solo in parte rilevanti; la confessione, il giuramento e tutti gli altri mezzi di prova ricevono – come si è mostrato – il medesimo trattamento del processo ordinario di cognizione.

Per fare un esempio, il fatto che il giudice non debba compiere la valutazione dell'art. 2721, a mala pena può essere considerata come una vera e propria deroga, dal momento che la regola generale viene di fatto disapplicata costantemente anche nel rito ordinario.

Quanto ai documenti – si coglie l'occasione per ribadirlo anche in questa sede – la maggior parte dei problemi sorge in seguito alle richieste tardive di assunzione ad opera delle parti. La giurisprudenza di legittimità per decenni si è divisa sul tema, quando sarebbe stato invece sufficiente che, prima dell'udienza, fosse stato consentito alle parti di esercitare in pieno il proprio diritto di difesa mediante l'allegazione di prova contraria, anziché costringerle a passare per l'assunzione – di fatto solo formalmente – officiosa dell'art. 421 c.p.c.

La stessa amara sorte ha inghiottito anche la richiesta di osservazioni e informazioni alle associazioni sindacali.

In verità, gli strumenti istruttori che oggi appaiono più incisivi sono quelli che il rito del lavoro condivide con il processo ordinario di cognizione: ci si riferisce all'interrogatorio libero delle parti e alla possibilità di disporre d'ufficio la testimonianza di soggetti menzionati dalle parti o da altri testimoni come persone a conoscenza dei fatti.

Infine, la possibilità residuale di sentire liberamente le persone incapaci di testimoniare (art. 421, comma 4°) e la richiesta alle associazioni sindacali del testo dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro applicabili nella causa costituiscono due facoltà così irrisorie da sconfessare anche il *Leitmotiv* secondo cui il rito del lavoro sarebbe spiccatamente più inquisitorio rispetto a quelli previsti per altri settori della giustizia civile.

Peraltro, si permetta solo di menzionare il fatto che le soluzioni proposte non hanno risolto alcuni dei problemi più importanti in tema di istruzione del rito lavoro, ai quali occorrerebbe dedicare appositi lavori.

Ci si riferisce al fatto che, salvo le eccezioni legate al codice civile, il legislatore non si è mai davvero prodigato per stimolare il giudice speciale a vagliare con più e attendibilità se i testimoni siano effettivamente credibili, dacché è ancora vivo il rischio che i terzi estranei finiscano per riportare ciò che da essi già ci si attende, tenuto conto soprattutto della parte da cui proviene la loro citazione in giudizio. È pur vero che il problema riguarda anche il rito ordinario, ma l'assenza di qualsiasi strumento concreto mediante il quale testare l'affidabilità di chi rende dichiarazioni in giudizio appare più criticabile in un processo dominato dall'assunzione della prova testimoniale, come in effetti è il rito del lavoro.

Inoltre, si ricordi che i poteri di iniziativa istruttoria non consentono al giudice del lavoro di ordinare l'esibizione al di fuori dei limiti stringenti stabiliti dall'art. 210 c.p.c. Egli è pertanto gravato dall'onere di motivare l'eventuale iniziativa, fornendo la specifica indicazione del documento e, quando è necessario, l'offerta della prova – diabolica – che una delle parti o un terzo lo possiede.

Si tratta di una circostanza che – come già osservato – sminuisce l'incidenza dell'art. 421 c.p.c. almeno per ciò che attiene le prove documentali, con il rischio che il giudice possa limitarsi a ufficializzare soltanto l'ingresso tardivo delle prove precostituite. Benché tante volte venga sbandierata la finalità di ricerca della verità, il decidente non sembra affatto un attento scopritore dei documenti e delle informazioni utili a superare i problemi derivanti dalle asimmetrie informative che caratterizzano con frequenza questo genere di controversie.

Infine, nonostante alcune pronunce abbiano correttamente richiamato l'art. 134 c.p.c., l'occasione potrebbe essere propizia per inserire nel testo dell'art. 421 uno specifico obbligo di motivare l'ordinanza mediante la quale il giudice ordina *ex officio* l'assunzione di un mezzo di prova, così da scongiurare anche le ultime riviviscenze dell'orientamento che concepiva l'esercizio dei poteri di iniziativa istruttoria come meramente discrezionale e, pertanto, immeritevole di qualsiasi motivazione¹⁶⁰.

¹⁶⁰ Ci si riferisce ad un gruppo di pronunce, in particolare Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2013, n. 24188, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2011, n. 13533, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4375, *ivi*; Cass. civ., sez. lav., 19 maggio 2009, n. 11603, *ivi*.

Davvero per concludere, sia concesso affermare che un rito non deve funzionare soltanto nella mente dei *conditores* di turno, ma nella vita reale della pratica giudiziaria.

Per fare ciò, occorrerebbe avere come bussola non tanto il massimo servizio esigibile dal giudice, quanto ciò che egli è plausibilmente in grado di offrire; e ciò non per sfiducia nei suoi confronti o per esentarlo dall'impegno che il suo incarico richiede, ma per quel sano realismo che impone di tener conto delle condizioni – ma oggi è forse più corretto dire carenze – in cui quotidianamente galleggiano con fatica i tribunali.

Non si dimentichi che, al tempo della sua entrata in vigore, parte del successo del rito differenziato dipese dalla creazione di sezioni specializzate che iniziarono ad operare con ruoli vergini, depurati cioè dell'arretrato che da decenni opprimeva la giustizia civile.

Inoltre, si rammenti che nel corso del tempo le modifiche in materia di competenza hanno infittito notevolmente anche i ruoli dei giudici del lavoro; tuttavia, senza l'opportuno adeguamento dei mezzi e del numero dei magistrati specializzati, i tempi di celebrazione si sono allungati e anche l'ultimo grande *Leitmotiv*, *i.e.* l'affermazione esasperata dell'efficienza complessiva del rito del lavoro, più che la descrizione di un fenomeno sembra, al pari di tutti gli altri, un dolce mare in cui naufragare.

BIBLIOGRAFIA

- ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, *Giornata in ricordo di Enrico Redenti. Il diritto del lavoro ai suoi primordi (Roma, 22 gennaio 1994)*, Roma, 1995.
- ALBERTINI, *Controversie del lavoro*, in *Il Popolo d'Italia*, 31 gennaio 1934.
- E. ALLORIO, *Il giuramento della parte*, Milano, 1937.
- ID., *Il procedimento di cognizione nel “sistema” del Carnelutti*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1940, I, 196 ss.
- ID., *Contro il mediatore-teste*, in *Giur. it.*, 1953, I, 998 ss.
- V. ANDRIOLI, *Intorno ai principi generali del nuovo ordine giuridico*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1940, I, 254 ss.
- ID., *Questioni controverse sul nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1941, IV, 65 ss.
- ID., *Codice di procedura civile e leggi processuali speciali*, in *Foro it.*, 1942, IV, 43 ss.
- ID., *Dell'istruzione probatoria*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1942, I, 178 ss.
- ID., *La riforma del processo civile di cognizione nel progetto Pellegrini*, in *Foro it.*, 1947, IV, 19 ss.
- ID., *A proposito di giurisdizioni speciali e sezioni specializzate*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, I, 139 ss.
- ID., *Ancora a proposito di giurisdizioni speciali*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, 358 ss.
- ID., *Sulle «modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile»*, in *Foro it.*, 1951, V, 21 ss.
- ID., *Le giurisdizioni speciali nella Costituzione della Repubblica*, in *Le giurisdizioni speciali amministrative*, vol. IX, Milano, 1956, 6.
- ID., *Commento al codice di procedura civile*, vol. II, Napoli, 1956.
- ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, parte I, 2^a ed., Napoli, 1961.
- ID., *Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata, nota a Corte cost. 30 dicembre 1961, n. 76*, in *Giur. cost.*, 1961, 1539 ss.
- ID., *Effetti della incostituzionalità delle sezioni agrarie, nota a Corte cost. 20 dicembre 1962, n. 108*, in *Giur. cost.*, 1962, 1335 ss.
- ID., *Requisiti di costituzionalità delle sezioni specializzate, nota a Corte cost. 20 dicembre 1962, n. 108*, in *Riv. dir. proc.*, 1963, 295 ss.
- ID., *Riforma del processo civile e lineamenti del nuovo processo del lavoro*, in *Per una riforma della giustizia*, Genova, 1965, 11 ss.
- ID., *Osservazioni introduttive sul progetto di riforma del procedimento del lavoro*, in *Foro it.*, 1971, V, 75 ss.
- ID., *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979.
- V. ANDRIOLI, C.M. BARONE, G. PEZZANO, A. PROTO PISANI, *Le controversie in materia di lavoro: legge 11 agosto 1973 n. 533 e norme connesse*, 2^a ed., Bologna, 1987.
- Annali di statistica. Indici degli annuali di statistica dal 1871 al 1934*, Roma, 1934.
- V. ANSANELLI, *Contributo allo studio della trattazione nella storia del processo civile italiano 1815-1942*, Torino, 2017.
- ID., *Filosofie di riforma della fase preparatoria nel processo civile*, Genova,

2021.

- A. ACQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1965.
- ID., *La politica sindacale del fascismo*, in *Il nuovo osservatore*, 1965, n. 44-45, 874 ss.
- A. ARANGUREN, *A proposito di una peculiare interpretazione dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori*, in *Mass. Giur. lav.*, 1970, 538 ss.
- ID., *Controversie individuali e controversie collettive di lavoro*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro. Le controversie del lavoro e della previdenza sociale*, vol. IV, diretto da L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI, Padova, 1975, 1 ss.
- G. ARIAS, *La giustizia del lavoro*, in *Il Popolo d'Italia*, 19 giugno 1931.
- C. ARRIGONI, *Poteri istruttori «ex officio» del giudice del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 333 ss.
- A. ASCOLI, *La riforma della legge sui probiviri*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, I, 472 ss.
- ID., *Sul contratto collettivo di lavoro (A proposito di recenti sentenze)*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, I, 95 ss.
- C. ASSANTI, G. PERA, *Commento allo Statuto dei lavoratori*, Padova, 1972.
- S. ASSANTI, *Proposte eretiche per la riforma del processo civile*, in *Foro it.*, 1955, IV, 113 ss.
- ASSOCIAZIONE FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE, *Incontro sul progetto di riforma del processo del lavoro (BOLOGNA 12-13 giugno 1971)*, Milano, 1971.
- ID., *Atti del IX convegno nazionale. (SORRENTO, 30 Ottobre - 1 Novembre 1971) Il processo di cognizione a trent'anni dal codice * Le norme processuali dello statuto dei lavoratori*, Milano, 1974.
- ID., *Incontro sulla riforma del processo del lavoro. Il progetto Liebman sul processo di cognizione (Milano 20-21 maggio 1978)*, Milano, 1979.
- ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA SOCIALE, *Il nuovo processo del lavoro. Atti della tavola rotonda di Firenze, 2 febbraio 1974*, Milano, 1977.
- Atti parlamentari*, Camera dei deputati, vol. 88, 1492, seduta del 16 febbraio 1893.
- Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, Legislatura XXVII, Sessione 1924-25, Documenti, Disegni di legge e relazioni, n. 624.
- Atti parlamentari*, disegno di legge n. 1993, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di Grazia e giustizia (Gonella), «Modificazioni del Codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice», 1960.
- Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di venerdì 17 giugno 1971.
- Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di venerdì 23 luglio 1971.
- Atti Parlamentari*, Proposta di legge, presentata il 5 luglio 1972.
- Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di mercoledì 18 ottobre 1972.
- Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di mercoledì 19 ottobre 1972.
- Atti Parlamentari*, Commissioni in sede legislativa, seduta di mercoledì 25 ottobre 1972.

- Atti Parlamentari*, Proposta di legge, approvata nella seduta del 26 ottobre 1972.
- Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, seduta di sabato 28 luglio 1973.
- Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, seduta di mercoledì 1° agosto 1973.
- E. AVANZI, *Il terzo congresso nazionale di diritto del lavoro*, in *Foro it.*, 1968, V, 5 ss.
- A. AVIO, *Sull'efficacia probatoria dei verbali ispettivi*, nota a Tribunale Roma, 11 aprile 1996, in *Riv. it. dir. lav.*, 1997, II, 444 ss.
- G. AZZARITI, *Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate (art. 102 della Costituzione)*, in *Foro it.*, 1949, IV, 17 ss.
- ID., *Il contenzioso del pubblico impiego e l'art. 429 del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1944-1946, IV, 17 ss.
- ID., *Sulla pretesa abrogazione dell'art. 429 n. 3 cod. proc. civ.*, in *Foro it.*, 1947, IV, 57 ss.
- ID., *Giurisdizioni speciali, Corte costituzionale e Magistratura ordinaria*, in *Foro it.*, 1950, IV, 7 ss.
- AZZOLINI, *I collegi dei probiviri per le industrie nel triennio 1901-1903*, in *Annali di statistica*, Roma, 1905.
- G. BAGLIONI, *L'ideologia della borghesia industriale nell'Italia liberale*, Torino, 1974.
- G. BALENA, *Le preclusioni istruttorie tra concentrazioni del processo e ricerca della verità*, in *Giusto proc. civ.*, 2006, 45 ss.
- R. BARCHI, *Sul regime delle preclusioni in ordine alle prove nel processo del lavoro*, nota a Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 1984, n. 721, in *Riv. it. dir. lav.*, 1984, I, 822 ss.
- S. BARTOLE, *Sezioni specializzate e magistratura ordinaria*, nota a Corte cost. 30 dicembre 1961, n. 76, in *Giur. cost.*, 1961, 1343 ss.
- A. BECCA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1954, 169 ss.
- R. BEGHINI, *La prova per testimoni nel rito civile*, Padova, 1997.
- C. BELFIORE, *Brevi note in tema di produzione di documenti nel processo del lavoro*, nota a Pret. Putignano, 8 maggio 1987, in *Giust. civ.*, I, 11 ss.
- R. BELLÈ, *Poteri istruttori del giudice del lavoro e sindacabilità in Cassazione della loro mancata utilizzazione*, in *Giust. civ.*, 1992, I, 2143 ss.
- G. BENASSI, *Il processo del lavoro nella sua dimensione temporale: la non contestazione e i poteri istruttori del giudice al vaglio delle sezioni unite della corte di Cassazione*, in *Problemi attuali sul processo del lavoro*, Milano, 2006, 137 ss.
- E. BETTI, *Diritto processuale civile*, 2^a ed., Roma, 1936.
- P. BIAVATI, *Iniziativa delle parti e processo a preclusioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996, 477 ss.
- M. BINA, *La scommessa del giudizio. Sapere della parte come fonte di prova*, in www.judicium.it.
- R. BOLOGNESI, *Il prudente esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del lavoro. (Riflessioni su alcune recenti decisioni della Suprema Corte)*, in www.judicium.it.
- A.F. BONA, *I probiviri nell'industria*, Torino-Roma, 1891.
- A. BONSIGNORI, *Il procedimento dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv.*

trim. dir. proc. civ., 1971, 600 ss.

D. BORGHESI, *Contratto collettivo e processo*, Bologna, 1980.

– ID., *Il processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 245 ss.

– ID., *La prova documentale nel processo del lavoro*, in *Problemi attuali sul processo del lavoro*, Milano, 2006, 195 ss.

G. BORRÈ, P. MARTINELLI, *Convegno di «Magistratura democratica» sul nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1973, V, 305 ss.

M. BOVE, *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul «nuovo» art. 360, n. 5, c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 679 ss.

– ID., *Ancora sul controllo della motivazione in Cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 431 ss.

– ID., *Istruzione probatoria nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 909 ss.

BUGNI (a cura di), *Massimario della giurisprudenza dei probiviri, di tribunali e di corti, per conto dell'ufficio del lavoro della Società Umanitaria di Milano*, Milano, 1907.

D. BUONCRISTIANI, *Poteri istruttori del giudice: integrazione o sostituzione dei poteri delle parti?*, in *Giusto proc. civ.*, 2020, 1147.

– ID., *I poteri istruttori di ufficio del giudice del lavoro e il principio del contraddittorio: obbligo di capitolazione della prova testimoniale*, nota critica a Pret. Pisa, 18 aprile 1989, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2216 ss.

– ID., *Interazione tra allegazione e prova del fatto, in connessione con i poteri del giudice del lavoro*, in *Giust. civ.*, 1190, I, 1645 ss.

B. BRUNETTI, *Brevi osservazioni sull'art. 246 cod. proc. civ.*, nota a Trib. Torino 18 novembre 1951, in *Foro pad.*, 1952, I, 471 ss.

G. BRUNETTI, *La riforma delle disposizioni legislative per la decisione delle controversie individuali del lavoro*, in *La giustizia del lavoro*, 1933, 77 ss.

P. CALAMANDREI, *Linee fondamentali del processo civile inquisitorio*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, 1927, 133 ss.

– ID., *Sul progetto preliminare Solmi*, in ID., *Studi sul processo civile*, IV, Padova, 1939, 172 ss.

– ID., *Il processo come giuoco*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, 23 ss.

– ID., *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità (1920)*, in *Opere giuridiche*, vol. III, Napoli, 1968, 3 ss.

– ID., *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, Padova, 1936.

– ID., *Le controversie del lavoro e l'oralità*, in *Foro it.*, 1934, IV, 129 ss.

– ID., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1943.

C. CALVOSA, *Legittimazione a testimoniare dei legittimati ad agire*, in *Giur. it.*, 1947, I, 2, 44 ss.

– ID., *Ancora sulla legittimazione a testimoniare dei legittimati ad agire*, in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 715 ss.

R. CANOSA, *La gestione dello statuto dei lavoratori*, in *Pol. dir.*, 1972, 357 ss.

U. CAO, *Per la riforma del processo civile in Italia*, Cagliari, 1912.

R. CACCIN, *I poteri del giudice nel processo del lavoro prima dell'udienza di discussione*, in *Nuovo dir.*, 1974, 187 ss.

G. CAPALDI, *Ammissione urgente al gratuito patrocinio nelle controversie di lavoro*, in *Foro it.*, 1955, IV, 85 ss.

M. CAPPELLETTI, *Per una storia del diritto del lavoro: il collettivo e i probiviri*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1198 ss.

R. CAPONI, *La modifica dell'art 360, 1° comma n. 5 c.p.c.*, in *www.judicium.it*.

– ID., *Norme processuali «elastiche» e sindacato in cassazione (dopo la modifica dell'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2013, V, 149 ss.

– ID., *L'omesso esame del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. secondo la Corte di Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 925 ss.

– ID., *Rigidità e flessibilità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1442 ss.

M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, parte I, Milano, 1962.

– ID., *Quanto costa avere ragione*, in *L'astrolabio*, 9 maggio 1971, 14.

– ID., *Giustizia e società*, Milano, 1972.

– ID., *La sentenza del bastone e della carota*, nota a Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, in *Giur. cost.*, 1974, 3586 ss.

M. CAPPELLETTI, GIOVANNI PUGLIESE, CRISANTO MANDRIOLI, GIUSEPPE DE LUCA, *La giustizia dei poveri*, in *Foro it.*, 1968, V, 114 ss.

M. CAPPELLETTI, *Per una storia del diritto del lavoro: il contratto collettivo e i probiviri*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1198 ss.

– ID., *La sentenza del bastone e della carota*, nota a Corte Cost. 23 luglio 1974, n. 248, in *Giur. cost.*, 1974, 3586 ss.

T. CARNACINI, *Sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1960, IV, 165 ss.

ID., *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, Milano, 1951, I, 695 ss.

F. CARNELUTTI, *A proposito di un difetto nella locuzione dell'art. 7 della legge su gli infortuni*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, I, 330 ss.

– ID., *Criteri di interpretazione della legge sugli infortuni*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, I, 202 ss.

– ID., *Occasione del lavoro - I*, in *Riv. dir. comm.*, 1905, I, 15 ss.

– ID., *Occasione del lavoro - II*, in *Riv. dir. comm.*, 1905, I, 149 ss.

– ID., *Sul contratto di lavoro relativo ai pubblici servizi assunti da imprese private*, in *Riv. dir. comm.*, 1909, I, 430 ss.

– ID., *Il vizio redibitorio nel contratto di lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, 519 ss.

– ID., *Sulla capacità a stare in giudizio dei sindacati professionali in Francia*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, 988 ss.

– ID., *Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi del lavoro*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1911, I, 407 ss.

– ID., *La prova civile*, Roma, 1915.

– ID., *La nuova procedura per le controversie sugli infortuni in agricoltura*, in *Riv. dir. comm.*, 1918, 31 ss.

- ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, vol. II, Padova, 1926.
- ID., *Il nuovo diritto del lavoro e la dottrina*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1927, I, 142 ss.
- ID., *Lineamenti della riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1929, I, 59 ss.
- ID., *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro: lezioni di diritto industriale*, Padova, 1930.
- ID., *Funzione del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1930, I, 109 ss.
- ID., *Riforma tedesca e riforma italiana del processo civile di cognizione. Postilla*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, I, 289 ss.
- ID., *Sistema di diritto processuale civile*, vol. I, Padova, 1936.
- ID., *Sistema di diritto processuale civile*, vol. II, Padova, 1938.
- ID., *Nuovo processo civile italiano*, in *Foro it.*, 1941, IV, 25 ss.
- ID., *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. I, 5^a ed., Roma, 1951.
- ID., *Legittimazione all'intervento e testimonianza*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, I, 120 ss.
- ID., *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, 5^a ed., vol. II, Roma, 1956.
- ID., *Intervento*, in *Le giurisdizioni speciali amministrative*, vol. IX, Milano, 1956, 51 ss.
- F. CARPI, *Il dovere di collaborazione delle parti nel nuovo processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 544 ss.
- A. CARRATO, A. DI FILIPPO, *Il processo del lavoro*, 3^a ed., Milano, 1999.
- A. CARRATTA, *Il giudizio di cassazione nell'esperienza del "filtro" e nelle recenti riforme legislative*, in *Giur. it.*, 2013, I, 241 ss.
- S. CARUCCI, *Lo statuto in corte costituzionale*, in *Conquiste di lavoro*, 1972, 6.
- B. CARUSO, *Tutela giurisdizionale, onere della prova, equità processuale. Una ricerca sul diritto del lavoro nel processo I*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, I, 3 ss.
- ID., *Tutela giurisdizionale, onere della prova, equità processuale. Una ricerca sul diritto del lavoro nel processo II*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, I, 163 ss.
- C. CASTELLANO, C. PACE, G. PALOMBA, *L'efficienza della giustizia italiana e i suoi aspetti economico-sociali*, Bari, 1968.
- S. CASTELLETT, *Sulla riforma del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1947, IV, 109 ss.
- L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, 1994.
- ID., *Il profilo storico: dagli antichi concordati di tariffa alla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale*, in *Arg. Dir. lav.*, 2010, 847 ss.
- L. CAVALLARO, *Il processo del lavoro al tempo dei tecnici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 287 ss.
- C. CAVALLINI, *Le sezioni unite restringono i limiti delle nuove produzioni documentali nell'appello civile, ma non le vietano*, in *Corr. giur.*, 2005, 949 ss.
- D. CAVALLINI, *Osservazioni sui poteri istruttori del giudice del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 651 ss.
- A. CAVALLO, *L'autonomia del diritto processuale del lavoro e le controversie individuali*, in *Dir. lav.*, 1932, I, 377 ss.
- ID., *Per la modifica delle norme di procedura per le controversie individuali del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1931, I, 606 ss.

- B. CAVALLONE, *I poteri di iniziativa istruttoria del giudice civile*, Milano, 1968.
- ID., *Crisi delle «Maximen» e disciplina dell'istruzione probatoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 678 ss.
 - ID., *Critica alla teoria delle prove atipiche*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 679 ss.
 - ID., *Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1894, 686 ss.
 - ID., *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991.
 - ID., *«Moralizzazione» del processo e ruolo del giudice nell'evoluzione dei modelli processuali europei*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 131 ss.
- G. CAZZETTA, *Il diritto del lavoro e l'insostenibile leggerezza delle origini*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1995, 543 ss.
- C.M. CEA, *Produzione documentale ed iniziativa istruttoria ufficiosa nel rito del lavoro*, nota a Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 1999, n. 5639, in *Foro it.*, 2000, I, 1267 ss.
- ID., *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*, nota a Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2002, n. 5526, in *Foro it.*, 2002, I, 2017 ss.
 - ID., *Valori e ideologie del processo civile: le ragioni di un «terzista»*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, 87 ss.
- CECCARELLI, *L'accertamento della verità materiale nel processo del lavoro: ruolo e iniziativa del giudice nella ricostruzione di un puzzle*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2004, I, 417 ss.
- C. CECHELLA, *I poteri di iniziativa probatoria del giudice del lavoro*, in *Giust. civ.*, 1985, II, 86 ss.
- ID., *Limiti all'iniziativa istruttoria del giudice del lavoro, le preclusioni all'attività difensiva delle parti e la regola dell'onere della prova*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 787 ss.
 - ID., *Iniziativa probatoria tardiva e rimessione nei termini della parte nel rito del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1986, II, 460 ss.
 - ID., *Contrasti nella giurisprudenza della S.C. sul regime della produzione dei documenti nel rito del lavoro*, nota a Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1986, n. 643, in *Giust. civ.*, 1987, I, 187 ss.
 - ID., *Sul regime della produzione di documenti nel rito del lavoro*, osservazione a Cass. 13 ottobre 1984, n. 5123 e 16 maggio 1984 n. 3009, in *Giust. civ.*, 1985, I, 786 ss.
- C. CECCHI, *La durata dei procedimenti civili di cognizione in Italia, presentato alla XXVII Riunione scientifica della società italiana di statistica svoltasi a Palermo nei giorni 29-31 maggio 1972*.
- ID., *Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia*, Bari, 1975.
- S. CECCONI, *Osservazioni in tema di «stabilità economica» e risarcimento del danno per licenziamento illegittimo*, nota a Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 1990, n. 1205, in *Foro it.*, 1991, I, 884 ss.
- G.P. CELLA, B. MANGHI, P. PIVA, *Un sindacato italiano degli anni '60. La FIM-CISL dall'associazione alla classe*, Bari, 1972.
- F. CENTOFANTI, *Preclusioni istruttorie nel rito del lavoro e loro limiti: due profili applicativi*, nota a Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 1995, n. 1509, in *Mass. giur. lav.*,

1995, 97 ss.

A. CESSARI, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 246 ss.

CGIL, CISL, UIL, *Le nuove norme sulle controversie di lavoro e previdenziali*, s.d., Roma.

S. CHIARLONI, *Questioni rilevabili d'ufficio, diritto di difesa e «formalismo delle garanzie»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, 569 ss.

G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale*, 3^a ed., Napoli, 1923.

– ID., *L'oralità e la prova*, in *Riv. dir. proc. civ.*, I, 1924, 5 ss.

– ID., *Sulla regola «en eat judex ultra petita partium» (1903)*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei “saggi” e dei “nuovi saggi”*, vol. I, Roma, 1930, 157 ss.

– ID., *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno (1907)*, in ID., in *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei “saggi” e dei “nuovi saggi”*, vol. I, Roma, 1930, 379 ss.

– ID., *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, in ID., *Saggi di Diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei “saggi” e dei “nuovi saggi”*, vol. I, Roma, 1930, 395 ss.

– ID., *Relazione al progetto di riforma del procedimento elaborato dalla commissione per il dopoguerra*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei “saggi” e dei “nuovi saggi”*, vol. II, Roma, 1931, 29 ss.

– ID., *Postilla alla Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla commissione per il dopoguerra*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente aumentata dei “saggi” e dei “nuovi saggi”*, vol. II, Roma, 1931, 110 ss.

I. CIMATTI, *Le Sezioni Unite ridisegnano il rito del lavoro sulla falsariga del processo civile ante novella del 1990*, in *Riv. giur. lav.*, 1997, II, 230 ss.

– ID., *Luci e ombre di una contraddittoria norma processuale ex artt. 421 e 497 cod. proc. civ.*, in *Riv. giur. lav.*, 2001, II, 652 ss.

M. CINELLI, *Lo «spirito» del processo del lavoro e della sicurezza sociale, quarant'anni dopo*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2013, 667 ss.

F. CIPRIANI, *Sulla paternità del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 2007, V, 136 ss.

V. CASSÌ, *I mezzi di gravame nel processo del lavoro*, Bologna, 1937.

V. COLESANTI, *Un convegno sulla riforma del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, 435 ss.

– ID., *Papillons (in tema di giustizia della decisione e poteri delle parti e del giudice)*, in *Riv. dir. proc.*, 569 ss.

A. COLONNA, *Intervento e testimonianza*, App. Genova, 18 luglio 1949, in *Foro pad.*, 1950, I, 272 ss.

G. COLLURA, *Contributo allo studio dell'arbitrato libero in Italia*, Milano, 1978.

L.P. COMOGLIO, *Le prove*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, vol. XIX, Torino, 1985.

- ID., voce *Istruzione e trattazione nel processo civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, X, Torino, 1993, 217 ss.
- ID., voce *Istruzione e trattazione nel processo civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVII, Torino, 2000, 233 ss.
- ID., *Le prove civili*, Torino, 2004.
- ID., *I poteri d'ufficio del giudice del lavoro*, in *Problemi attuali sul processo del lavoro*, Milano, 2006, 219 ss.
- ID., voce *Istruzione e trattazione*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XXIV, Torino, 2007.
- ID., *Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1509 ss.
- ID., *L'economia dei giudizi come principio «ad assetto variabile» (aggiornamenti e prospettive)*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 331 ss.
- L.P. COMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, Bologna, 1995.
- L. CONFORTI, *Codice rivoluzionario*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1941, I, 14 ss.
- ID., *Le disposizioni transitorie al nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1942, IV, 1 ss.
- A. CONIGLIO, *Inappellabilità per valore delle sentenze su controversie individuali di lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, II, 163 ss.
- CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, *Il funzionamento del processo del lavoro. Incontro di studio e documentazione per i magistrati «Vittorio Bachelet» (Fiuggi, 3-6 ottobre 1983)*, Roma, 1984.
- ID., *Proposte di riforme urgenti del processo civile: Parere sul disegno di legge concernente «Provvedimenti urgenti per il processo civile»*, in *Foro it.*, 1989, V, 245 ss.
- C. CONSOLO, *Profili della nuova disciplina delle impugnazioni, con una rinnovata critica all'appello “chiuso” ai “nova”*, in *La riforma del processo civile*, Padova, 1992.
- ID., *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»*, in *Corr. giur.*, 2012, 1133 ss.
- CONTINI, *Manuale della giurisprudenza del lavoro istituita dai Collegi dei probiviri di Milano*, Milano, 1902.
- Controversie di lavoro e previdenziali*, Milano, 1971, ricerca svolta per conto del C.N.R. dalle Università di Bologna e di Pisa.
- A. CONVERSO, P. PINI, N. RAFFONE, G. SCALVINI, *Il nuovo processo del lavoro. Commento sistematico alla legge 11 agosto 1973, n. 533 e 8 novembre 1973, n. 685*, Milano, 1974.
- F. CORDOPATRI, *L'interrogatorio libero delle persone incapaci di testimoniare*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, vol. II, Torino, 2008.
- U. COREA, *La riforma dell'appello nel processo del lavoro*, in www.judicium.it.
- ID., *Commento all'art. 425 c.p.c.*, in *Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala*, Torino 2010.
- R. CORRADO, voce *Carta del lavoro*, in *Novissimo dig. it.*, vol. II, 1958, 967 ss.
- CORTE DEI CONTI, *Risposta al questionario del Ministro di Grazia e giustizia sulla*

riforma del procedimento del lavoro, in *Riv. giur. lav.*, 1966, 40 ss.

F. CORDERO, *Il giudizio d'onore*, Milano, 1959.

A. CORVINO, *Disciplina dell'onere di deduzione e carico probatorio nel processo del lavoro e ambito di operatività dei poteri istruttori d'ufficio del giudice*, in *Dir. rel. lav.*, 2005, 483 ss.

S. COSTA, *L'oralità e il processo civile moderno*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, I, 77 ss.

– ID., *Manuale di diritto processuale civile*, Torino, 1955.

– ID., voce *Intervento*, in *Enc. dir.*, XXII, Milano, 1972, 461 ss.

C. COSTAMAGNA, *Magistratura del lavoro*, in *Nuovo Dig. It.*, VIII, Torino, 1938, 824.

G. COSTANTINO, *Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile*, in *Dir. giur.*, 1974, 826 ss.

G. CRISCUOLI, *Amicus curiae*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 187 ss.

G. CRISTOFOLINI, *Inammissibilità dell'appello e giudizio di rinvio nel processo individuale del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1934, II, 221 ss.

– ID., *Lineamenti della struttura del processo individuale del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, I, 238 ss.

P. D'ONOFRIO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 198 s.

– ID., *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, 4^a ed., Torino, 1957.

S. DALLA BONTÀ, *Le sezioni unite enunciano l'applicabilità del riformulato art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. e del meccanismo della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria*, nota a Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, in *Dir. e pratica trib.*, 2014, II, 460 ss.

G. DE AMICIS, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 115 ss.

L. DE ANGELIS, *Il processo del lavoro nella giurisprudenza e nella dottrina (Legge 11 agosto 1973, n. 533)*, 2^a ed., Padova, 1986.

– ID., *Giustizia del lavoro*, Padova, 1992.

– ID., *Problemi attuali della giustizia del lavoro*, in *Foro it.*, 1993, V, 261 ss.

– ID., *L'udienza di discussione*, in *Il processo del lavoro e della previdenza*, a cura di D. BORGHESI, L. DE ANGELIS, Torino, 2013, 227 ss.

– ID., *La prova nel processo del lavoro e la corte di cassazione*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, I, 317 ss.

DE BELLIS, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 291 ss.

M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima riforma urgente: quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. 83/12)*, in www.judicium.it.

R. DE FELICE, *Mussolini il fascista*, Torino, 1966.

G.G. DE GREGORIO, *Limiti di prova e libero convincimento del giudice nel processo del lavoro*, nota a Trib. Firenze, 23 aprile 1991, in *Giust. civ.*, 1992, I, 2224 ss.

M. DE IORIS, *L'interrogatorio libero nel processo del lavoro e la sua rilevanza ai fini della decisione della controversia*, nota a Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4685, in *Mass. giur. lav.*, 2002, 699 ss.

- L. DE LITALA, *Diritto processuale del lavoro*, Torino, 1938.
- D. DE LUCA TAMAJO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 194 ss.
- A. DE MAIO, G. GIRARDI, *La nuova disciplina delle controversie di lavoro (Commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533)*, Torino, 1974.
- C.M. DE MARINI, voce *Ammissione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, II, Milano, 1958, 250 ss.
- ID., voce *Ausiliari del giudice*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959.
- C.G. DE OTO, *Le modifiche del processo civile nella breve esperienza di un anno*, in *Foro it.*, 1952, V, 115 ss.
- G. DE STEFANO, *Sui limiti dei poteri istruttori del giudice nel processo del lavoro*, in *Giur. it.*, 1979, I, 2, 35 ss.
- F. DE VITA, *Commento all'art. 420 c.p.c.*, in *Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala*, Torino 2010.
- ID., *Commento all'art. 421 c.p.c.*, in *Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala*, Torino 2010.
- R. DEL PUNTA, *Onere della prova e potere istruttorio del giudice: l'instabile equilibrio fra principio dispositivo e principio inquisitorio*, in *Problemi attuali sul processo del lavoro*, Milano, 2006, 177 ss.
- M. DELL'OLIO (a cura di), *La tutela dei diritti nel processo del lavoro, I, I diritti individuali nel processo di cognizione*, 3^a ed., Torino, 2006.
- D. DALFINO, *Il rito speciale del lavoro come modello processuale*, in *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di D. DALFINO, Bari, 2011, 9 ss.
- T. DELOGU, *Potere discrezionale del giudice penale e certezza del diritto*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1976, 369 ss.
- V. DENTI, *L'evoluzione del diritto delle prove nei processi civili contemporanei*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, 31 ss.
- ID., *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971.
- ID., *Riforma o controriforma del processo civile?*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 284 ss.
- ID., *Il ruolo del giudice nel processo civile tra vecchio e nuovo garantismo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 731 ss.
- ID., *La giustizia civile. Lezioni introduttive*, Bologna, 2004.
- V. DENTI, G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973 n. 533*, Milano, 1974.
- G. DI FEDERICO, *La giustizia come organizzazione. Il reclutamento dei magistrati*, Bari, 1968.
- ID., *Statuto, carriera e indipendenza dei magistrati ordinari in Italia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1577 ss.
- L. DI FRANCO, *Proviviri*, in *Dig. It.*, XIX, Torino, 1908-1913, 260 ss.
- C. DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. 134 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1141 ss.
- A. DIDONE, *Ancora sul vizio di motivazione dopo la modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e sul tassello mancante del modello di Toulmin*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 631

ss.

L. DITTRICH, *Rito speciale dei licenziamenti e qualità della cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 104 ss.

A. DONDI, *Effettività dei provvedimenti istruttori del giudice civile*, Padova, 1985.

– ID., voce *Prova testimoniale nel processo*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., vol. XVI, Torino, 1997, 40 ss.

– ID., *Impostazione ideologica e funzionalità nella recente riforma italiana del processo civile*, in *Pol. dir.*, 2004, 251 ss.

– ID., *Riforma degli atti introduttivi. Il processo statunitense e il processo italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 434 ss.

G. DONDI, *Processo del lavoro e decadenza dall'assunzione della prova*, in *Riv. dir. lav.*, 1976, II, 547 ss.

L. EINAUDI, *Le lotte del lavoro*, Torino, 1924.

F. EMANUELE, *Sulla incapacità di testimoniare dei legittimati a partecipare in giudizio*, in *Giust. civ.*, 1956, I, 177 ss.

E. FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro*, in *Foro it.*, 2005, I, 1135 ss.

– ID., *I poteri istruttori del giudice civile I. Contributo al chiarimento del dibattito*, Napoli, 2008.

F. FABRI, *Il ruolo delle parti nel processo del lavoro e la «circularità» degli oneri probatori: una nuova decisione delle sezioni unite*, in *Riv. dir. lav.*, 2004, II, 110 ss.

G. FABBRINI, *A proposito di un progetto di riforma del processo individuale del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1971, 370 ss.

– ID., *Diritto processuale del lavoro*, Milano 1975.

– ID., voce *Potere del giudice (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, 1985, 721 ss.

P. FARINA, *Il diritto alla prova nel processo del lavoro*, in *Il processo del lavoro quarant'anni dopo. Bilanci e prospettive*, a cura di I. PICCININI, A. PILEGGI, B. SASSANI, P. SORDI, Napoli, 2015.

E. FAVARA, *Procedimento monitorio, piccole affittanze e competenza del giudice del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1939, II, 99 ss.

E. FAZZALARI, *Diffusione del processo e compiti della dottrina*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 861 ss.

– ID., *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960.

– ID., *La imparzialità del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, 193 ss.

– ID., *I poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 586 ss.

P. FEDERICO, RAFFAELE FOGLIA, *La disciplina del nuovo processo del lavoro. Introduzione e commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533*, Milano, 1973.

F. FERRARI, *Ammissione del giuramento suppletorio da parte del giudice di primo grado e poteri del giudice d'appello in tema di apprezzamento della semiplena probatio*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 590 ss.

V. FERRARI, *Sociologia del diritto e riforma del processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 1229 ss.

G. FERRARO, *Ordinamento, ruolo del sindacato, dinamica contrattuale di tutela*,

Padova, 1981.

C. FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975.

– ID., *Contraddittorio e poteri decisori del giudice*, in *Studi urbinati*, 34, 1982, 3 ss.

N. FERRI, *Il giudice unico in primo grado cardine della riforma del giudizio di merito*, in *Foro it.*, 1965, V, 55 ss.

M. FERRO, *Alfredo Rocco e la procedura civile, 1906-1917*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica raccolti da Giovanni Tarello*, vol. IV, 1974, 459.

A. FINOCCHIARO, voce *Ispezione giudiziale (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, vol. XXII, Milano, 1972, 960 ss.

M. FORNACIARI, *L'attività istruttoria nel rito civile ordinario: poteri delle parti e poteri del giudice*, in *Giur. it.*, 1999, 422 ss.

– ID., *Ancora una riforma dell'art. 360 n. 5 cpc: basta, per favore, basta!*, in www.judicium.it.

– ID., *Questioni controverse in tema di prova testimoniale*, in www.judicium.it.

C. FORNARIO, *Esigenze dell'avvocatura e riforma della giustizia del lavoro*, in *Per una riforma della giustizia*, Genova, 1965, 81 ss.

G. FRANCHI, *Il giudice, il procedimento e le impugnazioni nelle controversie di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 441 ss.

– ID., *Il procedimento del lavoro*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro. Le controversie del lavoro e della previdenza sociale*, vol. IV, diretto da L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI, Padova, 1975, 226 ss.

R. FRASCA, *Mutamenti della legge regolatrice della giurisdizione o della competenza e deroga all'art. 5 c.p.c.*, nota a Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7119, in *Foro it.*, 2002, I, 3374 ss.

F. FRATTINI, nota a Cass., civ., sez. lav., 14 aprile 1981, n. 2095, in *Riv. giur. lav.*, 1981, II, 593 s.

– ID., nota a Cass. civ., sez., lav., 22 maggio 1981, n. 3354, in *Riv. giur. lav.*, 1982, II, p. 747 s.

A. FRENI, G. GIUGNI, *Lo statuto dei lavoratori. Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300*, Milano, 1971.

G. FRUS, *L'onere della prova sul «fumus boni iuris» nei provvedimenti d'urgenza in tema di licenziamento*, in *Riv. giur. lav.*, 1980, 65 s..

– ID., *Note sull'onere del convenuto di «prendere posizione» nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 63 ss.

S. GALGANO, *Ai margini della riforma processuale civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1925, I, 59 ss.

C. GAMBA, *Commento all'art. 2721 c.c.*, in *Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli*, Torino, 2012.

– ID., *Commento all'art. 2722 c.c.*, in *Codice Civile commentato a cura di G. Bonilini, M. Confortini, C. Granelli*, Torino, 2012.

E. GARBAGNATI, *Ancora sulla pretesa protezione tacita dell'art. 28, 3° comma, l. 20 maggio 1970 n. 300*, in *Mass. Giur. lav.*, 1976, 733 ss.

E. GENTILE, *Note critiche sul procedimento esecutivo in materia di controversie di lavoro il diritto del lavoro*, in *Il diritto del lavoro*, 1930, 428 ss.

E. GHERA, *Interessi collettivi e processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1973, 353

ss.

– ID., *Diritto del lavoro*, Bari, 2000.

G. GHEZZI, *Contratti collettivi nazionali e clausole di rinvio a contratti integrativi provinciali e regionali*, in *Dir. lav.*, 1961, II, 382 ss.

– ID., *L'interpretazione delle norme delegate sul trattamento minimo dei prestatori di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, 348 ss.

– ID., *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 154 ss.

– ID., voce *Statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Noviss. Dig. it.*, VXIII, Torino, 1971, 418 ss.

G. GHEZZI, G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMAGNOLI, *Statuto dei diritti dei lavoratori*, Bologna, 1972.

N. GHIRARDI, *Sulla controversa natura delle ipotesi di accordo sindacali*, nota a Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11464, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, II, 73 ss.

– ID., voce *Statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Noviss. Dig. it.*, VXIII, Torino, 1971, 410 ss.

G. GIACALONE, *La deduzione dell'aliunde perceptum: non sempre il giudice del lavoro ha le «mani legate»*, nota a Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, in *Giust. civ.*, 1998, I, 651 ss.

GIARDINI, *Informazioni della pubblica amministrazione e convincimento del giudice*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 1149 ss.

G. GIONFRIDA, voce *Competenze civile*, in *Enc. dir.*, vol. VII, 1961, 61 ss.

G. GIOVANNELLI, *Processo esecutivo del lavoro*, in *Il diritto del lavoro*, 1935, 465 ss.

G. GIUGNI, *Esperienze corporative e postcorporative nei rapporti di lavoro in Italia*, in *Il Mulino*, 1956, n. 51-52.

– ID., *Contrattazione aziendale e democrazia industriale*, in *Il Mulino*, 1956, 195 ss.

– ID., *Appunti all'interpretazione del contratto collettivo*, nota a Cass., 18 febbraio, 1956, n. 472, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 169 ss.

– ID., *I limiti legali dell'arbitrato*, in *Riv. dir. lav.*, 1958, I, 93 ss.

– ID., *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, 1960.

– ID., *La validità «erga omnes» dei contratti collettivi*, in *Nord e Sud*, 1960, 62 ss.

– ID., *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 339 ss.

– ID., *Stato sindacale, pansindacalismo, supplenza sindacale*, in *Pol. dir.*, 1970, 49 ss.

– ID., *Il progetto di legge sulla giustizia del lavoro*, in *Il Giorno*, 11 aprile 1971, 2.

– ID., *Commento all'art. 28*, in *Lo statuto dei lavoratori. Commentario*, diretto da GINO GIUGNI, Milano, 1979, 508 ss.

A. GIUSSANI, *Sull'accelerazione del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 468 ss.

E. GRAGNOLI, *La nozione di “ipotesi di accordo” e la volontà degli stipulanti*, nota a Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 2005, n. 7115, in *Mass. giur. lav.*, 2005, 516 ss.

D. GRANDI, *La Riforma Fascista dei Codici*, in *Foro it.*, 1939, IV, 241 ss.

- ID., *Relazione al codice di procedura civile del 1940*.
- ID., *Discorso del Ministro Guardasigilli Dino Grandi alla Commissione delle Assemblee legislative per la riforma dei codici (25 maggio 1940-XVIII)*, in *Foro it.*, 1940, IV, 19 ss.
- M. GRANDI, *La richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro. Le controversie del lavoro e della previdenza sociale*, vol. IV, diretto da L. RIVA SANSEVERINO, G. MAZZONI, Padova, 1975, 278 ss.
- E. GRASSO, *La collaborazione nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1966, 580 ss.
- C. GRAZIOSI, *La nuova figura del giudice civile tra riforme processuali, moduli organizzativi e protocolli d'udienza*, in www.judicium.it.
- G. GRILLO, *Controversie di lavoro e legalità aziendale*, in *Quaderni di azione sociale ACLI*, 1958, 4, 2 ss.
- GUGLIELMI, *Residualità del potere dispositivo delle parti: quando anche le Sezioni Unite inseguono la congiuntura economica*, nota a Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, in *Riv. giur. lav.*, 1998, I, 514 ss.
- C. GUARNIERI, *Élites, correnti e conflitti fra magistrati italiani: 1964-1976*, in *Pol. dir.*, 1976, 653 ss.

- D.L. HOROWITZ, *Il movimento sindacale in Italia*, Bologna, 1966.

- I Collegi dei probiviri e loro attività nel secondo semestre del 1913*, in *Bollettino dell'Ufficio del lavoro*, Roma, 1914.
- P. ICHINO, *Funzione ed efficacia del contratto collettivo nell'attuale sistema delle relazioni sindacali nell'ordinamento statale*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 1975, I, 457 ss.
- ID., *I primi decenni del diritto del lavoro repubblicano: II. Dalla metà degli anni '50 alla legge sui licenziamenti individuali*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2007, 249 ss.
- Il nuovo processo del lavoro*, in *Pol. dir.*, 1973, 675 ss.
- Il processo del lavoro nell'esperienza della riforma*, Milano, 1985.
- ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, *Annuario di statistiche giudiziarie*, vol. XVII-1967, Roma, 1969, 148 ss.
- E. ITALIA, *Il processo civile tra il tentativo di semplificazione dei riti e la resilienza della c.d. tutela differenziata*, in www.judicium.it.

- C.M. JACCARINO, *Se la magistratura del lavoro sia una giurisdizione ordinaria*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1929, II, 224 ss.
- N. JAEGER, *Arbitrio delle parti o arbitrio del giudice nella disposizione delle prove*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1930, II, 212 ss.
- ID., *Corso di diritto processuale del lavoro*, 2^a ed., Torino, 1932.
- ID., *Il nuovo regolamento processuale del lavoro*, Padova, 1935.
- ID., *Diritto processuale civile secondo i nuovi codici*, 2^a ed., Torino, 1942.
- ID., *Il processo del lavoro nel nuovo codice*, in *Riv. dir. proc.*, 1943, I, 99.
- ID., *Il regolamento corporativo dei rapporti economici e la competenza del magistrato del Lavoro*, in *Foro it.*, 1935, IV, 266.
- ID., *La magistratura del lavoro*, Padova, 1937.
- ID., *La pregiudiziale nel diritto processuale del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*,

1929, I, 341 ss.

– ID., *Le controversie individuali di lavoro*, 4^a ed., Padova, 1936.

– ID., *Per una riforma urgente del processo del lavoro - Osservazioni e proposte*, in *Riv. giur. lav.*, 1954, 1 ss.

– ID., *Diritto processuale del lavoro (controversie individuali)*, in *Trattato di diritto del lavoro diretto da Borsi e Pergolesi*, vol. V, Padova, 1960.

P. JANNELLI, *Ordinamento giudiziario*, in *Nuovo Dig. It.*, IX, Torino, 1939, 229 ss.

G.C. JOCTEAU, *La Magistratura del lavoro nello stato fascista. Le controversie collettive (1926-1935)*, in *Pol. dir.*, 1973, 347.

– ID., *La Magistratura e i conflitti di lavoro durante il fascismo, 1926-1934*, Milano, 1978.

– ID., *Lo stato fascista e le origini della magistratura del lavoro*, in *Pol. dir.*, 1973, 163 ss.

V. LA GIOIA, *Problemi attuali di diritto del lavoro*, in *Foro it.*, 1967, V, 21 ss.

O. LANERO, *In tema di ordinamento giudiziario*, in *Foro it.*, 1953, IV, 24.

– ID., *Ancora in tema di ordinamento giudiziario*, in *Foro it.*, 1953, IV, 63.

L. LANFRANCHI, *Prospettive ricostruttive in tema di art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 403, 388 ss.

– ID., *Il diritto processuale e la repressione della condotta antisindacale*, in *Riv. giur. lav.*, 1972, I, 2 ss.

Le osservazioni e proposte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro sulla riforma del processo del lavoro, in *Riv. giur. lav.*, 1961, 29 ss.

Le prove nel processo civile, ricerca condotta da V. DENTI, Milano, 1973.

C. LESSONA, *Codice dei probiviri*, Firenze, 1894.

– ID., *La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto collettivo di lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, 224 ss.

S. LESSONA, *Il vizio di eccesso di potere nelle sentenze delle giurisdizioni speciali*, Torino, 1925.

A. LAY, *Scioperi per, scioperi contro. Rivendicazioni e cultura operaia, 1894-1913*, in *Quaderni storici*, 1981, Vol. 16, N.47, 487 ss.

A. LAY, D. MARUCCO, M.L. PESANTE, *Classe operaia e scioperi: ipotesi per il periodo 1880-1923*, in *Quaderni storici*, 1973, Vol. 8, No. 22, 87 ss.

P. LICCI, *I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro*, Pisa, 2020.

– ID., *I poteri istruttori del giudice del lavoro oltre i limiti stabiliti dal codice di rito*, in *Judicium*, 2020, 260 ss.

E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 1959.

– ID., *Fondamento del principio dispositivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 551 ss.

– ID., *Proposte per una riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 452 ss.

F. LOCATELLI, *Il giudice virtuoso. Alla ricerca dell'efficienza nel processo civile*, Napoli, 2020.

E. LUCERTINI, *Commento all'art. 118 c.p.c.*, in *Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala*, Torino 2010.

F.P. LUISO, *In tema di intervento delle associazioni sindacali nel processo del lavoro*, nota a App. Venezia, 7 dicembre 1974, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 706 ss.

– ID., *Efficacia giuridica degli accertamenti compiuti dagli Ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti previdenziali*, in *Giust. civ.*, 1987, II, 513 ss.

– ID., *Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 490 s.

– ID., *Richiesta di informazioni alle associazioni sindacali e ai patronati*, in *Enc. dir.*, vol. XL, Milano, 1989, 492 ss.

– ID., *Il processo del lavoro*, Torino, 1992.

– ID., *Principio di eventualità e principio della trattazione orale*, in *Studi in onore di Elio Fazzalari*, vol. II, Milano, 1993, 205 ss.

D. LUZZATTO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, 31 ss.

MAGNI, *Collegi dei probiviri per le industrie*, Milano, 1894.

A. MAFFI, *Guida dei probiviri per le industrie*, Milano, 1899.

R. MAJETTI, *Il tribunale del lavoro. Guida teorico-pratica dei probiviri*, Napoli, 1894.

E. MALCHIODI, *Per l'abolizione della procedura speciale del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1932, I, 264 ss.

E. MALUSARDI, *Elementi di storia del sindacalismo fascista*, Torino, 1930.

G.F. MANCINI, *Libertà sindacale e contratti collettivi «erga omnes»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1963, 570 ss.

– ID., *Lo statuto dei lavoratori dopo le lotte operaie del 1969*, in *Pol. dir.*, 1970, 57 ss.

– ID., *I sindacati: fabbrica e riforme*, in *Pol. dir.*, 1971, 211 ss.

– ID., *Le associazioni sindacali e il nuovo processo*, in *Il nuovo processo del lavoro*, a cura di A. GENOVESE, Padova, 1975.

D. MARCHETTI, voce *Controversie individuali di lavoro*, in *Enc. dir.*, X, Milano, 1961, 349 ss.

R. MARENGO, *Ammissione officiosa di prove nel processo del lavoro: natura e sindacabilità*, in *Giust. civ.*, 1987, I, 1214 ss.

P. MAROVELLI, *L'indipendenza e l'autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923*, Milano, 1967.

P. MARTINELLI, *Il convegno dell'Associazione di diritto del lavoro sullo «statuto» dei lavoratori*, in *Foro it.*, 1970, V, 149 ss.

MARTINETTO, *Rapporti tra rito ordinario e rito speciale in tema di controversie individuali del lavoro (rassegna di giurisprudenza 1942-1962)*, in *Il diritto dell'economia*, 1964, 178 ss.

L. MARTONE, *Incostituzionalità del divieto di testimoniare e sue conseguenze nel rito del lavoro*, nota a Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, in *Dir. lav.*, 1974, II, 453 ss.

– ID., *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1974-1975, 103 ss.

– ID., *Sindacato e processo*, in *Dir. lav.*, 1977, I, 89 ss.

M. MARZORATI, *I poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*

1979, 739 ss.

A. MASSARI, voce *Ispezione giudiziale*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. IX, Torino, 1963, 197 ss.

– ID., *Esibizione delle prove*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. VI, 1964, 848 ss.

G. MAZZONI, *Prime osservazione sullo «statuto dei diritti dei lavoratori»*, in *Dir. econ.*, 1970, 153 ss.

A. MAZZIOTTI, *Potere-dovere istruttorio del giudice nel rito del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 2001, II, 643 ss.

M. MAZZOTTA, *A proposito della speciale procedura nelle controversie del lavoro*, in *Dir. lav.*, 1932, I, 465 ss.

A. MELUCCI, F. ROSITI, *L'ambivalenza istituzionale: sindacato e magistratura nell'applicazione dello Statuto dei lavoratori*, in *Sindacato e magistratura nei conflitti di lavoro - I. L'uso politico dello Statuto dei lavoratori*, a cura di T. TREU, Bologna, 1975, 188 ss.

A. MENGALI, *Il fatto processualmente rilevante tra disciplina della prova e preclusioni istruttorie: brevi riflessioni e spunti ricostruttivi*, in *Giusto proc. civ.*, 2023, 601 ss.

S. MERLI, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1800-1900*, Firenze, 1976.

G. MESSINA, *I concordati di tariffe nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, II, 458 ss.

– ID., *Per il regolamento legislativo dei concordati di tariffa*, in *Atti del Consiglio superiore del lavoro (IX sessione-giugno 1907)*, Roma, 1907, 143.

G. METE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 379 ss.

G.A. MICHELI, *L'onere della prova*, Padova, 1946.

– ID., *L'onere della prova*, Padova, 1946.

– ID., *Corso di diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 1960.

G. MICCOLIS, *L'acquisizione della "verità materiale" nel "giusto processo"*, in *Giusto proc. civ.*, 2020, 37 ss.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, *Bollettino dell'ufficio del lavoro*, vol. XXI, N. 1 – Gennaio 1914, Roma, 1914.

MINISTERO PER LA COSTITUENTE, *Relazione all'Assemblea Costituente*, Roma, 1946, I, 267 ss.

P. MITOLO, *Riesame senza gravame?*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1939, II, 3 ss.

G. MONTELEONE, *Preclusioni e giusto processo: due concetti incompatibili*, in *Giusto proc. civ.*, 2006, 31 ss.

– ID., *Manuale di diritto processuale civile, Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni*, vol. I, 7^a ed., Padova, 2015.

– ID., *Il controllo della Corte suprema sulla motivazione delle sentenze. Evoluzione storica*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 871 ss.

– ID., *Prove, preclusioni e "verità materiale" nelle controversie di lavoro*, in *Giusto proc. civ.*, 2020, 965 ss.

G. MONTELEONE, *Una magistratura del lavoro: i collegi dei probiviri nell'industria. 1883-1911*, in *Studi storici*, 1978.

G. MONTEMARTINI, *Sui collegi dei probiviri nel periodo 1904-1912 col confronto*

degli anni precedenti. *Relazione presentata alla commissione di Statistica e Legislazione presso il Ministero di grazia e giustizia nella sessione del luglio 1913*, Roma, 1914.

– ID., *I probiviri industriali. Inchiesta per la riforma della legge 15 giugno 1893*, Roma, 1904.

L. MONTESANO, *In tema di prova officiosa e di «invito ad integrare» prove testimoniali di parte nel nuovo processo del lavoro*, nota a Pret. Roma, 30 gennaio 1974, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 430 ss.

– ID., *L'interrogatorio libero dei «terzi interessati» dopo la sentenza costituzionale n. 248 del 1974*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 222 ss.

– ID., *Le prove officiose nel processo del lavoro coordinate all'oralità, alle preclusioni e alla paritaria difesa*, in *Mas. giur. lav.*, 1976, 440 ss.

– ID., *Le prove disponibili d'ufficio e l'imparzialità del giudice civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 189 ss.

– ID., *Le «prove atipiche» nelle «presunzioni» e negli «argomenti» del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 233 ss.

L. MONTESANO, F. MAZZIOTTI, *Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale. Commento della legge 11 agosto 1973 n. 533*, Napoli, 1974.

L. MONTESANO, R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, 3^a ed., Napoli, 1996.

L. MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, 4^a ed., 1923, Milano, Vol. IV.

– ID., *Inaugurazione dell'anno giudiziario 1913-1914 – Discorso pronunciato dal procuratore generale Lodovico Mortara, senatore del regno, nell'assemblea generale del 6 novembre 1913*, Roma, 1913.

– ID., *Il processo nelle controversie individuali del lavoro – Il passato, il presente, il futuro*, in *Giur. it.*, 1934, IV, 211 ss.

– ID., *Per la riforma della legge sui probiviri*, in *Giur. it.*, 1904, 25 ss.

– ID., *Sui collegi dei probiviri per le industrie*, in *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile (sessione del giugno 1902)*, Roma, 1902.

F. MORTILLARO, *Le associazioni sindacali nel nuovo processo del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 1973, 477 ss.

F. MOSETTO, *Legittimazione a testimoniare e interesse all'intervento*, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1305 ss.

R. MUSATTI, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 250 ss.

D. NAPOLETANO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 293 ss.

– ID., *Diritto processuale del lavoro*, Roma, 1960.

– ID., *Funzione delle preture, del tribunale delle corti di appello nel nuovo processo del lavoro*, in *Per una riforma della giustizia*, Genova, 1965, 31 ss.

– ID., *Primi orientamenti interpretativi del nuovo processo del lavoro (L. 11 agosto 1973, n. 533)*, 2^a ed., Napoli, 1973.

– ID., *Sui poteri istruttori del giudice del lavoro*, in *Giur. it.*, I, 677 ss.

A. NASI, *Disposizione del diritto e azione dispositiva. Contributo allo studio del*

principio dispositivo nel processo civile di cognizione, Milano, 1965.

U. NATOLI, *Ancora sull'attuazione dell'art. 39 della Costituzione*, in *Riv. giur. lav.*, 1961, 385 ss.

A. NAVARRA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 299 s.

G. NEPPI MODONA, *La magistratura ed il fascismo*, in *Pol. dir.*, 1972, 563 ss.

– ID., *Sciopero potere politico e magistratura 1870-1922*, Bari, vol. I, 1979.

– ID., *Sciopero potere politico e magistratura 1870-1922*, Bari, vol. II, 1979.

N. NERI BERNARDI, voce *Prove nel processo del lavoro*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XX, Torino, 1993, 1063 ss.

S. NESPOR, *Il paese senza regole e il processo del lavoro*, in *Lav. Dir.*, 2008, 658 ss.

C.A. NICOLETTI, *Tutela differenziata e interrogatorio «libero» delle parti (circa un tipo di ricerca della verità in un certo tipo di processo)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1984, 936 ss.

– ID., *Giustizia di lavoro*, Torino, 1987.

S. NISIO, *La composizione sindacale e il nuovo ordinamento per la decisione delle controversie individuali del lavoro*, in *Foro it.*, 1934, IV, 139 ss.

C. NOCELLA, *Sulla capacità a testimoniare del legittimato all'intervento adesivo dipendente*, in *Giust. civ.*, 1958, I, 364 ss.

P. NUVOLONE, *Discrezionalità del giudice e certezza del diritto*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, vol. I, Milano, 1979, 585 ss.

G. OLIVETTI, *Corso di diritto corporativo*, Torino, 1932-1933.

ORENGO, I. LADU, S. SENESE, *Aspetti finanziari e organizzativi del rito del lavoro*, in *Foro it.*, 1974, V, 49 ss.

G. OTTELLO, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Il nuovo codice di procedura civile. Commentario diretto da M. D'AMELIO*, I, Torino, 1943, 496 ss.

I. PAGNI, *La ricerca della verità materiale nel processo del lavoro: un difficile bilanciamento di poteri*, in *Argomenti dir. lav.*, 2009, 590 ss.

– ID., *L'evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di rapidità della tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 75 ss.

A. PALATIELLO, *I poteri processuali del giudice nel nuovo rito del lavoro*, in *Nuovo dir.*, 1974, II, 291 ss.

A. PANZAROLA, *Commento all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di R. MARTINO, A. PANZAROLA, Torino, 2013, 685 ss.

– ID., *Rigidità e flessibilità del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 1442 ss.

L. PASSANANTE, *Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 180 ss.

– ID., *La prova illecita nel processo civile*, Torino, 2017.

S. PATTI, *Prove. Disposizioni generali*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. SCIALOJA, G. BRANCA, Bologna-Roma, 1987, 15 ss.

M. PEDRAZZOLI, *La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1020 ss.

- ID., *Tutela penale dell'ordine del giudice e restaurazione dei diritti sindacali nell'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 841 ss.
- ID., *Il compagno pretore e le lotte operaie*, in *Pol. dir.*, 1972, 375 ss.
- G.M. PENNISI, *Tardiva produzione dei documenti nel rito del lavoro*, nota a Trib. Bologna, 18 dicembre 1974, in *Riv. dir. proc.*, 1976, 612 ss.
- G. PERA, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 56 ss.
- ID., *Sulla riforma dell'istruzione probatoria nel processo del lavoro*, in *Per una riforma della giustizia del lavoro*, Genova, 1965.
- ID., *Sulla risoluzione delle controversie individuali di lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, 190 ss.
- ID., *La riforma del processo del lavoro nello scorcio della quarta legislatura*, in *Foro it.*, 1968, V, 81 ss.
- ID., *Disposizioni processuali dello «Statuto» dei lavoratori*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, 361 ss.
- ID., *Interrogativi sullo Statuto dei lavoratori*, in *Dir. lav.*, 1970, 188 ss.
- ID., *Il decennale del processo del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1984, 607 ss.
- ID., *Bilancio e prospettive del contenzioso del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, I, 193 ss.
- F. PERGOLESI, *Funzione processuale e Magistratura del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1928, I, 261.
- ID., *I ricorsi contro la formazione degli albi degli esperti nelle Corti d'appello funzionanti come magistratura del lavoro*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1928, II, 289.
- ID., *La magistratura del lavoro*, Roma, 1928.
- G.C. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533*, Padova, 1975.
- F. PERRONE, *Commento all'art. 262 c.p.c.*, in *Codice di Procedura Civile commentato a cura di L.P. Comoglio e R. Vaccarella con la collaborazione di M.C. Giorgetti, G. Finocchiaro, A. Scala*, Torino 2010.
- M. PERSIANI, *Condotta antisindacale, interesse del sindacato, interesse collettivo e interesse individuale dei lavoratori*, in *Pol. dir.*, 1971, 543 ss.
- M. PERSIANI, F. CARINCI, *Trattato di diritto del lavoro*, Padova, 2010.
- G. PETRACCONI, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1956, 101 ss.
- ID., *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Conclusioni e proposte*, in *Riv. giur. lav.*, 1957, 205 ss.
- ID., *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 343 ss.
- P. PIC, *Regolamenti di fabbrica e ammende padronali (Studio di diritto comparato)*, in *Riv. dir. comm.*, 1905, I, 8 ss.
- L. PICCININNI, *I motivi di ricorso in cassazione dopo la modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 407 ss.
- M. PICCOLI, *Considerazioni intorno alla recente proposta di uno statuto dei lavoratori*, in *Sindacalismo*, 1963, 2, 18 ss.
- F. PIGA, *Incostituzionalità delle norme relative all'organizzazione delle sezioni specializzate agrarie*, nota a Corte cost. 20 dicembre 1962, n. 108, in *Giur. agr. it.*,

1963, 18 ss.

M. PILLONI, *Preclusioni istruttorie, poteri istruttori officiosi ex art. 421, 2° comma, c.p.c. e giusto processo*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, 1103.

C. PISANI, *Processo del lavoro, allegazione tardiva dei fatti e limiti al potere istruttorio del giudice*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, I, 207 ss.

– ID., *Le preclusioni nel rito del lavoro*, in *www.judicum.it*.

R. POLI, *Le modifiche relative al giudizio di Cassazione*, in *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, a cura di C. PUNZI, Torino, 2013, 193 ss.

D. PRETI, *La regolamentazione delle controversie individuali di lavoro in regime fascista*, in *Studi storici*, 1972, 2, 125 ss.

U. PROSPERETTI, *L'evoluzione del diritto del lavoro nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Foro it.*, 1966, V, 57 ss.

A. PROTO PISANI, *Il processo civile di cognizione a trent'anni dal codice (*) (Un bilancio e una prospettiva)*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, 35 ss.

– ID., *Il procedimento di repressione dell'attività antisindacale (*) (Due anni di applicazione dello statuto dei lavoratori)*, in *Foro it.*, 1973, V, 57 ss.

– ID., *Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro (*) (premesse alla legge 11 agosto 1973 n. 533)*, in *Foro it.*, 1973, V, 205 ss.

– ID., *In tema di prova nel processo del lavoro: temperamenti al principio di eventualità*, nota a Cass. civ., sez. lav., 11 luglio 1981, n. 4536, in *Foro it.*, 1981, I, 2402 ss.

– ID., *Codice di procedura civile (riforma del)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, appendice, 1991.

– ID., voce *Lavoro (controversie individuali in materia di)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., X, Torino, 1993, 297 ss.

– ID., *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993.

– ID., *Incontro di studio su "Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di formazione del diritto"*, Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno, Firenze, 1996.

– ID., *Il codice di procedura civile del 1940 fra pubblico e privato*, in *Foro it.*, 2000, IV, 73 ss.

– ID., *Dodici anni di riforme per la giustizia civile*, in *Foro it.*, 2001, V, 89 ss.

– ID., *Giusto processo e valore della cognizione piena*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 265 ss.

– ID., *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel processo civile*, nota a 23 gennaio 2002, n. 761, in *Foro it.*, 2003, I, 604 ss.

– ID., *Verso la residualità del processo a cognizione piena?*, in *Foro it.*, 2006, V, 53 ss.

– ID., *I modelli di fase preparatoria dei processi a cognizione piena in Italia dal 1940 al 2006*, in *Foro it.*, 2006, V, 373 ss.

– ID., *Contro l'inutile sommarizzazione del processo civile*, in *Foro it.*, 2007, V, 44 ss.

– ID., *Intervento sconsolato sulla crisi dei processi civili a cognizione*, in *Foro it.*, 2008, V, 11 ss.

– ID., *Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*,

2008, 1509 ss.

– ID., *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, 221 ss.

– ID., *La crisi dei processi a cognizione piena e una proposta*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, 100 ss.

– ID., *I processi a cognizione piena in Italia dal 1942 al 2012*, in *Foro it.*, 2012, V, 321 ss.

– ID., *Silenzio della dottrina e attenzione dell'avvocatura alle proposte fiorentine di riforme del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 188 ss.

C. PUNZI, *Repressione della condotta antisindacale: Profili di diritto processuale*, in *Commentario dello statuto dei lavoratori*, a cura di U. Prosperetti, vol. II, Milano, 1975.

– ID., *Il processo civile. Sistema e problematiche – La fase di cognizione nella tutela dei diritti*, vol. II, 2^a ed., Torino, 2010.

F. RAMELLA, *Industrie e trasformazioni sociali. Appunti per una ricerca sui tessitori del biellese*, in *Quaderni storici*, 1973, Vol. 8, N. 22, 192 ss.

O. RANELLETTI, *I "rapporti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici", nell'art. 1 n. 4 del d. l. 21 maggio 1934, n. 1073*, in *Foro it.*, 1936, IV, 1 ss.

– ID., *Sull'art. 1 n. 4, dello schema di decreto legislativo per la decisione delle controversie individuali del lavoro, allegato alla legge 22 gennaio 1934, n. 76*, in *Foro it.*, 1934, IV, 1 ss.

A. RASELLI, *Appunti intorno alla funzione della magistratura del lavoro*, in *Studi di diritto processuale in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, 691 ss.

– ID., *La magistratura del lavoro: giurisdizione ed azione*, Padova, 1934.

C. RASIA, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna, 2016.

E. REDENTI, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, in *Riv. dir. comm.*, 1905, I, 356 ss.

– ID., *Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, Roma, 1906.

– ID., *La riforma dei probiviri*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, 626 ss.

– ID., *Sulla riforma del processo civile*, in *Giur. it.*, 1934, IV, 251 ss.

– ID., *Sul nuovo progetto del codice di procedura*, in *Foro it.*, 1934, IV-14, 177 ss.

– ID., *Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile: schema di progetto del Libro primo*, Roma, 1936.

– ID., *Diritto processuale civile*, vol. I, 2^a ed., Milano, 1957.

– ID., *Sulla funzione delle magistrature industriali*, in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, II, Milano, 1962.

– ID., *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, II, Milano, 1962.

Referendum sulla modificazione delle norme processuali delle controversie individuali di lavoro, in *Dir. lav.*, 1931, I, 312 ss.

G. REALI, *L'interrogatorio delle parti nel processo civile*, Bari, 2009.

– ID., *L'istruzione probatoria nel processo ordinario e in quello del lavoro*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 395 ss.

Relazione alla commissione giustizia del sen. Nicolò Lipari, in *Riv. trim. dir. proc.*

civ., 1986, 318 ss.

Relazione dei senatori Martinazzoli e Torelli al disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro del Senato, in V. DENTI, G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973 n. 533*, Milano, 1974, 351 ss.

Relazione ministeriale al disegno di legge «Modificazioni del cod. proc. civ. e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice», presentato alla Camera dei deputati il 4 febbraio 1960, in *Foro it.*, 1960, IV, 72 ss.

Relazione del Guardasigilli al cod. proc. civ. del 1940.

M. RICCA-BARBERIS, *I sindacati industriali e la giurisprudenza*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, I, 458 ss.

– ID., *Intorno all'oralità*, in *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento*, Padova, 1927, 729 ss.

– ID., *Sulla riforma dell'ordinamento giudiziario*, in *Foro it.*, 1957, IV, 97 ss.

G.F. RICCI, *Legittimazione alla testimonianza e legittimazione all'intervento*, nota a App. Torino, 26 gennaio 1959, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 334 ss.

– ID., *Il principio dispositivo come problema di diritto vigente*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 380 ss.

– ID., *Le prove illecite nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1987, 34 ss.

– ID., *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013.

M. RICCIARDI, *Il processo di formazione dello Statuto dei lavoratori*, in *Sindacato e magistratura nei conflitti di lavoro - I. L'uso politico dello Statuto dei lavoratori*, a cura di Tiziano Treu, Bologna, 1975, 92 ss.

L. RIVA-SANSEVERINO, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 47 ss.

– ID., *Parere «pro veritate» sull'art. 28 dello Statuto dei lavoratori - legge 20 maggio 1970, n. 300*, in *Orient. giur. lav.*, 1970, 371 ss.

R. ROBERTI, *La riforma della procedura per le vertenze individuali di lavoro*, in *Dir. lav.*, 1931, I, 499 ss.

U. ROMAGNOLI, *Il contratto collettivo di impresa*, Milano, 1963.

– ID., *Lo statuto dei diritti dei lavoratori*, in *Il Mulino*, 1965, 488 ss.

– ID., *Le associazioni sindacali nel processo*, Milano, 1969.

– ID., *Il diritto sindacale corporativo e i suoi interpreti*, in *Storia contemporanea*, 1970, 105 ss.

– ID., *Aspetti processuali dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 1312 ss.

– ID., *Una nuova politica giudiziaria*, in *Pol. dir.*, 1972, 363 ss.

– ID., *Il ruolo del sindacato nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1974, 154 ss.

– ID., *Sindacati e diritto. Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in *Studi storici*, 1973, 3 ss., ripubblicato in *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna, 1974, 123 ss.

– ID., *L'equità nei conflitti di lavoro: elementi per un bilancio consultivo*, in *Pol. dir.*, 1974, _____, ripubblicato in *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna, 1974, 277 ss.

– ID., *Un giurista liberal-democratico e il diritto dei probiviri*, in *Riv. trim. dir.*

proc. civ., 1985, N.4, 49 ss.

R. ROMEI, *Il processo del lavoro tra vecchi e nuovi riti: ovvero quale processo si celebra nelle aule di giustizia*, in *Lav. dir.*, 2014, 553 ss.

A. RONCO, *Prove nuove nel processo del lavoro: alla limitazione dei poteri ufficiosi del giudice in appello si accompagna l'ampliamento delle facoltà di parte in primo grado*, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 131 ss.

L. ROSENSTOCK-FRANCK, *L'économie corporative fasciste en doctrine et en fait*, Parigi, 1934.

G. RUBINO, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 296 ss.

– ID., *I poteri del giudice istruttore nell'art. 439 c.p.c. in materia di prova testimoniale*, in *Foro nap.*, 1957, II, 30 ss.

G. RUGGERO, *Falsa testimonianza*, in *Enc. dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, 531 ss.

RUINI, *Al sindacato non servono le stampelle*, in *Conquiste del lavoro*, 23 giugno 1970, 21.

F. RUSSO, *Contributo allo studio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro nelle controversie di primo grado*, in *Lav. prev. oggi*, 2011, 9-10, 530 ss.

A. SALETTI, *La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 247 cod. proc. civ.: prospettive e problemi*, nota a Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 9 ss.

– ID., *L'appello nel rito del lavoro e nel procedimento sommario dopo la riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1423 ss.

L. SALVANESCHI, *Dovere di collaborazione e contumacia*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 564 ss.

G. SALVEMINI, *Sotto la scure del fascismo*, Torino, 1948.

A.M. SANDULLI, *Sulla costituzionalità delle «sezioni specializzate» per gli equi fitti*, in *Rass. dir. pubbl.*, 1949, I, 110 ss.

P. SANDULLI, *La legge sul nuovo processo del lavoro (profili di diritto sostanziale)*, in *Dir. soc.*, 1974, 219 ss.

L.R. SANSONE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 299.

F. SANTI, *I lavoratori e lo statuto dei diritti*, in *Avanti!*, 22 febbraio 1964, 1-2.

G. SANTORO-PASSARELLI, *Note per un discorso sulla giustizia del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2013, I, 513 ss.

G. SANTUCCI, *Unità e deformazione del processo*, in *Foro it.*, 1951, V, 233 ss.

R. SANTULLI, *«Iura novit curia» e processo del lavoro*, nota a Trib. Torino, 1 ottobre 1980, in *Foro it.*, 1981, I, 533 ss.

B. SASSANI, *A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione*, in www.judicium.it.

– ID., *Il codice di procedura civile e il mito della riforma perenne*, in www.judicium.it.

– ID., *Il rito del lavoro a cinquant'anni dal suo debutto: la resistenza all'effimero e le tentazioni dell'omologazione*, in www.judicium.it.

– ID., *Riflessioni sulla motivazione della sentenza sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.*, 2013, 849 ss.

- ID., *La deriva della cassazione – e il silenzio dei chierici*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 48 ss.
- S. SATTA, *Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1937, I, 32 ss.
- ID., *In difesa del codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 1947, IV, 45 ss.
- ID., *Sulla testimonianza del mediatore*, in *Giur. it.*, 1954, I, 1, 386 ss.
- ID., *Diritto processuale civile*, Padova, 1959.
- ID., *Commentario al codice di procedura civile*, vol. II, tomo I, Milano, 1966.
- G. SCARSELLI, *Brevi note sulle modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005*, in *Foro it.*, 2005, V, 171 ss.
- ID., *Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile*, Napoli, 2010.
- ID., *Le riforme del processo civile nel silenzio degli avvocati*, in www.judicium.it.
- V. SCIALOJA, *Diritto pratico e diritto teorico*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, p. 63 ss.
- S. SCIARRA, *Diritti e poteri nei luoghi di lavoro. Una lettura dello Statuto dei lavoratori nel tempo della pandemia*, in *Mon. cred.*, 2021, 11 ss.
- E. SCODITTI, *Il giudice nell'Italia degli anni Settanta*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. I, 2007, 129 ss.
- R. SCOGNAMIGLIO, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 242 ss.
- P. SECCHIA, *Capitalismo e classe operaia nel centro laniero d'Italia*, Roma, 1960.
- A. SEGNI, *Il principio di eventualità e la riforma del processo civile*, in *Studi Sassaresi*, 1939, 71 ss.
- ID., *I tribunali del lavoro in Italia*, in *Studi di diritto processuale in onore di G. Chiovenda*, Padova, 1927, 771 ss.
- S. SENESE, *Giudice naturale e nuovo processo del lavoro*, in *Foro it.*, 1974, V, 113 ss.
- A. SERMONTI, *A proposito della competenza della Magistratura del lavoro nelle controversie collettive economiche*, in *Foro it.*, 1935, IV, 308 ss.
- V. SIMI, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 153 s.
- G. SIMONESCHI, *La riforma della disciplina delle controversie individuali di lavoro nel testo approvato dal Senato*, in *Foro it.*, 1973, V, 129 ss.
- ID., *Regime transitorio e strutture giudiziarie nella riforma del processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1558 ss.
- C. SMURAGLIA, *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 51 ss.
- ID., *Interventi legislativi nel settore del lavoro (dalla L. n. 604 alla riforma del processo del lavoro) e realtà del Paese*, in *Riv. giur. lav.*, 1973, 331 ss.
- P. SOLE, *Sul delicato contemperamento dei poteri istruttori del Giudice con le carenze probatorie delle parti, tra timori di parzialità e di violazione del principio del contraddittorio*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005 II, 688 ss.
- A. SOLMI, *La magistratura del lavoro*, in CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA, *I 10 anni della Carta del Lavoro*, 1937, 169 ss.
- ID., *L'idea fascista nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937, IV, 165 ss.
- ID., *Lineamenti del nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1937, IV, 49 ss.

- ID., *I poteri del giudice nel nuovo processo civile*, in *Foro it.*, 1938, IV, 17 ss.
- P. SORDI, F. AMENDOLA, *Il processo del lavoro pubblico e privato*, Torino, 2004.
- E. SPAGNA MUSSO, voce *Giudice (nozione)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, 945 ss.
- A. SRAFFA, *Il valore d'un occhio e le leggi sugli infortuni sul lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, II, 423 ss.
- ID., *La nuova legge sugli infortuni (29 giugno 1903) e il relativo regolamento*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, I, 422.

- S. TADDEI, *Sempre richiesta una motivazione espressa per ammettere o escludere mezzi di prova*, in *Guida al dir.*, 2004, n. 41, 30 ss.
- G. TARELLO, *Teorie e ideologie nel diritto sindacale. L'esperienza italiana dopo la Costituzione*, Milano, 1972.
- ID., *Orientamenti della magistratura, del giurista-interprete e della dottrina sulla funzione politica*, in *Pol. dir.*, 1972, 459 ss.
- ID., *Profili di giuristi contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica raccolti da Giovanni Tarello*, vol. IV, 1974, 499 ss.
- M. TARUFFO, *Efficacia della pronuncia sul licenziamento per motivi sindacali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1971, 1518 ss.
- ID., *Note in tema di giudizio di fatto*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, 40 ss.
- ID., *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 389 ss.
- ID., *Il diritto alla prova nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 74 ss.
- ID., *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *Foro it.*, 1974, V, 83 ss.
- ID., *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975.
- ID., *Problemi in tema di uguaglianza delle armi nel processo civile: l'accesso alle corti e la funzione del giudice*, in *L'eguaglianza delle armi nel processo civile, atti del Convegno 10 dicembre 1976*, Milano, 1977.
- ID., *Problemi e linee evolutive nel sistema delle prove civili in Italia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, 1569 ss.
- ID., *La giustizia civile in Italia dal '700 a oggi*, Bologna, 1980.
- ID., *Prova testimoniale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, Milano, 1988.
- ID., *Della prova testimoniale*, in *Commentario al codice civile*, diretto da P. Cendon, vol. VI, Torino, 1991.
- ID., *La prova dei fatti giuridici*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO, Milano, 1992, II, 2, 163 s.
- ID., voce *Interrogatorio*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, VIII, Torino, 1993, 40 ss.
- ID., voce *Onere della prova*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, 72 ss.
- ID., voce *Procedura civile (codice di)*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, XIV, Torino 1996, 658 ss.
- ID., voce *Prova (in generale) nel processo civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, X, Torino, 1997, 299 ss.
- ID., *La semplice verità – Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009.
- ID., *La prova nel processo civile*, a cura di ID., Milano, 2012.
- ID., *Le novità nel giudizio di cassazione*, in *Libro dell'anno del Diritto 2013*,

reperibile al sito www.treccani.it.

G. TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano, 1971, 350 ss.

– ID., *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano, 1972.

– ID., *Problemi del contraddittorio nell'istruzione probatoria civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 634 ss.

– ID., *Le associazioni di categoria nei processi civili con rilevanza collettiva*, in *Riv. dir. proc.*, 1987, 782 ss.

– ID., *Manuale del processo del lavoro*, 5^a ed., Milano, 2008.

G. TARZIA, L. DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*, 6^a ed., Milano, 2015.

M. TATARELLI, *Puntualizzazioni sugli oneri di allegazione e contestazione e sull'esercizio dei poteri officiosi nel processo del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2014, n. 12, 955 ss.

A.M. TEDOLDI, *Appunti sul processo del lavoro*, in *Giur. it.*, 2002, 1549 ss.

G. TESORIERE, *Rassegna di giurisprudenza sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie – Legge 11 agosto 1973, n. 533 – 1973-1978*, Padova, 1979.

– ID., *Lineamenti di diritto processuale del lavoro*, 2^a ed., Padova, 1978.

– ID., *Diritto processuale del lavoro*, 6^a ed., Padova, 2012.

R. TISCINI (a cura di), *Il processo del lavoro quarant'anni dopo – Bilanci prospettive*, Napoli, 2015.

S. TODDE, *Brevi osservazioni in tema di poteri officiosi del giudice del lavoro*, in *Giust. civ.*, 1988, I, 2261 ss.

A. TORRENTE, *La prova nel processo del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1959, I, 169 ss.

– ID., *Risposte all'inchiesta su alcuni problemi relativi alla riforma dei codici*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 241 ss.

G. TRISORIO LIUZZI, voce *Ispezione nel processo civile*, in *Dig. disc. civ. sez. priv.*, vol. X, Torino, 1993, 199 ss.

– ID., *Il ricorso in cassazione. Le novità introdotte dal d.l. 83/2012*, in www.judicium.it.

TURATI, *Per la riforma della legge sui probiviri industriali*, in *Atti del Consiglio superiore del lavoro (II sessione-marzo 1904)*, Roma, 1904, 20 ss.

T. TREU, *Prima e dopo lo statuto dei lavoratori*, in *Prospettiva sindacale*, 1970, 16 ss.

– ID., *Attività antisindacale e interessi collettivi*, in *Pol. dir.*, 1971, 565 ss.

– ID., *La CISL degli anni '50 e le ideologie giuridiche dominanti*, in *Dottrine giuridiche e ideologie sindacali*, a cura di G. TARELLO, Bologna, 1973.

– ID., *Riforma del processo del lavoro e ruolo del sindacato*, in *Riv. giur. lav.*, 1973, I, 341 ss.

– ID., *Condotta antisindacale e atti discriminatori*, Milano, 1974.

N. TROCKER, *Sezioni specializzate e partecipazione di laici all'esercizio della giurisdizione civile*, in *Studi in onore di E.T. Liebman*, vol. I, Milano, 1979, 617 ss.

G. TUCCI, *L'art. 28 dello «Statuto dei lavoratori» e la tutela delle associazioni sindacali*, in *Riv. giur. lav.*, 1970, I, 565 ss.

S. TURONE, *Storia del sindacato in Italia*, Bari, 1973.

– ID., *Sindacato e classi sociali*, Bari, 1976.

P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia, 1963.

R. VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano, 1977.

– ID., *Informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali nel processo del lavoro*, nota a Pret. Bologna, 7 maggio 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 688ss.

L. VALIANI, *Il movimento operaio sindacale sotto il fascismo*, in *Dall'antifascismo alla resistenza*, Milano, 1959.

A. VALLEBONA, *L'onere della prova nel diritto del lavoro*, Padova, 1988.

– ID., *Gli oneri di deduzione e di prova nelle controversie di lavoro: il sistema disegnato dalle sezioni unite*, in *Problemi attuali sul processo del lavoro*, Milano, 2006, 31 ss.

– ID., *Il trionfo del processo del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2009, 566 ss.

V. VARANO, *Giudici laici e giustizia civile - Problemi di diritto inglese e italiano*, in *Studi senesi*, 1979, 199 ss.

C. VELLANI, voce *Ausiliari del giudice*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. I, Torino, 1958, 1542 ss.

– ID., *La collaborazione tra il giudice e le parti nel processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, 979 ss.

M. VELLANI, *Il pubblico ministero nel proceso, II. Il diritto italiano vigente*, Bologna, 1970.

– ID., *Appunti sul nuovo processo del lavoro*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1973, 1545 ss.

– ID., *Le controversie in materia di lavoro e di equo canone. Lineamenti generali*, Milano, 1990.

C. VENDITTI, *Per una riforma urgente del processo del lavoro. Il pensiero della associazione forense del lavoro di Napoli*, in *Riv. giur. lav.*, 1955, 196 ss.

E. VENEZIAN, *La legge russa del 2 giugno 1903 sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, II, 71 s.

L. VENTURA, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, 161 ss.

– ID., *Giudice del lavoro, processo del lavoro e crisi della giustizia*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 135 ss.

– ID., *Giudice del lavoro, processo del lavoro e crisi della giustizia*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 223 ss.

– ID., *Giudice del lavoro, processo del lavoro e crisi della giustizia*, in *Riv. giur. lav.*, 1964, 285 ss.

– ID., *Problemi attuali del giudice del lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1966, 401 ss.

G. VERDE, *L'onere della prova nel processo civile*, Camerino, 1974.

– ID., *Norme inderogabili, tecniche processuali e controversie del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1977, 220 ss.

– ID., *La disciplina delle prove nei processi del lavoro e del pubblico impiego*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, 70 ss.

– ID., *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 507 ss.

G. VERDE, G. OLIVIERI, voce *Processo del lavoro e della previdenza*, in *Enc. dir.*,

vol. XXXVI, Milano, 1987, 198 ss.

G. VIDIRI, *I poteri istruttori del giudice del lavoro nel processo civile rinnovato*, in *Giust. civ.*, 2010, 147 ss.

– ID., *Creatività del giudice e processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 1204 ss.

– ID., *L'indispensabilità delle prove nel rito del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1464 ss.

A. VIGLIONE, *Sulla sindacabilità in Cassazione del mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 1041.

G. VILLANI, *I poteri istruttori del giudice*, in *Il diritto processuale del lavoro*, vol. IX, a cura di A. VALLEBONA, Padova, 2011, 276, 249 ss.

C. VOCINO, G. VERDE, *Processo del lavoro*, 4^a ed., Napoli, 1989.

G. VOLPE, *La carriera dei magistrati in L'ordinamento giudiziario*, a cura di A. PIZZORUSSO, Bologna, 1974, 357 ss.

E. VULLO, *Commento all'art. 420 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, vol. V, diretto da L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, Torino, 2013, 535 ss.

– ID., *Commento all'art. 421 c.p.c.*, in *Commentario del codice di procedura civile*, vol. V, diretto da L.P. COMOGLIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, Torino, 2013, 598 ss.

– ID., *La trattazione e l'istruzione della causa*, in *Diritto processuale civile*, tomo III, diretto da L. DITTRICH, Torino, 2019, 3222 ss.

– ID., *La riforma del processo del lavoro del 1973 nel dibattito della dottrina dell'epoca, tra entusiasmi e critiche, "ideologie" e sistema*, in *Judicium*, 2021, 293 ss.

F. ZANNONE, *Per una riforma urgente del processo del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, 231 ss.

M.T. ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1955.

G. ZECCA, *Diario di un giudice del lavoro*, in *Questione giustizia*, 27 ottobre 2014.

M. ZUMPARO, *Allegazione di parte e poteri del giudice nel processo del lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1991, II, 693 ss.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE CONSULTATA

Corte cost. 22 aprile 1980, n. 64, in *Foro it.*, 1980, I, 1249.

Corte cost. 10 maggio 1979, n. 10, in *Giur. cost.*, 1979, I, 235.

Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13, in *Foro it.*, 1977, I, 259.

Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, in *Giur. cost.*, 1974, 3586 ss., con nota di M. CAPPELLETTI, *La sentenza del bastone e della carota*; in *Riv. dir. proc.*, 1975, 9 ss., con nota di A. SALETTI, *La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 247 cod. proc. civ.: prospettive e problemi*; in *Dir. lav.*, 1974, II, 453 ss., con nota di L. MARTONE, *Incostituzionalità del divieto di testimoniare e sue conseguenze nel rito del lavoro*.

Corte cost. 6 marzo 1974, n. 54, in *Riv. giur. lav.*, 1974, II, 339 ss.

Corte cost. 23 marzo 1968, n. 11, in *Giur. cost.*, 1968, 311 ss.

Corte cost. 20 dicembre 1962, n. 108, in *Giur. cost.*, 1962, 1451 ss., con nota di V. ANDRIOLI, *Effetti della incostituzionalità delle sezioni agrarie*, 1335 ss.; in *Giur. agr. it.*, 1963, 18 ss., con nota di F. PIGA, *Incostituzionalità delle norme relative all'organizzazione delle sezioni specializzate agrarie*; in *Riv. dir. proc.*, 1963, 295 ss., con nota di V. ANDRIOLI, *Requisiti di costituzionalità delle sezioni specializzate*.

Corte cost. 30 dicembre 1961, n. 76, in *Giur. cost.*, 1961, 1340 ss., con note di S. BARTOLE, *Sezioni specializzate e magistratura ordinaria*, 1343 ss. e di V. ANDRIOLI, *Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata*, 1539 ss.

GIURISPRUDENZA DI MERITO CONSULTATA

App. Bari, 16 maggio 2019, in *Leggi d'Italia*.

App. Bari, 28 aprile 2023, in *Leggi d'Italia*.

App. Bari, 31 maggio 2019, in *Leggi d'Italia*.

App. Bari, 16 maggio 2019, in *Leggi d'Italia*.

App. Genova, 18 luglio 1949, in *Foro pad.*, 1950, I, 271 ss.

App. L'Aquila, 5 maggio 1956, in *Mass. Giust. civ.*, 1956, 26.

App. Messina, 21 ottobre 2022, in *Leggi d'Italia*.

App. Reggio Calabria, 11 novembre 2022, in *Leggi d'Italia*.

App. Roma, 14 gennaio 2022, in *Leggi d'Italia*.

App. Roma, 5 luglio 2021, in *Leggi d'Italia*.

App. Roma, 9 luglio 2021, in *Leggi d'Italia*.

App. Roma, 16 luglio 2021, in *Leggi d'Italia*.

App. Roma, 31 luglio 2019, in *Leggi d'Italia*.

App. Roma, 3 agosto 2021, in *Leggi d'Italia*.

App. Roma, 5 agosto 2021, in *Leggi d'Italia*.

App. Torino, 26 gennaio 1959, in *Riv. dir. proc.*, 1960, 334 ss., con nota di E.F. RICCI, *Legittimazione alla testimonianza e legittimazione all'intervento*.

App. Trieste, 20 luglio 1957, in *Mass. Riv. dir. lav.*, 1958, 67.

App. Venezia, 7 dicembre 1974, in *Foro it.*, 1975, I, 1836 ss., con osservazioni di G. RAMPAZZI e in *Riv. dir. proc.*, 1975, 706 ss., con nota critica di F.P. LUISO, *In tema di intervento delle associazioni sindacali nel processo del lavoro*.

App. Venezia, 7 maggio 1952, in *Corti Br. V.*, 1952, 709.

Pret. Bari, 8 settembre 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2333.

Pret. Bari, 21 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2067.

Pret. Bologna, 7 maggio 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 686 ss., con nota di R. VACCARELLA, *Informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali nel processo del lavoro*.

Pret. Brescia, 8 febbraio 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 1047 ss.

Pret. Firenze, 25 settembre 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 1080.

Pret. Genova, 14 giugno 1977, in *Foro it.*, 1978, I, 2361 ss.

Pret. Milano, 28 ottobre 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 280 ss.

Pret. Monopoli, 27 dicembre 1971, in *Foro it.*, 1972, I, 1829.

Pret. Monza, 29 gennaio 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 1080.

Pret. Pisa, 18 aprile 1989, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2213 ss., con nota critica di D. BUONCRISTIANI, *I poteri istruttori di ufficio del giudice del lavoro e il principio del contraddittorio: obbligo di capitolazione della prova testimoniale*.

Pret. Pisa, 9 agosto 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 1875.

Pret. Roma, 30 gennaio 1974, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 431, con nota di L. MONTESANO, *In tema di prova officiosa e di «invito ad integrare» prove testimoniali di parte nel nuovo processo del lavoro*.

Pret. Roma, 29 ottobre 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 509 ss.

Pret. Roma, 20 ottobre 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 509 ss.

Pret. Roma, 14 settembre 1970, in *Foro it.*, 1971, I, 288 ss.

Pret. Roma, 21 aprile 1978, in *Foro it.*, 1979, I, 875 ss.

Trib. Bologna, 13 gennaio 2015, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Bologna, 31 gennaio 1976, in *Foro it.*, 1976, I, 827 ss.

Trib. Cassino, 9 luglio 2015, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Forlì, 1 agosto 2003, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Genova, 21 febbraio 2018, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Genova, 8 luglio 1974, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 151, con nota su altro punto di FABBRINI, *A proposito delle ordinanze di condanna al pagamento di somme non contestate*.

Trib. Larino, 9 agosto 2011, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Lucca, 16 luglio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 3188 ss.

Trib. Milano, 20 novembre 2015, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Milano, 16 aprile 2012, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Milano, 2 novembre 1977, in *Giur. it.*, 1978, I, 2, 324 ss.

Trib. Modena, 2 febbraio 2021, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Monza, 6 aprile 2016, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Monza, 26 marzo 2007, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Napoli, 7 giugno 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 1989 ss.

Trib. Napoli, 29 maggio 1971, in *Foro it.*, 1971, I, 2395 ss.

Trib. Pescara, 7 giugno 2016, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Tempio Pausania, 3 febbraio 2021, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Tempio Pausania, 4 marzo 2021, in *Leggi d'Italia*.

Trib. Teramo, 27 maggio 2020, in *Leggi d'Italia*.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ CONSULTATA

Cass. civ., 29 giugno 1985, n. 3883, in *Mass. giur. it.*, 1985.

Cass. civ., 4 febbraio 1985, n. 737, in *Rep. Foro. it.*, 1985, voce *Lavoro e*

previdenza (controversie in materia di), n. 262.

Cass. civ., 29 gennaio 1985, n. 526, in *Rep. Foro it.*, 1985, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 232; in *Giust. civ.*, 1985, I, 1027.

Cass. civ., 6 dicembre 1984, n. 6445, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1300.

Cass. civ., 10 luglio 1984, n. 4034, in *Rep. Foro it.*, 1984, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 227.

Cass. civ., 27 aprile 1984, n. 2641, in *Leggi d'Italia*.

Cass., 27 febbraio 1984, n. 1406, in *Giust. civ.*, 1984, I, 1448.

Cass. civ., 16 febbraio 1984, n. 1182, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., 30 gennaio 1984, n. 721, in *Riv. it. dir. lav.*, 1984, I, 822 ss., con nota di R. BARCHI, *Sul regime delle preclusioni in ordine alle prove nel processo del lavoro*.

Cass. civ., 17 dicembre 1983, n. 7463, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 292.

Cass. civ., 25 novembre 1983, n. 7091, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 291.

Cass. civ., 11 luglio 1983, n. 4707, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 301.

Cass. civ., 6 giugno 1983, n. 3886, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 256.

Cass. civ., 19 maggio 1983, n. 3478, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materie di)*, n. 294.

Cass., 5 maggio 1983, n. 3091, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 255.

Cass. civ., 19 aprile 1983, n. 2698, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 243.

Cass. civ., 12 aprile 1983, n. 2596, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 254; in *Giust. civ.*, 1984, I, 3046.

Cass. civ., 1 marzo 1983, n. 1522, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., 21 dicembre 1982, n. 7072, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 235.

Cass. civ., 3 novembre 1982, n. 5773, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 237.

Cass. civ., 22 maggio 1981, n. 3354, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 298 e in *Riv. giur. lav.*, 1982, II, 747 ss., con nota di F. FRATTINI.

Cass. civ., 24 aprile 1981, n. 2499, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Previdenza sociale*, n. 307.

Cass. civ., 8 aprile 1981, n. 2032, in *Rep. Foro it.*, 1981, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1111.

Cass. civ., 7 aprile 1981, n. 1978, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, 1981, n. 203.

Cass. civ., 3 novembre 1980, n. 5863, in *Not. giur. lav.*, 1981, 210.

Cass. civ., 16 aprile 1980, n. 2480, in *Rep. Foro it.*, 1980, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 875.

- Cass. civ., 10 gennaio 1980, n. 215, in *Not. giur. lav.*, 1980, 121.
- Cass. civ., 23 ottobre 1978, n. 4797, in *Rep. Foro it.*, 1978, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 580.
- Cass. civ., 8 marzo 1978, n. 1171, in *Foro it.*, 1978, I, 1682 ss., con nota redazionale favorevole; in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 320 ss., con nota critica di G. GUARNIERI, *Sull'omissione dell'interrogatorio nel processo del lavoro e previdenziale*, e in *Temi*, 1978, 393 ss., con nota di G. BASILICO, *Sulla nullità conseguente all'omesso interrogatorio libero nel processo del lavoro*.
- Cass. civ., 25 luglio 1978, n. 374, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., 20 maggio 1977, n. 2083, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce *Prova testimoniale*, n. 42.
- Cass. civ., 24 novembre 1976, n. 4436, in *Rep. Foro it.*, 1976, voce *Prova testimoniale*, n. 30.
- Cass. civ., 9 marzo 1976, n. 792, in *Rep. Foro it.*, 1977, voce *Prova testimoniale*, n. 29.
- Cass. civ., 17 luglio 1974, n. 1135, in *Rep. Foro it.*, 1974, voce *Lavoro (competenza)*, n. 13.
- Cass., 16 aprile 1957, n. 1299.
- Cass. civ., 18 febbraio, 1956, n. 472, in *Riv. dir. lav.*, 1957, II, 169 ss., con nota di G. GIUGNI, *Appunti all'interpretazione del contratto collettivo*.
- Cass., 11 febbraio 1956, n. 404.
- Cass., 5 luglio 1954, n. 2330.
- Cass. civ., 25 luglio 1953, n. 2531, in *Rep. Foro it.*, 1953, voce *Procedimento davanti al Pretore*, n. 27.
- Cass., 19 novembre 1949, n. 2486.
- Cass., 23 luglio 1946, n. 956.
- Cass., 26 gennaio 1943, n. 171.
- Cass., 8 gennaio 1943, n. 22.
- Cass. civ., 28 marzo 1935, in *Mag. del lav.*, 1935, 780.
- Cass. civ., 10 agosto 1934, in *Mass. giur. lav.*, 1934, 428 e in *Riv. lav.*, 1934, 321.
- Cass. civ., sez. I, 8 settembre 2016, n. 17761, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Cassazione civile*, n. 85.
- Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2016, n. 3130, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Giuramento civile*, n. 5.
- Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2004, n. 11864, in *Foro it.*, I, 3392.
- Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2001, n. 2842, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. I, 1 febbraio 2000, n. 1088, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 2018, n. 26274, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Cassazione civile*, n. 50.
- Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2017, n. 14802, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce *Cassazione civile*, n. 104.
- Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2011, n. 13533, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2007, n. 13431, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2006, n. 15430, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2003, n. 8526, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. II, 11 marzo 2002, n. 3505, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Lavoro e*

previdenza (controversie in materia di), n. 117.

Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 1999, n. 11739, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. II, 9 giugno 1997, n. 5121, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. II, 8 aprile 1995, n. 4109, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 1995, n. 1092, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. II, 30 aprile 1954, n. 1338, in *Foro it.*, 1954, I, 1091.

Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 1954, n. 3325, in *Foro it.*, 1955, I, 1511 ss.

Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2019, n. 25913, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21235, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Giuramento civile*, n. 7.

Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2010, n. 12717, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2007, n. 15228, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2004, n. 15197, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2004, n. 10128, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2000, n. 12966, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2000, n. 817, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 25 maggio 1999, n. 5071, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 1999, n. 370, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 181.

Cass. civ., sez. III, 7 gennaio 1998, n. 56, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 16 maggio 1997, n. 4363, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1993, n. 5265, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 1990, n. 10385; in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 195.

Cass. civ., sez. III, 27 agosto 1990, n. 8755, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1988, n. 117, in *Rep. Foro it.*, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, 167.

Cass. civ., sez. III, 20 novembre 1987, n. 8549, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1987, n. 1498, in *Not. giur. lav.*, 1987, 330.

Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 1986, n. 7244, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 4 novembre 1986, n. 6449, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 151; in *Not. Giur. lav.*, 1987, 348.

Cass. civ., sez. III, 10 marzo 1986, n. 1616, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 216 e in *Giust. civ.*, 1987, I, 1211, con nota di R. MARENGO, *Ammissione officiosa di prove nel processo del lavoro: natura e sindacabilità*.

Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 1985, n. 1212, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 1984, n. 5123, in *Giust. civ.*, 1985, I, 783 ss., con nota di C. CECHELLA, *Limiti all'iniziativa istruttoria del giudice del lavoro, le preclusioni all'attività difensiva delle parti e la regola dell'onere della prova*.

Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 1983, n. 7197, in *Rep. Foro it.*, 1989, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 229.

Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1982, n. 2125, in *Mass. giur. it.*, 1982, 535.

Cass. civ., sez. lav., 21 settembre 2023, n. 26993, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2022, n. 35402, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2022, n. 20787, in *Leggi d'Italia*.

- Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 2021, n. 35676, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2021, n. 3542, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2020, n. 23607, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 7 gennaio 2020, n. 112, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 16 ottobre 2019, n. 26225, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 10 settembre 2019, n. 22628, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce *Cassazione civile*, n. 152.
Cass. civ., sez. lav., 1 aprile 2019, n. 9020, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 2018, n. 30264, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2018, n. 30137, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 15 novembre 2018, n. 29402, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 19 ottobre 2018, n. 26479, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22074, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2018, n. 17505, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2018, n. 15631, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 16 novembre 2017, n. 27222, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 2017, n. 26168, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2017, n. 18281, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 24 maggio 2017, n. 13004, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 4 novembre 2016, n. 22471, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9895, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 3 maggio 2016, n. 8725, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2015, n. 21439, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Cassazione civile*, n. 64.
Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2015, n. 14136, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 2015, n. 7403, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 2 ottobre 2014, n. 20819, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2014, n. 6332, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce *Cassazione civile*, n. 31.
Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2014, n. 1484, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 2013, n. 24265, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2013, n. 24188, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 10 dicembre 2012, n. 22393, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 13 agosto 2012, n. 14460, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2012, n. 10439, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 21 dicembre 2011, n. 28075, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2011, n. 23163, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2011, n. 3051, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., del 20 gennaio 2011, n. 1246, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 28 luglio 2010, n. 17649, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 1 luglio 2010, n. 15653, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 14 giugno 2010, n. 14197, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2010, n. 13749, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 15 marzo 2010, n. 6204, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4375, in *Leggi d'Italia*.
Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2009, n. 23760, in *Leggi d'Italia*.

- Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2009, n. 21914, in *Guida dir.*, 2010, 71.
- Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 2009, n. 18261, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2009, n. 17614, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17102, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 54.
- Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2009, n. 16661, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 19 maggio 2009, n. 11603, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8928, in *Foro it.*, 2009, I, 2362.
- Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2009, n. 8066, in *Mass. foro it.*, 1079.
- Cass. civ., sez. lav., 13 marzo 2009, n. 6218, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 16 ottobre 2009, n. 6023, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4667, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 14 novembre 2008, n. 27161, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 17 settembre 2008, n. 23745, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 2008, n. 9262, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 2007, n. 22305, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 9 maggio 2007, n. 10545, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 5 febbraio 2007, n. 2379, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 2006, n. 12729, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2006, n. 11413, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Casazione civile*, n. 11413.
- Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2005, n. 20864, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 30 agosto 2005, n. 17513, in *Mass. giur. lav.*, 2006, 387.
- Cass. civ., sez. lav., 25 agosto 2005, n. 17333, in *Mass. foro it.*, 2005, 1272.
- Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 2005, n. 7115, in *Mass. giur. lav.*, 2005, 516, nota di E. GRAGNOLI, *La nozione di "ipotesi di accordo" e la volontà degli stipulanti*.
- Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2005, n. 3193; in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 15 febbraio 2005, n. 3004, in *Guida dir.*, 2005, n. 15, 88.
- Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2005, n. 701, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2004, n. 16529, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005 II, 688 ss., con nota di P. SOLE, *Sul delicato temperamento dei poteri istruttori del Giudice con le carenze probatorie delle parti, tra timori di parzialità e di violazione del principio del contraddittorio*.
- Cass. civ., sez. lav., 18 agosto 2004, n. 16141, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce *Lavoro (controversie)*, n. 99.
- Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2004, n. 11926, in *Mass. foro it.*, 2004, 893.
- Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11464, in *Riv. it. dir. lav.*, 2005, II, 73, con nota di GHIRARDI, *Sulla controversa natura delle ipotesi di accordo sindacali*.
- Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2004, n. 8054, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2004, n. 10720, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 5 aprile 2004, n. 6655, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 2004, n. 5908, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio 2004, n. 3774; in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467, in *Mass. giur. lav.*, 2004, 1-2, 122.
- Cass. civ., sez. lav., 9 settembre 2003, n. 13186, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce

Lavoro e previdenza (controversie in materia di), n. 190.

Cass. civ., sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12416, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2003, n. 12326, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 7 agosto 2003, n. 11911, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 2003, n. 9650, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2003, n. 8220, in *Rep. Foro it.*, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 185.

Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2003, n. 6836, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 18 aprile 2003, n. 6336, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 119.

Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2003, n. 5768, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2003, n. 4048, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 2002, n. 12002, in *Rep. Foro it.*, 2002, voce *Lavoro (controversie)*, n. 114.

Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2002, n. 7465, in *Mass. foro it.*, 2002, 542.

Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2002, n. 7119, in *Foro it.*, 2002, I, 3374, con nota di R. FRASCA, *Mutamenti della legge regolatrice della giurisdizione o della competenza e deroga all'art. 5 c.p.c.*

Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2002, n. 5526, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 2 aprile 2002, n. 4685, in *Foro it.*, 2002, I, 2018, con nota di C.M. CEA, *Il principio di non contestazione al vaglio delle sezioni unite*; in *Mass. giur. lav.*, 2002, 699, con nota di M. DE IORIS, *L'interrogatorio libero nel processo del lavoro e la sua rilevanza ai fini della decisione della controversia*.

Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2001, n. 3516, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 2001, n. 3228, in *Not. giur. lav.*, 2001, 541.

Cass. civ., sez. lav., 15 dicembre 2000, n. 15820, in *Foro it.*, 2001, I, 3266, con nota di M. IOZZO.

Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 2000, n. 10914, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2000, n. 9034, in *Riv. giur. lav.*, 2001, II, 637, con note di F. MAZZIOTTI, *Potere-dovere istruttorio del giudice nel rito del lavoro* e di I. CIMATTI, *Luci e ombre di una contraddittoria norma processuale ex artt. 421 e 497 cod. proc. civ.*

Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2000, n. 8412, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2000, n. 8069 in *Foro it.*, 2000, I, 2477.

Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 2000, n. 6932, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 2000, n. 6592, in *Riv. giur. lav.*, 2001, II 643 ss., con nota di A. MAZZIOTTI, *Potere-dovere istruttorio del giudice nel rito del lavoro*.

Cass. civ., sez. lav., 12 aprile 2000, n. 4714, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 1999, n. 5639, in *Foro it.*, 2000, I, c. 1268 ss., con nota di C.M. CEA, *Produzione documentale ed iniziativa istruttoria ufficiosa nel rito del lavoro*.

Cass. civ., sez. lav., 29 dicembre 1999, n. 14690, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 20 novembre 1998, n. 11753, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Procedimento civile*, 24.

Cass. civ., sez. lav., 27 settembre 1999, n. 10658, *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 180.

Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 1999, n. 5639, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 20 marzo 1999, n. 2618, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Prova testimoniale*, 2.

Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 1998, n. 9817, in *Rep. Foro it.*, 1998, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 238.

Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 1998, n. 7661, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 27 luglio 1998, n. 7371, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 10 luglio 1998, n. 6769, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 2 giugno 1998, n. 5413, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 1998, n. 3530, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 1998, n. 271, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 22 agosto 1997, n. 7881; in *Rep. Foro it.*, 1997, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 127.

Cass. civ., sez. lav., 2 dicembre 1996, n. 10739, in *Rep. Foro it.*, 1996, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 153.

Cass. civ., sez. lav., 2 settembre 1996, n. 8020, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 1996, n. 6996, in *Lavoro nella giur.*, 1997, 168.

Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 1996, n. 6995, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1996, n. 3367, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 1995, n. 11255, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 170.

Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 1995, n. 10958, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Impugnazioni civili*, n. 120.

Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 1995, n. 10947, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 14 settembre 1995, n. 9715, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 1995, n. 8927, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 229.

Cass. civ., sez. lav., 9 agosto 1995, n. 8743; in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 12 luglio 1995, n. 7611, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 364 ss.

Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 1995, n. 6828, in *Lav. giur.*, 1996, 4, 344.

Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 1995, n. 5955, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 266.

Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1995, n. 4572, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 1995, n. 6644, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 166.

Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1995, n. 2583, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 1995, n. 2019, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 1995, n. 1509, in *Foro it.*, 1995, I, 1840; in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 132, con nota di A. RONCO, *Prove nuove nel processo del lavoro: alla limitazione dei poteri officiosi del giudice in appello si accompagna l'ampliamento della facoltà di parte in primo grado*; in *Riv. crit. dir. lav.*, 1995, 1099, con nota di MUGGIA, *Nuovi mezzi di prove in appello*; in *Mass. giur. lav.*, 1995, 97, con nota di F. CENTOFANTI, *Preclusioni istruttorie nel rito del lavoro e loro limiti: due profili applicativi*; in *Not. giur. lav.*, 1995, 476.

Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1995, n. 651, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 1995, n. 552, in *Leggi d'Italia*.

- Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 1994, n. 9929, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 1994, n. 9724, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 1994, n. 7233, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 1994, n. 7103, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Esibizione delle prove*, n. 164.
- Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 1994, n. 6903, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 173, e *Not. giur. lav.*, 1995, 131.
- Cass. civ., sez. lav., 23 luglio 1994, n. 6845, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Lavoro (rapporto)*, n. 1019.
- Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 1994, n. 5925, in *Giur. it.*, 1995, 1, 592.
- Cass. civ., sez. lav., 23 aprile 1994, n. 3916, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 169.
- Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 1994, n. 3549, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 1994, n. 3302, in *Rep. Foro it.*, 1994, voce *Lavoro (controversie)*, 171.
- Cass. civ., sez. lav., 22 marzo 1994, n. 2715, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 577, con nota di F. FERRARI.
- Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1994, n. 1079; in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 24 novembre 1993, n. 11588, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 1993, n. 7800, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2930.
- Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1993, n. 6414; in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 1993, n. 1359, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 1993, n. 728, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 18 gennaio 1993, n. 557, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1918.
- Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 1992, n. 8503, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 3 luglio 1992, n. 8124, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1992, n. 4838, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 5 dicembre 1991, n. 13077, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 1991, n. 12818, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 27 novembre 1991, n. 12712, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 1991, n. 11915, in *Dir. lav.*, 1992, 737.
- Cass. civ., sez. lav., 10 ottobre 1991, n. 10628, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 1 ottobre 1991, n. 10206, in *Foro it.*, 1993, I, 223 ss.
- Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 1990, n. 6175, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 207.
- Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 1990, n. 2941, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 208.
- Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 1990, n. 2053, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 19 febbraio 1990, n. 1205, in *Foro it.*, 1991, I, con nota di S. CECCONI, *Osservazioni in tema di «stabilità economica» e risarcimento del danno per licenziamento illegittimo*.
- Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 1990, n. 276, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 15 gennaio 1990, n. 117, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 4 dicembre 1989, n. 5322, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 1989, n. 4716, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 28 ottobre 1989, n. 4525, in *Rep. Foro it.*, 1989, voce *Lavoro*

e previdenza (*controversie in materia di*), n. 183.

Cass. civ., sez. lav., 24 ottobre 1989, n. 4330, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 1989, n. 2618, in *Rep. Foro it.*, 1989, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 181.

Cass. civ., sez. lav., 30 maggio 1989, n. 2588, in *Rep. Foro it.*, 1990, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 209, e in *Not. giur. lav.*, 1989, 761.

Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 1989, n. 2173, in *Mass. giur. lav.*, 1989, 241.

Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 1989, n. 1170, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 16 dicembre 1988, n. 6867, in *Rep. Foro it.*, 1989, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 172.

Cass. civ., sez. lav., 23 novembre 1988, n. 6299, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 1988, n. 5207; in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 1988, n. 3903, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 26 aprile 1988, n. 3167, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 14 aprile 1988, n. 2943, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Previdenza sociale*, n. 1081.

Cass. civ., sez. lav., 1 febbraio 1988, n. 871, in *Giust. civ.*, 1988, I, 1527, con nota adesiva di F.P. LUISO, *Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali o ai sindacalisti?*; in *Mass. giur. lav.*, 1988, 357.

Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 1988, n. 643, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 173.

Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 1988, n. 533, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1988, n. 108, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 7 gennaio 1988, n. 3, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 157.

Cass. civ., sez. lav., 13 agosto 1987, n. 6932, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 1987, n. 6896, in *Rass. equo canone*, 1987, 277.

Cass. civ., sez. lav., 22 luglio 1987, n. 6399, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 1987, n. 5933, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 1987, n. 5597, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 201.

Cass. civ., sez. lav., 16 giugno 1987 n. 5321, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 217.

Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 1987, n. 4145, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 133.

Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 1987, n. 3681, in *Giust. civ.*, 1988, I, 229.

Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 1987, n. 3282, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 149.

Cass. civ., sez. lav., 1 aprile 1987, n. 3149, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 1987, n. 2920, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 214.

Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 1987, n. 2521, in *Rep. Giust. civ.*, 1897, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 273.

Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1987, n. 2382, in *Rep. Foro it.*, 1987, voce *Agenzia*, n. 19; in *Mass. giur. it.*, 1987, 365.

Cass. civ., sez. lav., 6 marzo 1987, n. 2380, in *Leggi d'Italia*.

- Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 1987, n. 2200, in *Mass. giur. it.*, 1987.
- Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 1987, n. 1654, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1987, n. 486, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 1987, n. 485, in *Mass. giur. lav.*, 1987, 274; in *Mass. giur. it.*, 1987, 84.
- Cass. civ., sez. lav., 29 agosto 1986, n. 5315, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Previdenza sociale*, 1187.
- Cass. civ., sez. lav., 10 giugno 1986, n. 3849, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 1986, n. 3351, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Previdenza sociale*, n. 535.
- Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 1986, n. 1567, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 504.
- Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 1986, n. 1366, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 1986, n. 643, in *Giust. civ.*, 1987, I, 187 ss., con nota di C. CECHELLA, *Contrasti nella giurisprudenza della S.C. sul regime della produzione dei documenti nel rito del lavoro*.
- Cass. civ., sez. lav., 3 settembre 1985, n. 4638; in *Mass. giur. it.*, 1985.
- Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1985, n. 2392, in *Mass. giur. it.*, 1985, 649.
- Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 1985, n. 1785, in *Mass. giur. it.*, 1985, 351.
- Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 1985, n. 1197, in *Mass. giur. lav.*, 1985, 134.
- Cass. civ., sez. lav., 8 febbraio 1985, n. 1022, in *Mass. giur. it.*, 1985, 224.
- Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 1985, n. 51, in *Mass. giur. lav.*, 1985, 95.
- Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 1984, n. 3009, in *Giust. civ.*, 1985, I, 783 ss., con nota di C. CECHELLA, *Limiti all'iniziativa istruttoria del giudice del lavoro, le preclusioni all'attività difensiva delle parti e la regola dell'onere della prova*.
- Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 1983, n. 6480, in *Foro it.*, 1984, I, 1011.
- Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 1983, n. 5250, in *Rep. Foro it.*, 1983, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 536.
- Cass. civ., sez. lav., 6 aprile 1983, n. 2387, in *Foro it.*, I, 873 ss.
- Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 1983, n. 2682, in *Rep. Giust. civ.*, 1983, voce *Lavoro (controversie individuali)*, 426.
- Cass. civ., sez. lav., 18 agosto 1982, n. 4660, in *Foro it.*, 1983, I, c. 393, con nota critica di A. PROTO PISANI.
- Cass. civ., sez. lav., 11 agosto 1982, n. 4508, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 248.
- Cass., 5 maggio 1982, n. 2818, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 209.
- Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 1982, n. 2300, in *Mass. giur. it.*, 1982, 580.
- Cass. civ., sez. lav., 11 agosto 1981, n. 4896, in *Foro it.*, 1982, I, 448.
- Cass. civ., sez. lav., 3 novembre 1983, n. 648, in *Foro it.*, 1984, I, 1011.
- Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1981, n. 2375, in *Mass. giur. it.*, 1981, 642.
- Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 1981, n. 2095, in *Rep. Foro it.*, 1982, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 245; in *Riv. giur. lav.*, 1981, II, 593.
- Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 1981, n. 1276, in *Mass. giur. it.*, 1981, 350.
- Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 1981, n. 716, in *Leggi d'Italia*.
- Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 1980, n. 2314, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1495; in *Riv.*

giur. lav., 1981, II, 142; in *Mass. giur. lav.*, 1980, 414.

Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 1980, n. 1537, in *Foro it.*, 1981, I, 2823.

Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 1978, n. 4658, in *Rep. Foro it.*, 1978, voce *Lavoro e previdenza (controversie in materia di)*, n. 181.

Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1976, n. 1939, in *Foro it.*, 1976, I, 2666.

Cass. civ., sez. lav., 22 aprile 1976, n. 1435, in *Foro it.*, 1976, I, 1498.

Cass. civ., sez. lav., 9 luglio 1975, n. 2691, in *Foro it.*, 1976, I, 1060.

Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 1972, n. 1352, in *Mass. giur. it.*, 1972.

Cass. civ., sez. V, 13 dicembre 2017, n. 29883, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce *Cassazione civile*, n. 9.

Cass. civ., sez. VI - 1, 13 febbraio 2018, n. 3443, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. VI - lav., 5 marzo 2019, n. 6394, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. VI - lav., 14 marzo 2017, n. 6610, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. VI - lav., 6 ottobre 2015, n. 19980, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. VI - lav., 29 settembre 2015, n. 19358, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. VI - lav., 29 dicembre 2014, n. 27431, in *Foro it.*, 2015, I, 2878.

Cass. civ., sez. VI - lav., 16 settembre 2014, n. 19507, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. un., 28 febbraio 2022, n. 6500, in *Leggi d'Italia*.

Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, in *Foro it.*, 2015, I, 209, con nota di richiami di P. QUERO; in *Dir. e pratica trib.*, 2014, II, 460, con nota di S. DALLA BONTÀ, *Le sezioni unite enunciano l'applicabilità del riformulato art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. e del meccanismo della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria*.

Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8203, in *Foro it.*, 2005, I, 1690 ss.

Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202, in *Foro it.*, 2005, I, 1690, con note di D. DALFINO, *Limiti all'ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il contrasto di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario)*, C.M. BARONE, *Nuovi documenti in appello: è tutto chiarito?*, A. PROTO PISANI, *Nuove prove in appello e funzione del processo*; in *Riv. dir. proc.*, 2005, 1051, con nota di B. CAVALLONE, *Anche i documenti sono «mezzi di prova» agli effetti degli art. 345 e 437 c.p.c.*; in *Giur. it.*, 2005, 1460, con nota di A.M. SOCCI, *Le sezioni unite sulla produzione dei documenti (in appello e in primo grado) e sui poteri istruttori d'ufficio del giudice nel rito ordinario e del lavoro, tra stop and go*; in *Giust. civ.*, 2005, I, 2019, con nota di G. GIACALONE, C. CACCAVIELLO, *Nuove prove in appello: viene meno la distinzione tra prove costituite e prove costituende*; in *Lav. giur.*, 2005, 641, con nota di M. MISCIONE, *La cassazione cambia indirizzo sulla produzione dei documenti nel processo del lavoro*; in *Dir. lav.*, 2005, II, 293, con nota di F. BALESTRIERI, *Intervento delle sezioni unite in materia di produzione documentale: quando il fine non giustifica (del tutto) i mezzi*; in *Mass. giur. lav.*, 2005, 970, con nota di F. CENTOFANTI, *Rito laburistico e produzione documentale: nuovi autorevoli punti fermi*; in *Corr. giur.*, 2005, 940, con note di G. RUFFINI, *Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione di nuove prove in appello: gli art. 345, 3° comma, 437, 2° comma, al vaglio delle sezioni unite*, C. CAVALLINI, *Le nuove sezioni unite restringono i limiti delle nuove produzioni documentali nell'appello civile*; in *Riv. giur. lav.*, 2005, II, 216, con nota di F. FABBRI, *Le Sezioni Unite e le «prove*

documentali»: un ritorno alle origini; in Riv. it. dir. lav., 2006, II, 187 s. con nota di D. BUONCRISTIANI, È irreversibile in appello l'estinzione del diritto di produrre documenti?

Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in *Foro it.*, 2005, I, 1135 ss., con nota di E. FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro.*

Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099, in *Giust. civ.*, 1998, I, 645, con nota di G. GIACALONE, *La deduzione dell'aliunde perceptum: non sempre il giudice del lavoro ha le «mani legate»*; in *Foro it.*, 1998, I, 764; in *Riv. giur. lav.*, 1998, I, 514, con nota di GUGLIELMI, *Residualità del potere dispositivo delle parti: quando anche le Sezioni Unite inseguono la congiuntura economica.*

Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 1997, n. 262, in *Foro it.*, 1997, I, c. 11506, con osservazioni di V. FARNARARO; in *Riv. giur. lav.*, 1997, II, 221, con nota di I. CIMATTI, *Le Sezioni Unite ridisegnano il rito del lavoro sulla falsariga del processo civile ante novella del 1990.*

Cass. civ., sez. un., 29 luglio 1996, n. 6841, in *Foro it.*, 1997, I, c. 130, con nota di G. BALDACCI.

Cass. civ., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10127, in *Leggi d'Italia.*

Cass. civ., sez. un., 22 giugno 1977, n. 2632, in *Giust. civ.*, 1977, I, 891.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSULTATA

Tar Lazio, sez. III-bis, 18 giugno 2019, n. 7908, in *Leggi d'Italia.*

Tar Lombardia, sez. III, 14 giugno 2016, n. 1184, in *Leggi d'Italia.*

Tar Toscana, sez. II, 3 febbraio 2020, n. 156, in *Leggi d'Italia.*

Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2014, n. 2682 in *Leggi d'Italia.*

Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 351, in *Leggi d'Italia.*